

**20
24**

Guida

**all'adesione e all'applicazione
del Contributo Ambientale**



Note introduttive e principali novità

La Guida all'adesione al CONAI e all'applicazione del contributo ambientale nella nuova **edizione del 2024**, disponibile sul sito www.conai.org in versione digitale, ha subito un **restyling grafico**, per rispondere anche a una migliore leggibilità su schermo.

È il documento che contiene tutte le informazioni e le indicazioni affinché i soggetti interessati possano gestire al meglio gli adempimenti relativi alla partecipazione al sistema consortile e al Contributo Ambientale CONAI. Queste le principali novità.

Continua la **fase sperimentale** del **progetto relativo alla nuova modalità dichiarativa semplificata del Contributo**, che si basa sui dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano "prime cessioni di imballaggi". Si ricorda che l'adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne fanno esplicitamente richiesta ed è subordinata alla integrazione delle fatture elettroniche con alcune informazioni che consentono l'esatta classificazione dell'imballaggio oggetto di fatturazione. A tale scopo, è stato anche messo a disposizione dei consorziati un apposito strumento on line *Codice Imballaggio* per aiutarli a individuare il codice univoco dell'imballaggio. Il fac-simile della richiesta di adesione volontaria alla nuova modalità dichiarativa, le Linee Guida per la corretta applicazione del Contributo in fattura, gli impegni alla riservatezza previsti per i soggetti terzi (incaricati da CONAI e coinvolti nel progetto) sono riportati e illustrati nella sezione "Parte Speciale" della Guida.

Varia il Contributo Ambientale CONAI per i materiali alluminio, carta, legno, plastica e plastica biodegradabile e compostabile. Nella seguente tabella sono riportati i valori per tutti i materiali, con relativa decorrenza:

Materiale/Fascia contributiva	dal 1° gennaio 2024	dal 1° aprile 2024
	€/t	€/t
Acciaio	5,00	5,00
Alluminio	7,00	12,00
Carta		
Fascia 1 (Base)	35,00	65,00
Fascia 2 (CPL)	55,00	85,00
Fascia 3 (Compositi tipo C)	145,00	175,00
Fascia 4 (Compositi tipo D)	275,00	305,00
Legno	7,00	7,00
Plastica		
Fascia A1.1	20,00	24,00
Fascia A1.2	90,00	90,00
Fascia A2	220,00	220,00
Fascia B1.1	20,00	224,00
Fascia B1.2	20,00	233,00
Fascia B2.1	350,00	441,00
Fascia B2.2	477,00	589,00
Fascia B2.3	555,00	650,00
Fascia C	560,00	655,00
Plastica biodegradabile e compostabile	170,00	130,00
Vetro	15,00	15,00

Variano conseguentemente i contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate per imballaggi pieni importati (**modulo 6.2**), come da seguente tabella:

Procedura		dal 1° gennaio 2024	dal 1° aprile 2024
Forfetaria "per tara"	€/t	69,00	98,00
Semplificata "a valore" (prodotti alimentari)	%	0,11	0,15
Semplificata "a valore" (prodotti NON alimentari)	%	0,06	0,08

Variano anche i valori del Contributo Ambientale (riportati nella sezione "Modulistica") per altre procedure quali:

- procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente per importazione di imballaggi pieni (**modulo 6.2 - calcolo forfetario**);

- procedura forfetizzata sulle etichette in alluminio, carta e plastica (**modulo 6.14**).

Sul fronte della **diversificazione contributiva**:

- **non cambiano**, per il momento, **i valori degli extra-CAC** da applicare agli **imballaggi poliaccoppiati a base carta** idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata);
- **restano confermate le nove fasce in vigore per gli imballaggi in plastica, ma le seguenti tipologie di imballaggi, dal 1° aprile 2024, cambiano fascia di appartenenza**, grazie all'efficientamento dei processi di selezione e al consolidamento della filiera di riciclo. In particolare:
 - le vaschette in XPS passano dalla Fascia C alla Fascia B2.3;
 - gli imballaggi rigidi in PP con etichette coprenti in qualunque polimero, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature sono ricollocati in Fascia B2.1 (da Fascia B2.2);
 - le bottiglie, i barattoli e i flaconi in PET opachi e/o con etichetta coprente non punzonata, oltre alle relative preforme, passano dalla Fascia B2.3 alla Fascia B2.2.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle liste disponibili sul sito.

Sono state introdotte **nuove semplificazioni procedurali**, riservate in particolare:

- al **“piccolo commerciante” che acquista all'estero (sia UE sia extra UE) imballaggi vuoti** da rivendere sul territorio nazionale (Circolare CONAI del 29.11.2018, conseguentemente aggiornata);
- all'**esportatore di imballaggi pieni** (merci confezionate) **destinati**, sin dal momento del loro acquisto/importazione, **a essere interamente esportati** (Circolare CONAI dell'1.12.2021, conseguentemente aggiornata).

La soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import – per poter accedere al **rimborso** sulle esportazioni di imballaggi pieni (con il **Modulo 6.6 Bis**) – è stata aumentata **da 10.000 a 12.500 euro**, ampliando conseguentemente il target degli aventi diritto.

Da evidenziare inoltre la **procedura di applicazione o esclusione del Contributo Ambientale CONAI** sugli imballaggi in “cellulosa modificata chimicamente” e in “cellulosa rigenerata” a partire dal **1° aprile 2024** (Circolare CONAI del 28.11.2023). In sintesi, il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha deliberato:

- **per gli imballaggi in “CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE”¹**, l'applicazione del:
 - **CAC BIOPLASTICA**, se prodotti in plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma UNI EN 13432:2002;

- **CAC PLASTICA**, in tutti gli altri casi di imballaggi in plastica ottenuti da cellulosa modificata chimicamente;
- **per gli imballaggi in “CELLULOSA RIGENERATA”**, l'esclusione del CAC, indipendentemente dalla biodegradabilità, compostabilità e/o certificazione, atteso che la cellulosa rigenerata risulta essere un materiale diverso dai 7 attualmente di competenza del sistema consortile.

Sul punto, si precisa che lo Statuto di Biorepack, in attesa di approvazione da parte degli Enti competenti, contiene una modifica utile all'attrazione degli imballaggi in cellulosa rigenerata conformi alla norma UNI EN 13432:2002 nella sfera di competenza del medesimo Consorzio di filiera. Ne deriva che, se interverrà l'approvazione ministeriale della citata modifica statutaria:

- i produttori/importatori di imballaggi in cellulosa rigenerata conformi alla norma UNI EN 13432 saranno tenuti ad aderire al CONAI e a Biorepack (secondo previsioni di legge e di statuto) e, conseguentemente, all'applicazione, dichiarazione e versamento del CAC sugli stessi imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale;
- Biorepack potrà riconoscere i corrispettivi ai Comuni per la raccolta dei rifiuti di imballaggi in cellulosa rigenerata conformi alla norma UNI EN 13432, conferiti nella frazione organica, al fine di sostenere i costi del riciclo organico di tali rifiuti.



PRINCIPALI NOVITÀ

Parti, capitoli e paragrafi interessati

Variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in alluminio, legno, carta, plastica e bioplastica compostabile

- Adempimenti e procedure - Capitolo 4
- Schema esemplificativo B

Aggiornamento delle procedure di applicazione, esposizione in fattura e dichiarazione del Contributo Ambientale

- Adempimenti e procedure - Capitolo 4
- Adempimenti e procedure - Capitolo 5

Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione

- Adempimenti e procedure - Capitolo 7

Aggiornamento del Capitolo 8 "Casi particolari"

- Adempimenti e procedure - Capitolo 8

Altri aggiornamenti degli Schemi esemplificativi e della modulistica

- Schemi esemplificativi
- Modulistica

¹
Che comprende anche gli "acetati di cellulosa".



Sommario

ADEMPIMENTI PROCEDURE	14
1 Introduzione	16
2 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti	20
2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI	20
2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI	24
2.3 Soggetti esclusi	27
2.4 Impresa estera	28
3 Adesione a CONAI	30
3.1 Termini per l'adesione	31
3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi	31
3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del consorziato	32
3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione	32
3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile	32
3.2.3 Obblighi e diritti dei consorziati	34
3.2.4 Variazione della quota di adesione	34
3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza	35
3.2.6 Variazione dati aziende consorziate	35
3.2.7 Recesso dal Consorzio	36
3.3 I Consorzi di filiera: adesione e alternative	37
3.3.1 Adesione ai Consorzi di filiera	37
3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di filiera	37
3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di filiera	37
4 Contributo Ambientale	38
4.1 La “prima cessione” e altre formule particolari	43
4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore/ commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”	44
4.1.2 Cessione da “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”	45
4.1.3 Prima cessione da “produttore/importatore/ commerciante” di materia prima a “utilizzatore/ autoproduttore”	46
4.1.4 Cessione da “produttore/importatore/ commerciante” di imballaggi vuoti ad altro “produttore/commerciante” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”	47
4.1.5 Casi particolari che riguardano l' “utilizzatore/importatore”	49
4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi	50
4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo	51
4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà	51

4.2	Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI	52
4.2.1	Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione	52
4.2.2	Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori	56
4.2.3	Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura	58
4.2.4	Casi di cessione in esenzione dal Contributo: diciture in fattura	61
4.3	Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale	62
4.3.1	Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni	63
4.3.2	Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)	63
4.3.3	Modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni	64
4.3.4	Conservazione documentazione	65
5	Importazione	66
5.1	Dichiarazione periodica per attività di importazione	67
5.1.1	Procedura ordinaria - mod. 6.2	67
5.1.2	Procedura semplificata - mod. 6.2	67
5.1.3	Procedura semplificata - Contributo Ambientale forfetario per fasce di fatturato	69
5.1.4	Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite	69
5.2	La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione	71
6	Versamento del Contributo Ambientale	72
6.1	Criteri di fatturazione CONAI	73
6.2	Fatturazione elettronica	73
6.3	Rettifiche di dichiarazione/fatturazione	74
6.3.1	Resi	74

7	Esportazione	76
7.1	Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione	77
7.2	Procedura di esenzione "ex-ante" per esportazione	78
7.3	Procedura di compensazione import/export	81
7.4	Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione di imballaggi pieni dichiarati con le procedure semplificate import	83
7.5	Procedura di esenzione "ex-ante" riservata a utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi (vuoti o pieni) destinati esclusivamente all'esportazione	85
8	Casi particolari	88
8.1	Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale	88
8.2	Convenzioni	103
9	Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI	104
9.1	I criteri normativi	104
9.2	I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI	106
10	Controlli, sanzioni e autodenuncia	108
10.1	Controlli	108
10.2	Sanzioni	108
10.2.1	Sanzioni per mancata adesione	108
10.2.2	Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 14 del Regolamento)	109
10.3	Autodenuncia	110

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	112	MODULISTICA	170
1 Terminologia	114	Servizio di Adesione online	172
2 Schemi esemplificativi	119	Domanda di adesione online	173
A Consorzi di filiera – Informazioni per l’adesione	119	Dichiarazione di variazione dati	183
B Contributo Ambientale CONAI 2014-2024	124	Variazione per operazione societaria	188
C Classi di dichiarazione – Periodicità	128	Richiesta di recesso	192
D Classi di dichiarazione – Esempi di variazione	129	Modello delega di voto	196
E Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo (2014-2024)	130	Scheda anagrafica	200
F Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive	142	Servizio di Dichiarazione online	202
3 Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo	143	AREA	
Acciaio	144	Dichiarazioni del Contributo	207
Alluminio	151	6.1 Imballaggi vuoti Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica, Plastica biodegradabile e compostabile, Vetro	208
Carta	155	6.2 Import imballaggi pieni	230
Legno	159	6.2 Import imballaggi pieni - Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente	240
Plastica	161	6.10 Compensazione import/export	244
4 Informativa ai consorziati	162	6.14 Procedura semplificata per etichette alluminio, carta, plastica	252
5 Calendario 2024 - Adempimenti	167	6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero	258
		6.20 Procedura Circolare CONAI 05/04/2012	262
		AREA	
		Richiesta di regolarizzazione	269
		Modello di Autodenuncia	270

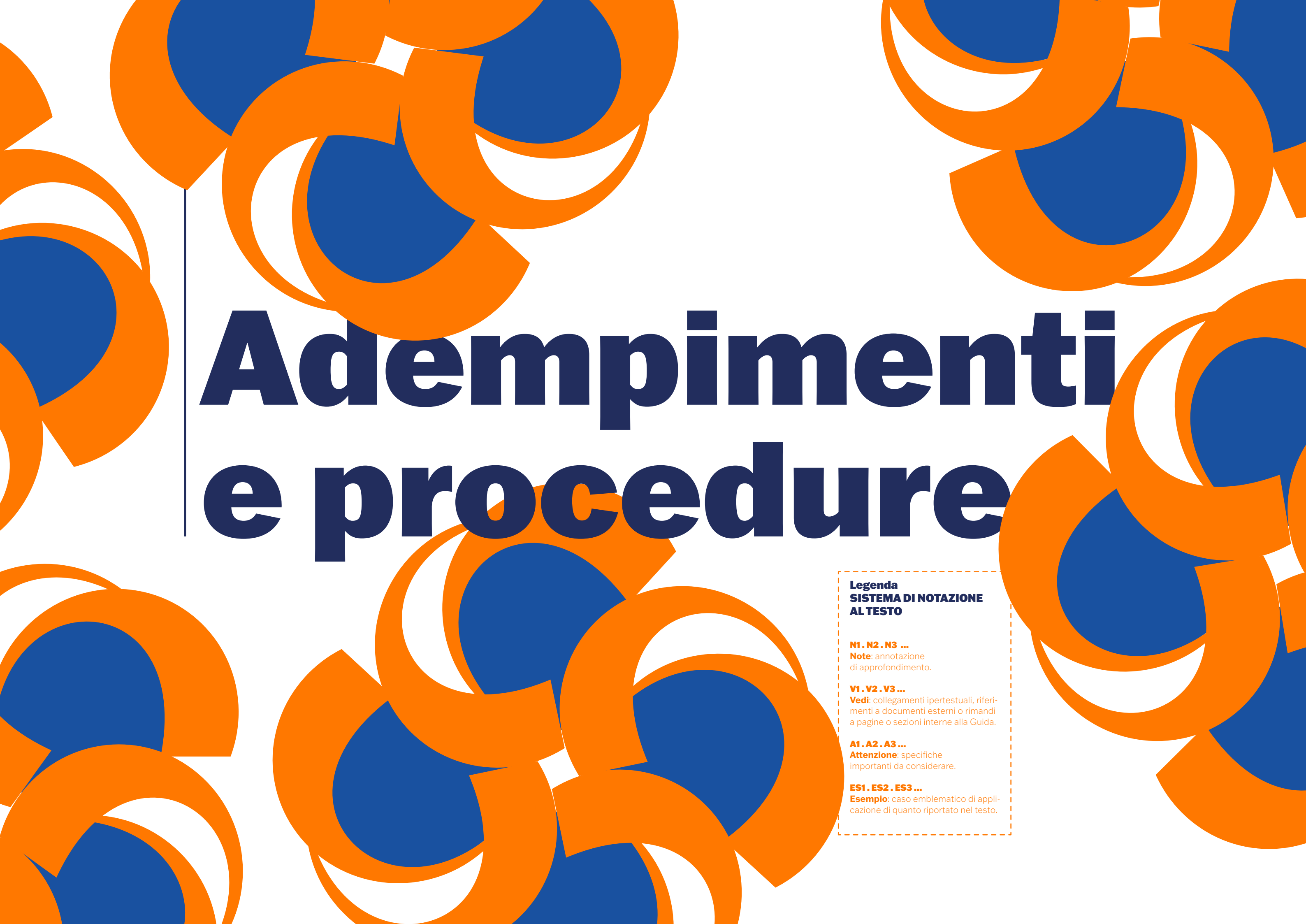
AREA		
Richieste Esenzione/Rimborso del Contributo		275
6.5	Esenzione ex-ante	276
6.5	Esenzione ex-ante - Fornitori	279
6.6	Rimborso ex-post	289
6.6 bis	Rimborso ex-post da semplificata import 6.2	297
	Rimborso da 6.10	302
	Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici	308
	Rimborso ex-post per sfridi da autoproduzione di imballaggi (Circolare CONAI del 21/10/2021)	315

AREA		
Autodichiarazioni per casi particolari		325
6.4	Dichiarazione autoproduttore	326
6.5	Esenzione Ex-ante - Fornitori - Bis	330
6.11	Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o di una rete commerciale	334
6.11B	Imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi	335
6.11C	Imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi	336
6.12	Esenzione - Imballaggi primari di dispositivi medici	343
6.13	Esenzione - Imballaggi primari di prodotti farmaceutici	346
6.18	Esenzione - Foglio di alluminio/ Pellicola per alimenti	349
6.19	Esenzione - Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)	353
6.21	Esclusione - Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile	357
6.22	Dichiarazione di "azienda esportatrice netta"	360

6.23	Attestazione di "cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti	364
6.24	Dichiarazione di "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti	368
6.25	Attribuzione fascia contributiva per casi particolari di imballaggi in plastica	374
6.26	Procedura semplificata per flussi di imballaggi/ materiali di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce contributive	378
	Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi	382

PARTE SPECIALE 386

Modalità semplificata di dichiarazione		388
1.1	Descrizione sintetica del servizio	388
	Richiesta di adesione volontaria	390
1.2	Allegato 1 - Linee Guida applicazione CAC	392
1.3	Allegato 2 - Rapporti e impegni tra i soggetti coinvolti	399
1.4	Allegato 3 - Informativa privacy	410



Adempimenti e procedure

Legenda SISTEMA DI NOTAZIONE AL TESTO

N1 . N2 . N3 ...

Note: annotazione di approfondimento.

V1 . V2 . V3 ...

Vedi: collegamenti ipertestuali, riferimenti a documenti esterni o rimandi a pagine o sezioni interne alla Guida.

A1 . A2 . A3 ...

Attenzione: specifiche importanti da considerare.

ES1 . ES2 . ES3 ...

Esempio: caso emblematico di applicazione di quanto riportato nel testo.



1

Introduzione

A chi è rivolta questa guida

La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” è uno strumento operativo che illustra le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.

La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

CONAI

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con circa 680.000 iscritti, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo

dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l’attività dei sette Consorzi di filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi.

Chi partecipa

In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

Adesione a CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI presentando domanda di adesione. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del consorziato.

Produttori e utilizzatori di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano. ^{V1} Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

V1

Art. 5 comma 5 dello Statuto CONAI e art. 2 commi 7 e seg. del Regolamento CONAI.

Contributo Ambientale CONAI

CONAI determina il valore del Contributo Ambientale – versato dalle aziende – che viene impiegato prioritariamente per far fronte agli oneri della raccolta differenziata, organizzata dai Comuni, e per le attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio. ^{V2}

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale. ^{V3}

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate.

A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Per gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece previste specifiche esenzioni dal Contributo.

I soggetti obbligati al versamento del Contributo sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale o della procedura utilizzata.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.

Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione sia per gli esportatori sia per altre casistiche particolari.

V2

Per i riferimenti normativi, capitolo 4.

V3

Art. 4, comma 4 del Regolamento CONAI.

Casi particolari e approfondimenti

Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Nel sito www.conai.org (Chi siamo, Imprese, Download documenti ecc.), sono disponibili ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività del CONAI.

Lo Statuto e il Regolamento CONAI sono disponibili sul sito www.conai.org nella sezione Download Documenti/Governance.



Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti

PREMESSA

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi".

I produttori aderiscono a uno dei Consorzi di filiera di cui all'art. 223 del D.Lgs. 152/06 in riferimento al materiale relativo agli imballaggi prodotti. In alternativa al sistema CONAI-Consorzi, i produttori possono "organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06). ^{V1}

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all'utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI ^{A1 - V2}

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

PRODUTTORI ¹ DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

Definizione

È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica ecc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti.

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

Contributo

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il produttore fornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"autoproduttore".

¹
In questa categoria rientra anche il commerciante di materie prime destinate a imballaggi.

IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

Definizione

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

Contributo

L'attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'importatore fornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"autoproduttore".

^{V1}
Sito www.conai.org, sezione Altri Sistemi.

^{V2}
Capitoli 3 e 4 per approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo.

^{A1}
Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento a utilizzatori a titolo non traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale CONAI. **Vedi** Capitolo 8.

PRODUTTORE-TRASFORMATORE ² DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

2

In questa categoria rientra anche il commerciante di semilavorati destinati a imballaggi.

ES1

Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

A1

Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. “terzisti”.

Definizione

Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono “ancora” imballaggi, il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti. **ES1**

Adesione ^{A1}

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

Contributo

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il produttore fornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’“autoproduttore”.

IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

Definizione

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

Contributo

L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'importatore fornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’“autoproduttore”.

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

Definizione

È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sette materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di imballaggi. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

Contributo

L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

IMPORTATORE-RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI ^{A2}

Definizione

L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto “genera” questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e a essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di imballaggi. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

Contributo ^{A3}

L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

A2

L'importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, fornisce degli utilizzatori e per questo è considerato “produttore”; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un “utilizzatore”.

A3

Ai cosiddetti “piccoli commercianti” che acquistano all'estero imballaggi vuoti da rivendere in Italia è riservata, dall'1.1.2024, un'agevolazione illustrata nella Circolare CONAI del 29.11.2018, recentemente aggiornata.

2.2

Utilizzatori di imballaggi:
adempimenti CONAI

A2 - V3

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

ACQUIRENTE-RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

Definizione

È l'utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.

Adesione A4

Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

Contributo

L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi “genera” questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta a effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

A4
Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. “terzisti”.

A2
Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento a utilizzatori a titolo non traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale CONAI. Vedi Capitolo 8.

V3
Capitoli 3 e 4 per approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo.

IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI A5

Definizione

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'“importazione di imballaggi pieni”. Infatti, gli “imballaggi pieni” non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto “genera” dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e a essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

Contributo

L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

A5
La definizione di “importatore di imballaggi pieni” comprende due casi diversi:

- l'importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti;
- l'importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'importatore di imballaggi pieni è tenuto a effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi importati.
Vedi Capitolo 5.

AUTOPRODUTTORE

Definizione

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita “autoproduttore”. ES2 - V1 Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI una specifica dichiarazione.

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

Contributo

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) per imballaggio occorrenti per confezionare i propri prodotti è tenuto a effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

ES2
Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.
V1
Paragrafo 4.1.3.

COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

Definizione

È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

Contributo

L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:

- acquisto di imballaggi pieni in Italia. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.

COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

Definizione

È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

Contributo ^{V2}

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, il commerciante di imballaggi vuoti acquistati in Italia è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti: applicazione in fattura con le modalità della "prima cessione", dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale a CONAI.

V2

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.11.2018 dove sono illustrati gli adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti e la procedura agevolata (facoltativa) per i cosiddetti "piccoli commercianti". La Circolare è stata recentemente aggiornata con l'ulteriore agevolazione riservata, dall'1.1.2024, ai "piccoli commercianti" che acquistano all'estero imballaggi vuoti da rivendere in Italia.

2.3 | Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. ^{ES1}

L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

L'impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale, e sulla base della stessa definisce la categoria di appartenenza e determina la quota di partecipazione.

Sono inoltre escluse dall'obbligo di adesione a CONAI le imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei Sistemi Autonomi - previsti dall'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 152/2006, che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.

Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati. ^{V4}

ES1

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto a iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

V4

Sito www.conai.org, Imprese e Guida CONAI, Modulistica, Scheda anagrafica.

2.4 | **Impresa estera**

L'impresa estera, a oggi, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di aderire allo stesso Consorzio e adempiere a tutte le disposizioni previste dalla normativa consortile, eleggendo un domicilio speciale in Italia presso una persona fisica o giuridica appositamente nominata mediante il modello allegato alla domanda di adesione per le imprese estere. L'impresa estera avente sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia può eleggere domicilio speciale presso tale sede.

Per le imprese estere aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, tali disposizioni restano valide sino a eventuali modifiche conseguenti all'adozione del Registro Nazionale dei Produttori da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi di quanto previsto dall'art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Le imprese estere aventi sede legale fuori dal territorio della Unione Europea, a eccezione di quelle aventi sede nello Stato di San Marino, che non abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile devono prestare idonee garanzie a copertura del Contributo Ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo.

Le imprese con sede legale nello Stato di San Marino possono aderire al CONAI alle stesse condizioni stabilite per le imprese aventi sede legale in Italia assumendo i medesimi diritti e obblighi di queste.

Le imprese estere che aderiscono su base volontaria a CONAI versano la quota di partecipazione fissa di € 5,16 (art. 6 comma 3 dello Statuto CONAI e art. 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI).

Le fatture di vendita (o relative a trasferimenti a qualunque altro titolo) degli imballaggi (vuoti e/o pieni) emesse dalle imprese estere che aderiscono a CONAI, devono riportare le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli eventuali successivi adempimenti. ^{A3}

A3

Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi a un'azienda estera (che non abbia aderito facoltativamente al CONAI) con consegna a un cliente in Italia di quest'ultima, ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della fatturazione degli imballaggi Italia/Estero non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all'estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono

la fattura dall'azienda estera dichiarare e versare il Contributo Ambientale CONAI così come per tutte le altre importazioni. Per contro, il produttore nazionale che trasferisce e fattura imballaggi a un'azienda nazionale con consegna all'estero a un cliente di quest'ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l'esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all'estero.

Dette imprese, dal momento dell'adesione, sono equiparate a quelle nazionali: ne deriva che le loro dichiarazioni del Contributo ambientale devono ricomprendere anche gli imballaggi (vuoti o pieni) trasferiti ai privati consumatori sul territorio nazionale.

Per approfondimenti e per richiedere la modulistica necessaria, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica aziendaestera@conai.org.

3

Adesione a CONAI

PREMESSA

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Per iscriversi a CONAI ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione occorre utilizzare il servizio Adesione online. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del consorziato.

Si accede al servizio Adesione online attraverso il portale impresainungiorno.gov.it direttamente dal sito internet www.conai.org: l'utilizzo di tale canale di trasmissione è divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2020 per le adesioni e per le variazioni anagrafiche. ^{A1}

Per poter utilizzare il servizio Adesione online è necessario che le aziende siano iscritte al Registro Imprese. In caso contrario devono contattare il numero verde 800337799 o scrivere ad anagrafe@conai.org.

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di **aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria** alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

L'ammissione semplificata è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo Ambientale CONAI: per tali adempimenti l'impresa dovrà inviare a CONAI una scheda ana-

A1

Prima di cliccare "accedi" sul banner "Adesione online" a fondo pagina del sito www.conai.org occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo e inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Iden-

tà Digitale). Può effettuare l'adesione anche un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'azienda consorzianda o copia del documento di identità del Legale Rappresentante della stessa.

grafica con i dati identificativi ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI. ^{V1}

Di seguito, sono illustrate le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del consorziato.

3.1 | Termini per l'adesione

L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

3.1.1 | Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

V1

Sito www.conai.org, Imprese e Guida CONAI, Modulistica, Scheda anagrafica.

3.2 | Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del consorziato

3.2.1 | Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. ^{A2} All'atto dell'adesione il consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro. L'ammissione al CONAI delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi è effettuata sulla base delle domande presentate [...] (art. 6, comma 7 dello Statuto).

3.2.2 | Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "produttore" o "utilizzatore". ^{V2}

Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in "commercianti e distributori" e "altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)". ^{A3}

A2

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI "per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso".

A3

Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

V2

Sito impresainungiorno.gov.it e Guida CONAI, Modulistica, Domanda di Adesione online.



Il caso dell'impresa che svolge più attività (l'attività prevalente)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi). Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.¹



Codice Socio

All'esito della trasmissione della domanda di adesione, attraverso il servizio Adesione online, CONAI assegna un Codice Socio. Tale codice potrà essere utilizzato nelle comunicazioni tra CONAI e il consorziato. L'ammissione, deliberata dall'organo competente, sarà comunicata direttamente a ciascun consorziato.²



Aspetti amministrativi e fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.³

1

Il concetto di attività prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.

2

Il codice socio è presente nell'Attestato di adesione a CONAI, disponibile accedendo al servizio Adesione online.

3

Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 e non rientrano tra le operazioni soggette ad obbligo di emissione della fattura ex art. 21 co. 1 e 6 del DPR 633/72.

3.2.3 | Obblighi e diritti dei consorziati

I consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati.

DIRITTO DI VOTO

Ogni consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI.

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati.

Il diritto di voto può essere esercitato dall'Associazione o Consorzio di filiera di appartenenza specificatamente delegato dal consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, a una Associazione/Consorzio cui fa parte.

È possibile, anche all'atto dell'adesione, conferire delega specifica all'Associazione imprenditoriale di categoria compilando l'apposita sezione della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato. ^{V3}

3.2.4 | Variazione della quota di adesione

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta, le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

V3

Guida CONAI, Modulistica, Delega di voto e relative istruzioni.

Il consorziato che vuole adeguare la quota di partecipazione deve accedere al servizio Adesione online alla voce "Variazione". ^{A4}

3.2.5 | Variazione della categoria di appartenenza

Quando un consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, deve accedere al menù "Variazione" del servizio Adesione online e indicare la nuova categoria di appartenenza nonché la data di variazione. La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza. ^{A4}

3.2.6 | Variazione dati aziende consorziate

Qualsiasi variazione anagrafica deve essere comunicata attraverso il servizio Adesione online:

- per le variazioni anagrafiche, di categoria-componente prevalente e/o di quota di partecipazione, il consorziato deve accedere al menù "Variazione";
- per le variazioni di codice fiscale/partita IVA (quindi il subentro di un nuovo soggetto giuridico) il consorziato deve accedere al menù "Variazione per operazione societaria". Il subentrante che non è già iscritto a CONAI, deve presentare anche la domanda di adesione attraverso il servizio Adesione online.

Lo Statuto stabilisce che "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione". ^{V4 - A4}

A4

Tali variazioni che riguardano la quota di adesione, la categoria di appartenenza, i dati anagrafici o l'operazione societaria avvenuta, devono essere comunicate a CONAI tramite il servizio Adesione online dove il consorziato ha a disposizione la modulistica specifica.

Vedi Sito www.conai.org: prima di cliccare "accedi" sul banner "Adesione online" a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo e inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare le variazioni anagrafiche anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "richiesta codice di sicurezza".

V4

Sito impresainungiorno.gov.it e Guida CONAI, Modulistica, Dichiarazione di variazione dati online e Dichiarazione di variazione dati online per operazione societaria.

3.2.7 | Recesso dal Consorzio ^{V5}

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- **Articolo 9:** “il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d’ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. ^{A5} Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.
- **Articolo 10:** “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell’esercizio, anche provvisorio, dell’impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell’oggetto consortile [...]”.
- **Articolo 11:** “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso”.
- **Articolo 12:** “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia *mortis causa*, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l’impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

In caso di trasferimento dell’azienda, a eccezione dei casi di fusione/incorporazione, la richiesta di recesso deve essere presentata contestualmente alla variazione per operazione societaria.

3.3 | I Consorzi di filiera: adesione e alternative

3.3.1 | Adesione ai Consorzi di filiera

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

3.3.2 | Alternative all’adesione ai Consorzi di filiera

Il D.Lgs. 152/06 prevede, all’articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. ^{V6}

In particolare questi produttori possono:

- organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...].

3.3.3 | Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di filiera

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella sezione Schemi esemplificativi della Guida è riportato uno schema esplicativo, per ogni Consorzio di filiera, dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo delle quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l’iscrizione, quindi, è necessario rivolgersi ai singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso schema. ^{V7}

^{V5} Sito impresainungiorno.gov.it e Guida CONAI, Modulistica, Richiesta di recesso e relative istruzioni.

^{A5} La richiesta di recesso può essere effettuata anche con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art.18 del Regolamento CONAI).

Il consorziato, se ancora iscritto al Registro Imprese, può comunicare il recesso tramite il servizio Adesione online.
^{Vedi} Sito www.conai.org: prima di cliccare “Accedi” sul banner “Adesione online” a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo e inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare il recesso anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell’azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l’utente deve cliccare sulla voce del menù “Richiesta codice di sicurezza”.

^{V6} Sito www.conai.org, sezione Altri Sistemi.

^{V7} Guida CONAI, Schemi esemplificativi - A.

Contributo Ambientale

PREMESSA

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio. Questi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Contributo Ambientale CONAI è previsto dal D.Lgs. 152/2006 (così come modificato dal D.Lgs. 116/2020) e, in particolare, dall’articolo 224, comma 3, lett. h). Lo stesso articolo al comma 8 ne definisce anche i criteri e le finalità di utilizzo.

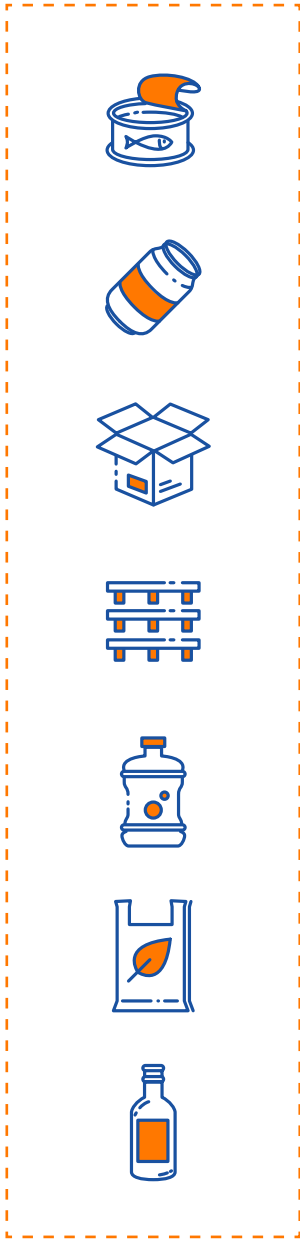
In coerenza con i principi di legge, l’articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto CONAI precisa che “le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal soggetto che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore”.

La successiva lettera d) dell’articolo 14 precisa inoltre che “nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al consorziato che immette al consumo l’imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme [...]”.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: “[...] Il Contributo Ambientale è determinato dal Consiglio di Amministrazione”.

Il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998. ^{V1}



ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2024

Materiale/Fascia contributiva	dall'1.1 al 31.3	dall'1.4 al 31.12
	€/T	€/T
Acciaio	5,00	5,00
Alluminio	7,00	12,00
Carta		
Fascia 1	35,00	65,00
Fascia 2	55,00	85,00
Fascia 3	145,00	175,00
Fascia 4	275,00	305,00
Legno	7,00	7,00
Plastica		
Fascia A1.1	20,00	24,00
Fascia A1.2	90,00	90,00
Fascia A2	220,00	220,00
Fascia B1.1	20,00	224,00
Fascia B1.2	20,00	233,00
Fascia B2.1	350,00	441,00
Fascia B2.2	477,00	589,00
Fascia B2.3	555,00	650,00
Fascia C	560,00	655,00
Plastica biodegradabile e compostabile	170,00	130,00
Vetro	15,00	15,00

V1
Guida CONAI, Schemi esemplificativi - B.



CONTRIBUTO DIVERSIFICATO PLASTICA ^{V2}

A più di venticinque anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.

Nel 2016, infatti, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato il progetto di diversificazione contributiva a cominciare dagli imballaggi in plastica con la finalità di utilizzare proprio la leva contributiva per incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi.

Sono stati dapprima definiti (con le Associazioni dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi) i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva: la selezionabilità, la riciclabilità e per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il circuito di destinazione prevalente dell'imballaggio quando diventa rifiuto.

Da questo confronto sono scaturite tre differenti fasce contributive, che dopo un periodo di test di sei mesi, sono diventate operative dal 1° gennaio 2018:

- **Fascia A** - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria";
- **Fascia B** - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico";
- **Fascia C** - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

In fase di prima applicazione si è scelto di adottare un principio di gradualità, sia rispetto alle classificazioni degli imballaggi, per le quali si è adottata la logica del flusso prevalente, sia con riferimento ai valori contributivi delle fasce. Per il 2019 con l'obiettivo di rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono e superare la logica del flusso prevalente, si è fatto un ulteriore passo avanti, adottando un criterio ancora più netto di prevenzione che, sulla base degli approfondimenti svolti, ha portato ad aumentare la forbice contributiva tra le fasce e riclassificare gli imballaggi, a partire da quelli di Fascia B, come segue:

- **Fascia A** - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria";
- **Fascia B1** - imballaggi da circuito "Domestico" con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata;
- **Fascia B2** - Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico";
- **Fascia C** - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

V2

Sito www.conai.org, sezione Imprese/Contributo Ambientale/Contributo diversificato plastica, dove sono consultabili anche le liste aggiornate degli imballaggi in plastica.

Vedi Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive, presente Guida, Schemi esemplificativi - F.

Per il 2020 è stato realizzato un nuovo modello grazie anche al confronto costante con le aziende e le principali associazioni imprenditoriali. Le liste degli imballaggi sono state arricchite di nuove definizioni e precisazioni di carattere generale e nel contempo alcune tipologie di imballaggi sono state riallocate in fasce contributive differenti in funzione dei risultati degli approfondimenti svolti in merito alla loro selezionabilità e riciclabilità secondo le attuali tecnologie già sviluppate o in fase di consolidamento e sviluppo.

Per il 2021 sono state confermate le liste degli imballaggi nelle seguenti 4 fasce ma con i valori contributivi unitari per le Fasce B2 e C aumentati rispetto al 2020:

- **Fascia A** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito C&I;
- **Fascia B1** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico;
- **Fascia B2** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo - da Circuito Domestico e/o C&I;
- **Fascia C** - Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi in plastica sono stati suddivisi in cinque Fasce, coerentemente con l'impegno di CONAI di revisionare e aggiornare criteri e logiche della diversificazione contributiva. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l'obiettivo di legare sempre più i valori del Contributo Ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione, ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

Tra le principali novità:

- la Fascia A è stata divisa in A1 e A2. Nella prima voce sono rimasti tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella Fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in polietilene che sono passati in A2; in quest'ultima Fascia sono tollerati gli imballaggi flessibili in PE espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (in precedenza in Fascia B2);
- nella Fascia B2 sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (in precedenza in Fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio;
- dal 1° luglio 2022 i tappi in plastica c.d. tethered progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica sono stati spostati dalla Fascia B2 alla Fascia B1, in una apposita voce separata.

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore una classificazione degli imballaggi in nove fasce:

- la Fascia A1 si è divisa in due: A1.1 e A1.2, per separare gli articoli sui quali Corepla riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC in Fascia A1.2);

- è stata confermata la Fascia A2;
- la Fascia B1 si è divisa in B1.1 e B1.2, con l'obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (in B1.1);
- si è divisa in tre fasce la Fascia B2: i contenitori rigidi in polipropilene in B2.1, gli articoli riciclabili a base poliolefinica sono passati nella Fascia B2.2 ed è nata la Fascia B2.3 per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che sono usciti dalla Fascia C;
- la Fascia C, pur assottigliata, è rimasta in vigore per gli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Per il 2024 restano confermate le nove fasce ma alcune tipologie di imballaggi cambiano fascia di appartenenza. In particolare:

- le vaschette in XPS passano dalla C alla B2.3;
- gli imballaggi rigidi in PP con etichette coprenti in qualunque polimero, a prescindere dalla presenza o meno della punzonatura, sono ricollocati in Fascia B2.1 (dalla B2.2);
- le bottiglie, i barattoli e i flaconi in PET opachi e/o con etichetta coprente non punzonata, oltre alle relative preforme, passano dalla B2.3 alla B2.2.

CONTRIBUTO DIVERSIFICATO CARTA

A luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato un progetto di diversificazione contributiva anche per gli imballaggi in carta dedicato, in prima battuta, agli **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** (CPL), per i quali ormai da alcuni anni sono stati avviati processi industriali all'interno delle cartiere per una maggiore valorizzazione in termini di riciclo. Si tratta in particolare, di imballaggi primari a prevalenza carta, accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio. ^{V3}

In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta ecc.) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi ecc.). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).

Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l'applicazione dal 1° gennaio 2019 di un contributo aggiuntivo, definito Extra CAC, sulla specifica tipologia di imballaggio identificata. Si basa pertanto su criteri differenti rispetto a quelli adottati per la plastica, seppure con analoghe finalità e strumenti (la leva contributiva).

Su richiesta di Comieco, CONAI ha proseguito il percorso anche per altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL.

V3

Il percorso seguito è descritto nel Documento di sintesi della Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Imprese/Contributo Ambientale/ Contributo diversificato carta.

Da ottobre 2020 a dicembre 2021 c'è stato quindi un periodo sperimentale con una nuova modulistica dichiarativa, a parità di Contributi Ambientali ma con una netta distinzione delle tipologie di imballaggi oggetto di diversificazione, prevedendo quattro categorie di imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta in base alla percentuale in peso della componente carta. ^{A1}

La nuova diversificazione contributiva è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell'imballaggio.

- Alle prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90% e all'80%, non è applicato per ora nessun extra CAC.
- La terza tipologia, C, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose.
- La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%: una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Rientrano in Fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non viene esplicitata.

Nel 2024 sono confermati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi (20,00 €/t), a quelli di tipo C (110,00 €/t) e a quelli di tipo D (240,00 €/t).

4.1 | La “prima cessione” e altre formule particolari

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione” ^{V4}. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo **produttore o commerciante di imballaggi vuoti** al primo **utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti**;
- del materiale di imballaggio effettuato da un **produttore di materia prima** o di **semilavorati** a un **autoproduttore** che gli risulti o si dichiari tale.

A1

Per imballaggi poliaccoppiati (compositi) a prevalenza carta, si intendono imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio.

V4

Art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto CONAI e art. 4, commi 4 e 9 del Regolamento CONAI.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la "prima cessione" comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall'ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo Ambientale CONAI.

All'interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui il Contributo sia già stato versato dall'impresa estera se facoltativamente iscritta a CONAI. ^{V5}

CONAI ha definito, nei paragrafi successivi, le principali formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale sia nei rapporti con l'estero, o comunque l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

4.1.1

Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

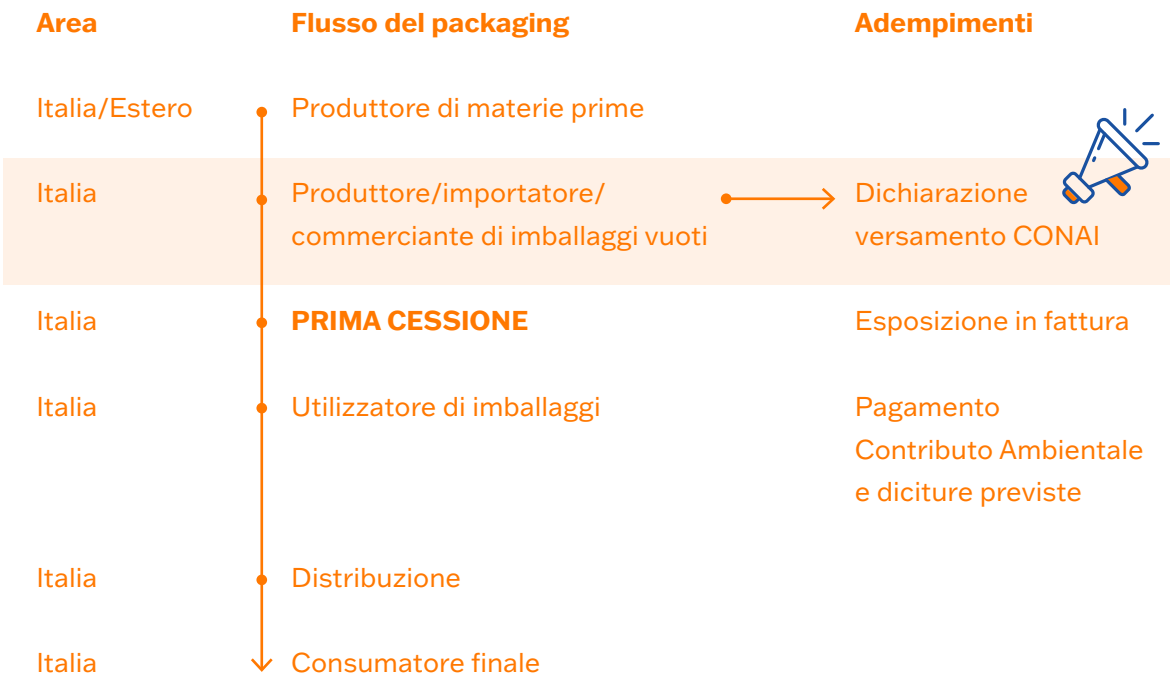
Si verifica quando un produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sette tipologie previste da CONAI) “trasferisce” questi imballaggi a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci. Il produttore/importatore/commerciante deve effettuare le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale. L'utilizzatore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore/commerciante, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita. ^{A2}

V5
Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi a un'azienda estera (che non abbia aderito facoltativamente al CONAI) con consegna a un cliente in Italia di quest'ultima, ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della fatturazione degli imballaggi Italia/Estero non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all'estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono la fattura dall'azienda estera dichiarare e versare il Contributo Ambientale CONAI così come per tutte le altre importazioni. Per contro, il produttore nazionale che trasferisce e fattura imballaggi

a un'azienda nazionale con consegna all'estero a un cliente di quest'ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l'esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all'estero. **Vedi** Paragrafo 2.4 (impresa estera).

A2
Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

Prima cessione di imballaggio vuoto
da produttore/importatore/commerciante a utilizzatore



4.1.2

Cessione da “piccolo commerciante”^{A3} di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa), i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti possono continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI (secondo le nuove regole di applicazione del Contributo in “prima cessione”, previste per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019). Coloro che optano per l'utilizzo di tale procedura agevolata, devono inviare solo a CONAI (e non al fornitore) un'autocertificazione *una tantum* con il modulo 6.24. ^{V6}

A3
Per piccoli commercianti di imballaggi vuoti, si intendono quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino a un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la carta e per la plastica come somma delle fasce). **Vedi** Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI del 29.11.2018, aggiornata a novembre 2023.

V6
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduliistica, modulo 6.24 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti (sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del Contributo) verso i clienti utilizzatori, il “piccolo commerciante” deve indicare la seguente dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”. Dal 1° gennaio 2019 e fino all'invio del modulo 6.24 al CONAI, ai fini del Contributo, il “piccolo commerciante” rimane responsabile dei trasferimenti di imballaggi verso i suoi clienti poiché costituiscono “prima cessione”. ^{A4}

Dal 1° gennaio 2024, CONAI ha introdotto un'ulteriore agevolazione per il “piccolo commerciante” che acquista all'estero (sia UE sia extra UE) imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale.

In particolare, la nuova procedura consente al “piccolo commerciante” di dichiarare al CONAI il Contributo in base alle importazioni di imballaggi vuoti effettuate in un determinato periodo (anno, trimestre o mese), evitando di quantificare di volta in volta il Contributo nelle fatture emesse in relazione alla “prima cessione” di detti imballaggi importati. L'agevolazione consente nel contempo al “piccolo commerciante” di indicare nelle fatture emesse al successivo trasferimento degli imballaggi vuoti la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”, a prescindere che gli imballaggi siano stati acquistati presso fornitori nazionali o importati. La procedura prevede anche in questo caso l'invio al CONAI del modulo 6.24.

4.1.3

Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”

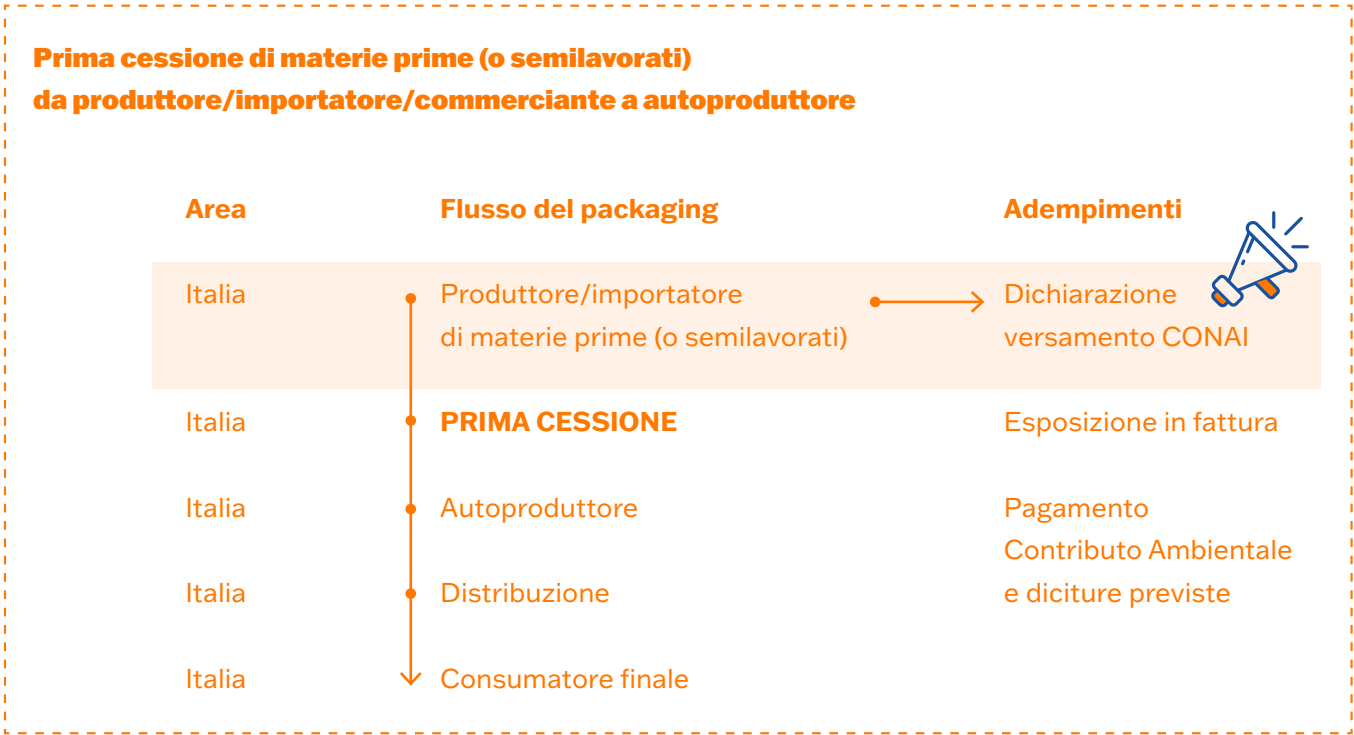
In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore/commerciante di materia prima e l'autoproduttore che è considerato a tutti gli effetti utilizzatore, anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi. Poiché il fornitore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l'autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio “status” di autoproduttore attraverso una specifica dichiarazione (modulo 6.4). ^{V7}

Dal momento in cui il produttore/importatore/commerciante di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue materie prime sono destinate a un autoproduttore (configurandosi quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

A4
Tale procedura agevolata (facoltativa) è estesa - con gli stessi limiti di quantità previsti per i piccoli commercianti - anche ai produttori per imballaggi diversi da quelli prodotti (con effetto dall'1.1.2020) e ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti (con effetto dall'1.10.2022).
Vedi Paragrafo 4.1.4 e sito www.conai.org, “Circolari applicative”, circolari CONAI del 4.12.2019 e del 28.7.2022.

V7
L'autoproduttore è tenuto a segnalare il proprio status attraverso il modulo 6.4 anche ai fornitori/riparatori cosiddetti “terzisti”, nel caso in cui questi ultimi impieghino materie prime per la riparazione degli imballaggi. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del fornitore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.



4.1.4

Cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti ad altro “produttore/commerciante” di imballaggi vuoti – Individuazione della “prima cessione”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore/riempitore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); sarà quindi l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti. ^{V8}

Pertanto, il produttore/commerciante/cessionario deve rilasciare una specifica attestazione di esenzione al produttore/commerciante/cedente con la quale precisa di svolgere l'attività di produzione e/o commercio e/o importazione di imballaggi, di essere consorziato CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi. ^{V9}

Nel contempo, il produttore/commerciante/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" collegata al modulo 6.1. Tale scheda deve essere presentata in ogni caso dal fornitore che ha effettuato delle cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti anche se contestualmente non si sono verificate delle "prime cessioni". ^{V10}

Dal 1° gennaio 2020 è prevista l'estensione della procedura agevolata (facoltativa) vigente per i "piccoli commercianti" anche **ai produttori di imballaggi** che hanno, quindi, la possibilità di pagare il Contributo Ambientale CONAI direttamente ai loro fornitori, **limitatamente** però **agli imballaggi** o ai componenti di imballaggio – in materiale differente da quello degli imballaggi prodotti – **che acquistano e commercializzano, a completamento di gamma o dell'imballaggio.** ^{A5 - V11}

V8

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.11.2018.

V9

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.23 e relative istruzioni.

V10

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 - Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" e relative istruzioni.

V11

Paragrafo 4.1.2.

A5

Potrà accedere alla procedura semplificata il produttore che nell'anno precedente ha gestito flussi di imballaggi (meramente commercializzati, in altri materiali) fino a 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la carta e per la plastica come somma delle fasce previste). Inoltre, il produttore che opta per l'utilizzo di tale procedura agevolata, deve inviare solo al CONAI (e non al fornitore) il modulo 6.24 e limitatamente agli imballaggi commercializzati (sui quali è stato già pagato il CAC ai propri fornitori), deve indicare in fattura la dicitura: "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto".

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.24 e relative istruzioni.

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 4.12.2019.

4.1.5 | Casi particolari che riguardano l' "utilizzatore/importatore"

Dal 1° ottobre 2022, CONAI ha introdotto un'ulteriore estensione della citata procedura agevolata (facoltativa) anche ai **trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti** acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.). Questi ultimi hanno, quindi, la possibilità (non l'obbligo) di pagare il Contributo direttamente ai loro fornitori, al momento dell'acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione. In tal modo, gli stessi non sono più tenuti ad addebitare il Contributo ai clienti né a dichiararlo e a versarlo al CONAI. ^{N1}

Diversa è la situazione del produttore/commerciante che acquista imballaggi per confezionare quanto esso stesso produce/commercializza: in questo caso il produttore così come il commerciante agisce alla stessa stregua degli altri utilizzatori ed è quindi tenuto a pagare il Contributo Ambientale al proprio fornitore di imballaggi.

Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI. ^{A6}

Per utilizzatori/importatori si intendono:

- gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a utenti finali;
- gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano o riparano direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.

In particolare:

- l'utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento. ^{V12}

N1

Le condizioni e le modalità di applicazione sono le seguenti:

- soglia per accedere: fino a 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale, gestiti nell'anno precedente;
- indicazione in fattura della dicitura "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto";
- invio al CONAI del modulo 6.24;
- sono escluse da tale procedura le aziende che effettuano lavorazioni minimali su imballaggi dello stesso materiale (a prescindere dalla tipologia) di quelli prodotti o trasformati direttamente e oggetto di prime cessioni.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.24 e relative istruzioni.

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 28.7.2022.

A6

Tali adempimenti valgono per tutti gli imballaggi (di proprietà o detenuti a qualunque altro titolo, ad esempio, a noleggio) utilizzati per il confezionamento delle merci importate. **Vedi** Capitolo 8.

V12

Capitolo 5.

- l'utilizzatore successivo, che riceve le merci dall'importatore, è tenuto a verificare che in fattura ci siano le diciture previste e ad aggiungere le medesime diciture nelle proprie fatture di vendita. ^{V13}



4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi

Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle fatture emesse il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. ^{V14}

Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di non applicare il Contributo Ambientale.

V13
Paragrafo 4.2.3.
V14
Paragrafo 4.2.1.

4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo

Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ovvero al trasferimento dell'imballaggio dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l'effettivo ingresso al consumo dell'imballaggio. Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse ecc., prodotti nei diversi materiali). In tutta analogia si opera per l'imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato. ^{A7} Con riferimento ai pallet in legno sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8 (Circolari CONAI del 2012, 2019, 2020, 2021 e 2022).

4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà

Nel caso in cui gli imballaggi importati o prodotti/acquistati sul territorio nazionale siano trasferiti all'utilizzatore – per il confezionamento delle sue merci – a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio a noleggio) sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8, ove sono illustrate anche altre casistiche particolari di applicazione/dichiarazione/versamento/esenzione del Contributo Ambientale.

A7
Per le seguenti particolari tipologie: cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio e pallet in legno esistono particolari procedure forfetizzate/agevolate di applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale. Vedi Capitolo 8.

4.2 | Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti, anche alla luce della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica e per quelli in carta, con alcune esemplificazioni sui diversi casi.

Per le aziende che effettuano prime cessioni di imballaggi e intendono adottare la nuova modalità semplificata di dichiarazione, è necessario esporre il Contributo Ambientale in fattura dal 2023 con le modalità dettagliatamente illustrate nella Parte Speciale. Tuttavia, tali nuove modalità possono essere adottate – su base volontaria – anche per le prime cessioni di imballaggi vuoti effettuate dai consorziati che non optano per la nuova procedura semplificata di dichiarazione.

4.2.1 | Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale/fascia contributiva;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

Unità di misura



Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati ecc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso da esporre in fattura.

In alternativa è possibile ricorrere a un “peso normalizzato”, cioè agli standard indicati dai Consorzi di filiera in apposite schede tecniche. ^{V1}
Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

$$\text{Peso unitario dell'imballaggio per materiale} \times \text{Numero dei pezzi} \times \text{Ammontare del Contributo per tonnellata}$$

Aspetti fiscali



Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura **va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria** ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e **come tale**:

● rientra nel campo di applicazione IVA;

il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento. Per le seguenti casistiche particolari ne deriva che:

- per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti dei clienti a fronte di dichiarazione di intento degli stessi (ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972), il Contributo Ambientale CONAI rientra nell'esenzione IVA;
- per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti di clienti che si avvalgono di un plafond di esenzione per export di imballaggi (Mod. 6.5/Fornitori), il Contributo Ambientale CONAI per la quota applicata (al netto della percentuale di esenzione comunicata dai cessionari) è soggetto allo stesso regime e alla medesima aliquota IVA degli imballaggi trasferiti; ^{V2}
- le cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” di cui alla Circolare 14/E del 27.03.2015 dell'Agenzia delle Entrate e il relativo Contributo Ambientale CONAI sono soggetti al cosiddetto regime di *reverse charge* di cui all'art. 74, comma 7, del Dpr 633/1972;

● **va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria**, introdotta dall'art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Per gli aspetti tecnici e operativi inerenti la fatturazione elettronica delle prestazioni accessorie si rinvia alla normativa di riferimento nonché ai chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

^{V1}
Guida CONAI, Schede tecniche per materiale.

^{V2}
Capitolo 7.

Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

ESEMPIO 1

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €	IVA
Secchiello 3 L (g cadauno 185)	N.	4.000	0,60	2.400,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia C	T.	0,740	560,00	414,4	22%
Imponibile				2.814,4	22%

Esposizione in fattura per più tipologie di imballaggio dello stesso materiale (o rientranti nella medesima fascia contributiva plastica)

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

ESEMPIO 2-A

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €	IVA
Pallet di tipo 1	N.	350	3,98	1.393,00	22%
Contributo Ambientale legno	T.	2,450	7,00	17,15	22%
Pallet di tipo 2	N.	440	5,47	2.406,80	22%
Contributo Ambientale legno	T.	4,840	7,00	33,88	22%
Imponibile				3.850,83	22%

ESEMPIO 2-B

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €	IVA
Pallet di tipo 1	N.	250	15,00	3.750,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A1.1	T.	1,750	20,00	35,00	22%
Pallet di tipo 2	N.	300	25,00	7.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A1.1	T.	3,900	20,00	78,00	22%
Imponibile				11.363,00	22%

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

ESEMPIO 3-A

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €	IVA
Pallet di tipo 1 (t teoriche 0,007)	N.	350	3,98	1.393,00	22%
Pallet di tipo 2 (t teoriche 0,011)	N.	440	5,47	2.406,80	22%
Contributo Ambientale legno	T.	7,290	7,00	51,03	22%
Imponibile				3.850,83	22%

ESEMPIO 3-B

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €	IVA
Pallet di tipo 1 (kg cadauno 7,000=t lotto 1,750)	N.	250	15,00	3.750,00	22%
Pallet di tipo 2 (kg cadauno 13,000=t lotto 3,900)	N.	300	25,00	7.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A1.1	T.	5,650	20,00	113,00	22%
Imponibile				11.363,00	22%

Esposizione in fattura per più tipologie di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce contributive e/o in materiali diversi

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può fare riferimento all'esempio 4.

ESEMPIO 4

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €	IVA
Taniche 10 L (g cadauno 150)	N.	5.000	0,70	3.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A1.1	N.	0,750	20,00	15,00	22%
Taniche 5 L (g cadauno 75)	N.	5.000	0,45	2.250,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia B1.1	N.	0,375	20,00	7,5	22%
Bottiglie di vetro (g cadauno 430)	N.	2.500	0,62	1.550,00	22%
Contributo Ambientale vetro	T.	1,750	15,00	16,12	22%
Imponibile				7.338,62	22%

Esposizione in fattura per più tipologie di imballaggi in carta rientranti in differenti fasce contributive

In caso di fornitura relativa a diverse tipologie di imballaggi in carta le diciture da indicare in fattura sono le seguenti:

- "Contributo Ambientale carta – Base" (per gli imballaggi di Fascia 1)
- "Contributo Ambientale carta – CPL" (per gli imballaggi di Fascia 2)
- "Contributo Ambientale carta – compositi tipo C" (per gli imballaggi di Fascia 3)
- "Contributo Ambientale carta – compositi tipo D" (per gli imballaggi di Fascia 4)

Esposizione in fattura per imballaggi compositi (poliaccoppiati)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al Contributo del materiale prevalente. In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso. ^{V15}

Esposizione in fattura per imballaggi multimateriali

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato a ogni materiale componente l'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l'imballaggio e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo. ^{V16}

4.2.2

Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori ^{A8}

Quando un produttore fornisce la materia prima a un autoproduttore di imballaggi, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad applicare il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

V15
Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.

V16
Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.

A8
Poiché l'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI), le fatture emesse dai fornitori per il servizio di ripara-

zione degli imballaggi dovranno indicare separatamente i quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione, con le medesime modalità previste per i produttori di materia prima/semilavorati, anche ai fini della successiva dichiarazione a CONAI.

Per l'attività di riparazione di pallet in legno di proprietà di terzi, **Vedi** Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 31.03.2022.

In tal caso lo stesso produttore deve poi effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4), nella quale dovrà indicare tra l'altro la tipologia di imballaggio autoprodotta, per la corretta applicazione del Contributo Ambientale.

La dichiarazione dell'autoproduttore (Modulo 6.4)

L'autoproduttore deve inviare il modulo 6.4 al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi) oltre che a CONAI. ^{A9} Quando il produttore di materia prima riceve la "Dichiarazione autoproduttore" dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

Esposizione in fattura per cessione di più prodotti dello stesso materiale

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga. ^{V17}

Cessione di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi in plastica

Nei casi di cessione di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex ante al cessionario-autoproduttore, quest'ultimo può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente.

A9
L'utilizzo del canale di trasmissione online è divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 2023.

V17
Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.

te, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e al CONAI, il **modulo 6.26** ^{V18} in cui devono essere indicate le fasce per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotta e le rispettive percentuali al fine di consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI in prima cessione. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore a effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione il cui fac-simile sarà reso disponibile da CONAI, ai soli consorziati che avranno adottato la citata procedura semplificata.

4.2.3

Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). ^{V19}

Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per riferimento o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto". ^{A10}

Esposizione in fattura "per riferimento"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "riferimento", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste.

Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono. ^{V20}

Esempio di esposizione in fattura del Contributo "per colonna"

Immaginiamo che un'azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (commerciante/distributore). Si suppone che il "Contributo Ambientale CONAI Unitario" per riferimento (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,16 Euro. ^{V1}

V1
Scheda extracontabile.

La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Ref. Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Valore unitario netto €	Contr. Ambientale unitario €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	PZ	84	20,14	0,16	1.705,2	22%

Esempio di esposizione in fattura del Contributo "per riga"

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Ref. Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Valore unitario netto €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	PZ	84	20,3	1.705,2	22%
di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,16 Euro					

"Contributo Ambientale CONAI assolto"

In alternativa all'esposizione in fattura, l'utilizzatore può ricorrere a una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto". ^{A11} Questa dicitura segnala all'acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate "a monte" della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato "internalizzato" nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto", il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola

V18
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-stica, modulo 6.26 e relative istruzioni.

V19
Per maggiori informazioni, Statuto e Regolamento CONAI.

V20
Per un esempio di scheda extracontabile, pagina 61.

A10
Per tutti gli aspetti tecnici e operativi inerenti la fatturazione elettronica si rinvia alla normativa di riferimento (in particolare, alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.) nonché ai chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

A11
Dal 1° gennaio 2019 la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni (merci imballate) e non agli imballaggi vuoti. **Vedi** Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.11.2018.

Per i trasferimenti di imballaggi vuoti a titolo diverso dalla vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI, si utilizzano le diciture "Corrispettivo comprensivo (o non comprensivo) del Contributo Ambientale CONAI già assolto".

“referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell’ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l’incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

Esempio

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo seguente:

Ref. Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Valore unitario netto €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	PZ	84	20,3	1.705,2	22%
Contributo Ambientale CONAI assolto					

La scheda “extracontabile”

Per individuare il “Contributo Ambientale Unitario” da applicare a ogni “referenza” (cioè a ciascuna unità di prodotto), l’utente deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali /fasce contributive che lo compongono.

Ai fini dell’elaborazione della cosiddetta “scheda extracontabile” (vale a dire, il documento riepilogativo del Contributo Ambientale CONAI che un fornitore di merci imballate deve rilasciare se richiesto dal cliente), si deve documentare il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell’imballaggio esaminato.

La stessa scheda extracontabile va rilasciata dal piccolo commerciante di imballaggi vuoti nel caso in cui dalle fatture emesse con la sola dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto” non si rilevino gli elementi per determinare il Contributo effettivamente incluso nel prezzo degli stessi imballaggi vuoti.

Esempio di compilazione di scheda extracontabile

Un’azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la “referenza” sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

SCHEDA EXTRACONTABILE PER SINGOLA REFERENZA (REFERENZA: CONFEZIONE DA 4 BOTTIGLIE DI VINO)				
Tipo di imballaggio	Materiale	Materiale	Contributo Ambientale	
			EURO/T	TOTALE EURO
	T			
24 bottiglie bordolese	0,00480	vetro	15,00	0,072
24 tappi in sughero	0,00012	legno	7,00	0,00084
24 etichette	0,00005	carta V1	35,00	0,00175
24 capsule	0,00005	plastica V2	560,00	0,028
1 scatola	0,00140	carta V1	35,00	0,049
Quota pallet	0,00060	legno	7,00	0,0042
Quota film termoretraibile	0,00002	plastica V3	220,00	0,0044
Totale Contributo Ambientale CONAI unitario per referenza				0,16

V1
Fascia 1.
V2
Fascia C.
V3
Fascia A2.

4.2.4 | Casi di cessione in esenzione dal Contributo: diciture in fattura

Per i trasferimenti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI su richiesta del cliente (ad esempio con autodichiarazioni, moduli 6.11, 6.11B, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21 e 6.23 o con richiamo a specifiche circolari CONAI), il fornitore deve sempre fare riferimento in fattura al titolo di esenzione ricevuto dal cliente stesso. A titolo esemplificativo: “Imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale CONAI – Vs. modulo del.../ Circolare CONAI del”. Per i trasferimenti verso esportatori abituali con richiesta di esenzione, modulo 6.5 o 6.5 - Fornitori Bis, si fa rinvio al capitolo 7. A12

A12
Nel Capitolo 8 sono indicati anche altri “Casi particolari” di esposizione in fattura del Contributo Ambientale per tipologie di imballaggi per le quali sono previste specifiche procedure.

4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i produttori/importatori/commercianti che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore/importatore/commerciante tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo. ^{V21}

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della dichiarazione periodica usufruiscono di diverse procedure. ^{V22}

Dal 2023 ha preso avvio la fase sperimentale del progetto che mira all'abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano "prime cessioni" di imballaggi. L'adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne fanno richiesta ed è subordinata tra l'altro alla integrazione delle fatture elettroniche con alcune informazioni che consentono l'esatta individuazione e classificazione dell'imballaggio oggetto di fatturazione.

Per le aziende che intendono adottare la nuova modalità semplificata di dichiarazione si fa rinvio alle modalità dettagliatamente illustrate nella Parte Speciale.

V21

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 e relative istruzioni.

V22

Capitolo 5.

4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni

Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato nell'anno solare precedente. ^{A13} In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile. L'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. Il produttore/importatore/commerciante, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la classe di dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che l'impresa presenti dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro. ^{V23}

4.3.2 Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)

Tale scheda, collegata ai moduli 6.1 e 6.2, deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui:

1. il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti, dichiarante con il mod. 6.1 abbia effettuato cessioni di imballaggi a un cliente esportatore che abbia attivato la procedura cosiddetta "ex-ante" (plafond di esenzione comunicato al fornitore con modulo 6.5/Fornitori) oppure la nuova procedura con modulo 6.5 - Fornitori bis;

A13

La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

La procedura per la fascia di esenzione.

Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno in corso. Si ricorda che la soglia di esenzione è variata da 100,00 a 200,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022. Si precisa che il limite di 200,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Qualora il consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività rilevanti con riferimento agli imballaggi. Per l'anno successivo la classe di dichiarazione è stimata in base alla media mensile dei Contributi dichiarati per il 1° anno

di attività rapportati ai 12 mesi (cioè all'intero anno). Dal 2° anno di attività, resta valida anche la procedura di cui alla Circolare CONAI del 2.12.2019, ove ne sussistono le condizioni.

Apertura di nuove attività da parte di un consorziato.

Può avvenire che un consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano a un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.

V23

Guida CONAI, Schemi esemplificativi - C, D ed E.

2. l'importatore di imballaggi pieni, dichiarante secondo la procedura ordinaria del mod. 6.2 sia contemporaneamente esportatore abituale o abbia effettuato cessioni di imballaggi a un cliente esportatore (vedi precedente punto 1). **V24 - A14**

Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. La periodicità mensile o trimestrale resta comunque in vigore per le aziende che intendano continuare a utilizzarla.

La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell'anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale. **A15**

Il consorzio che intende usufruire della nuova procedura in oggetto, è tenuto a indicare nella prima dichiarazione dell'anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell'ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento. **V25**

4.3.3 | Modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento attraverso il servizio di dichiarazione online, fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org> oppure dall'home page del sito www.conai.org.

V24

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, moduli 6.1 e 6.2 - 6.3/Scheda quantità in esenzione e relative istruzioni.

V25

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.07.2022.

A14

Non vanno quindi indicate nella Scheda quantità in esenzione 6.3 tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative a imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 27.06.2013 ecc.), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda collegata al modulo 6.1.

A15

Si precisa che ai fini della soglia di 150 t:

- nei casi di diversificazione contributiva, si deve tenere conto della somma di tutte le fasce contributive per ciascun materiale (carta o plastica);
- per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati nella stessa scheda.

4.3.4 | Conservazione documentazione

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal consorzio sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente (art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI). **A16**

A16

Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.



Importazione

PREMESSA

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate ^{N1}, di proprietà o ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema. Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l'importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l'importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata (che si suddivide a sua volta in tre diverse formule) e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria. Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

N1
Compresi quelli delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature utilizzati (o comunque gestiti) nell'ambito della propria attività industriale, commerciale ecc.

5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi vuoti con il modulo 6.1 e gli imballaggi pieni con il modulo 6.2 che possono essere inviati a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.^{A1}

5.1.1 Procedura ordinaria - mod. 6.2 ^{A2}

È la modalità generale di dichiarazione periodica per l'importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale e, per la carta e la plastica, per fascia contributiva/tipologia di imballaggi.^{V1}

5.1.2 Procedura semplificata - mod. 6.2 ^{A2}

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).^{A3 - A4}

A1

Da quando calcolare l'effettuata importazione.

Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.

A2

La procedura scelta vale per l'intero anno solare.

A3

Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateria-

le" le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

A4

Il ricorso a tali procedure semplificate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità. La difficoltà/impossibilità a tenere distinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati invece non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, in questo caso, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo di una delle semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

V1

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.2 e relative istruzioni.

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- importazione di prodotti alimentari;
- importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote per l'anno 2024, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

- **Importazione di prodotti alimentari**
Aliquota dello 0,11% (fino al 31.03) e 0,15% (dall'1.04) sul valore complessivo delle importazioni.
- **Importazione di prodotti NON alimentari**
Aliquota dello 0,06% (fino al 31.03) e 0,08% (dall'1.04) sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: 69,00 Euro/t (fino al 31.03) e 98,00 Euro/t (dall'1.04) senza distinguere tra i sette materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari.

5.1.3

Procedura semplificata – Contributo Ambientale forfetario per fasce di fatturato

Dal 2020 è prevista una procedura di dichiarazione forfetaria, in alternativa alle procedure semplificate esistenti (e illustrate nel paragrafo precedente) per le importazioni di merci imballate.^{V2}
È riservata alle imprese con fatturato fino a 2.000.000 di Euro e consente di determinare il Contributo Ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito all'anno precedente a quello della dichiarazione.

I valori per l'anno 2024 sono i seguenti:^{V3}

Fatturato anno precedente	Contributo Ambientale forfetario
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
oltre 200.000 – fino a 500.000 €	221,00 €
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	441,00 €
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	663,00 €
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	884,00 €

La dichiarazione ha periodicità solo annuale e va presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre 2024.^{A5 - V4}

5.1.4

Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite

Per facilitare i consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

V2
Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 2.12.2019.

V3
Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 21.12.2023.

V4
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.2 Import - procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente.

A5
Tale procedura può essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali sono state omesse le dichiarazioni del Contributo Ambientale per importazione di merci imballate.

ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE DISPONIBILI PER CIASCUNA ATTIVITÀ

Importazione di imballaggi vuoti	
Per uso diretto dell'importatore	Modulo 6.1
Con cessione a utilizzatore	Modulo 6.1
Con cessione a produttore/commerciante di imballaggi vuoti	Nessun adempimento in relazione alla cessione ¹
Importazione di materie prime e/o semilavorati	
Per uso diretto dell'importatore/produttore	Nessun adempimento per le sole materie prime ¹
Per uso diretto dell'importatore/autoproduttore	Modulo 6.1
Con cessione a autoproduttore	Modulo 6.1
Con cessione a produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione ¹
Importazione di imballaggi pieni	
Per uso diretto dell'importatore	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: procedura forfetaria ²</i>
Con cessione a utilizzatore	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: procedura forfetaria ²</i>
Con cessione a utente finale	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: procedura forfetaria ²</i>

1
Va ricordato che tali casi devono essere intesi nel modo seguente:

- l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori e/o a commercianti di imballaggi vuoti, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione e neppure le materie prime importate e utilizzate direttamente dal produttore. In questi casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del produttore e/o del commerciante destinatario dei materiali e del produttore/importatore all'atto della cessione degli imballaggi finiti prodotti con le materie prime importate;
- l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la procedura ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, quella semplificata.

- l'importatore, inoltre, è tenuto a compilare una volta all'anno la "scheda cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" per comunicare al CONAI il codice fiscale o la partita IVA dei clienti produttori/commercianti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1-Scheda "Cessione tra produttori/Commercianti di imballaggi vuoti" e relative istruzioni.

Attenzione Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto". In caso di utilizzo di imballaggi acquisiti mediante formule commerciali che non prevedono il trasferimento della proprietà (ad. esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

2
Se ne ricorrono i presupposti.

5.2 | La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione ^{A6}

- Il modulo 6.2 può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.
Ogni consorzio ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è più funzionale alla propria attività e/o alla propria organizzazione gestionale, amministrativa o informatica, ma non può passare alla periodicità annuale). ^{V5}
Si ricorda che la soglia di esenzione per la procedura semplificata è variata da 200,00 a 300,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022. Pertanto, nel caso di utilizzo della procedura semplificata (modulo 6.2 Import), la soglia della fascia di esenzione è di 300,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni importati (tenendo conto di tutte le procedure semplificate eventualmente adottate: sia sul valore delle merci che sulla tara delle stesse) anziché 200,00 Euro per materiale (soglia per la procedura ordinaria).
- La dichiarazione relativa alla procedura forfetaria (modulo 6.2 Import - procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente) ha una periodicità annuale ed è presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza. ^{V6}

A6
Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

V5
Guida CONAI, Schemi esemplificativi – C.

V6
Paragrafo 5.1.3.



Versamento del Contributo Ambientale

PREMESSA ^{N1}

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei Consorzi di filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori e/o i commercianti di imballaggi vuoti e gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale 27 - Piazza Diaz 7, 20123 - Milano ¹		
	Codice IBAN	SWIFT
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMM
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMM
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMM
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMM
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMM
Plastica biodegradabile e compostabile	IT 06 I 03069 01629 100000068695	BCITITMM
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMM
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMM

¹ Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI".

^{N1} Per le aziende che adottano la nuova modalità semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale si applicano le stesse regole di fatturazione da parte di CONAI.

6.1 Criteri di fatturazione CONAI

CONAI emette fattura per l'importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali fino a 200,00 Euro per materiale o 300,00 Euro per calcolo forfettizzato/semplicità, CONAI non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

6.2 Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C, così come previsto dall' Art. 1, comma 909 e ss., della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

La fattura elettronica è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie (www.agenziaentrate.gov.it). La trasmissione avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI), il quale prevede per la veicolazione della fattura al destinatario il "Codice Destinatario" o una "PEC destinatario".

Per gli Enti pubblici la fatturazione elettronica prevede un codice obbligatorio IPA che identifica l'Ente di appartenenza.

Al primo accesso al portale Dichiarazioni online di CONAI sono richiesti obbligatoriamente uno dei due identificativi precedentemente indicati e solo per gli Enti pubblici il codice IPA. ^{A1}

A1
Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI.
• IVA

CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA ordinaria del 22% (vigente alla data di pubblicazione della presente Guida) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale assoggettato a un'aliquota IVA diversa da quella "ordinaria" che gli verrà imputata da CONAI e vigente al momento della fatturazione.

• **Scritture contabili**

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

6.3 | Rettifiche di dichiarazione/ fatturazione ^{N2}

Si ricorda che dalla fine del 2021 i consorziati possono inserire direttamente dal sito Dichiarazioni online – cliccando sulla voce del menu “Consultazione/Modifica” – le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni, anche se già fatturate; è prevista tale modalità per i moduli 6.1 – imballaggi vuoti, 6.2 – import imballaggi pieni e 6.10 – compensazione import/export.

In particolare, possono essere apportate rettifiche e/o integrazioni e/o cancellazioni con riferimento sia alle tipologie di imballaggi oggetto di dichiarazione sia ai relativi quantitativi assoggettati e/o esenti dal Contributo Ambientale e, in tal caso, anche alla scheda quantità in esenzione 6.3.

Dopo aver apportato le rettifiche online, l'azienda riceve una mail con i dati aggiornati e successivamente la relativa nota di credito e/o fattura integrativa sulla base della tipologia di rettifica eseguita sulla dichiarazione e previ i riscontri del caso.

Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare e inviare a CONAI (a mezzo PEC: contributo.conai@legalmail.it) la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica. ^{V1}

6.3.1 | Resi

Si possono verificare due casi:

- la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;
- il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1 o 6.2). ^{A2}

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.

N2

Per le aziende che adottano la nuova modalità semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale, le rettifiche di dichiarazione/fatturazione devono essere effettuate secondo le modalità dettagliatamente illustrate nella Parte Speciale.

V1

Guida CONAI, Modulistica.

A2

In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/ dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).



7

Esportazione

PREMESSA

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l'utilizzatore. ^{A1}

- Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione a un utilizzatore. In pratica, l'esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. ^{A2}
- L'utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale.

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

- utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
- importatori o commercianti di merci imballate;
- autoproduttori di imballaggi;
- "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.

A1

Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

A2

Ai fini dell'esenzione, il trasferimento all'estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall'esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli

con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di:

- clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, **Vedi** Paragrafo 2.4 Impresa estera;
- clienti nazionali con consegna all'estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le varie procedure di esenzione previste da CONAI, con indicazione della specifica modulistica e relative modalità e termini di presentazione della stessa. ^{A3}

7.1 | Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione

Il consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. ^{V1}

Tale procedura viene adottata dagli utilizzatori esportatori di merci imballate ma può anche essere utilizzata:

- per gli imballaggi vuoti (già assoggettati a Contributo) esportati dai "piccoli commercianti" che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata;
- per i soli materiali di confezionamento (già assoggettati a Contributo) di imballaggi vuoti esportati dal Produttore e/o Commerciante.

Per ottenere il rimborso, il consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compilato) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo o ceduto in esenzione a clienti esportatori (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione dei moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2023 è pertanto il 29 febbraio 2024. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2024 per i moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2023) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.** ^{A4}

V1

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.6 e relative istruzioni.

A3

Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l'estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

Le aziende "esportatrici nette" possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

A4

Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 200,00 Euro per ciascun materiale.

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono da assoggettare al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

7.2 | Procedura di esenzione "ex-ante" per esportazione

La procedura “ex-ante” si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, l’esportatore può richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale e per carta e plastica di ogni singola fascia contributiva. ^{A5 - V2}

Tale procedura sarà di norma adottata da imprese che acquistano imballaggi (vuoti) oggetto di prima cessione. È invece preferibile che gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima (aziende che pertanto acquistano imballaggi pieni destinati a successiva esportazione), utilizzino la procedura “ex-post”, secondo le modalità previste.

Il consorzio avvia la procedura attraverso l’inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori.

Dal momento dell’invio di questi moduli il consorzio può richiedere immediatamente ai propri fornitori l’esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di CONAI. ^{A6}

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale e per carta e plastica per ogni fascia contributiva, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino all’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il consorzio può utilizzare il plafond dell’anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI **entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio** di ogni anno (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione dei moduli 6.5 per il 2024 è pertanto il 29 febbraio 2024.

A5

Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali. Permane l’obbligo di determinare analiticamente le quantità esportate e gli acquisti esenti ai fini del calcolo del relativo Saldo a debito o a credito verso CONAI.

A6

Con il modulo 6.5 il consorzio, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l’anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale/fascia

contributiva, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell’anno precedente.

Per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI le richieste di rimborso pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2024 per i moduli 6.5 dell’anno 2024) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante. Rimane l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI. In ogni caso CONAI non procederà ad emettere documenti contabili per importi (a credito o a debito) inferiori a 200,00 Euro.

V2

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.5 Esenzione ex-ante e modulo 6.5 Esenzione ex-ante - Fornitori e relative istruzioni.

Modulo 6.5 Fornitori

Attraverso questo modulo il consorzio dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale/fascia contributiva nel corso dell’anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l’esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori entro il termine previsto per l’invio a CONAI del modulo 6.5 CONAI (fa fede la data di spedizione del fax, della PEC o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.); pertanto entro il 29 febbraio 2024 per i moduli di competenza dell’anno 2024. ^{A7}

Adempimenti del fornitore

I fornitori che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall’esportatore;
- indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione (colonna A e 6.3/Scheda quantità in esenzione dei moduli 6.1 e 6.2).

ESPOSIZIONE IN FATTURA DELL’ESENZIONE

Il fornitore, dopo aver ricevuto dall’utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà esplicitare nelle proprie fatture emesse la percentuale di esenzione (plafond) per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

A7

Relativamente ai materiali plastica e carta, oggetto di diversificazione contributiva, è possibile richiedere al proprio fornitore una percentuale unica di esenzione (plafond) per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia. Tale opzione deve essere esplicitamente selezionata barrando l’apposita casella in calce al modulo 6.5 Esenzione ex-ante – Fornitori.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del consorzio comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura “ex-ante”.

Si suppone che un consorziato utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauna) la fattura all'utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Bottiglie in vetro (gr cadauna 250)	N.	4.000	0,207	828,00	22%
Contributo Ambientale vetro	T.	0,800	15,00	12,00	22%
Imponibile				840,00	22%

Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%

Indicazione dei quantitativi in esenzione per esportatori nei moduli 6.1 e 6.2 (6.3/Scheda quantità in esenzione)

Quando il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1 o 6.2, riportando tali quantitativi in esenzione nella Scheda quantità in esenzione 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione per plafond "ex-ante" e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale e per carta e plastica per fascia contributiva. ^{A8}

Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. Per approfondimenti è possibile consultare la Circolare CONAI del 29.07.2022. ^{V3}

A8
Tutte le procedure indicate per il produttore valgono anche per l'importatore e per il commerciante di imballaggi vuoti che riforniscono utilizzatori/esportatori e per il fornitore di materie prime/semilavorati che li cede in esenzione a un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

V3
Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.07.2022.

7.3 | Procedura di compensazione import/export

La compensazione import/export consente ai consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo (CAC diversificato).

È preferibile che tale procedura venga attivata da consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano a un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

Condizioni di applicabilità della compensazione ^{A9}

- Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque Paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. ^{V4}
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura "ex-post". ^{V5}
- La compensazione si applica esclusivamente tra import e export distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo (CAC diversificato).

A9
In ogni caso tutti gli imballaggi dichiarati tra le esportazioni devono essere già stati assoggettati a Contributo Ambientale qualora non compresi tra le importazioni della dichiarazione stessa.

V4
Paragrafi 5.1.2 e 7.4.

V5
Paragrafo 7.1.

Adempimenti richiesti

Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il consorziato invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale e per la plastica e la carta, distintamente per fascia contributiva.^{V6}

A seguito della presentazione da parte del consorziato dell'ultima dichiarazione dell'anno solare di riferimento (dicembre, IV trimestre o annuale) verrà determinato il saldo complessivo annuale, distintamente per materiale; per la plastica e per la carta, distintamente per fascia contributiva imballaggi (con l'ulteriore possibilità di sommare più saldi dello stesso segno - solo a debito o solo a credito).

Per i saldi complessivi annuali a debito per il consorziato, CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce/tipologie contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno. Il raggiungimento - nel corso dell'anno solare - della soglia di € 10.000,00 di debito infrannuale sarà oggetto di immediata fatturazione da parte di CONAI. Per la plastica e per la carta si procederà come indicato per la fatturazione di fine anno.^{A10}

In caso di saldi complessivi annuali a credito per il consorziato, gli stessi saranno erogati solo a seguito della predisposizione, da parte di quest'ultimo, del modulo *Rimborso da 6.10*, con l'inserimento:^{V7}

- dell'elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
- della dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell'anno di riferimento.

Il modulo sopra citato dovrà essere compilato **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha espor-

tato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione dei moduli di rimborso relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2023 è pertanto il 29 febbraio 2024. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2024 per i moduli Rimborso da 6.10 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2023) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

All'esito dei riscontri effettuati sulla documentazione presentata dai consorziati, CONAI emetterà nota di credito per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.^{A11}

7.4 Procedura di esenzione “ex-post” per esportazione di imballaggi pieni dichiarati con le procedure semplificate import

Il consorziato che ha dichiarato al CONAI il Contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci imballate importate), per un importo annuo fino a 12.500,00 Euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall'1.1.2023, può usufruire di un rimborso del Contributo Ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.^{A12}

- A13 - V8

V6
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-stica, modulo 6.10 e relative istruzioni.

V7
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-stica, modulo Rimborso da 6.10 e relative istruzioni.

A10
Nei confronti delle aziende estere che abbiano aderito facoltativamente a CONAI, per effetto di quanto previsto nel par. 2.4, si procederà alla fatturazione immediata di eventuali saldi a debito infrannuali, a prescindere dal raggiungimento della soglia indicata.

A11
Tale procedura può essere utilizzata anche dagli operatori che acquistano imballaggi per il successivo trasferimento a utilizzatori, a titolo non traslativo della proprietà. Vedi Capitolo 8.

A12
Per l'anno 2023, la soglia di Contributo Ambientale CONAI dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 10.000 a 12.500 Euro con conseguente estensione degli aventi diritto.

A13
Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 300,00 Euro.

V8
Paragrafo 5.1.2.

Condizioni di applicabilità della procedura

- a.** È da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex-ante - modulo 6.5, ex-post - modulo 6.6 e compensazione - modulo 6.10), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente;
- b.** si applica solo in presenza di flussi costanti di import e di export, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;
- c.** le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);
- d.** tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale;
- e.** è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo annuo non superiore a 12.500,00 Euro.

Per ottenere il rimborso, il consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 Bis debitamente compilato) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo 6.6 bis relativo alle esportazioni del 2023 è pertanto il 29 febbraio 2024. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.** ^{V9}

V9

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.6 Bis e relative istruzioni.

7.5 Procedura di esenzione “ex-ante” riservata a utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi (vuoti o pieni) destinati esclusivamente all’esportazione

A partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, a essere interamente esportati, può essere applicata un'esenzione totale del Contributo Ambientale CONAI. ^{V10}

Dall'1.1.2024 l'esenzione totale del Contributo Ambientale può essere applicata anche agli imballaggi pieni (merci confezionate) destinati esclusivamente all'esportazione, sempre che siano rispettate le condizioni già in vigore per gli imballaggi vuoti e con le ulteriori precisazioni di seguito riportate.

Il consorziato che intenda usufruire dell'esenzione è tenuto, prima di effettuare gli acquisti, in qualsiasi momento dell'anno (senza scadenze predefinite), a inviare ai fornitori e al CONAI un modulo di autocertificazione denominato: “Mod. 6.5 esenzione ex-ante – Fornitori – Bis”. Il modulo è valido fino a revoca. ^{V11}

Il consorziato non è tenuto a effettuare conguagli di fine anno poiché deve trattarsi di imballaggi vuoti e/o pieni destinati tutti, fin dall'origine, all'esportazione.

Tuttavia, qualora per sopravvenuti e imprevedibili eventi rispetto alla data di acquisto, gli imballaggi non fossero esportati entro l'anno successivo (a quello dell'acquisto) oppure gli stessi imballaggi fossero stati – sempre eccezionalmente – immessi a consumo sul territorio nazionale, il Contributo Ambientale dovuto a saldo è conguagliato attraverso la presentazione al CONAI del modulo “6.5 Esenzione ex-ante”. ^{V12} Restano valide le soglie annuali di esenzione previste per ciascun materiale di imballaggio.

V10

Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI dell'1.12.2021 aggiornata a novembre 2023.

V11

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo “6.5 esenzione ex-ante – Fornitori – Bis” aggiornato e relative istruzioni.

V12

Paragrafo 7.2.

Condizioni di applicabilità della procedura

- a.** Gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti dagli utilizzatori per il confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
- b.** gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
- c.** gli stessi utilizzatori sono tenuti a conservare la documentazione a supporto dell'effettiva esportazione degli imballaggi a cui è stata applicata la nuova procedura di esenzione.

Adempimenti del fornitore di imballaggi vuoti

I fornitori che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- esplicitare in fattura l'esenzione totale applicata sugli imballaggi vuoti ceduti;
- indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione: in particolare, nella colonna A dei moduli 6.1 o 6.2 e nella correlata 6.3/Scheda quantità in esenzione (paragrafo 7.2 della Guida CONAI).

Adempimenti del fornitore di imballaggi pieni

I fornitori di merci imballate:

- su richiesta dei clienti esportatori, sono tenuti a rilasciare la cosiddetta scheda "extracontabile" che riporta il materiale, la tipologia e il peso degli imballaggi delle merci nonché l'indicazione che gli stessi imballaggi sono stati trasferiti senza il riaddebito del Contributo Ambientale CONAI;
- possono chiedere al CONAI il rimborso del Contributo Ambientale CONAI assolto al momento dell'acquisto degli imballaggi sui quali non hanno esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti esportatori che usufruiscono della particolare procedura di esenzione.

I controlli da parte di CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi dichiarati attraverso le su indicate procedure di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del consorzio che richiede il rimborso.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del consorzio o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex-ante". CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

8.1 Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri consorziati, anche nell'ottica di adattare a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

Imballaggi primari di dispositivi medici

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.^{V1}

V1

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-
stica, modulo 6.12 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la mo-

dalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è
diventa obbligatoria.

Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde.^{V2}

A partire dall'anno 2018 è prevista una procedura di esenzione "ex-post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde, (solo per i prodotti farmaceutici), se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero.

La procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa a quella "ex-ante" (con i moduli 6.12 e 6.13).^{V3}

Per ottenere il rimborso, il consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo Rimborso "ex-post" per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici) entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ha ceduto imballaggi destinati ai flussi esenti (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online).^{V4} Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.^{A1}

Etichette in alluminio, carta e plastica

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.^{V5}

Imballaggi in sughero

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.^{V6}

V2

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-
stica, modulo 6.13 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la mo-
dalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è
diventa obbligatoria.

V3

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del
4.12.2017.

V4

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-
stica, modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di disposi-
tivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni.

V5

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-
stica, modulo 6.14 e relative istruzioni.

V6

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modu-
listica, modulo 6.17 e relative istruzioni aggiornato alla luce della
variazione del Contributo per gli imballaggi in legno.

A1

Possono essere richiesti rimborsi solo se superiori a 200,00 Euro
per ciascun materiale/fascia contributiva.

Foglio di alluminio - pellicola per alimenti

Procedura di applicazione, esenzione e dichiarazione del Contributo Ambientale sui rotoli di foglio di alluminio e di pellicola per alimenti. ^{V7}

Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico. ^{V8}

“Piccoli commercianti” di imballaggi vuoti, produttori che commercializzano imballaggi in altri materiali a "completamento di gamma o dell'imballaggio" e trasformatori che effettuano lavorazioni minimali sugli imballaggi finiti commercializzati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.)

Procedura agevolata di applicazione del Contributo Ambientale. ^{V9}

CONAI, sulla base di specifici approfondimenti nel tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deliberato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti tipologie di imballaggi:



INFO 1
Pag. 102

Nastri adesivi e carte gommate

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura: Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo. I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il

V7
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.18 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

V8
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.19 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

V9
Paragrafi 4.1.2 e 4.1.4, sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.24 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

V1
Fascia C. Il Contributo Ambientale passa da 560,00 €/t a 655,00 €/t dal 1° aprile 2024.

V2
Il Contributo Ambientale passa da 35,00 €/t a 65,00 €/t dal 1° aprile 2024.

peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, è così determinato:

NASTRI ADESIVI IN MATERIA PLASTICA:			
Peso nastro adesivo (t)	×	Fattore 0,5	×
			Contributo Ambientale CONAI per plastica 560,00 ^{V1} Euro/t

NASTRI ADESIVI A BASE CELLULOSICA			
Peso nastro adesivo (t)	×	Fattore 0,5	×
			Contributo Ambientale CONAI per carta 35,00 ^{V2} Euro/t



INFO 2
Pag. 102

Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non

Il Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014 ha confermato la natura di imballaggio per i recipienti di gas di vario tipo escludendo gli estintori, in linea con la normativa comunitaria e nazionale. Nel contempo ha confermato anche l'esclusione dal campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i recipienti per gas – se ricaricabili. I recipienti per gas non ricaricabili, invece, rientrano nelle ordinarie procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale, a partire dal 1° luglio 2015 (Circolare CONAI del 22 dicembre 2014). ^{V10}



INFO 3
Pag. 102

Valvole per bombole e generatori aerosol

Il Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012 ha abrogato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale sulle “valvole per bombole e generatori aerosol”. Per effetto dell’abrogazione di tale procedura, l’onere dell’applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie. ^{V11}

V10
Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI 22.12.2014.

V11
Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI 10.12.2012.



INFO 4
Pag. 102

Erogatori meccanici

Per effetto della modifica introdotta dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011, a partire dal 2012 i consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano le quantità prodotte/importate direttamente a CONAI anziché per il tramite di un'Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998. ^{A2}

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all'anno precedente), ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei Contributi per l'anno in corso.

Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: "Contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi".

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. ^{V12}

Le aziende che non si avvalgono della sopracitata procedura semplificata ma utilizzano la procedura ordinaria di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo sugli erogatori meccanici ceduti, dal 1° gennaio 2019 possono avvalersi dei medesimi pesi standard convenzionali ai fini dell'applicazione del Contributo in fattura ai propri clienti, con conseguente dichiarazione periodica e versamento del Contributo al CONAI in funzione dei quantitativi assoggettati in prima cessione nel corso dell'anno. ^{V13}



INFO 5
Pag. 102

Cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale

Per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica, rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, in alternativa alla procedura ordinaria è prevista una procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

A partire dal 1° gennaio 2018, tale procedura non è più subordinata alla sottoscrizione di una apposita convenzione. ^{V14}

A2

Tale procedura è opzionale rispetto alla procedura ordinaria di dichiarazione.

V12

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-stica, moduli 6.12, 6.13 e relative istruzioni.

V13

Guida CONAI, Schede tecniche per materiale - plastica.

V14

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 5.12.2017.

V15

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 22.11.2023.

V16

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 21.11.2022 dove sono indicati i valori aggiornati di Contributo Ambientale "unitario" e di peso standard per i fusti in acciaio rigenerati.

A3

Per gli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti, a partire dal 2012 CONAI ha introdotto ulteriori procedure agevolate di applicazione/dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale facoltative, per le quali si fa rinvio ai successivi paragrafi (Circolare CONAI 05.04.2012 - lett. b e Circolare CONAI 02.07.2012).

Con decorrenza 1° gennaio 2024, è stato rideterminato il valore del Contributo Ambientale unitario previsto per le sole cisternette multimateriale rigenerate con base/pallet in legno, in conseguenza della variazione del Contributo per gli imballaggi in legno. ^{V15}

Per i fusti in acciaio rigenerati, è stata introdotta dal 1° aprile 2014 una procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale, alternativa a quella ordinaria (Circolare CONAI del 19 marzo 2014). ^{V16}

Imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione, dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un'azienda consorziata che - a titolo non traslativo della proprietà - acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi:

1. l'obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10) relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare opportunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà; ^{A3}
2. l'assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI - anche attraverso il ricorso a pesi standard - delle materie prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;
3. il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi esportati (se già assoggettati interamente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e dichiarati;
4. l'obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;
5. l'autorizzazione di CONAI in forma scritta.

Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale

Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2012 ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico), estendendolo – dalla stessa data – agli imballaggi impiegati tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. a). **V17**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 21 marzo 2012 e del 27 giugno 2012, ha deliberato formule agevolate di applicazione/dichiarazione/versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata media pluriennale – impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, secondo le seguenti modalità, alternative alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI:

- Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), è prevista l'applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito, anziché al momento della prima immissione al consumo (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b). **V18**
 - Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande), è prevista una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale, pari all'85% per le bottiglie in vetro e al 93% per le casse/cestelli in plastica (Circolare CONAI 02.07.2012). **V19**
- Tale procedura può essere estesa anche alle aziende operanti in sistemi di restituzione controllati, certificati/verificabili di cui alla Circolare CONAI del 05.04.2012.

Per usufruire di tali formule agevolative è possibile compilare e trasmettere i moduli 6.11, 6.11B e 6.11C ai fornitori degli imballaggi riutilizzabili e al CONAI.

V17

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.11 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

V18

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, moduli 6.11B e 6.20 e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 5.4.2012.

V19

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, moduli 6.11C e 6.1 Plastica, 6.1 Vetro, 6.2 import e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 2.7.2012.

Pallet in legno re-immessi al consumo e pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo. Riparazione di pallet di proprietà di terzi

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 aveva deliberato formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, che prevedevano percentuali di abbattimento del peso nella misura del:

- 40% sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);
- 60% sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitoli codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" (Circolare CONAI 10.12.2012).

Nell'ottica di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno (sia nuovi sia reimmessi al consumo) conformi a capitoli codificati impiegati in circuiti produttivi controllati, dal 1° gennaio 2019 la percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale è aumentata nella misura dell'80% (quindi con applicazione sul 20%) e dal 1° gennaio 2022 è incrementata al 90% (con applicazione sul 10%). **V20**

È rimasta invariata la percentuale di abbattimento del peso, pari al 40% (quindi con applicazione sul 60%), sui pallet in legno re-immessi al consumo a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto). Le condizioni per usufruire di tali agevolazioni sono espressamente indicate nella Circolare CONAI del 31 marzo 2022 che ha sostituito le circolari del 10 dicembre 2012, del 14 giugno 2019 e del 2 dicembre 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. **V21**

Dalla stessa data (1.1.2022), è stata introdotta una nuova agevolazione riservata alle aziende che effettuano la riparazione dei pallet in legno conformi ai capitoli codificati, di proprietà di terzi.

Tali aziende possono adottare in alternativa alla procedura ordinaria basata sul peso effettivo del legno aggiunto/sostituito sui pallet oggetto di riparazione, che rimane comunque in vigore, una procedura semplificata che prevede in estrema sintesi:

- la determinazione del CAC basata sul peso standard - pari a 2,39 kg - del materiale legno nuovo impiegato nella riparazione di ciascun pallet;
- la dicitura relativa al CAC da riportare in fattura "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI legno sul materiale aggiunto per la riparazione di pallet conformi a capitoli codificati";

V20

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 Legno e relative istruzioni.

V21

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 31.3.2022.



INFO 9
Pag. 102

Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 settembre 2014 ha ritenuto che rientrano nella definizione di imballaggio le capsule per sistemi erogatori di bevande progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa, confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2015 (Circolare CONAI del 7.10.2014). In linea con la normativa comunitaria e nazionale, è confermata la natura di imballaggio per le "capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso", già rientranti nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non sono, invece, imballaggio le "capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato". ^{V24}

Procedura semplificata di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le aziende che gestiscono contestualmente articoli classificabili imballaggio e non imballaggio, del tipo vasi da fiori, grucce per indumenti, capsule per sistemi erogatori di bevande, pizzi per torte ecc., citati – tra gli esempi illustrativi – nell'allegato E del D.Lgs. 152/2006



INFO 10
Pag. 102

Per tali aziende resta ferma la regola generale di applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte del produttore di imballaggio in occasione della "prima cessione" sulla quota (in tonnellate) di detti beni costituenti imballaggio. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di dette imprese, queste hanno la facoltà di determinare ogni anno, in via forfetaria, i quantitativi degli articoli costituenti imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale, sempre in prima cessione, tenuto conto della quota di essi acquistata nell'anno precedente e salvo conguaglio, da regolare al termine dell'esercizio direttamente con il CONAI.

In particolare, ogni anno, a partire dal 2015, l'utilizzatore può richiedere l'applicazione del Contributo ai fornitori sulla base dei quantitativi gestiti come imballaggi nell'anno precedente, con conguaglio (a credito o a debito) da parte dello stesso utilizzatore direttamente con CONAI, a fine anno (Circolare CONAI del 19.12.2014). ^{V25}

V24

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 7.10.2014.

V25

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 19.12.2014.

- la presentazione al CONAI di una dichiarazione unica annuale (anziché mensile o trimestrale) entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di riparazione per le aziende che effettuano esclusivamente tale attività, le quali potranno comunque optare per una periodicità più ravvicinata.

Se la riparazione riguarda pallet impiegati in circuiti controllati, sul peso standard si applica lo stesso abbattimento del 90% del peso previsto per i pallet nuovi e usati e si tiene conto di tale abbattimento anche con riferimento alla dicitura da inserire in fattura.

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 26 novembre 2020, aveva assunto le seguenti decisioni per agevolare la regolarizzazione delle imprese operanti nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo:

- il riconoscimento della validità di comportamenti pregressi, fino al 31.12.2018;
- la decorrenza dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle "prime cessioni" di pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo dall'1.1.2019;
- l'apertura di una finestra temporale per consentire la regolarizzazione di errori commessi dall'1.1.2019 fino al 30.06.2021 con possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi (Circolare CONAI del 4.12.2020). ^{V22}



INFO 8
Pag. 102

Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 20 marzo e del 26 giugno 2013 ha riconosciuto la natura di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita – confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2014. Nel contempo, ferma restando la loro natura di imballaggio, i tubi, rotoli e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, sono esclusi dall'applicazione del Contributo Ambientale (Circolare CONAI del 27.06.2013). ^{V23}

V22

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 4.12.2020.

V23

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.21 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 27.6.2013.



INFO 11
Pag. 102

Conchiglie-contenitori di deodoranti per lavastoviglie e profumatori d'ambiente

Alla luce degli esempi illustrativi dell'Allegato E del D.Lgs 152/2006, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 giugno 2015 - con effetto dal 1° gennaio 2016 - ha deliberato che rientra nella classificazione di imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti ecc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione "graduale" del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.

Non è invece classificato imballaggio il contenitore se "ricaricabile" ovvero quando sia parte integrante del prodotto "profumatore" e tutte le componenti siano destinate a essere utilizzate, consumate o eliminate insieme (Circolare CONAI del 29.06.2015). ^{V26}



INFO 12
Pag. 102

Espositori di merci

Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo a una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 25 novembre 2015 ha deliberato la seguente semplificazione procedurale per le imprese, ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016 (Circolare CONAI del 3.12.2015): ^{V27}

- **rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI:**
 - gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita;
 - gli espositori finalizzati a un uso temporaneo e/o occasionale legato a eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;
- **non sono da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI:**
 - gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, a eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
 - gli espositori finalizzati a essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.

V26

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.6.2015.

V27

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 3.12.2015.



INFO 13
Pag. 102

Filo cotto nero per imballaggio

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 26 novembre 2020, ha deliberato: ^{V28}

- la decorrenza, dal 1° gennaio 2021, dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle "prime cessioni" di filo cotto nero per imballaggio;
- il riconoscimento fino a tutto il 31 dicembre 2020 della validità di eventuali errori commessi dalle imprese nell'applicazione errata o nell'omissione del Contributo Ambientale CONAI sulle "prime cessioni" di filo cotto nero per imballaggio (Circolare CONAI del 2.12.2020).



INFO 14
Pag. 102

Imballaggi di piccole dimensioni

Per gli imballaggi dal peso unitario estremamente esiguo, come ad esempio le etichette, è prevista una esposizione semplificata in fattura del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla modalità di esposizione ordinaria che prevede l'indicazione in fattura del peso unitario per materiale degli imballaggi, del contributo applicato a ogni materiale e del valore totale del contributo. Dal 1° gennaio 2021, quindi, per effetto di un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di CONAI, i produttori e i commercianti delle seguenti tipologie di imballaggi di piccole dimensioni:

- etichette in alluminio, in carta o in plastica;
 - accessori per confezionamento camicie e similari (es.: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina ecc.) di cui alla Circolare CONAI del 30 giugno 2015;
 - capsule in alluminio o in plastica per enologia,
- possono indicare in fattura la dicitura: "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per imballaggi di piccole dimensioni (Circolare CONAI del 3.12.2020)". ^{A4}

La dichiarazione con il modulo 6.1 relativa al peso degli imballaggi ceduti e il versamento del Contributo rimangono invariati anche nel caso in cui si adotti, su base volontaria, tale nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo, in alternativa a quella ordinaria che continua pertanto a essere valida (Circolare CONAI del 3.12.2020). ^{V29}

A4

Rimangono invariate le diciture da apporre in fattura e le modalità dichiarative per chi si avvale della procedura semplificata per etichette di cui al modulo 6.14.

V28

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 acciaio (con la voce specifica "Filo di ferro per imballaggio") e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 2.12.2020.

V29

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 3.12.2020.



INFO 15
Pag. 102

Nastri maniglia per fardellaggio

Si tratta di accessori applicati a cavallo di fardelli (generalmente) in plastica per agevolarne l'impugnatura e costituiti da un nastro adesivo in plastica accoppiato in maniera inscindibile a un nastro in cartoncino.

Dall'1.4.2021 decorre l'obbligo di applicazione del Contributo ambientale CONAI sulle "prime cessioni" di tali imballaggi compositi con le seguenti modalità (Circolare CONAI del 5.03.2021): **V30**

- applicazione del Contributo Ambientale CONAI sull'intero peso dell'imballaggio e relativo al materiale prevalente (in peso) tra le componenti carta e plastica (attualmente sul mercato i nastri maniglia sono per la quasi totalità a prevalenza carta in termini di peso);
- calcolo del peso del nastro adesivo (che concorre al peso complessivo dell'imballaggio da assoggettare al CAC) al netto della massa adesiva e, quindi al 50% del suo peso complessivo, mentre il peso del cartoncino al 100%;
- rilascio di un'autocertificazione (modulo 6.4) da parte dell'utilizzatore al fornitore, per i soli casi dubbi al momento della "prima cessione".



INFO 16
Pag. 102

Sfridi da autoproduzione di imballaggi

Per le imprese che autoproducono imballaggi per il confezionamento delle merci è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 una nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale CONAI.

L'esenzione (ex-post) del Contributo prevista dalla procedura di cui alla Circolare del 21.10.2021 è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi. **V31**

L'esenzione non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

La richiesta di rimborso deve essere anticipata al CONAI con una comunicazione specifica entro il 30 settembre dell'anno precedente al quale si intende chiedere rimborso. **V32**

V30

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 5.03.2021.

V31

Circolare CONAI del 21.10.2021 disponibile sul sito www.conai.org, "Circolari applicative".

V32

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, Comunicazione preventiva e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.



INFO 17
Pag. 102

Vasi in plastica per fiori/piante costituenti imballaggio

La Circolare del 14 dicembre 2022 **V34** prevede la procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo Ambientale sui vasi per fiori/piante. Con successive **delibere del 28 giugno e del 22 novembre 2023**, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha **sospeso gli effetti della stessa Circolare dal 1° luglio 2023 fino al 31 marzo 2024** in modo da ultimare una serie di approfondimenti già programmati fino al 31 dicembre 2023. I relativi sviluppi saranno tempestivamente divulgati attraverso i consueti canali.

Per ottenere il rimborso, il consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite apposito modulo) **V33** entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. **A5**

È prevista una validazione e un'analisi di congruità – da parte del CONAI – dei dati risultanti dalla richiesta di rimborso. In particolare, per i rimborsi con un importo annuo superiore a 10.000 Euro, il relativo riconoscimento è subordinato a un'analisi contabile affidata ai revisori scelti dal consorziato in base a una lista di revisori proposta dal CONAI stesso; i costi dell'audit sono a carico del consorziato che ha richiesto il rimborso. Per i rimborsi di importo fino a 10.000 Euro, il CONAI potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi.

Inoltre, CONAI non riconoscerà il rimborso sulla quota di sfridi eventualmente eccedente il 10% del peso delle materie prime/semilavorati (già assoggettati al CAC) impiegati per l'autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale.

V33

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, Rimborso "ex-post" per sfridi da autoproduzione di imballaggi e relative istruzioni.

V34

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 14.12.2022 aggiornata.

A5

Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 200,00 euro per ciascun materiale/fascia contributiva (per la plastica e per la carta).



INFORMAZIONI

Per informazioni contattare il Numero Verde CONAI **800.337799** o scrivere all'indirizzo di posta elettronica infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto:

INFO 1 Nastri adesivi e carte gommate

INFO 2 Recipienti per gas

INFO 3 Valvole per bombole/generatori aerosol

INFO 4 Erogatori meccanici

INFO 5 Imballaggi rigenerati

INFO 6 Imballaggi riutilizzabili

INFO 7 Pallet in legno

INFO 8 Tubi e rotoli

INFO 9 Capsule svuotabili

INFO 10 Circolare CONAI del 19.12.2014

INFO 11 Profumatori d'ambiente

INFO 12 Espositori di merci

INFO 13 Filo cotto nero per imballaggio

INFO 14 Imballaggi di piccole dimensioni

INFO 15 Nastri maniglia per fardellaggio

INFO 16 Sfridi da autoproduzione di imballaggi

INFO 17 Vasi in plastica per fiori/piante costituenti imballaggi

8.2 | Convenzioni

A partire dall'anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria specifiche convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

(Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)

Associazione di riferimento:

Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole

SETTORE CERAMICO (Particolare procedura semplificata “ex-ante” per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI)

Associazione di riferimento:

Confindustria Ceramica

DISTRIBUZIONE

(Procedura semplificata di dichiarazione Import)

Associazione di riferimento:

Federdistribuzione

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le aziende esportatrici nette (che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo Ambientale) e sono stati stipulati degli accordi con alcune associazioni ^{V35} di categoria in rappresentanza delle aziende esportatrici nette. Queste ultime possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (Circolare CONAI dell'8.10.2013). ^{V36}

V35

Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine, Anima, Confindustria Toscana Nord e Anpan.

V36

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Moduli-stica, modulo 6.22 e relative istruzioni. Dal 1° gennaio 2023 la modalità di presentazione online per i moduli di autodichiarazione è divenuta obbligatoria.

Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI dell' 8.10.2013.



Definizione di imballaggio

E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI

PREMESSA

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito www.conai.org è stata attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

9.1 | I criteri normativi

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. Questo decreto è stato modificato dal D.Lgs. 116/2020 che ha recepito la Direttiva europea 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L'art. 218 (definizioni), comma 1, del D.Lgs. 152/06, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; [...]."

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri seguenti:

1. sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati a essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
2. sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
3. i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati a essere consumati o eliminati insieme.

Con il D.M. 22 aprile 2014 (che ha recepito in Italia la Direttiva europea 2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell'allegato stesso.^{V1}

V1

Sito www.conai.org per la consultazione dell'elenco degli esempi illustrativi.

9.2 | I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla citata norma nazionale e comunitaria, sul sito internet www.conai.org, nella sezione Imprese - “Cos’è imballaggio/cosa non è imballaggio” sono state nel tempo pubblicate - e successivamente integrate e revisionate (anche sotto il profilo grafico) - due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive della relativa gamma, degli articoli classificabili “imballaggi” e “non-imballaggi”.

Per eventuali approfondimenti giurisprudenziali relativi ai criteri per la qualificazione di un prodotto come imballaggio o non imballaggio è possibile consultare il sito al seguente link:

www.conai.org/tag-sentenza/sentenza



Controlli, sanzioni e autodenuncia

10.1 | Controlli

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 12), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. Possono altresì essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e/o ispezioni – presso l'impresa consorziata della durata massima di quindici giorni.

10.2 | Sanzioni

10.2.1 | Sanzioni per mancata adesione

L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall'art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”. ^{V1}

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”. ^{V1}

All'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

10.2.2 | Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 14 del Regolamento) ^{A1}

L'art. 14, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a.** omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b.** omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 12, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c.** omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d.** infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e.** utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

^{V1}
Testo integrale articolo 261.

^{A1}
Come previsto dall'art. 16 del Regolamento CONAI: “Il Consiglio d'amministrazione determina i casi nei quali il contributo ambientale CONAI possa essere in via eccezionale prelevato, dichiarato e/o versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente che effettua la prima cessione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), dello statuto oppure dal cessionario o dal cedente con riferimento alle cessioni che precedono la prima, stabilendo altresì le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa.” Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

Ai sensi dell'art.14, comma 3, la sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a 500,00 Euro non si procede alla irrogazione della stessa;
 - 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.
- L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.
- Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:
ai sensi dell'art. 12, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
 - in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 14, comma 6). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Infine, ai sensi dell'art.14, comma 4, le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 14 comma 2, lett. a) o b).

10.3 | Autodenuncia

Il consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto a infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia" (art. 14, comma 8, del Regolamento CONAI – di seguito anche Regolamento). Ciò a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio di controlli di cui all'art. 12 del Regolamento. **A2 - V2**

A2

Il modello di autodenuncia deve essere inviato tramite il servizio Dichiarazioni online o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art. 18 del Regolamento CONAI).

V2

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Sezione Modulistica, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.

Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 13 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui al citato art. 12, autodenuncino l'infrazione commessa:

- liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia;
- versando tale Contributo entro la scadenza indicata nelle fatture emesse dal CONAI, con le modalità previste nell'art. 4, comma 11 del Regolamento.

PROCEDURA AGEVOLATA DI REGOLARIZZAZIONE

CONAI ha introdotto – con effetto dal 20 febbraio 2019 – **una procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo Ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento **sia limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia**, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 12 del Regolamento consortile;
- la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**. **A3**

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo Ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- **regolare pagamento** delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.

A3

È possibile richiedere la rateizzazione fino a 36 mesi del pagamento delle somme dovute al CONAI inviando una comunicazione al seguente indirizzo PEC: recuperocrediti@conai.legalmail.it



Legenda
SISTEMA DI NOTAZIONE
AL TESTO

N1 . N2 . N3 ...
Note: annotazione di approfondimento.

V1 . V2 . V3 ...
Vedi: collegamenti ipertestuali, riferimenti a documenti esterni o rimandi a pagine o sezioni interne alla Guida.

A1 . A2 . A3 ...
Attenzione: specifiche importanti da considerare.

ES1 . ES2 . ES3 ...
Esempio: caso emblematico di applicazione di quanto riportato nel testo.

Schemi esemplificativi e altre informazioni



1 Terminologia

AUTOCONSUMO

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

AUTOPRODUTTORE

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

AZIENDA ESPORTATRICE NETTA

Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

CONSORZI DI FILIERA

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio

per ciascun materiale di imballaggio. Con decreto del 16 ottobre 2020 è stato approvato lo Statuto del Consorzio Biorepack che si colloca all’interno del sistema CONAI come nuovo Consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. I sette Consorzi di filiera sono i seguenti:

RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;

CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio;

COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;

RILEGNO – Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;

BIOREPACK – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile;

COREVE – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi,

mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

CONSUMATORE

Secondo quanto disposto dall’art. 218, comma 1, lett. v) del D.Lgs. 152/06, il consumatore di imballaggi è “il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate”.

DETENTORE DI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.

IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

In questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni, con tale termine si intendono solo gli Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certifi-

cati e conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati.

IMBALLAGGI PIENI – VUOTI

Ferma restando la definizione di imballaggio prevista dalla vigente normativa, in questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni col termine “imballaggi pieni” ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce alle lattine e agli altri eventuali imballaggi secondari e terziari della confezione. Per “imballaggi vuoti”, invece, si intendono quelli senza merce.

IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.

In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto

dall'imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all'uso.

**IMBALLAGGIO TERZIARIO
(O PER IL TRASPORTO)**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera d) – l'imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l'imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

**IMBALLAGGIO COMPOSITO
(POLIACCOPPIATO)**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lett. e-bis) – l'imballaggio composito è definito come “un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale”. Ad esempio sono imballaggi compositi i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta ecc.

Ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si precisa che per lo stesso imballaggio non possono essere previsti differenti trattamenti contributivi a seconda che diventi composito prima o dopo la “prima cessione” con la conseguenza che, anche in caso di importazione di imballaggio pieno, il Contributo Ambientale, se dichiarato in procedura ordinaria, è sempre dovuto in funzione del materiale di ciascuna componente dell'imballaggio.

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE

Ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, per imballaggio multimateriale si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio) ecc.

PRIMA CESSIONE

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla “prima cessione”. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore, o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorato a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

PRIMO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia del primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

**PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE
E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

L'art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l'obbligo di elaborare il Programma Generale di Prevenzione e di Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

- a.** prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b.** accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c.** accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d.** miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere a esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e.** realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

RACCOLTA

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06 con il termine “raccolta” si intende “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

RECUPERO

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 152/06 “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o

nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.

RECUPERO DI MATERIA

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t-bis del D.Lgs. 152/06, “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

RICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 152/06, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO

Come definita dall'art. 183, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 152/06, sono “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.

RIUTILIZZO

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06, “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.

TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06, "operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento".

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO

Costituisce rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, ossia "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", esclusi i residui della produzione (art. 218, comma 1, lettera f) e art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06).

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI SUCCESSIVO AL PRIMO

L'utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo il primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.



2 | Schemi esemplificativi

A | Consorzi di filiera - Informazioni per l'adesione

RICREA

Soggetti ¹

Ordinari

- Produttori e importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi.
- Trasformatori di imballaggi e/o semilavorati.
- Trasformatori di accessori per imballaggio.
- Importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio.
- Trasformatori di imballaggi e/o semilavorati in materiale composito a prevalenza acciaio.

Volontari

- Autoproduttori che acquistano o importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio destinati a contenere le merci da essi stessi prodotte.
- Recuperatori e Riciclatori nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o).

Criteri calcolo e quote di adesione

La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento consortile disponibile sul sito internet RICREA.



info@consorzioricrea.org | [tel. 02.3980081](tel:02.3980081) | www.consorzioricrea.org

Soggetti ¹

Obbligati

- Produttori e importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi.
- Fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti in alluminio.

Volontari

- Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento.
- Possono inoltre partecipare al Consorzio recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio.

In relazione agli imballaggi costituiti da materiali compositi, le aziende partecipano (trasformatori) o possono partecipare (utilizzatori) al Consorzio qualora il materiale prevalente sia costituito dall'alluminio.

Criteria calcolo e quote di adesione

Per produttori, trasformatori e utilizzatori la quota di partecipazione è calcolata sulla base della quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di materiale o di imballaggio immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.

Per recuperatori la quota di partecipazione è calcolata sulla base della quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale recuperati e conferiti al Consorzio l'anno precedente.

Per riciclatori la quota di partecipazione è calcolata sulla base della quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale e riciclati l'anno precedente.



consorzio@cial.it | [tel. 02.540291](tel:02.540291) | www.cial.it

Soggetti ¹

Obbligati

- Fornitori di materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio.
- Fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende gli importatori di imballaggi vuoti.
- Fabbricanti e importatori di imballaggi vuoti a prevalenza carta.

Volontari

- Commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa ("Utilizzatori").
- Piattaforme di lavorazione macero (recuperatori), impianti di termovalorizzazione, impianti di compostaggio.

Simpatizzanti

- Enti e associazioni, aziende italiane ed estere diverse dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.

Criteria calcolo e quote di adesione

La quota di partecipazione al Fondo Consortile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun consorzio nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.



desimone@comieco.org | [tel. 02.55024238](tel:02.55024238) | www.comieco.org

Soggetti ¹

Obbligati

- Fornitori e importatori di materiali per imballaggi di legno, fabbricanti e/o importatori di imballaggi per alimenti, di imballaggi industriali e di pallet, riparatori di pallet.

Volontari

- Recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio.

Criteria calcolo e quote di adesione

La quota di partecipazione al Fondo Consortile si determina in percentuale sul volume d'affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno e/o di materiali per imballaggi di legno destinati al mercato nazionale dell'anno precedente l'iscrizione.



info@rilegno.org | [tel. 0547.672946](tel:0547.672946) | www.rilegno.org

Soggetti ¹

Obbligati

- Produttori e importatori di materie prime polimeriche per la fabbricazione di imballaggi in plastica.
- Fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica.
- Importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.

Volontari

- Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi in plastica e li riempiono (autoproduttori).
- Utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica.
- Riciclatori e recuperatori di rifiuti di imballaggi in plastica.

Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio compositi a prevalenza diversa da plastica.

Criteri calcolo e quote di adesione

- Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:
- le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi in plastica (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale al netto delle quantità di competenza dei Sistemi Autonomi (per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati);
 - le tonnellate di imballaggi in plastica autoprodotti inclusi gli imballaggi importati vuoti e utilizzati direttamente e/o di imballaggi in plastica pieni importati al netto delle quantità di competenza dei Sistemi Autonomi (per gli utilizzatori);
 - le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio nazionale, riciclati o altrimenti recuperati al netto delle quantità di competenza dei Sistemi Autonomi (per le aziende che riciclano o recuperano rifiuti d'imballaggio in plastica).



consorziati@corepla.it | tel. 02.76054230 | www.corepla.it

BIOREPACK

Soggetti 1

Obbligati

- Produttori e importatori di biopolimeri biodegradabili e compostabili (definiti "Produttori").
- Fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati (definiti "Trasformatori").

Volontari

- Commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attività professionale utilizzano ovvero forniscono ai propri clienti detti imballaggi (definiti "Utilizzatori").
- Riciclatori che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani (definiti "Riciclatori").

Criteri calcolo e quote di adesione

L'entità della somma da versare è determinata moltiplicando il numero di quote assegnate dal Consiglio di Amministrazione – in base alle tonnellate dichiarate nel modulo di adesione (riferite all'anno solare precedente) – per il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio, stabilito dall'Assemblea. Le quote sono assegnate in funzione dei seguenti criteri:

- a. per i "produttori", una quota per ciascuna tonnellata di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 – destinati all'imballaggio – prodotti o importati sul territorio nazionale dai singoli produttori;
- b. per i "trasformatori", una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile o dei relativi semilavorati ceduti o importati sul territorio nazionale dai singoli trasformatori;

- c. per gli "utilizzatori", una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile acquistati/importati sul territorio nazionale dai singoli utilizzatori;
- d. per i "riciclatori", una quota per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile o di frazioni similari in ingresso agli impianti dei singoli riciclatori siti sul territorio nazionale [volumi di bioplastiche in ingresso agli impianti risultanti da analisi merceologiche o in mancanza assunti pari all'1,5% del totale dei volumi in ingresso].



consorziati@biorepack.org | tel. 02 5007071 | www.biorepack.org

COREVE

Soggetti 1

Obbligati

- Aderiscono al Consorzio:
- a. Fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
 - b. Fornitori di materiale di imballaggio in vetro (inclusi gli importatori di materie prime di imballaggio).

Volontari

- Su base volontaria possono aderire i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati.

Criteri calcolo e quote di adesione

Per i soggetti delle categorie a. e b., le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di imballaggi in vetro o materiali di imballaggi in vetro assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI (CAC) immessi sul territorio nazionale nell'anno precedente;

Per i recuperatori/riciclatori, le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di Materia Prima Seconda (MPS) da rifiuti di imballaggio in vetro risultanti da raccolta nazionale recuperati nell'anno precedente.



segreteria@coreve.it | tel. 02.48012961 | www.coreve.it

1
Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06.
Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06.

B

Contributo Ambientale CONAI
2014-2024

PROCEDURA ORDINARIA ^{A1}

Periodo	Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Plastica biodegradabile e compostabile	Vetro
2014	26,00	45,00	4,00	8,00	140,00		17,82
2015	26,00/ 21,00/ 13,00 ¹	45,00	4,00	8,00/ 7,00 ²	188,00		20,80
2016	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00		17,30
2017	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00		17,30/ 16,30 ³
2018	8,00	45,00/ 35,00 ⁴	10,00	7,00	Fascia A: 179,00 Fascia B1: 208,00 Fascia C: 228,00		13,30
2019	3,00	15,00	20,00 ⁵ / 40,00 ⁶	7,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 263,00 Fascia C: 369,00		24,00/ 27,00 ⁷
2020	3,00	15,00	35,00/ 55,00 ⁸ 55,00/ 75,00 ⁹	9,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 436,00 Fascia C: 546,00		27,00/ 31,00 ¹⁰

1
Il Contributo **acciaio** è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.

2
Il Contributo **legno** è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

3
Il Contributo **vetro** è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

4
Il Contributo **alluminio** è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.

5
Altri imballaggi in carta.

6
Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.

7
Il Contributo **vetro** è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.

8
Il Contributo Ambientale per **altri imballaggi in carta** è passato da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.

9
Il Contributo Ambientale per **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** è passato da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.

10
Il Contributo **vetro** è passato da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.

Periodo	Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Plastica biodegradabile e compostabile	Vetro
2021	18,00	15,00	55,00/ 25,00 ¹¹ 75,00/ 45,00 ¹²	9,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 560,00 Fascia C: 660,00	Fascia B2: 560,00/ 294,00 ¹³ Fascia C: 660,00/ 294,00 ¹³	37,00
2022	12,00/ 8,00 ¹⁴	10,00/ 7,00 ¹⁵	Fascia 1 ¹⁶ : 10,00/5,00 Fascia 2 ¹⁷ : 30,00/25,00 Fascia 3 ¹⁸ : 120,00/115,00 Fascia 4 ¹⁹ : 250,00/245,00 20	9,00	Fascia A1: 104,00/60,00 Fascia A2: 150,00 Fascia B1: 149,00/20,00 Fascia B2: 520,00/410,00 Fascia C: 642,00/560,00 21	294,00	33,00/ 29,00 ²²

11
Il Contributo Ambientale per **mono-materiale e compositi a prevalenza carta diversi dai CPL** è passato da 55,00 €/t a 25,00 €/t dal 1° luglio 2021.

12
Il Contributo Ambientale per i **CPL - contenitori per liquidi (compositi)** è passato da 75,00 €/t a 45,00 €/t dal 1° luglio 2021.

13
Dal 1° luglio 2021 è stata definita una fascia unica con un valore di Contributo di 294,00 €/t.

14
Il Contributo **acciaio** è passato da 12,00 €/t a 8,00 €/t dal 1° luglio 2022.

15
Il Contributo **alluminio** è passato da 10,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° luglio 2022.

16
Base (Monomateriale e imballaggi compositi di tipo A e di tipo B).

17
CPL (Contenitori compositi per liquidi).

18
Imballaggi compositi di tipo C.

19
Imballaggi compositi di tipo D.

20
Dal 1° luglio 2022, il Contributo **carta** è passato da 10,00 €/t a 5,00 €/t per la Fascia 1, da 30,00 €/t a 25,00 €/t per la Fascia 2, da 120,00 €/t a 115,00 €/t per la Fascia 3 e da 250,00 €/t a 245,00 €/t per la Fascia 4.

21
Dal 1° luglio 2022, il Contributo **plastica** è passato da 104,00€/t a 60,00 €/t per la Fascia A1, l'aumento a 168 euro previsto per la Fascia A2 non è scattato, lasciando il valore a 150 euro, da 149,00 €/t a 20,00 €/t per la Fascia B1, da 520,00 €/t a 410,00 €/t per la Fascia B2 e da 642,00 €/t a 560,00€/t per la Fascia C.

22
Il Contributo vetro è passato da 33,00 €/t a 29,00 €/t dal 1° luglio 2022.

A1

È possibile consultare lo schema completo dei valori di Contributo per materiale dal 1998 a oggi sul sito www.conai.org nella sezione Imprese/Contributo Ambientale.

Periodo	Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Plastica biodegradabile e compostabile	Vetro
2023	5,00	7,00	Fascia 1: 5,00/35,00 Fascia 2: 25,00/55,00 Fascia 3: 115,00/145,00 Fascia 4: 245,00/275,00 23	8,00	Fascia A1.1: 20,00 Fascia A1.2: 60,00/90,00 ²⁴ Fascia A2: 150,00/220,00 ²⁴ Fascia B1.1: 20,00 Fascia B1.2: 20,00 Fascia B2.1: 350,00 Fascia B2.2: 410,00/477,00 ²⁴ Fascia B2.3: 555,00 Fascia C: 560,00	170,00	23,00/ 15,00 ²⁵
2024	5,00	7,00/ 12,00 ²⁶	Fascia 1: 35,00/65,00 Fascia 2: 55,00/85,00 Fascia 3: 145,00/175,00 Fascia 4: 275,00/305,00 27	7,00	Fascia A1.1: 20,00/24,00 Fascia A1.2: 90,00 Fascia A2: 220,00 Fascia B1.1: 20,00/224,00 Fascia B1.2: 20,00/233,00 Fascia B2.1: 350,00/441,00 Fascia B2.2: 477,00/589,00 Fascia B2.3: 555,00/650,00 Fascia C: 560,00/655,00 28	170,00/ 130,00 ²⁹	15,00

23
Dal 1° ottobre 2023, il Contributo **carta** è passato da 5,00 €/t a 35,00 €/t per la Fascia 1, da 25,00 €/t a 55,00 €/t per la Fascia 2, da 115,00 €/t a 145,00 €/t per la Fascia 3 e da 245,00 €/t a 275,00 €/t per la Fascia 4.

24
Dal 1° luglio 2023, il Contributo **plastica** è passato da 60,00 €/t a 90,00 €/t per la Fascia A1.2, da 150,00 €/t a 220,00 €/t per la Fascia A2 e da 410,00 €/t a 477,00 €/t per la Fascia B2.2.

25
Dal 1° ottobre 2023 il Contributo **vetro** è passato da 23,00 €/t a 15,00 €/t.

26
Dal 1° aprile 2024 il Contributo **alluminio** passerà da 7,00 €/t a 12,00 €/t.

27
Dal 1° aprile 2024, il Contributo **carta** passerà da 35,00 €/t a 65,00 €/t per la Fascia 1, da 55,00 €/t a 85,00 €/t per la Fascia 2, da 145,00 €/t a 175,00 €/t per la Fascia 3 e da 275,00 €/t a 305,00 €/t per la Fascia 4.

28
Dal 1° aprile 2024, il Contributo **plastica** passerà da 20,00 €/t a 24,00 €/t per la Fascia A1.2, da 20,00 €/t a 224,00 €/t per la Fascia B1.1, da 20,00 €/t a 233,00 €/t per la Fascia B1.2, da 350,00 €/t a 441,00 €/t per la Fascia B2.1, da 477,00 €/t a 589,00 €/t per la Fascia B2.2, da 555,00 €/t a 650,00 per la Fascia B2.3 e da 560,00 €/t a 655,00 €/t per la Fascia C.

29
Dal 1° aprile 2024 il Contributo **plastica biodegradabile e compostabile** passerà da 170,00 €/t a 130,00 €/t.

In evidenza le variazioni intervenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI PIENI

Periodo	% sul valore importazioni (prodotti alimentari)	% sul valore importazioni (prodotti non alimentari)	Peso degli imballaggi importati (€/t) (peso lordo - peso netto merci)
2014	0,08	0,04	37,00
2015	0,12	0,06	49,00/48,00 ¹
2016	0,13	0,06	49,00
2017	0,13	0,06	49,00
2018	0,13	0,06	52,00
2019	0,16	0,08	64,00/65,00 ²
2020	0,17/0,18 ³	0,09	85,00/92,00 ⁴
2021	0,20	0,10	107,00/101,00 ⁵
2022	0,17/0,13 ⁶	0,08/0,06 ⁷	90,00/61,00 ⁸
2023	0,12/0,11 ⁹	0,06	59,00/70,00 ¹⁰
2024	0,11/0,15 ¹¹	0,06/0,08 ¹²	69,00/98,00 ¹³

1
Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

2
Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 64,00 €/t a 65,00 €/t dal 1° luglio 2019.

3
L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,17% a 0,18% dal 1° luglio 2020.

4
Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 85,00 €/t a 92,00 €/t dal 1° luglio 2020.

5
Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 107,00 €/t a 101,00 €/t dal 1° luglio 2021.

6
L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,17% a 0,13 % dal 1° luglio 2022.

7
L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,08 % a 0,06 % dal 1° luglio 2022.

8
Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 90,00 €/t a 61,00 €/t dal 1° luglio 2022.

9
L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,12% a 0,11% dal 1° ottobre 2023.

10
Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 59,00 €/t a 70,00 €/t dal 1° ottobre 2023.

11
L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari passerà da 0,11% a 0,15% dal 1° aprile 2024.

12
L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari passerà da 0,06% a 0,08% dal 1° aprile 2024.

13
Il Contributo forfetario sulla tara passerà da 69,00 €/t a 98,00 €/t dal 1° aprile 2024.

In evidenza le variazioni intervenute.

C

Classi di dichiarazione -
periodicità

PERIODICITÀ ^{A2}

Procedura ordinaria (Moduli 6.1; 6.2; 6.10)

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale¹ fino a 200,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale¹ fino a 3.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale¹ fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale¹ oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

Procedura semplificata (Modulo 6.2) ²

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 300,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 3.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

¹ Per la carta e per la plastica come somma delle fasce.

² La procedura semplificata, mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente, invece, ha una periodicità solo annuale. **Vedi** Paragrafo 5.1.3.

A2

- Dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2022 sono state variate le soglie "esente" (da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura ordinaria e da 200,00 a 300,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 2.000,00 a 3.000,00 Euro). Per le sole procedure ordinarie, resta in vigore la soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato Contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI.
 - Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
- La periodicità non si cambia in corso d'anno.
 - La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.
 - Solo per il modulo 6.10 il consorzio deve prendere a riferimento i valori derivanti dalle sole importazioni, al lordo quindi delle esportazioni.
 - Nello schema riguardante la "Procedura semplificata", per Contributo Ambientale complessivo si intende la somma dei Contributi indicati alle lettere A, B e C del modulo 6.2.
 - Per i casi particolari, si fa rinvio alle specifiche condizioni del capitolo 8.

D

Classi di dichiarazione -
esempi di variazione

ESEMPI DI VARIAZIONE

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della classe di dichiarazione (e le procedure connesse). Negli esempi si suppone che l'azienda debba modificare la propria classe di dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente.

Si ricorda che a partire dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale per l'anno 2022, la soglia di esenzione per la procedura ordinaria è stata elevata a 200,00 Euro per materiale (da 100,00 Euro) e la classe di dichiarazione annuale a 3.000,00 Euro per materiale (da 2.000,00 Euro).

A. Da fascia di esenzione a classe di dichiarazione annuale

L'impresa che per l'anno 2023 rientra nella fascia di esenzione per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 200,00 Euro di Contributo per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2024 invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2023, con l'importo di Contributo dovuto.

B. Da classe di dichiarazione annuale a fascia di esenzione

L'impresa che per l'anno 2023 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 200,00 Euro per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2024 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2023, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 200,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque CONAI non emetterà fattura;
- a gennaio 2025 non dovrà presentare la dichiarazione per il 2024 se conferma la fascia di esenzione e quindi non supera la soglia di 200,00 Euro.

C. Da classe di dichiarazione annuale a classe di dichiarazione trimestrale

L'impresa che per l'anno 2023 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 3.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2024 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2023, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 3.000,00 Euro per quel materiale);
- nel corso del 2024 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.

D. Da classe di dichiarazione trimestrale a classe di dichiarazione mensile

L'impresa che per l'anno 2023 rientra nella classe di dichiarazione trimestrale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2024 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2023, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti;
- nel corso del 2024 effettua le dichiarazioni con cadenza mensile.

E | **Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo (2014-2024)**

Nelle tabelle sottostanti sono illustrate le quantità (per i materiali in **procedura ordinaria**) e i valori (importi di acquisto/peso dei soli imballaggi delle merci per le **procedure semplificate**) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2014-2024.

Si riportano in ciascuna tabella i valori di Contributo Ambientale CONAI e le aliquote/contributo forfetario (per le procedure semplificate) in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto in caso di variazione di Contributo nel corso dello stesso anno, il calcolo deve tener conto anche delle variazioni infrannuali. È inserita un'esplicita nota in corrispondenza dei materiali che hanno subito variazione di Contributo e delle procedure semplificate per import che hanno subito variazione di aliquote/Contributo forfetario. La soglia di esenzione si riferisce al singolo materiale; pertanto per i materiali per i quali è prevista la diversificazione contributiva (carta e plastica), la soglia è da intendersi come somma delle singole fasce.

2014

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	26,00	26,00	1,000	
Alluminio	45,00	26,00	0,578	
Carta	4,00	26,00	6,500	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica	140,00	26,00	0,186	
Vetro	17,82	26,00	1,459	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,08%	52,00		65.000
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,04%	52,00		130.000
Import Semplificata per tara	37,00 €/t	52,00	1,405	

2015

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio ¹	26,00	26,00	1,000	
Alluminio	45,00	26,00	0,578	
Carta	4,00	26,00	6,500	
Legno ²	8,00	26,00	3,250	
Plastica	188,00	26,00	0,138	
Vetro	20,80	26,00	1,250	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,12%	52,00		43.333
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	52,00		86.667
Import Semplificata per tara ³	49,00 €/t	52,00	1,061	

¹ Il Contributo **acciaio** è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.

² Il Contributo **legno** è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

³ Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

2016

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro	17,30	50,00	2,890	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

2017

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro ¹	17,30	50,00	2,890	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

¹ Il Contributo **vetro** è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

2018

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	8,00	50,00	6,250	
Alluminio ¹	45,00	50,00	1,111	
Carta	10,00	50,00	5,000	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica				
Fascia A	179,00	50,00	0,279	
Fascia B	208,00	50,00	0,240	
Fascia C	228,00	50,00	0,219	
Vetro	17,30	50,00	2,890	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	52,00 €/t	100,00	1,923	

¹ Il Contributo **alluminio** è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.

2019

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	3,00	50,00	16,666	
Alluminio	15,00	50,00	3,333	
Carta				
Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi	40,00	50,00	1,250	
Altri imballaggi in carta	20,00	50,00	2,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica				
Fascia A	150,00	50,00	0,333	
Fascia B1	208,00	50,00	0,240	
Fascia B2	263,00	50,00	0,190	
Fascia C	369,00	50,00	0,136	
Vetro ¹	24,00	50,00	2,083	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,16%	100,00		62.500
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,08%	100,00		125.000
Import Semplificata per tara ²	64,00 €/t	100,00	1,562	

¹ Il Contributo **vetro** è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.

² Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 64,00 €/t a 65,00 €/t dal 1° luglio 2019.

2020

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	3,00	100,00	33,333 ¹	
Alluminio	15,00	100,00	6,667	
Carta				
Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi ²	55,00	100,00	1,818	
Altri imballaggi in carta ³	35,00	100,00	2,857	
Legno	9,00	100,00	11,111 ¹	
Plastica				
Fascia A	150,00	100,00	0,667	
Fascia B1	208,00	100,00	0,481	
Fascia B2	436,00	100,00	0,229	
Fascia C	546,00	100,00	0,183	
Vetro ⁴	27,00	100,00	3,704	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ⁵	0,17%	200,00		117.647
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,09%	200,00		222.222
Import Semplificata per tara ⁶	85,00 €/t	200,00	2,353	

¹ La dichiarazione per l'anno 2020 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio e 6.1 legno devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 100,00 Euro.

² Il Contributo per **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** è passato da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.

³ Il Contributo per **altri imballaggi in carta** è passato da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.

⁴ Il Contributo **vetro** è passato da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.

⁵ L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,17% a 0,18% dal 1° luglio 2020.

⁶ Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 85,00 €/t a 92,00 €/t dal 1° luglio 2020.

2021

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	18,00	100,00	5,555	
Alluminio	15,00	100,00	6,667	
Carta				
Fascia 1 ¹	55,00	100,00	1,818	
Fascia 2 ²	75,00	100,00	1,333	
Legno	9,00	100,00	11,111 ³	
Plastica				
Fascia A	150,00	100,00	0,667	
Fascia B1	208,00	100,00	0,481	
Fascia B2	560,00	100,00	0,178	
Fascia C	660,00	100,00	0,151	
Plastica biodegradabile e compostabile				
Fascia B2	560,00 ⁴	100,00	0,178	
Fascia C	660,00 ⁴	100,00	0,151	
Vetro	37,00	100,00	2,703	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,20%	200,00		100.000
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,10%	200,00		200.000
Import Semplificata per tara ⁵	107,00 €/t	200,00	1,869	

1

Il Contributo Ambientale per **monomateriale** e **compositi a prevalenza carta diversi dai CPL** è passato da 55,00 €/t a 25,00 €/t dal 1° luglio 2021.

2

Il Contributo Ambientale per i **CPL - contenitori per liquidi** (compositi) è passato da 75,00 €/t a 45,00 €/t dal 1° luglio 2021.

3

La dichiarazione per l'anno 2021 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso il modulo 6.1 legno deve essere compilato indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 100,00 Euro.

4

Dal 1° luglio 2021 è stata definita una **fascia unica** con un valore di Contributo di 294,00 €/t.

5

Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 107,00 €/t a 101,00 €/t dal 1° luglio 2021.

2022

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio ¹	12,00	200,00	16,666 ⁸	
Alluminio ²	10,00	200,00	20,000 ⁸	
Carta ³				
Fascia 1 ⁴	10,00	200,00	20,000 ⁸	
Fascia 2 ⁵	30,00	200,00	6,666	
Fascia 3 ⁶	120,00	200,00	1,666	
Fascia 4 ⁷	250,00	200,00	0,800	
Legno	9,00	200,00	22,222 ⁸	
Plastica ⁹				
Fascia A1	104,00	200,00	1,923	
Fascia A2	150,00	200,00	1,333	
Fascia B1	149,00	200,00	1,342	
Fascia B2	520,00	200,00	0,385	
Fascia C	642,00	200,00	0,311	
Plastica biodegradabile e compostabile	294,00	200,00	0,680	
Vetro ¹⁰	33,00	200,00	6,061	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ¹¹	0,17%	300,00		176.470
Import Semplificata a valore (non alimentare) ¹²	0,08%	300,00		375.000
Import Semplificata per tara ¹³	90,00 €/t	300,00	3,333	

1

Il Contributo **acciaio** è passato da 12,00 €/t a 8,00 €/t dal 1° luglio 2022.

2

Il Contributo **alluminio** è passato da 10,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° luglio 2022.

3

Dal 1° luglio 2022, il Contributo **carta** è passato da 10,00 €/t a 5,00 €/t per la Fascia 1, da 30,00 €/t a 25,00 €/t per la Fascia 2, da 120,00 €/t a 115,00 €/t per la Fascia 3 e da 250,00 €/t a 245,00 €/t per la Fascia 4.

4

Base (Monomateriale e imballaggi compositi di tipo A e di tipo B).

5

CPL (Contenitori compositi per liquidi).

6

Imballaggi compositi di tipo C.

7

Imballaggi compositi di tipo D.

8

La dichiarazione per l'anno 2022 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio, alluminio, carta-fascia 1 e legno devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 200,00 Euro.

9

Dal 1° luglio 2022, il Contributo **plastica** è passato da 104,00 €/t a 60,00 €/t per la Fascia A1, l'aumento a 168,00 €/t previsto per la Fascia A2 non è scattato, lasciando il valore a 150,00 €/t, da 149,00 €/t a 20,00 €/t per la Fascia B1, da 520,00 €/t a 410,00 €/t per la Fascia B2 e da 642,00 €/t a 560,00 €/t per la Fascia C.

10

Il Contributo **vetro** è passato da 33,00 €/t a 29,00 €/t dal 1° luglio 2022.

11

L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,17 % a 0,13 % dal 1° luglio 2022.

12

L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,08 % a 0,06 % dal 1° luglio 2022.

13

Il contributo forfetario sulla **tara** è passato da 90,00 €/t a 61,00 €/t dal 1° luglio 2022.

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	5,00	200,00	40,00 ¹	
Alluminio	7,00	200,00	28,571 ¹	
Carta				
Fascia 1 ²	5,00	200,00	40,000 ¹	
Fascia 2 ³	25,00	200,00	8,000	
Fascia 3 ⁴	115,00	200,00	1,739	
Fascia 4 ⁵	245,00	200,00	0,816	
Legno	8,00	200,00	25,000 ¹	
Plastica				
Fascia A1.1	20,00	200,00	10,000 ¹	
Fascia A1.2 ⁶	60,00	200,00	3,333	
Fascia A2 ⁷	150,00	200,00	1,333	
Fascia B1.1	20,00	200,00	10,000 ¹	
Fascia B1.2	20,00	200,00	10,000 ¹	
Fascia B2.1	350,00	200,00	0,571	
Fascia B2.2 ⁸	410,00	200,00	0,488	
Fascia B2.3	555,00	200,00	0,360	
Fascia C	560,00	200,00	0,357	
Plastica biodegradabile e compostabile	170,00	200,00	1,176	
Vetro ⁹	23,00	200,00	8,696	

1
La dichiarazione per l'anno 2023 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio, alluminio, carta - Fascia 1, legno e plastica - Fasce A1.1, B1.1 e B1.2 devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 200,00 Euro.

2
Il Contributo **carta - base** è passato da 5,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° ottobre 2023.

3
Il Contributo **carta - CPL** è passato da 25,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° ottobre 2023.

4
Il Contributo **carta - compositi di tipo C** è passato da 115,00 €/t a 145,00 €/t dal 1° ottobre 2023.

5
Il Contributo **carta - compositi di tipo D** è passato da 245,00 €/t a 275,00 €/t dal 1° ottobre 2023.

6
Il Contributo **plastica - Fascia A1.2** è passato da 60,00 €/t a 90,00 €/t dal 1° luglio 2023.

7
Il Contributo **plastica - Fascia A2** è passato da 150,00 €/t a 220,00 €/t dal 1° luglio 2023.

8
Il Contributo **plastica - Fascia B2.2** è passato da 410,00 €/t a 477,00 €/t dal 1° luglio 2023.

9
Il Contributo **vetro** è passato da 23,00 €/t a 15,00 €/t dal 1° ottobre 2023.

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ¹⁰	0,12%	300,00		250.000
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	300,00		500.000
Import Semplificata per tara ¹¹	59,00 €/t	300,00	5,085	

10
L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,12% a 0,11% dal 1° ottobre 2023.

11
Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 59,00 €/t a 70,00 €/t dal 1° ottobre 2023.

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	5,00	200,00	40,00 ¹	
Alluminio ²	7,00	200,00	28,571 ¹	
Carta ³				
Fascia 1	35,00	200,00	5,714	
Fascia 2	55,00	200,00	3,636	
Fascia 3	145,00	200,00	1,379	
Fascia 4	275,00	200,00	0,727	
Legno	7,00	200,00	28,571 ¹	
Plastica ⁴				
Fascia A1.1	20,00	200,00	10,000 ¹	
Fascia A1.2	90,00	200,00	2,222	
Fascia A2	220,00	200,00	0,909	
Fascia B1.1	20,00	200,00	10,000 ¹	
Fascia B1.2	20,00	200,00	10,000 ¹	
Fascia B2.1	350,00	200,00	0,571	
Fascia B2.2	477,00	200,00	0,419	
Fascia B2.3	555,00	200,00	0,360	
Fascia C	560,00	200,00	0,357	
Plastica biodegradabile e compostabile ⁵	170,00	200,00	1,176	
Vetro	15,00	200,00	13,333 ¹	

1
La dichiarazione per l'anno 2024 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio, alluminio, legno, plastica - Fasce A1.1, B1.1 e B1.2 e vetro devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 200,00 Euro.

2
Dal 1° aprile 2024 il Contributo **alluminio** passerà da 7,00 €/t a 12,00 €/t.

3
Dal 1° aprile 2024 il Contributo **carta** passerà a 65,00 €/t per la **Fascia 1**, a 85,00 €/t per la **Fascia 2**, a 175,00 €/t per la **Fascia 3** e a 305,00 €/t per la **Fascia 4**.

4
Dal 1° aprile 2024 il Contributo **plastica** passerà a 24,00 €/t per la **Fascia A1.1**, a 224,00 €/t per la **Fascia B1.1**, a 233,00 €/t per la **Fascia B1.2**, a 441,00 €/t per la **Fascia B2.1**, a 589,00 €/t per la **Fascia B2.2**, a 650,00 €/t per la **Fascia B2.3** e a 655,00 €/t per la **Fascia C**.

5
Dal 1° aprile 2024 il Contributo **plastica biodegradabile e compostabile** passerà da 170,00 €/t a 130,00 €/t.

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ⁶	0,11%	300,00		272.727
Import Semplificata a valore (non alimentare) ⁷	0,06%	300,00		500.000
Import Semplificata per tara ⁸	69,00 €/t	300,00	4,347	

6
Dal 1° aprile 2024 l'**aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari** passerà da 0,11% a 0,15%.

7
Dal 1° aprile 2024 l'**aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari** passerà da 0,06% a 0,08%.

8
Dal 1° aprile 2024 il Contributo forfetario sulla **tara** passerà da 69,00 €/t a 98,00 €/t.

F | **Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive**

Per l'anno 2024 restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023.

GRUPPO A

A1

Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti C&I

FASCIA A1.1
FASCIA A1.2

A2

Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana

FASCIA A2

GRUPPO B

B1

Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico

FASCIA B1.1
FASCIA B1.2

B2

Altri imballaggi selezionabili / riciclabili da Circuito Domestico e/o C&I

FASCIA B2.1
FASCIA B2.2
FASCIA B2.3

GRUPPO C

C

Imballaggi per i quali non risultano attività di riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali

FASCIA C

Dal **1° aprile 2024** alcune tipologie di imballaggi cambiano fascia di appartenenza.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito www.conai.org dove sono presenti le liste con esempi di immagini illustrative delle tipologie di imballaggi:

- Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive **dal 1° luglio 2023 (fino al 31 marzo 2024)**;
- Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive **dal 1° aprile 2024**.

Per una corretta classificazione degli imballaggi in plastica nelle diverse fasce contributive, è necessario consultare anche le definizioni e le precisazioni riportate nelle stesse liste.



3

Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo



ACCIAIO

- a. Pesì standard contenitori general line
- b. Pesì standard bombole aerosol (senza valvola)
- c. Pesì standard capsule
- d. Pesì standard contenitori open top
- e. Pesì standard fusti in acciaio
 - Aggraffati e con coperchio mobile
 - Compositi
- f. Pesì standard scatole per olio
 - Contenitori cilindrici
 - Contenitori rettangolari
- g. Pesì standard per tappi corona
- h. Pesì standard grucce per indumenti



CARTA

- Cartone ondulato
- Astucci e scatole pieghevoli
- Sacchi di carta
- Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore e rotoli, tubi, cilindri ecc. sui quali è avvolto materiale flessibile
- Carta da imballo
- Poliaccoppiati (imballaggi compositi)
- Tolleranze e condizioni di verifica del peso



LEGNO

- 1° opzione
- 2° opzione
- Pesì standard grucce per indumenti



ALLUMINIO

- a. Bombole aerosol
- b. Capsule
- c. Lattine per bevande
- d. Scatolame
 - Scatole due pezzi circolari
 - Scatole due pezzi rettangolari
- e. Tubetti



PLASTICA

- Pesì standard grucce per indumenti
- Pesì standard erogatori meccanici



Acciaio

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio.

A. PESI STANDARD CONTENITORI
GENERAL LINE

Volume nominale	Peso standard
(mL)	(kg)
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1.000 - 1.999	0,135
2.000 - 2.499	0,260
2.500 - 2.999	0,305
3.000 - 3.499	0,330
3.500 - 3.999	0,340
4.000 - 4.999	0,390
5.000 - 9.999	0,470
10.000 - 12.499	0,790
12.500 - 14.999	0,940
15.000 - 17.499	1,240
17.500 - 19.999	1,360
20.000 - 24.999	1,420
25.000 - 30.000	1,700

B. PESI STANDARD BOMBOLE AEROSOL
(SENZA VALVOLA)

Volume nominale	Peso standard
(mL)	(kg)
100 - 199	0,040
200 - 299	0,050
300 - 399	0,060
400 - 499	0,070
500 - 599	0,080
600 - 699	0,090
700 - 799	0,100
800 - 899	0,110
900 - 1.000	0,130

Nota bene
Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

C. PESI STANDARD CAPSULE

Diametro capsula	Tipo capsula	Peso nominale (kg)
30	DTO/MTO/MTB	0,005
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/RTO/RUBR/MTP/MTB/MTO/DTP/DTB	
40	PTA	
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	0,007
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	0,009
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/RTB/FTO/FTB	
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/RTB/ DWO/DWB	
63	ECO/ECOB	
56	HC	0,011
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	
70	ECO/ECOB	
63	DWO/DWB	0,014
66	RTO/RTB	
70	RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,019
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	
82	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,026
89	RTS/RSB	
86	HC	
100	RTS/RSB	0,026
110	RTS/RSB	

D. PESI STANDARD CONTENITORI OPEN TOP

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso Scat. OT	Peso Scat. con EO BST	Peso Scat. con EO ALU
70	52x38,1	10	5				20		
90	52x52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52x57,5	15	5		6		25	26	
140	52x73	18	5				28		
160	52x84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52x88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5x34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5x36(2P)								
100	65x38	14	8		11		30	33	
120	65x44,4								
156	65x54,3	18	8			5	34		31
105	73x34	11	9		12		29	32	
120	73x37,2	12	9		12		30	33	
150	73x45	14	9		12		32	35	
190	52x96	24	5		6	3	34	35	32
190	52x105								
215	65x71	20	8		11		36	39	
230	65x77,3	21	8		11		37	40	
250	65x82	22	8		11		38	41	
210	73x54	17	9		12		35	38	
220	73x58	18	9		12		36	39	
230	73x62	21	9		12		39	42	
240	73x65	22	9		12		40	43	
160	83x38,2(2P)								
160	83x38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83x40								
200	83x44(2P)								

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso Scat. OT	Peso Scat. con EO BST	Peso Scat. con EO ALU
200	83x45	18	11		13		40	42	
246	65x101	38	8		11		54	57	
320	73x84	32	9		12		50	53	
340	73x89	35	9		12		53	56	
245	83x53,5	21	11		13		43	45	
260	99x39	24	16		23		56	63	
305	99x47	22	16		23		54	61	
356	65x114	38	8		11		54	57	
390	65x123	46	8		11		62	65	
360	73x94	37	9		12		55	58	
375	73x98	37	9		12		55	58	
410	73x105	28	9		12		46	49	
420	73x108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73x109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73x113	34	9		12		52	55	
500	73x128	41	9		12		59	62	
430	83x86	34	12	11	17		58	63	
370	99x56	26	16		23	10	58	65	52
440	99x66	30	16		23		62	69	
525	73x135	43	9		12		61	64	
585	83x115	50	12		17		74	79	
600	99x80								
600	99x82								
625	99x88,5	55	16		23		87	94	
720	99x101	45	16		23		77	84	
750	99x105								
780	99x109								

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso Scat. OT	Peso Scat. con EO BST	Peso Scat. con EO ALU
850	99x118	52	16		23		84	91	
925	99x128,6	72	16			10	104		98
1.050	99x145	77	16		23		109	116	
1.280	99x175	79	16	15	23	10	111	118	105
1.300	99x179								
1.370	99x187	114	16				147		
1.125	155x70	82	49				180		
1.600	99x228								
1.685	99x228	134	16	15	23	10	165	173	160
2.000	155x113								
2.000	155x115								
2.020	155x118	128	49				226		
2.115	155x121	116	49				214		
2.120	155x125								
2.650	155x151,5	144	49				242		
2.940	155x167	185	49				283		
3.100	155x175	194	49				292		
3.150	155x178	197	49				295		
4.250	155x236	259	49				357		
4.325	155x240	267	49				365		
4.670	155x257	292	49				390		

Nota bene
I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

E. PESI STANDARD FUSTI IN ACCIAIO

Aggraffati e con coperchio mobile	
Spessore del mantello	Peso
	(kg)
6/10	10
7/10	13
8/10	15
9/10	16
10/10	18
12/10	21
15/10	26

Compositi	
Spessore del mantello	Peso
	(kg)
7/10	13
10/10	18
Componente plastica	3
30 galloni 115 litri	
	10
15 galloni 60 litri	
5/10 e 6/10	5
10/10	6,5
Fusti conici da 194 220 litri	
194/5, 194/8 e 220/5	8,5
220/8	12
Fusti conici diametro 353	
25-39-42 5/10	3,5
50-57-60-62 5/10	4,3
Fustini conici diametro 378	
	5,5
Fustini conici diametro 400	
39-42-47 5/10	3,8
60-66-75	4,8

F. PESI STANDARD SCATOLE PER OLIO

Contenitori cilindrici	
Contenuto	Peso
(L)	(kg)
0,5	0,076
1	0,105
5	0,350
10	0,530
25	1,300
Contenitori rettangolari	
Contenuto	Peso
(L)	(kg)
0,175	0,040
0,250	0,050
0,500	0,080
1	0,125
3	0,300
4	0,330
5	0,390

G. PESI STANDARD PER TAPPI CORONA

Contenitori cilindrici	
Tipologia	Peso
	(kg)
Tappo corona	0,00225

H. PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

Intervallo di peso	Tipologia articolo ^{Nota}	Tipologia di materiale	Materiale prevalente	Peso
				(g)
100-150 grammi	Grucce in acciaio	Acciaio	Acciaio	125
	Grucce in acciaio con inserti in plastica	Acciaio/Plastica	Acciaio	

Nota
Tale voce non comprende gli appendini in filo di ferro per lavanderie secondo quanto previsto dal disposto normativo.



Alluminio

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

A. BOMBOLE AREOSOL

Volume nominale	Peso bombola senza valvola
(mL)	(g)
Fino a 50	9
da 51 a 90	13
da 91 a 130	16
da 131 a 175	19
da 176 a 250	29
da 251 a 300	34
da 301 a 400	43
da 401 a 500	54
da 501 a 600	62
da 601 a 750	78
da 751 a 800	98
da 801 a 1.000	129

Nota bene
Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

B. CAPSULE

Compositi		
Tipo	Modello	Peso
		(kg)
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
18x12 Std.		0,80
22x15 Std.		1,10
24x15 Std.		1,30
25x17 Std.		1,40
28x15 Std.		1,50
28x15 Ver.		2,20
28x18 Std.		1,60
28x22 Std.		1,90

Tipo	Modello	Peso
		(kg)
28x38 Std.		2,70
28x44 Std.		3,20
30x35 Std.		2,70
30x44 Std.		3,30
30x60 Std.		4,30
31,5x18 Std.		1,90
31,5x18 Ver.		3,20
31,5x24 Std.		2,30
31,5x24 Ver.		3,70
31,5x30-38 Std.		2,60
31,5x30-38 Ver.		4,90
31,5x40-44 Std.		3,40
31,5x40-44 Ver.		5,10
31,5x50-55 Std.		3,90
31,5x50-55 Ver.		6,50
31,5x60 Std.		4,50
31,5x60 Ver.		7,10
33x18 Std.		2,30
35x18 Std.		2,20
35x24 Std.		2,60
35x24 Ver.		5,20
46x18 Std.		3,80

C. LATTINE PER BEVANDE

Formato	Peso
	(g)
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

D. SCATOLAME

Scatole due pezzi circolari				
Capacità	Formato	Peso bicchiere	Peso coperchio	Peso totale
		(g)	(g)	(g)
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	-	-	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	-	-	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19
210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	-	-	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

Scatole due pezzi rettangolari				
Capacità	Formato	Peso bicchiere	Peso coperchio	Peso totale
		(g)	(g)	(g)
50	1/15 P	-	-	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	-	-	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

E. TUBETTI

Volume nominale	Peso
(mL)	(g)
Fino a 15	2,5
da 16 a 20	3,4
da 21 a 35	4,8
da 36 a 55	6,4
da 56 a 80	8,0
da 81 a 115	9,3
da 116 a 135	10,8
da 136 a 155	11,3
da 156 a 190	13,6
da 191 a 265	16,0
da 266 a 410	20,0

Nota bene
Il peso dei tubetti in alluminio è comprensivo di sistema di chiusura.



Carta

Cartone ondulato

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati e il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

A. CASSE DI CARTONE ONDULATO (MODELLO AMERICANO E SIMILARI)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del Contributo Ambientale è la seguente:

H

x

P

x

gr/mq

H Altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore).
P Perimetro esterno della cassa.
gr/mq Grammatura del cartone utilizzato.

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

B. CASSE DI CARTONE ONDULATO (MODELLO FUSTELLATO E SIMILARI)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

S

x

gr/mq

S Area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella).
gr/mq Grammatura del cartone utilizzato.

Qualora S non fosse rilevabile come indicato e in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

S

=

A

:

gr/mq

A Peso di un campione dell'imballaggio finito.
gr/mq Grammatura del cartone del campione utilizzato.

Astucci e scatole pieghevoli

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati e il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

S

$\times$

gr/mq

S Area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella).
gr/mq Grammatura del cartone utilizzato.

Sacchi di carta ^{N1}

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

A1. SACCO A BOCCA APERTA/CUCITO/PINCH (PARTE IN CARTA)

Peso netto teorico =

$\left(2L + 0,02 \right) \times \left(H + \frac{h}{2} + 0,02 \right) \times gr/mq + gr 5$

L Larghezza.
H Altezza sacco.
h Altezza fondo.
gr 5 Peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.
gr/mq Grammatura della carta utilizzata.

B1. SACCO A VALVOLA (PARTE IN CARTA)

Peso netto teorico =

$\left(2L + 0,02 \right) \times \left(H + \frac{h1 + h2}{2} + 0,04 \right) \times gr/mq + gr 10$

L Larghezza.
H Altezza sacco.
h1 Altezza fondo superiore.
h2 Altezza fondo inferiore.
gr 10 Peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.
gr/mq Grammatura della carta utilizzata.

A2. SACCO BOCCA APERTA/CUCITO/PINCH (PARTE POLITENATA O FILM)

Peso netto teorico =

$\left(2L + 0,02 \right) \times \left(H + \frac{h}{2} + 0,02 \right) \times my/mq$

L Larghezza.
H Altezza sacco.
h Altezza fondo.
1 my = 1 gr.

B2. SACCO VALVOLA (PARTE POLITENATA O FILM)

Peso netto teorico =

$\left(2L + 0,02 \right) \times \left(H + \frac{h1 + h2}{2} + 0,04 \right) \times my/mq$

L Larghezza.
H Altezza sacco.
h1 Altezza fondo superiore.
h2 Altezza fondo inferiore.
1 my = 1 gr.

C. SHOPPER E SACCHETTI

Peso netto teorico =

$\left(2L + 2h + 0,02 \right) \times \left(H + \frac{h}{2} + 0,02 \right) \times gr/mq + gr 10$

L Larghezza.
H Altezza sacco.
h Altezza fondo.
gr 10 Peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.
gr/mq Grammatura della carta utilizzata.

D. SACCHETTI A FONDO PIATTO

Peso netto teorico =

$\left(2L + 2h + 0,02 \right) \times H \times gr/mq + gr 2$

L Larghezza.
H Altezza sacco.
h Altezza fondo.
gr 2 Peso fisso teorico di colla e colori.
gr/mq Grammatura della carta utilizzata.

E. BUSTE A SACCO

Peso netto teorico =

$\left(2LU \times 1+LA \right) + \left(2+AC \times LA \times 0,9 \right)$

$\times gr/mq$

10.000.000

LU Larghezza.
LA Larghezza.
AC Altezza chiusura.
AC = 3 se $LA \leq 15\text{ cm}$
AC = 4 se $15\text{ cm} < LA < 30\text{ cm}$
AC = 5 se $LA \geq 30\text{ cm}$
gr/mq Grammatura della carta utilizzata.

N1
Il sacco di carta che comprende anche una parte in polietene è considerato un imballaggio composito a prevalenza carta.

Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore e rotoli, tubi, cilindri ecc. sui quali è avvolto materiale flessibile

La formula si applica a tali tipologie di imballaggi al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

Peso netto teorico (kg) =

$$\frac{(D^2 - d^2) \times 3,14 \times L}{4.000} \times PS$$

- D

Diametro esterno (cm).
- d

Diametro interno (cm).
- L

Lunghezza (cm).
- PS

0,78 g/cm³.
- Nota bene

Solo per i rotoli sui quali sono avvolti i prodotti tissue (carte igienicosanitarie e per uso domestico),
PS 0,64 g/cm³.

Carta da imballo

Peso netto teorico =

$$L \times H \times \text{gr/mq}$$

- L

Larghezza.
- H

Altezza.
- gr/mq

Grammatura della carta utilizzata.

Poliaccoppiati (imballaggi compositi)

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

Tolleranze e condizioni di verifica del peso

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della più recente normativa UNI EN 186 sul campionamento.



Legno

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno. Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

1° opzione

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione allegando il relativo tagliando di pesa. L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse). In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine. In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

2° opzione

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

- a. dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato. Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PESO

Tipo di legno	Conversione da m³ in kg
Pioppo	da 450 a 600 kg per m³
Latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per m³
Conifere	da 450 a 600 per m³

- b. Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.



Plastica

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

Intervallo di peso	Tipologia articolo	Tipologia di materiale	Materiale prevalente	Peso
				(g)
< 100 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio	Legno/Acciaio	Legno	75
100-200 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	150
201-300 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	250

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

Intervallo di peso	Tipologia articolo	Tipologia di materiale	Materiale prevalente	Peso
				(g)
≤ 10 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	5
11-20 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	15,5
21-40 grammi	Grucce in plastica leggera con gancio in acciaio senza porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	30,5
	Grucce in plastica leggera con pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
41-70 grammi	Grucce in plastica più strutturata eventualmente con porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	55,5
	Grucce in plastica con gancio e pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
71-110 grammi	Grucce in plastica strutturata con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	90

PESI STANDARD EROGATORI MECCANICI

Tipologia	Peso
	(g)
Spray pumps	6
Dispenser	12
Trigger	24



4

Informativa ai consorziati

Gentile consorziato,
anche se la normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito “Regolamento”) non si applica al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in un’ottica di trasparenza CONAI fornisce comunque a tutti i consorziati le informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento.

1 | Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati, è CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in Milano, via Pompeo Litta n. 5 – Tel 02.540441. Fax 02.54122648, PEC conai@conai.legalmail.it.

2 | Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato da CONAI può essere contattato inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo dpo@conai.org.

3 | Informazioni e Dati trattati

Il trattamento riguarderà dati e altre informazioni riferibili ai consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, denominazione, ragione so-

ciale, sede legale, recapiti telefonici, indirizzi e-mail e/o PEC, P.IVA, stato e descrizione attività, numero addetti, fatturato, raccolti (anche mediante comunicazioni elettroniche) in fase di adesione, di variazione anagrafica o di recesso, di verifiche/ispezioni o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, dichiarazioni di opzione e di ogni altra modulistica di raccolta dati. Il trattamento potrà inoltre riguardare informazioni relative allo svolgimento delle attività dei consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tipologie e flussi di imballaggi gestiti (prodotti, importati, esportati o comunque utilizzati), stato attività e descrizione attività, codice ATECO, numero addetti, fatturato. Il trattamento potrà riguardare anche dati e altre informazioni riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a clienti/fornitori, rappresentanti/dichiaranti e consulenti dei consorziati (di seguito i “Dati”).

4 | Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- a.** esercizio dei diritti derivanti dalla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;
- b.** espletamento delle attività connesse e strumentali alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;
- c.** adempimento di tutti gli ulteriori obblighi legali e contrattuali connessi alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI, tra cui, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle assemblee consortili;
- d.** partecipazione alle iniziative e attività di CONAI e fruizione dei relativi servizi;
- e.** svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, nonché dalle disposizioni statutarie e di Regolamento di CONAI, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti nonché di rilevazione nell’ambito di specifici settori inerenti alla produzione e/o l’utilizzo di imballaggi;
- f.** invio di comunicazioni, a mezzo posta elettronica, avente contenuto informativo e di aggiornamento sulle attività e iniziative di CONAI e sulle tematiche legate alle attività istituzionali di CONAI;
- g.** esercizio e difesa dei diritti di CONAI in ogni sede anche giudiziaria, amministrativa, nelle procedure arbitrali, di mediazione e di conciliazione;
- h.** cessazione della partecipazione.

Il trattamento dei Dati per le finalità indicate, a eccezione della lettera g), trova base giuridica nell’esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. a) GDPR), nonché nell’adempimento di obblighi a cui è soggetto CONAI (art. 6.1 lett. c) GDPR). Il trattamento dei Dati per la finalità indicata alla lettera g) trova base giuridica nel perseguimento del legittimo interesse di CONAI.

5 | Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4., il trattamento dei Dati avverrà in forma cartacea e, prevalentemente, mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate.

Il trattamento dei Dati sarà gestito da personale interno a CONAI che svolge attività connesse e strumentali alle predette finalità, appositamente autorizzato, formato e istruito per garantirne l'adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati.

6 | Comunicazione e diffusione dei Dati

Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al punto 4) i Dati potranno essere comunicati a:

- Organi della Pubblica Amministrazione, anche in caso di verifiche e accessi ispettivi;
- Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia, organismi di informazione e sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
- Organi di controllo o di revisione, in ottemperanza a obblighi cui è soggetto CONAI;
- soggetti/enti con cui CONAI ha avviato interazioni o collaborazioni per lo svolgimento di attività o funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo, attività di monitoraggio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi).

I Dati possono inoltre essere comunicati a soggetti specificamente nominati Responsabili del trattamento (persone fisiche o enti che trattano dati su istruzione documentata di CONAI quali, a titolo esemplificativo, consulenti fiscali, soggetti addetti alla gestione di attività di data entry, di stoccaggio della documentazione, di inoltro delle comunicazioni, di gestione e manutenzione dei sistemi informatici).

L'elenco nominativo aggiornato dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede operativa di CONAI.

7 | Periodo di conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati per tutta la durata della partecipazione a CONAI e, comunque, fino alla prescrizione dei diritti derivanti, fermo restando in ogni caso il rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla legge e conservazioni legate a necessità di accertamento, esercizio e difesa di un diritto.

8 | Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere a CONAI, con le modalità indicate dal Regolamento e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Parte I – Titolo I – Capo III):

- **l'accesso**, nei casi previsti (art.15 Regolamento) – l'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento, in particolare: finalità di trattamento, categorie di dati personali, categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei Dati o criteri utilizzati per determinare tale periodo, origine dei Dati, esistenza di un processo automatizzato compresa la profilazione;
- **la rettifica** dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti, senza ingiustificato ritardo (art. 16 Regolamento);
- **la cancellazione** dei Dati per i motivi previsti senza ingiustificato ritardo (art. 17 Regolamento), come ad esempio quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
- **la limitazione di trattamento** per le ipotesi previste (art. 18 Regolamento), come nel caso si contesti l'esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza;
- **la portabilità** vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati a un altro titolare del trattamento;
- **l'opposizione** al trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento).

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati inviando a CONAI una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della sede operativa di Milano, Via Litta, 5.

9 | Reclamo

Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.

10 | **Natura del conferimento dei Dati**

Il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario al fine di adempiere agli obblighi di natura legale e contrattuale inerenti al rapporto consortile.

Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei Dati comporta l'oggettiva impossibilità di instaurare e di dare esecuzione al rapporto di partecipazione a CONAI, nonché di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al medesimo.

11 | **Trasferimento all'estero**

I Dati sono conservati presso la sede di CONAI e su server ubicati nell'Unione Europea.

12 | **Ulteriori informazioni e collaborazione**

La protezione dei Dati e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per CONAI valori di primaria importanza. L'Ufficio Affari Legali e Societari di CONAI è a disposizione per fornire tutti gli eventuali chiarimenti relativi all'esercizio dei diritti. Le richieste possono essere inoltrate per iscritto, rivolgendosi al predetto Ufficio. È possibile, inoltre, segnalare eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerire miglioramenti.



5

Calendario 2024 - Adempimenti

Presentazione delle Dichiarazioni periodiche

20 GENNAIO

Dichiarazione annuale del 2023	moduli 6.1/6.2/6.10
Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2023	moduli 6.1/6.2/6.10
Dichiarazione mensile di dicembre 2023	moduli 6.1/6.2/6.10
Dichiarazione annuale del 2023	modulo 6.20

20 FEBBRAIO

Dichiarazione mensile di gennaio 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
---------------------------------------	---------------------

29 FEBBRAIO

Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2023	modulo 6.6
Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2023 di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import	modulo 6.6 Bis
Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2023 per il 2024)	modulo 6.5
Rimborso per il credito maturato da compensazione import/export	modulo Rimborso da 6.10
Richiesta di rimborso per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici (sui dati del 2023 per il 2024)	modulo Rimborso ex-post (RDM)
Richiesta di rimborso per sfridi da autoproduzione di imballaggi (sui dati del 2023 per il 2024)	modulo Rimborso sfridi

20 MARZO

Dichiarazione mensile di febbraio 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
--	---------------------

31 MARZO

Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati del 2023 per il 2024)	modulo 6.14
Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2023 per il 2024)	modulo 6.17
Particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici	

20 APRILE

Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
Dichiarazione mensile di marzo 2024	moduli 6.1/6.2/6.10

30 APRILE

Dichiarazione “azienda esportatrice netta”	modulo 6.22
--	-------------

20 MAGGIO

Dichiarazione mensile di aprile 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
--------------------------------------	---------------------

20 GIUGNO

Dichiarazione mensile di maggio 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
--------------------------------------	---------------------

20 LUGLIO

Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
Dichiarazione mensile di giugno 2024	moduli 6.1/6.2/6.10

20 AGOSTO

Dichiarazione mensile di luglio 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
--------------------------------------	---------------------

20 SETTEMBRE

Dichiarazione mensile di agosto 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
--------------------------------------	---------------------

30 SETTEMBRE

Dichiarazione annuale del 2024 contributo forfetario per fasce di fatturato	modulo 6.2 - procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente
Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi generati nel 2025	Comunicazione preventiva

20 OTTOBRE

Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
Dichiarazione mensile di settembre 2024	moduli 6.1/6.2/6.10

20 NOVEMBRE

Dichiarazione mensile di ottobre 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
---------------------------------------	---------------------

20 DICEMBRE

Dichiarazione mensile di novembre 2024	moduli 6.1/6.2/6.10
--	---------------------

Legenda
SISTEMA DI NOTAZIONE
AL TESTO

N1 . N2 . N3 ...

Note: annotazione
di approfondimento.

V1 . V2 . V3 ...

Vedi: collegamenti ipertestuali, riferi-
menti a documenti esterni o rimandi
a pagine o sezioni interne alla Guida.

A1 . A2 . A3 ...

Attenzione: specifiche
importanti da considerare.

ES1 . ES2 . ES3 ...

Esempio: caso emblematico di appli-
cazione di quanto riportato nel testo.

Modulistica

Servizio di Adesione online

La domanda di adesione, le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) e la richiesta di recesso sono trasmesse a CONAI tramite il servizio Adesione online attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org.

Adesione online

È attivo il servizio "Adesione online" per l'invio della domanda di adesione a CONAI attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. Inoltre, per i soli consorziati CONAI, è possibile procedere con le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o con il recesso, utilizzando il medesimo portale web. Per accedervi, occorre essere muniti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN attivo oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Dal 1° luglio 2020 tale modalità è divenuta obbligatoria per l'invio delle adesioni e delle variazioni anagrafiche; per maggiori informazioni consultare [Breve_Guida_Adesione_Online](#).

Accedi

Prima di cliccare "accedi" sul banner "Adesione online" a fondo pagina del sito occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo e inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare l'adesione anche un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'azienda consorzianda.

Le aziende non iscritte al Registro Imprese che non possono utilizzare il servizio Adesioni online devono contattare il numero verde 800337799 o scrivere ad anagrafe@conai.org.



Domanda di Adesione online

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione dell'adesione e di ogni altra variazione anagrafica deve essere effettuata esclusivamente dal servizio Adesione online a cui si accede attraverso il portale impresainungiorno.gov.it direttamente dal sito internet www.conai.org. **V1 - A1**

Per poter accedere al servizio Adesione online è necessario registrarsi con CNS-Carta Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID, a meno che non si sia già utenti registrati al portale. Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, munito di una delega o copia della carta di identità del legale rappresentante dell'azienda per cui si intende operare (formato pdf). Di seguito come si presenta la pagina di accesso ai servizi online di CONAI.



A1

Per informazioni sul funzionamento del servizio rivolgersi al Numero Verde CONAI o alla mail adesioniweb@conai.org

V1

Per problemi di registrazione è possibile consultare l'help desk o le Faq del portale impresainungiorno.gov.it, contattare il call center del portale oppure scrivere a: assistenza.impresagov@impresainungiorno.gov.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Accedere ad Adesione dalla sezione Servizi online, e inserire il codice fiscale e la Partita IVA dell'impresa che chiede l'adesione. Dopo che il sistema ha verificato la correttezza dei dati inseriti, si può procedere con la compilazione della domanda di adesione che si compone dei seguenti passaggi.

1 | Dati azienda

In tale sezione sono riportati i dati relativi all'azienda che si intende iscrivere. L'anagrafica, il codice Ateco, l'attività prevalente, la sede legale e i dati del referente vengono compilati automaticamente dal sistema attraverso un collegamento con i dati camerali. Tali dati, se necessario, possono essere modificati, a eccezione della sede legale che può essere modificata solo dopo l'invio dell'adesione nella sezione Servizi online – Menù Variazione. Per modificare i dati del referente accedere invece dalla scrivania in Dati personali – Modifica profilo.

2 | Dati categoria

In tale sezione, nella PRIMA RIGA, occorre selezionare dal menù a tendina la categoria corrispondente alla propria attività economicamente prevalente.

PRODUTTORI: appartengono a tale categoria i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Produttori di materiali di imballaggio:** devono selezionare questa casella i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di materiali di imballaggio;
- **Produttori di imballaggi:** devono selezionare questa casella i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di imballaggi vuoti. I Produttori devono selezionare una sola casella riferita al materiale prevalente, tra quelli indicati.

UTILIZZATORI: appartengono a tale categoria i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Commercianti e distributori;**
- **Altri utilizzatori** (addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni). In questo caso l'azienda deve Indicare una sola delle sub-componenti previste (Alimentari, Chimici, Altri utilizzatori), sempre in funzione dell'attività prevalente.

3 | Dati Consorzi

In questa sezione l'azienda dichiara se aderisce a uno o più Consorzi di filiera, (opzionale per l'utilizzatore e obbligatoria per il produttore qualora non abbia optato per le alternative previste dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06).
I produttori, infatti, oltre a iscriversi a CONAI nella relativa categoria, si iscrivono a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, invece, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione.

CONTATTI CONSORZI DI FILIERA



Consorzio	Materiale	Contatto
RICREA	Acciaio	www.consorzioricrea.org
CiAI	Alluminio	www.cial.it
Comieco	Carta	www.comieco.org
Rilegno	Legno	www.rilegno.org
Corepla	Plastica	www.corepla.it
Biorepack	Plastica biodegradabile e compostabile	www.biorepack.org
CoReVe	Vetro	www.coreve.org

4 | Liberatorie

- Il legale rappresentante – o soggetto da questi delegato – barrando l'apposita casella “accetta”, dichiara che l'azienda consorzianda:
- è a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
 - è a conoscenza delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti.
L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati;
 - è a conoscenza che:
 - a. il pagamento del Contributo Ambientale CONAI dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da CONAI;
 - b. il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c. è Milano;
 - garantisce la veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

5 | **Allegati**

In tale sezione, in caso di soggetto diverso dal legale rappresentante o di soggetto già registrato al Registro Imprese come delegato a operare per l'impresa, è obbligatorio selezionare “delega/copia del documento di identità”, richiamare il relativo documento in formato .pdf tramite il bottone “sfoglia”, selezionare e caricare l'allegato. È possibile caricare eventuali altri documenti selezionando “altro documento”.

6 | **Dati quota partecipazione e relativo versamento**

In tale sezione l'azienda riporta le informazioni utili ai fini del calcolo della quota spettante di partecipazione a CONAI. Il riquadro è suddiviso in quattro sezioni distinte: Dichiarazioni, Determinazione della quota di Partecipazione, Riepilogo Calcolo Quota, Tipologia Pagamento.

DICHIARAZIONI

Selezionando “SI” nella prima riga l'azienda dichiara che sta presentando il modulo di adesione a CONAI a seguito di un'operazione societaria di trasferimento. In tal caso il portale richiede il codice fiscale e la partita iva del consorziato Cedente, omettendo il calcolo della quota di partecipazione, in quanto gli verrà attribuita la quota del cedente (sempreché il subentro sia documentato e il soggetto cedente abbia perso i requisiti per rimanere consorziato).

In assenza di subentro, selezionando “NO” l'azienda procede con il calcolo della quota di partecipazione indicando se l'ammontare dei ricavi complessivi per vendite e prestazioni risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se disponibile, dall'ultimo bilancio approvato) sia superiore o inferiore ai 500.000 €.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Tale sezione è presente solo nel caso in cui l'azienda abbia dichiarato precedentemente un importo di ricavi complessivi superiori ai 500.000 €.

In questa sezione l'azienda deve, pertanto, riportare nell'apposita casella:

- se è un produttore: i ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;
- se è un utilizzatore-commerciante distributore: i ricavi delle vendite e delle prestazioni (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) effettuate in Italia (vendite totali meno vendite estero);

- se è un utilizzatore-altri utilizzatori: i costi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l'acquisto in Italia e all'estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materiali di imballaggi.

Una volta inserito il dato richiesto, il portale calcola automaticamente l'importo variabile della quota di partecipazione. **V2 - A2 - A3**

Aspetti amministrativi e fiscali



Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del consorziato, nel conto “Partecipazioni in altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile. **V1**

V1
Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

A2
Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente (in tal caso barrare la casella “fino a 500.000 Euro”). La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio.

A3
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI per le imprese estere la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso.

V2
Il versamento della quota si effettua una sola volta. È facoltà del consorziato aggiornare la quota, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, dello Statuto.



PRODUTTORI

- Produttori di materie prime destinate a imballaggi
- Importatori di materie prime destinate a imballaggi
- Produttori di semilavorati destinati a imballaggi
- Importatori di semilavorati destinati a imballaggi
- Produttori di imballaggi vuoti
- Importatori-rivenditori di imballaggi vuoti

CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE

Importo fisso: 5,16 Euro

+

Importo variabile: 0,015% dei ricavi (dell'ultimo esercizio chiuso) derivati da vendite nel territorio nazionale di imballaggi e/o materie prime e semilavorati destinati alla fabbricazione di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).

ESEMPIO

	EURO	EURO
Importo fisso		5,16
Ricavi di vendite di imballaggi, materie prime e semilavorati per imballaggi	1.136.618,34	
Importo variabile = 1.136.618,34 Euro x 0,015%		170,49
Totale quota di adesione		175,65



UTILIZZATORI ADETTI AL RIEMPIMENTO, UTENTI DI IMBALLAGGI, IMPORTATORI DI IMBALLAGGI PIENI

- Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti
- Importatori di imballaggi pieni
- Autoproduttori

CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE

Importo fisso: 5,16 Euro

+

Importo variabile: 0,015% dei costi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l'acquisto in Italia e all'estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materiali di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).

ESEMPIO

	EURO	EURO
Importo fisso		5,16
Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione	116.099,51	
Importo variabile = 116.099,51 Euro x 0,015%		17,41
Totale quota di adesione		22,57



COMMERCANTI E DISTRIBUTORI

- Commercianti di imballaggi pieni
- Commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia

CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE

Importo fisso: 5,16 Euro

+

Importo variabile: 0,00025% dei ricavi complessivi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) derivati dalle vendite e dalle prestazioni al netto delle vendite e prestazioni estero (pari a 2,5 Euro per ogni milione).

ESEMPIO

	EURO	EURO
Importo fisso		5,16
Ricavi complessivi (ricavi delle vendite e prestazioni - vendite e prestazioni estero)	8.098.157,80	
Importo variabile = 8.098.157,80 Euro x 0,00025%		20,24
Totale quota di adesione		25,40

Criterio standard per scorporare il costo dei soli imballaggi dal costo delle merci imballate ^{A1}

Gli utilizzatori diversi dai commercianti e distributori sono tenuti a calcolare l'eventuale quota variabile facendo riferimento ai costi sostenuti per gli acquisti dei soli imballaggi rispetto a quelli delle merci. Lo scorporo può essere effettuato chiedendo i dati ai propri fornitori oppure assumendo come valore di riferimento quello di imballaggi vuoti equivalenti. Nel caso in cui un acquirente di imballaggi pieni non fosse in grado di effettuare lo scorporo con questi criteri, CONAI propone un criterio standard sostitutivo per ricavare i costi degli imballaggi dai costi delle merci. La formula di conversione consigliata è la seguente:

Costi dei soli imballaggi

=

Costi delle merci

×

1,66

100

Tale importo “presunto” andrà sommato agli eventuali costi degli acquisti degli imballaggi contabilmente noti, applicando poi l'aliquota dello 0,015%.

ESEMPIO

	EURO
Quota fissa	5,16
Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti	77.468,53 +
Altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi = 619.748,28 Euro x 1,66%	10.287,82
Totale costi presunti per imballaggi	87.756,35
Quota variabile = 87.756,35 Euro x 0,015%	13,16
Totale quota di adesione	18,32

A1
Poiché l'importo indicativo dei costi degli imballaggi non trova riscontro nelle scritture contabili, all'adesione potrà essere allegata un'Autodichiarazione comprovante la procedura adottata.

RIEPILOGO CALCOLO QUOTA

In questa sezione viene riportato l'importo totale della quota di Partecipazione a CONAI da versare (importo fisso più eventuale importo variabile), sulla base dei dati inseriti nella sezione precedente.

TIPOLOGIA PAGAMENTO

In questa sezione l'azienda indica la modalità di pagamento della quota di Partecipazione a CONAI, selezionando dal menù a tendina la modalità di versamento prescelta tra:

- bonifico su c/c intestato a CONAI presso Intesa Sanpaolo SpA, Filiale n. 27, Piazza Diaz 7, 20123 Milano Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434; SWIFT: BCITITMM, indicando il numero di CRO e allegando copia bonifico in formato pdf;

- carta di credito: cliccando su “paga ora” si apre la maschera di inserimento dei dati relativi al pagamento con la carta di credito. Dopo aver concluso occorre cliccare su “verifica pagamento”: in questo modo appare il bottone “conferma” per continuare;
- pagamento cumulativo: permette di pagare in un secondo momento anche per più adesioni inserite. Dopo l'inserimento dell'adesione si accede da Servizi online al menu “Richiesta Pagamenti Cumulativi”, in cui sono presenti tutte le quote consortili e, selezionandole, si potrà procedere con un unico pagamento con carta di credito per la somma delle adesioni selezionate.

7 | Conferimento di delega ai fini della rappresentanza in Assemblea

La delega può essere conferita solo dal legale rappresentante all'Associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa ha aderito. Pertanto se la domanda di adesione è presentata da un soggetto delegato, tale sezione non viene neppure proposta dal portale. Per conferire delega ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, anche successivamente all'adesione, è necessario inviare a CONAI il modello delega di voto, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti – Modulistica.

8 | Sintesi

In tale sezione il portale verifica la congruenza dei dati inseriti: in assenza di errori la pratica può essere inviata cliccando sul bottone “invia pratica”. Se la pratica è stata trasmessa correttamente, l'azienda riceve l’“Attestazione di avvenuta trasmissione”. Qualora, invece, la pratica dovesse presentare degli errori, questi saranno riportati in un'apposita schermata con il link di rimando per poterli correggere. Finché l'adesione non viene trasmessa al CONAI la stessa è conservata e modificabile nelle “pratiche in bozza”.

A conclusione della procedura sarà quindi possibile stampare l’“Adesione CONAI” e la relativa ricevuta, presente anche nella scrivania tra le pratiche trasmesse. Di seguito viene riportato un fac-simile della Domanda di Adesione.

Facsimile

DOMANDA DI ADESIONE

Trasmessa a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
dal servizio Adesione online

1

1.1 Ragione Sociale
Forma Giuridica
1.2 Via/Piazza PEC
1.3 CAP Città Provincia
1.4 Codice Fiscale Partita IVA
1.5 Attività prevalente Cod. ATECO
Numero REA Provincia REA Data Iscrizione REA
1.6 Referente per la compilazione Tel Email

DICHIARA

2

di possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto e di appartenere alla seguente categoria e relativa componente:

Categoria Componente
Sub Componente

3

in caso di adesione ai Consorzi previsti dall'art 223 D.Lgs. 152/2006: (appare il/i Consorzi a cui aderisce)

4

ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, di aver registrato nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso (o, se disponibili, nell'ultimo bilancio approvato) ricavi complessivi per le vendite e prestazioni:

(appare la scelta fatta tra Neocostituita / Fino a 500.000 € / Superiori a 500.000 €)

4.1 di sottoscrivere e versare la quota di partecipazione così determinata:

Importo fisso + Importo variabile = Importo totale

4.2 Calcolo dell'importo variabile da determinare solo nel caso di superamento dei 500.000,00 Euro al punto 4. I valori base per il calcolo sono quelli desumibili dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).

(vengono riportati i valori a base del calcolo della quota variabile e il totale della quota da versare)

4.3 (viene riportata la modalità di pagamento prescelta e relativi estremi)

5

Il Legale Rappresentante o soggetto dallo stesso delegato dichiara che l'impresa:

- è a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
- è a conoscenza delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito www.conai.org – Imprese /Informativa Privacy Consorziati.
- è a conoscenza che: (a) il pagamento del Contributo Ambientale CONAI dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da CONAI; (b) il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c. è Milano.
- garantisce la veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

6

(Viene riportata la scelta, effettuata relativamente alla delega conferita ai fini della rappresentanza in Assemblea CONAI. La scelta è riservata esclusivamente al legale rappresentante.)

Data Per l'impresa



Dichiarazione di variazione dati

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione dell'adesione e di ogni altra variazione anagrafica deve essere effettuata esclusivamente dal servizio "Adesione online" a cui si accede attraverso il portale impresainungiorno.gov.it direttamente dal sito internet www.conai.org.

Per poter accedere al servizio Adesione online è necessario registrarsi con CNS-Carta Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID, a meno che non si sia già utenti registrati ai servizi del portale stesso. Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, ma in tal caso dovrà allegare alla pratica una delega o copia della carta di identità del legale rappresentante dell'azienda per cui intende operare (formato pdf). La variazione che non comporta cambio di dati fiscali può essere comunicata anche attraverso il servizio di dichiarazioni online [\[Istruzioni a pag. 203\]](#).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tale operazione è prevista per le variazioni che non comportano la modifica dei dati fiscali. Il legale rappresentante può accedere direttamente alla sezione "Variazione". La variazione può essere presentata anche da un soggetto terzo previa richiesta del codice di sicurezza, che sarà comunicato direttamente alla PEC dell'impresa per cui si intende operare.

L'impresa consorziata accede al menù “Variazione”, indica la data della variazione e sceglie nella sezione “Causali” quale delle seguenti variazioni intende trasmettere:

- anagrafica azienda;
- variazione di categoria di appartenenza;
- variazione della quota di partecipazione.

VARIAZIONE CONAI

chiudi sessione Home help

Causali Variazione

Ragione sociale impresa:

Dichiarazioni

Con la presente, si comunica la variazione avvenuta in data:

Causali

Selezionare una o più Variazioni dei dati:

☐ Anagrafica Azienda ☐ Dati Categoria/Consorti

☐ Dati Quota Partecipazione

Anagrafica referente per la compilazione

Nome: _____ Cognome: _____

Codice Fiscale: _____ Telefono: _____

Fax: _____ Email: _____

Conferma

1 | Anagrafica azienda

In tale sezione viene proposto un confronto tra i dati CONAI e i dati del Registro Imprese, a seguito di selezione e conferma di una delle due anagrafiche proposte, il consorziato può apportare eventuali modifiche nel riquadro “Variazione anagrafica Azienda” e confermare i dati.

2 | Variazione categoria

In tale sezione il consorziato indica la nuova categoria e componente prevalente secondo le indicazioni di seguito riportate:

DATI CATEGORIA

In tale sezione, nella PRIMA RIGA, occorre selezionare dal menù a tendina la categoria corrispondente alla propria attività economicamente prevalente.

Produttori: appartengono a tale categoria i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di ma-

teriali di imballaggio. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Produttori di materiali di imballaggio:** devono selezionare questa casella i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di materiali di imballaggio;
- **Produttori di imballaggi:** devono selezionare questa casella i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di imballaggi vuoti. I Produttori devono selezionare una sola casella riferita al materiale prevalente, tra i sette indicati.

Utilizzatori: appartengono a tale categoria i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- Commercianti e distributori;
- Altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni). In questo caso l'azienda deve indicare una sola delle sub-componenti previste (Alimentari, Chimici, Altri utilizzatori), sempre in funzione dell'attività prevalente.

DATI CONSORZI

In questa sezione l'azienda dichiara se aderisce a uno o più Consorzi di filiera (opzionale per l'utilizzatore e obbligatoria per il produttore qualora non abbia optato per le alternative previste dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06).

I produttori, infatti, oltre a iscriversi a CONAI nella relativa categoria, si iscrivono a uno o più Consorzi di filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, invece, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione.

3 | Dati quota partecipazione

In tale sezione è visualizzata la quota attuale del consorziato ed è effettuato il calcolo della nuova quota con indicazione dell'importo da versare a CONAI. **A4 - A5**

A4

L'adeguamento della quota è in ogni caso una facoltà e non un obbligo: in caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa, i cui ricavi complessivi per vendite e prestazioni dell'ultimo esercizio chiuso abbiano superato i 500.000 €, ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta le

variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

A5

Le modalità di calcolo della quota sono le stesse riportate nella sezione Adesione e comunque presenti nel servizio online al bottone GUIDA.

Segue la sezione con il pagamento della variazione della quota nella quale il consorziato deve scegliere tra le modalità di versamento proposte:

- bonifico su c/c intestato a CONAI presso Intesa Sanpaolo SpA, Filiale n. 27, Piazza Diaz 7, 20123 Milano Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434; SWIFT: BCITITMM, indicando il numero di CRO e allegando copia bonifico in formato pdf;
- carta di credito: cliccando su “paga ora” si apre la maschera di inserimento dei dati relativi al pagamento con la carta di credito. Dopo aver concluso occorre cliccare su “verifica pagamento”: in questo modo appare il bottone “conferma” per continuare.

Una volta completato l’inserimento delle variazioni, il servizio verifica la congruenza dei dati inseriti: in assenza di errori la pratica può essere inviata cliccando sul bottone “invia pratica”.

Qualora, invece, la pratica dovesse presentare degli errori, questi saranno evidenziati con i link di rimando per la loro correzione. In ogni caso la “scrivania” conserverà i dati inseriti tra le “pratiche in bozza”.

A conclusione della procedura sarà quindi possibile stampare la “Dichiarazione di variazione dati” e la relativa ricevuta, presente anche nella scrivania tra le pratiche trasmesse. Di seguito viene riportato un fac-simile della Dichiarazione di variazione dati.

Facsimile

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI

Trasmessa a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi dal servizio Adesione online

1

1.1 Ragione Sociale

Forma Giuridica

1.2 Via/Piazza

PEC

1.3 CAP

Città

Provincia

1.4 Codice Fiscale

Partita IVA

1.5 Attività prevalente

Cod. ATECO

Numero REA

Provincia REA

Data Iscrizione REA

1.6 Referente per la compilazione

Tel

Email

con la presente

COMUNICA

2

la variazione in data / /

In caso di variazione dei dati anagrafici si rimanda al riquadro 1.

In caso di variazione di categoria appare la nuova categoria prescelta.

In caso di variazione della quota appare la nuova quota di partecipazione e l'importo da versare.

Data

Per l'impresa



Variazione per operazione societaria

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tali operazioni societarie introducono un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare la domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

L'impresa accede al servizio online, inserisce i suoi dati fiscali e, se corretti, può procedere con la compilazione della Variazione per operazione societaria che si compone di 2 sezioni.

1 | Causali variazione

In questa sezione l'impresa deve indicare:

- la data in cui è avvenuta l'operazione;
- il ruolo ricoperto (cedente o subentrante);
- la causale del subentro (fusione, cessione affitto ecc.);
- i dati anagrafici e fiscali dell'impresa subentrante o cedente.

Alla voce “Varie” l'impresa deve indicare se il soggetto cedente, dopo l'operazione segnalata, perde completamente i requisiti per rimanere iscritto a CONAI. Se il cedente mantiene comunque anche una minima attività che abbia attinenza alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi, rimane iscritto a CONAI e pertanto la sua quota non può essere trasferita al soggetto subentrante, che deve pertanto provvedere a versare la propria quota consortile. L'impresa infine deve indicare se le dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI ancora da fatturare, devono essere fatturate all'impresa che le ha presentate (cedente) o se l'operazione societaria comporta il trasferimento di debiti e crediti al subentrante.

2 | Allegati

In tale sezione, l'impresa deve allegare, tramite il bottone “sfoglia” la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta operazione societaria (di norma l'atto notarile o un suo estratto) in formato pdf.

Completato l'inserimento, il sistema verifica la completezza dei dati inseriti. In assenza di errori l'impresa può inviare la pratica cliccando sul bottone “invia pratica”. Qualora, invece, la pratica dovesse presentare degli errori, questi saranno evidenziati con i link di rimando per la loro correzione. In ogni caso la “scrivania” conserverà i dati inseriti tra le “pratiche in bozza”.

A conclusione della procedura sarà quindi possibile stampare la “Dichiarazione di variazione dati per operazione societaria” e la relativa ricevuta. Di seguito viene riportato un fac-simile della Dichiarazione di variazione dati per operazione societaria.

Facsimile

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI
PER OPERAZIONE SOCIETARIA

Trasmessa a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
dal servizio Adesione online

1

1.1

Ragione Sociale

Forma Giuridica

1.2

Via/Piazza

PEC

1.3

CAP

Città

Provincia

1.4

Codice Fiscale

Partita IVA

1.5

Attività prevalente

Cod. ATECO

Numero REA

Provincia REA

Data Iscrizione REA

1.6

Referente per la compilazione

Tel

Email

con la presente

COMUNICA

2

la variazione in data

/

/

2.1

Causale

2.2

Dati Cedente/subentrante

Codice Fiscale

Partita IVA

Ragione Sociale

Provincia

Comune

CAP

Frazione

Via/Piazza

2.3 Dopo tale operazione, l'attività svolta dal soggetto cedente:

non rimane / rimane inerente alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi.

2.4 Eventuali dichiarazioni del Contributo presentate dal soggetto cedente ancora non fatturate,
dovranno essere fatturate:

al soggetto Cedente / al soggetto Subentrante.

Data

Per l'impresa

RICHIESTA DI RECESSO

Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Via PEC: anagrafe.conai@legalmail.it
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta, 5
20122 - Milano

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, la sottoscritta

1

1.1 Denominazione o Ragione Sociale

1.2 Codice Fiscale Partita IVA

1.3 Codice Socio

1.4 Via/Piazza

1.5 CAP Città Provincia

1.6 Tel PEC

1.7 iscritta presso il Registro delle Imprese di con il numero

1.8 in persona del suo titolare/legale rappresentante

con la presente

CHIEDE DI RECEDERE DA CONAI

2

2.1 Per cessazione di attività avvenuta in data (gg/mm/aa) / /

2.2 A tal fine allega documento idoneo ad accertare il venir meno dei requisiti d'ammissione al Consorzio (essere produttore e/o utilizzatore di imballaggi) *(barrare una sola casella):*

☐ Certificato di cessazione attività rilasciato dall'Agenzia delle Entrate

☐ Visura camerale da cui risulti:

☐ cancellazione dal Registro imprese;

☐ stato di liquidazione; ☐ inattività; ☐ cambio di attività;

L'impresa attesta altresì di non svolgere più alcuna attività di produzione e/o commercializzazione né di imballaggi né di merci imballate, neppure per la realizzazione di eventuali merci a magazzino.

☐ Altro
(documento/attestazione da cui si rilevi idoneamente la causale della cessazione e l'eventuale soggetto a cui è stata trasferita l'azienda con relativo titolo di trasferimento)¹

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

1

Se la richiesta di recesso è conseguente ad un trasferimento di azienda, ad una fusione o ad una scissione, la quota consortile potrà essere trasferita al soggetto subentrante. In caso di subentro, l'azienda subentrante dovrà notificare l'avvenuta operazione societaria attraverso il servizio Adesione Online accessibile dalla home page del sito www.conai.org o dal portale impresainungiorno.gov.it. Qualora non ancora iscritto, il subentrante, dovrà trasmettere anche l'adesione tramite il servizio Adesione online.

Luogo e data _____ **In fede** _____
(il legale rappresentante)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Richiesta di recesso

Premessa

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- Articolo 9: “il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d’ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.
- Articolo 10: “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell’esercizio, anche provvisorio, dell’impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell’oggetto consortile [...]”.
- Articolo 11: “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso”.
- Articolo 12: “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

Modalità e termini per la presentazione

La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l'impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

La richiesta deve pervenire a CONAI a mezzo PEC (anagrafe.conai@legal-mail.it) o per posta raccomandata A.R. ^{A6}

A6

La richiesta di recesso può essere effettuata anche con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art.18 del Regolamento CONAI).

Il consorzio, che ancora non è stato cancellato dal Registro Imprese, può comunicare il recesso tramite il servizio Adesione online, che permette anche di notificare l'eventuale subentro di altro soggetto giuridico.

Vedi Sito www.conai.org: prima di cliccare "accedi" sul banner

"Adesione online" a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo e inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare il recesso anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "richiesta codice di sicurezza".

Quadro 1 Dati anagrafici

- 1.1 indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.
- 1.2 e 1.3 indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda e il codice socio (se noto).
- 1.4 e 1.5 indicare l'indirizzo completo della sede legale.
- 1.6 indicare recapito telefonico e PEC.
- 1.7 indicare il Registro delle Imprese e il numero di iscrizione.
- 1.8 indicare il nominativo del rappresentante legale dell'azienda.

Quadro 1 Richiesta di recesso

- 2.1 indicare la data in cui l'attività è cessata e/o sono venuti meno i requisiti per l'adesione. ^{A7}
- 2.2 indicare, e allegare alla richiesta, un documento idoneo a dimostrare che sono venuti meno i requisiti per la partecipazione a CONAI (integrato eventualmente da un'autocertificazione con informazioni aggiuntive).

Luogo, data e firma

Indicare il luogo e la data di compilazione della richiesta di recesso, che dovrà essere firmata dal rappresentate legale dell'azienda che, con la sottoscrizione, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti.

A7
Se la richiesta di recesso è conseguente a un trasferimento di azienda, a una fusione o a una scissione, la quota consortile potrà essere trasferita al soggetto subentrante. In caso di subentro, l'azienda subentrante dovrà notificare l'avvenuta operazione societaria attraverso il servizio Adesione online accessibile dalla home page del sito www.conai.org o dal portale impresainun-giorno.gov.it. Qualora non ancora iscritto, il subentrante, dovrà trasmettere anche l'adesione tramite il servizio Adesione online.

MODELLO DELEGA DI VOTO
ad Associazioni imprenditoriali di categoria

Carta intestata
o timbro dell'impresa/società

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi,
questa impresa/società
con sede in
Provincia
via/piazza/corso
C.F. n. e P. IVA n.
in persona del suo titolare/legale rappresentante, sig.
(e nel caso di società:) avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato ecc.) ovvero giusta deliberazione del consiglio di amministrazione
del con la presente

DELEGA

l'Associazione imprenditoriale di categoria
della quale è associato, con sede in (Provincia)
via

in persona del suo legale rappresentante pro tempore o di persona da questi delegata a rappresentarla nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie del suddetto CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.

La presente delega è conferita (barrare la casella corrispondente all'opzione scelta):

- per la prima assemblea utile del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche per le convocazioni successive.
a tempo determinato:
per le assemblee convocate entro il termine del [gg/mm/aaaa]
per le assemblee convocate entro il termine di scadenza del consiglio di amministrazione in carica alla data in cui al presente atto
a tempo indeterminato

Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido dell'operato del soggetto delegato.

Questa impresa/società è a conoscenza che, in mancanza della scelta di una delle suddette opzioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato secondo quanto previsto dallo statuto del CONAI.
Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto al delegato e al CONAI, intendendosi per tale anche il conferimento di una nuova delega.

Data Timbro dell'impresa/società e sottoscrizione del titolare/legale rappresentante

MODELLO DELEGA DI VOTO
a Consorzi di filiera

Carta intestata
o timbro dell'impresa/società

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi,
questa impresa/società
con sede in
Provincia
via/piazza/corso
C.F. n. e P. IVA n.
in persona del suo titolare/legale rappresentante, sig.
(e nel caso di società:) avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato ecc.) ovvero giusta deliberazione del consiglio di amministrazione
del con la presente

DELEGA

tra i Consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il seguente a cui è iscritto:

- BIOREPACK - Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile
CIAL - Consorzio nazionale imballaggi alluminio
COMIECO - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica
COREPLA - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica
COREVE - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro
RICREA - Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio
RILEGNO - Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno

in persona del suo legale rappresentante pro tempore o di persona da questi delegata a rappresentarla nella prima assemblea utile del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche per le convocazioni successive.
Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido dell'operato del soggetto delegato.

Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto al delegato e al CONAI, intendendosi per tale anche il conferimento di una nuova delega.

Data Timbro dell'impresa/società e sottoscrizione del titolare/legale rappresentante



Premessa

DIRITTO DI VOTO

Ogni consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato in proprio o attraverso delega.

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 comma 2 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, a un'Associazione imprenditoriale di categoria o a uno dei Consorzi previsti dall'art. 223 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n.152 cui abbia aderito.

La delega specifica alle Associazioni imprenditoriali di categoria può essere conferita scegliendo una delle quattro opzioni di durata indicate nel modello di delega stessa:

- per singola Assemblea;
- per le Assemblee convocate in un determinato periodo di tempo stabilito dal consorziato;
- per le Assemblee convocate entro il termine di scadenza del CdA in carica al momento del conferimento;
- a tempo indeterminato.

In mancanza di scelta, la delega si intende conferita a tempo indeterminato.

La delega specifica a uno dei Consorzi previsti dall'art. 223 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n.152 può essere conferita esclusivamente per la rappresentanza alla prima Assemblea utile del CONAI successiva alla data della delega stessa, con effetto anche per le convocazioni successive. In ogni caso, la revoca della delega da parte del delegante o la rinuncia da parte del delegato è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (in originale o in copia) anche a CONAI. Il conferimento di una delega ex art. 21 dello Statuto a differenti Associazioni/Consorzi in tempi successivi comporta, implicitamente, la revoca di quella precedentemente data. Anche nel

silenzio del consorziato, CONAI, dunque, terrà conto della delega più recente. Segnaliamo peraltro che, in relazione alle deleghe conferite, CONAI può effettuare debiti controlli con comunicazioni dirette al consorziato o al soggetto delegato.

Modalità e termini per la presentazione

La delega specifica può essere presentata dall'azienda in sede di iscrizione o in qualsiasi successivo momento. Il relativo modello, riportato su carta intestata del consorziato o, in alternativa, compilato direttamente con timbro dell'impresa/società, deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della stessa. Il documento di delega (in originale o in copia) può essere inviato a CONAI direttamente dal consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.

Scheda anagrafica ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI per le imprese non consorziate o aderenti in procedura semplificata

Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Via PEC: anagrafe.conai@legalmail.it
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta, 5 - 20122 - Milano

Denominazione o Ragione Sociale:

Via/Piazza: PEC:

CAP: Città: Provincia:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Referente per la compilazione:

Telefono: Email:

DICHIARA

- ☐ di essere impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 cc e pertanto di non essere obbligata all'adesione a CONAI ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 154/2016;
- ☐ di essere iscritta a CONAI ai sensi dell'art. 2 comma 7 e seg., del Regolamento Consortile, in conformità al disposto dell'art. 5 comma 5 dello Statuto (procedura di "ammissione semplificata" ¹), in qualità di ²:
- ☐ Produttore di imballaggi/materiali di imballaggio
- ☐ Utilizzatore

e quindi di aderire alla seguente associazione di categoria iscritta nello specifico registro di cui all'art. 2 comma 9 del Regolamento consortile

- ☐ di essere a conoscenza:
- delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve e condizioni;
 - delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati;
 - che il pagamento del Contributo Ambientale CONAI, eventualmente dovuto, dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da CONAI;
 - che il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma I, c.c. è Milano.

1
Requisiti:

- i ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di € 500.000;
- appartenenza ad un'associazione di categoria iscritta nell'apposito Registro tenuto da CONAI

2
Barrare una sola categoria, in funzione dell'attività prevalente esercitata.

Il sottoscritto

nella sua qualità di legale rappresentante (o persona delegata), si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna altresì a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Luogo e data _____ In fede (il legale rappresentante) _____
(se persona delegata, allegare delega)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scheda anagrafica

Premessa

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o all'estero. ^{V3}

Alla luce di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (cosiddetta ammissione semplificata). ^{A8}

Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

Modalità e termini per la presentazione

La scheda anagrafica con i dati identificativi dell'azienda, il timbro aziendale e la firma del legale rappresentante deve essere compilata e inviata a CONAI dalle imprese agricole e dalle aziende produttrici e utilizzatrici che aderiscono al CONAI in procedura semplificata, ai fini delle dichiarazioni periodiche del Contributo Ambientale per attività di produzione e/o commercio di imballaggi vuoti, di importazione di imballaggi vuoti e/o pieni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI, eventualmente presentate dalle medesime imprese. ^{V4}

A8
L'ammissione semplificata è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo Ambientale CONAI e ai relativi adempimenti.

V3
Art. 5 comma 5 dello Statuto CONAI e art. 2 commi 7 e seg. del Regolamento CONAI.

V4
La scheda anagrafica è disponibile anche sul sito www.conai.org nella sezione Imprese.

Servizio di Dichiarazione online

L'utilizzo del servizio di Dichiarazione online è obbligatorio per la compilazione e l'invio di tutta la modulistica (moduli per la dichiarazione del Contributo, quelli per la richiesta di esenzione/rimborso del Contributo e, dal 2023, anche i moduli cosiddetti di autodichiarazione).

Abilitazione al servizio “Dichiarazioni online”

Il servizio è fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org. La registrazione può essere richiesta solo per aziende consorziate.

NUOVO UTENTE	PASSWORD DIMENTICATA	COMUNICAZIONI	AGGIUNGI A PREFERITI
--------------	----------------------	---------------	----------------------

AREA LOGIN	
Username	
Password	
	ENTRA

L'utente, che può anche essere un soggetto diverso dall'azienda consorzata, deve disporre di un accesso Internet e di un indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni da CONAI. L'utente già abilitato al servizio accede digitando nell'Area Login le proprie chiavi di accesso (user e password) e può disporre di tutte le funzioni previste. Gli utenti non ancora abilitati dovranno prima ottenere le chiavi di accesso: nella pagina di apertura scelgono “Nuovo Utente” ed effettuano la registrazione. La procedura è stata semplificata: non occorre conoscere il codice socio dell'azienda, basta inserire codice fiscale e partita IVA e allegare un documento di identità del legale rappresentante dell'azienda stessa.

Occorre scegliere un “Profilo” tra i seguenti:

- **Completo** permette di trasmettere tutta la modulistica disponibile sul servizio;
- **Dichiarante** per l'invio dei moduli di dichiarazione del Contributo Ambientale ed eventuale richiesta di Regolarizzazione (Autodenuncia);
- **Rimborso** per poter inviare i soli moduli 6.5, 6.5 chiusura plafond, 6.6, 6.6 bis, Rimborso da 6.10, Rimborso per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e Rimborso per sfridi da autoproduzione di imballaggi;
- **Autodichiarazione** per inserire solo i moduli 6.4, 6.5 Fornitori Bis, 6.11, 6.11B, 6.11C, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 e comunicazione preventiva.

Per la registrazione si richiedono i dati dell'utente che sta compilando la richiesta, comprensivi dell'indirizzo e-mail a cui verranno recapitate le comunicazioni da CONAI e una propria password, nota solo all'utente. Si richiede infine di allegare il documento di identità del legale rappresentante della società. All'invio della richiesta l'utente riceve una e-mail dal Servizio Dichiarazioni online di CONAI con la user assegnata e della stessa attivazione verrà informata anche l'azienda consorziata direttamente sulla sua PEC. Nel caso di scelta di un profilo completo o dichiarante, l'attivazione potrebbe non essere immediata, e al fine di aggiornare la posizione, richiedere un paio di giorni lavorativi.

Accesso all'area riservata e invio della modulistica

Gli utenti abilitati, dopo aver digitato user e password nell'apposito riquadro, accedono alle seguenti aree: “Dichiarazioni del Contributo”, “Richiesta di regolarizzazione”, “Richieste esenzione/rimborso del Contributo” e “Autodichiarazioni per casi particolari”.



Per ciascuna area, le modalità operative prevedono:

- **Compilazione:** per inserire e inviare la modulistica. È garantita la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati calcolati. Scegliendo tra i moduli disponibili, l'utente accede a un fac-simile personalizzato nel quale inserisce i dati, guidato dai controlli del programma e allega eventuale documentazione richiesta. Qualora tra i dati richiesti fosse prevista l'indicazione della partita IVA dei propri clienti e/o fornitori di imballaggi che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva», non va indicato tale identificativo bensì il codice fiscale/partita IVA del singolo cliente/fornitore. Al termine della compilazione, cliccando il pulsante “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente una “Ricevuta di presentazione”. Con la ricevuta di presentazione è allegato il pdf del modulo così come è stato compilato dall'utente e viene segnalato che il sistema effettuerà i controlli necessari a consentirne l'accettazione. Fatta eccezione per i moduli richiesta di rimborso/esenzione del Contributo, il modello di autodenuncia e per le Autodichiarazioni, il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette via e-mail la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso

so l'assegnazione di un numero di protocollo. La notifica di accettazione è il presupposto perché la dichiarazione venga fatturata da CONAI: una notifica di non accettazione, infatti, equivale a una dichiarazione mai presentata.

- **Consultazione/Modifica:** il servizio consente di verificare lo stato dei moduli trasmessi, di correggere eventuali errori di compilazione e/o di aggiornare i dati inseriti. Nell'elenco appaiono tutte le "dichiarazioni" effettuate online. Sono contrassegnate da simboli differenti le dichiarazioni "non modificabili" (perché ad esempio CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (ad esempio non ancora fatturate ma già accettate con numero di protocollo). Per le dichiarazioni con i moduli 6.1, 6.2, 6.10, anche se risultano fatturate, è possibile apportare rettifiche e/o integrazioni e/o cancellazioni con riferimento sia alle tipologie di imballaggi oggetto di dichiarazione sia ai relativi quantitativi assoggettati e/o esenti. Per le altre dichiarazioni del Contributo e/o richieste di esenzione/rimborso del Contributo, non modificabili online, si dovrà compilare e inviare a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) il modulo in formato cartaceo firmato.^{A1} Inoltre sono evidenziate le eventuali dichiarazioni che fossero state oggetto di notifica di non accettazione: l'utente deve correggerle o sostituirle al più presto poiché esse non hanno alcun valore ai fini della presentazione. Le autocertificazioni (compilate dall'Area Autodichiarazioni per casi particolari) possono essere inoltrate dai consorziati ai propri fornitori direttamente dal web, usufruendo del servizio di spedizione del sito di CONAI.

In **My Account "Modifica dati anagrafici"** il consorziato deve aggiornare i dati della propria azienda con le variazioni anagrafiche intervenute. Le variazioni che comportano il cambio di codice fiscale e/o di partita IVA devono essere necessariamente trasmesse attraverso il servizio Adesione online.^{V1} L'utente può, inoltre, modificare in qualsiasi momento la sua password in **"Reimposta password"** e il profilo in "completo" in **"Cambia profilo"**.

Per ulteriori informazioni o supporto alla compilazione online è possibile contattare CONAI oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica supporto@conai.org.

A1

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

V1

Fac-simile di Dichiarazione di variazione dati online, disponibile nella presente Guida.

AREA

Dichiarazioni del Contributo

6.1 / IMBALLAGGI VUOTI ACCIAIO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di ACCIAIO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

☐

 Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"

☐

 Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
 	Bombolette e valvole per aerosol			5,00	
 	Capsule e chiusure			5,00	
 	Contentitori general line			5,00	
 	Contentitori open top			5,00	
 	Fusti in acciaio			5,00	
 	Fusti in acciaio rigenerati			5,00	
 	Tappi corona			5,00	
 	Poliaccoppiati a prevalenza acciaio			5,00	
 	Reggetta			5,00	
 	Filo di ferro per imballaggio			5,00	
 	Gabbie/Basi per cisternette			5,00	
 	Gabbie/Basi per cisternette rigenerate			5,00	
 	Bombole per gas non ricaricabili			5,00	
 	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			5,00	
 	Altro			5,00	
	Totale				
	N. Ord. da indicare in fattura	 carica da dichiarazione precedente			

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione ACCIAIO

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "*Nuovo cliente*", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare
- indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("*Carica da file*");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("*Carica da dichiarazione precedente*")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	ACCIAIO	NOTE
 			
 			
 			
 			
 			
TOTALI			

 nuovo cliente

 carica da file

 carica da dichiarazione precedente

 cancella tutto

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 invia

 indietro

 versione di stampa

L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.

6.1 / IMBALLAGGI VUOTI ALLUMINIO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di ALLUMINIO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

☐ Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"

☐ Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C		BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale		Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t		Euro
				Fino al 31.03.2024	Dall'1.04.2024	
 	Alluminio flessibile per alimenti			7,00	12,00	
 	Bombolette aerosol e relative valvole			7,00	12,00	
 	Capsule			7,00	12,00	
 	Lattine per bevande			7,00	12,00	
 	Foglio di alluminio in rotoli			7,00	12,00	
 	Scatolame			7,00	12,00	
 	Tubetti			7,00	12,00	
 	Vaschette/Vassoi			7,00	12,00	
 	Poliaccoppiati a prevalenza alluminio			7,00	12,00	
 	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			7,00	12,00	
 	Altro			7,00	12,00	
	Totale					
	N. Ord. da indicare in fattura	 carica da dichiarazione precedente				

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione ALLUMINIO

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "*Nuovo cliente*", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando
- Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("*Carica da file*");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("*Carica da dichiarazione precedente*")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	ALLUMINIO	NOTE
 			
 			
 			
 			
 			
TOTALI			

 nuovo cliente

 carica da file

 carica da dichiarazione precedente

 cancella tutto

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 invia

 indietro

 versione di stampa

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.

6.1 / IMBALLAGGI VUOTI CARTA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2024	

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di CARTA e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

☐ Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"

☐ Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C		BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale		Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t		Euro
				Fino al 31.03.2024	Dall'1.04.2024	
FASCIA 1						
	Monomateriale					
	Barattoli - Tubi			35,00	65,00	
	Buste			35,00	65,00	
	Carte da imballo			35,00	65,00	
	Imballaggi in cartone ondulato			35,00	65,00	
	Imballaggi in cartone teso			35,00	65,00	
	Sacchi			35,00	65,00	
	Etichette			35,00	65,00	
	Shopper - Sacchetti			35,00	65,00	
	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			35,00	65,00	
	Altro			35,00	65,00	
	Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL					
	Compositi tipo A			35,00	65,00	
	Compositi tipo B			35,00	65,00	
Subtotale Fascia 1						

FASCIA 2						
	CPL			55,00	85,00	
Subtotale Fascia 2						
FASCIA 3						
	Compositi tipo C			145,00	175,00	
Subtotale Fascia 3						
FASCIA 4						
	Compositi tipo D			275,00	305,00	
Subtotale Fascia 4						
	N. Ord. da indicare in fattura					carica da dichiarazione precedente

Ai fini della presente dichiarazione, sono considerati:

- **imballaggi in carta monomateriale**, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale cellulosico nonché quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non cellulosico è comunque inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi accoppiati con altri materiali (o compositi a prevalenza carta)**, gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo A (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 90% e < 95% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo B (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 80% e < 90% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo C**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 60% e < 80% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo D**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è < 60% del peso complessivo dell'imballaggio, oppure non è esplicitato;
- **CPL**, contenitori compositi per liquidi.

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione CARTA

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "*Nuovo cliente*", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("*Carica da file*");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("*Carica da dichiarazione precedente*")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	FASCIA	QUANTITÀ	NOTE
TOTALI				

Il dichiarante, con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

6.1 / IMBALLAGGI VUOTI LEGNO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di LEGNO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- ☐ Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"
- ☐ Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
	Industriali			7,00	
	Sughero			7,00	
	Bobine e doghe			7,00	
	Ortofrutticoli			7,00	
	Pallet			7,00	
	Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)			7,00	
	Pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso)			7,00	
	Pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)			7,00	
	Materiale di imballaggio aggiunto per la riparazione di pallet in conto terzi			7,00	
	Materiale di imballaggio aggiunto per la riparazione di pallet in conto terzi, conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)			7,00	
	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			7,00	
	Altro			7,00	
	Totale				
	N. Ord. da indicare in fattura	carica da dichiarazione precedente			

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione LEGNO

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare
- indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	LEGNO	NOTE
TOTALI			

nuovo cliente

carica da file

carica da dichiarazione precedente

cancella tutto

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

invia

indietro

versione di stampa

6.1 / IMBALLAGGI VUOTI PLASTICA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2024	

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di PLASTICA e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- ☐ Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"
- ☐ Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C		BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale		Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t		Euro
				Fino al 31.03.2024	Dall'1.04.2024	
	FASCIA A1.1					
	... OMISSIS *			20,00	24,00	
Subtotale Fascia A1.1						
	FASCIA A1.2					
	... OMISSIS *			90,00	90,00	
Subtotale Fascia A1.2						
	FASCIA A2					
	... OMISSIS *			220,00	220,00	
Subtotale Fascia A2						
	FASCIA B1.1					
	... OMISSIS *			20,00	224,00	
Subtotale Fascia B1.1						
	FASCIA B1.2					
	... OMISSIS *			20,00	233,00	
Subtotale Fascia B1.2						

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C		BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale		Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t		Euro
				Fino al 31.03.2024	Dall'1.04.2024	
	FASCIA B2.1					
	... OMISSIS *			350,00	441,00	
Subtotale Fascia B2.1						
	FASCIA B2.2					
	... OMISSIS *			477,00	589,00	
Subtotale Fascia B2.2						
	FASCIA B2.3					
	... OMISSIS *			555,00	650,00	
Subtotale Fascia B2.3						
	FASCIA C					
	... OMISSIS *			560,00	655,00	
Subtotale Fascia C						
	N. Ord. da indicare in fattura					 carica da dichiarazione precedente

* L'elenco delle varie tipologie per fascia contributiva è presente sul modulo 6.1 plastica, disponibile sul sito dichiarazioni online.

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione PLASTICA

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "*Nuovo cliente*", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("*Carica da file*");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("*Carica da dichiarazione precedente*")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	FASCIA	QUANTITÀ	NOTE
				
				
				
TOTALI				



nuovo cliente



carica da file



carica da dichiarazione precedente



cancella tutto

Il dichiarante, con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.



invia



indietro



versione di stampa

6.1 / IMBALLAGGI VUOTI PLASTICA
BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di PLASTICA BIODEGRADABILE
E COMPOSTABILE e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- ☐ Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"
- ☐ Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C		BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale		Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t		Euro
				Fino al 31.03.2024	Dall'1.04.2024	
	Imballaggi di tipo 1					
	Borse per trasporto merci (art. 226 bis del d.Lgs. 152/2006), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Borse a fini di igiene/per alimenti sfusi (art. 226 ter del d.Lgs. 152/2006), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Imballaggi di tipo 2					
	Imballaggi flessibili diversi da Borse (leggere ed ultraleggere), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Stoviglie monouso (piatti e bicchieri), vaschette e vassoi in materiale non espanso, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Bottiglie, barattoli, flaconi e preforme per la produzione degli stessi, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Circolare CONAI del 7/10/2014), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Altri imballaggi rigidi, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Poliaccoppiati a prevalenza plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Materie prime per autoproduzione di imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00	
	Totale					
	N. Ord. da indicare in fattura					

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "*Nuovo cliente*", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando - Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("*Carica da file*");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("*Carica da dichiarazione precedente*")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	FASCIA	QUANTITÀ	NOTE
TOTALI				

- nuovo cliente
- carica da file
- carica da dichiarazione precedente
- cancella tutto

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

- invia
- indietro
- versione di stampa

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.

6.1 / IMBALLAGGI VUOTI VETRO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

2024

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di VETRO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- ☐ Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"
- ☐ Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
 	Bottiglie			15,00	
 	Contenitori ad uso farmaceutico			15,00	
 	Fiale / Vetro tubo			15,00	
 	Flaconi			15,00	
 	Vasi			15,00	
 	Bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012			15,00	
 	Altro			15,00	
	Totale				
	N. Ord. da indicare in fattura	 carica da dichiarazione precedente			

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione VETRO

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "*Nuovo cliente*", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando
- Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("*Carica da file*");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("*Carica da dichiarazione precedente*")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	VETRO	NOTE
 			
 			
 			
 			
 			
TOTALI			

-  nuovo cliente
-  carica da file
-  carica da dichiarazione precedente
-  cancella tutto

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

-  invia
-  indietro
-  versione di stampa

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito [www.conai.org](#) – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



6.1 Imballaggi vuoti Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica, Plastica biodegradabile e compostabile, Vetro

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorzio è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.1 imballaggi vuoti va compilato da tutti i consorziati che abbiano effettuato prime cessioni ^{N1} di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

N1

Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoprodotto che gli risulti o si dichiara tale.

Periodicità

Il consorzio comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. ^{A2} Si ricorda che dalle dichiarazioni di competenza 2022 è stata elevata la soglia della classe "esente" (a 200,00 Euro per materiale) e di quella "annuale" (a 3.000,00 Euro per materiale). ^{V2}

Dall'apposito menù a tendina selezionare l'opzione:

- **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 Euro.
- **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 3.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno di riferimento e il trimestre solare di riferimento della dichiarazione.
- **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno e il mese di riferimento della dichiarazione.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

A2

La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

La procedura per la fascia di esenzione. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno in corso. Si ricorda che la soglia di esenzione è variata da 100,00 a 200,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022. Si precisa che il limite di 200,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione sia dell'importazione. Qualora il consorzio in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività rilevanti con riferimento agli imballaggi. Per l'anno successivo la classe di dichiarazione è stimata in base alla media mensile dei Contributi dichiarati per il 1° anno di attività rapportati ai 12 mesi (cioè all'intero anno).

Apertura di nuove attività da parte di un consorzio. Può avvenire che un consorzio, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano a un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.

V2

Guida CONAI, Schemi esemplificativi - C, D ed E.

Determinazione delle quantità di imballaggi e del Contributo Ambientale CONAI

Il consorzio indica obbligatoriamente la tipologia di attività cui si riferisce la dichiarazione del Contributo Ambientale, selezionando, in base alla voce prevalente, una delle seguenti voci:

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di “prima cessione”; ^{A3}
- Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell’importatore/autoproduttore.

Il consorzio comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto e le quantità cedute in esenzione.

Nella **colonna Azioni**, il consorzio clicca il bottone “Modifica quantità”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Prodotto” da compilare indicando i quantitativi in esenzione e i quantitativi assoggettati per ciascuna tipologia di imballaggio; clicca il bottone “Cancella quantità” per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente. ^{A4}

Nella **colonna Fascia Contributiva/Tipologia imballaggi**, ciascun modulo 6.1 imballaggi vuoti riporta le più comuni tipologie di imballaggi. La voce “altro” va utilizzata per indicare ulteriori tipologie di imballaggi. ^{A5.A6}

Nella **colonna A** sono riportati i quantitativi degli imballaggi ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per tipologia di imballaggio, a esportatori che abbiano attivato la procedura di esenzione “ex-ante”, comunicata al fornitore con modulo 6.5 o 6.5 Fornitori Bis, o i quantitativi di imballaggi importati con utilizzo diretto della procedura di esenzione “ex-ante” (“auto-plafond”). Ricordiamo che tale procedura non può essere utilizzata per gli acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo Ambientale secondo la procedura agevolata prevista nella Circolare 02.07.2012.

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione. ^{A7.V3}

Nella **colonna B** sono riportati per ciascuna tipologia di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per:

- prime cessioni da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”; ^{A8}
- cessioni da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti al “piccolo commerciante”; ^{V4}
- prime cessioni da “produttore/importatore/commerciante” di materie prime (o semilavorati) di imballaggi a “utilizzatore/autoproduttore”; ^{A9}
- uso diretto da parte di “utilizzatore/importatore” di imballaggi vuoti;
- uso diretto da parte di “autoproduttore/importatore” di materiali di imballaggio.

A3
Dal 1° gennaio 2024 è stata introdotta un’agevolazione per il “piccolo commerciante” che importa imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale. Vedi paragrafo 4.1.2.

A4
Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

A5
Per la voce “tubetti” nel modulo 6.1 imballaggi vuoti alluminio, il peso da riportare nelle colonne A e B deve intendersi comprensivo del dispositivo di chiusura. La voce “Filo di ferro per imballaggio” nel modulo 6.1 acciaio comprende la tipologia “filo cotto nero per imballaggio”.

A6
Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti plastica è prevista la distinzione per nove fasce contributive (Fascia A1.1 – A1.2 – A2 – B1.1 – B1.2 – B2.1 – B2.2 – B2.3 – C). In merito a materie prime/semilavorati destinati all’autoproduzione di uno o più tipologie di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive, in mancanza di attestazione dell’autoproduttore, qualora non sia nota la tipologia di imballaggio oggetto di autoproduzione, il Contributo Ambientale da applicare in prima cessione è quello di Fascia C.

Vedi Le liste imballaggi plastica nelle fasce contributive, cliccando sul bottone “?”, in corrispondenza delle medesime fasce.

A7
Nei moduli 6.1 Imballaggi vuoti carta e plastica il dato risultante nel campo Totale della colonna A dovrà essere suddiviso nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione anche per fasce contributive.

A8
Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato in fattura dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti legno, nella colonna B con riferimento alla voce “Pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso)” devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 60% del peso dei pallet ceduti; mentre con riferimento alle voci “Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)” e “Pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)” devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 10% del peso dei pallet ceduti. Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti plastica, nella colonna B, con riferimento alle voci rientranti in Fascia A1.1 “Casse assoggettate come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale non

espanso” e “Cestelli assoggettati come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012”, devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 7% del peso delle casse e/o dei cestelli ceduti. Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti vetro, nella colonna B, con riferimento alla voce “Bottiglie assoggettate come da circ. 02.07.2012”, devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 15% del peso delle bottiglie cedute o importate.

Vedi Sito www.conai.org, “Circolari applicative”.

A9
Si tratta delle cessioni di materie prime (o semilavorati) di imballaggi da un fornitore a un utilizzatore per il quale risulti, direttamente o da attestazione del cliente, lo status di autoproduttore di quest’ultimo. In tal caso, trattandosi di prime cessioni, il fornitore deve seguire le procedure relative all’applicazione in fattura e alla dichiarazione del Contributo Ambientale a CONAI.

V3
Sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione e relative istruzioni.

V4
Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI del 29.11.2018.

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. ^{A10}

Nella **colonna BxC** viene riportato l'importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.

Alla riga "N. Ord. da indicare in fattura" indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di filiera. È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone "carica da dichiarazione precedente". ^{A11}

6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- cessioni a un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori Bis);
- importazioni di imballaggi vuoti in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da esso stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante").

Non vanno quindi indicate tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative a imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 27.06.2013 ecc.), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda. ^{V5}

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione. ^{V6}

A10
Dal 1° gennaio 2024 è stato ridotto il Contributo per gli imballaggi in legno. Dal 1° aprile 2024 è stato ridotto il Contributo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, mentre è aumentato il Contributo per gli imballaggi in alluminio e sono aumentati i valori per le fasce contributive degli imballaggi in carta e i valori per quasi tutte le fasce degli imballaggi in plastica.

A11
La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di filiera.

V5
Sezione successiva.

V6
Nota A7 alla pagina precedente.

La scheda 6.3 può essere compilata:

- inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica Dettaglio Esenzione" da compilare indicando codice fiscale o partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone "Carica da file";
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone "Carica da dichiarazione precedente".

Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. La periodicità mensile o trimestrale resta comunque in vigore per le aziende che intendano continuare a utilizzarla.

La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell'anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale. ^{A12}

Il consorziato che intende usufruire della nuova procedura in oggetto, è tenuto a indicare nella prima dichiarazione dell'anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell'ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento. ^{V7}

Scheda cessione tra Produttori/Commercianti di imballaggi vuoti

Tale scheda deve essere compilata nel caso in cui il dichiarante (produttore-importatore-commerciante) abbia effettuato cessioni di imballaggi vuoti non assoggettati al Contributo Ambientale CONAI ad altri produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. ^{V8}

Il dichiarante che ha effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori/commercianti di imballaggi vuoti deve selezionare la casella SI e indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale.

A12
Si precisa che ai fini della soglia di 150 t:

- nei casi di diversificazione contributiva, si deve tener conto della somma di tutte le fasce contributive per ciascun materiale (carta o plastica);
- per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati nella stessa scheda.

V7
Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.07.2022.

V8
Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.1.4 "Cessione da produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti ad altro produttore/commerciante di imballaggi vuoti - individuazione della prima cessione".

La scheda può essere compilata: **A13**

- inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Nuovo produttore”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica dettaglio Cessione Produttore” da compilare indicando codice fiscale o partita IVA;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “carica da file”.

Il materiale di riferimento è già precompilato.

Qualora il consorziato non abbia effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti deve selezionare la casella NO. **A14**

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l’assegnazione di un numero di protocollo.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. È quindi possibile inserire le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni con il modulo 6.1 imballaggi vuoti anche se già fatturate.

A13

La scheda cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti deve essere compilata con l’ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno. Tale scheda deve essere presentata in ogni caso dal fornitore che ha effettuato delle cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti anche se contestualmente non si sono verificate delle “prime cessioni”.

A14

La non applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le cessioni di imballaggi tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti è subordinata a una specifica attestazione scritta dei clienti.

Vedi Modulo 6.23, disponibile sul sito Dichiarazioni online, nell’area Autodichiarazioni per casi particolari, e nella presente Guida.

6.2 / IMPORT IMBALLAGGI PIENI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

PROCEDURA ORDINARIA

Peso degli imballaggi pieni importati e Contributo Ambientale CONAI

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C		BxC	N. Ord. da indicare in fattura
			Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale		Valore tot. Contributo	
			t	t	Euro/t		Euro	
					Fino al 31.03.2024	Dall'1.04.2024		
	Acciaio	Fusti (nuovi o rigenerati)			5,00	5,00		
		Altri imballaggi in acciaio			5,00	5,00		
	Alluminio	Lattine per bevande			7,00	12,00		
		Altri imballaggi in alluminio			7,00	12,00		
	Carta *	Fascia 1			35,00	65,00		
		Fascia 2			55,00	85,00		
		Fascia 3			145,00	175,00		
		Fascia 4			275,00	305,00		
	Legno	Pallet			7,00	7,00		
		Altri imballaggi in legno			7,00	7,00		
	Plastica *	Fascia A1.1			20,00	24,00		
		Fascia A1.2			90,00	90,00		
		Fascia A2			220,00	220,00		
		Fascia B1.1			20,00	224,00		
		Fascia B1.2			20,00	233,00		
		Fascia B2.1			350,00	441,00		
		Fascia B2.2			477,00	589,00		
		Fascia B2.3			555,00	650,00		
		Fascia C			560,00	655,00		
	Plastica biodegradabile e compostabile	Imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002			170,00	130,00		

	Vetro	Bottiglie			15,00	15,00		
		Altri imballaggi in vetro			15,00	15,00		

* L'elenco completo delle varie tipologie per fascia contributiva è presente sul modulo 6.2 Import imballaggi pieni, disponibile sul sito dichiarazioni online.

Ai fini della presente dichiarazione, sono considerati:

- a) per il materiale **CARTA**:
- **imballaggi in carta monomateriale**, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale cellulosico nonché quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non cellulosico è comunque inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi accoppiati con altri materiali (o composti a prevalenza carta)**, gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo A (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 90% e < 95% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo B (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 90% e < 90% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo C**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 60% e < 80% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo D**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è < 60% del peso complessivo dell'imballaggio, oppure non è esplicitato;
 - **CPL**, contenitori composti per liquidi.

- b) per il materiale **PLASTICA**:
- In caso di flussi indistinti di imballaggi rientranti in più fasce, compilare la voce corrispondente alla fascia contributiva più elevata tra quelle oggetto di dichiarazione.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI:

- (A)** Per importazioni di prodotti alimentari imballati
- calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate

AZIONI	VALORE COMPLESSIVO IMPORTAZIONI	ALIQUOTA DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	Euro	%	Euro	 carica da dichiarazione precedente
		0,11 (fino al 31.03.2024)		
		0,15 (dall'1.04.2024)		

- (B)** Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati
- calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate

AZIONI	VALORE COMPLESSIVO IMPORTAZIONI	ALIQUOTA DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	Euro	%	Euro	 carica da dichiarazione precedente
		0,06 (fino al 31.03.2024)		
		0,08 (dall'1.04.2024)		

- (C)** Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci

AZIONI	TOTALE IMBALLAGGI IMPORTATI	CONTRIBUTO DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	t	Euro/t	Euro	 carica da dichiarazione precedente
		69,00 (fino al 31.03.2024)		
		98,00 (dall'1.04.2024)		

6.3 / Scheda Quantità in Esenzione

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando
- Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA				LEGNO	NOTE
				Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4		
 									
 									
 									
 									
 									
 									
	TOTALI								

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	PLASTICA									PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE	VETRO	NOTE
		Fascia A1.1	Fascia A1.2	Fascia A2	Fascia B1.1	Fascia B1.2	Fascia B2.1	Fascia B2.2	Fascia B2.3	Fascia C			
 													
 													
 													
 													
 													
 													
	TOTALI												

 nuovo cliente

 carica da file

 carica da dichiarazione precedente

 cancella tutto

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione intrastat. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 invia

 indietro

 versione di stampa

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito [www.conai.org](#) – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

6.2 Import imballaggi pieni

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.
Il consorzio è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione. **A15**

Il modulo 6.2 Import imballaggi pieni va compilato da tutti i consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell'ambito della propria attività industriale, commerciale ecc.) di proprietà o detenuti ad altro titolo (ad esempio noleggio) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

A15
L'utilizzo di tale modulo è limitato ai soli importatori di imballaggi pieni. Gli importatori di imballaggi vuoti fanno riferimento al Mod. 6.1 imballaggi vuoti.

Periodicità

Il consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. Si ricorda che dalle dichiarazioni di competenza 2022 sono state elevate le soglie della classe "esente" (a 200,00 Euro per materiale per la procedura ordinaria e a 300,00 Euro per la procedura semplificata) e di quella "annuale" (a 3.000,00 Euro per materiale). ^{V9.A16} Dall'apposito menù a tendina selezionare l'opzione:

- **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 Euro.
- **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 3.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno di riferimento e il trimestre solare di riferimento della dichiarazione.
- **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno e il mese di riferimento della dichiarazione.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

A16
La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.
La procedura per la fascia di esenzione. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno in corso. Si ricorda che la soglia di esenzione è variata da 100,00 a 200,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022. Si precisa che il limite di 200,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Qualora il consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.
Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività rilevanti con riferimento agli imballaggi. Per l'anno successivo la classe di dichiarazione è stimata in base alla media mensile dei Contributi dichiarati per il 1° anno di attività rapportati

ai 12 mesi (cioè all'intero anno). Dal 2° anno di attività, resta valida anche la procedura di cui alla Circolare CONAI del 2.12.2019, ove ne sussistono le condizioni.
Apertura di nuove attività da parte di un consorziato. Può avvenire che un consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.
Le imprese che subentrano a un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.
V9
Guida CONAI, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

Procedura ordinaria - peso degli imballaggi pieni importati e Contributo Ambientale CONAI

Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi pieni importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. Il consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto e le quantità cedute in esenzione. ^{A17}

Nella **colonna Azioni**, il consorziato clicca il bottone "Modifica quantità", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica Dettaglio Prodotto" da compilare riportando i quantitativi in esenzione e i quantitativi assoggettati per ciascun materiale e l'eventuale numero d'ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa dai rispettivi Consorzi di filiera; clicca il bottone "Cancella quantità" per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente. ^{A18}

Nella **colonna Materiale** sono già riportati i materiali di riferimento.

Nella **colonna Fascia contributiva/Tipologia imballaggi** sono riportate le tipologie di imballaggio ^{A19} per i vari materiali.

Nella **colonna A** sono riportati i quantitativi degli imballaggi pieni importati nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per materiale di imballaggio e per tipologia imballaggi, ceduti a esportatori che abbiano attivato la procedura di esenzione "ex-ante", comunicata al fornitore con modulo 6.5 - Fornitori o 6.5 - Fornitori Bis ^{V10}, o i quantitativi di imballaggi importati con utilizzo diretto della procedura di esenzione "ex-ante" ("auto-plafond"). Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione.

A17
Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.
A18
La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di filiera, mentre le procedure semplificate saranno fatturate direttamente da CONAI.

A19
Il modulo è stato integrato con specifiche voci di dettaglio con riferimento ad alcune tipologie nei vari materiali.
V10
Circolare CONAI dell'1.12.2021.

Nella **colonna B** sono riportati, per ciascun materiale di imballaggio e per tipologia imballaggi, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI. **A20.A21**

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo ai materiali di imballaggio e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. **A22**

Nella **colonna BxC** viene riportato l'importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.

6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- cessioni a un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori Bis **V11**) anche sugli imballaggi pieni (merci confezionate) e non solo sui vuoti;
- importazioni di imballaggi pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da esso stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante").

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione. **A23**

A20

- Per il materiale plastica, il consorziato deve indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna tipologia di imballaggio. Solo nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte, il consorziato può tenere indistinti i flussi di imballaggi in plastica importati, con indicazione dei quantitativi nella fascia contributiva più elevata tra quelle previste e oggetto di dichiarazione.
- Per il materiale carta, il consorziato deve indicare le quantità richieste suddivise nelle varie tipologie: monomateriale, Compositi tipo A, Compositi tipo B, CPL, Compositi tipo C, Compositi tipo D. Alla riga "Compositi tipo D" potranno essere indicati i quantitativi di imballaggi compositi per i quali la componente carta non è disponibile/nota al momento della compilazione della dichiarazione.

A21

Per gli altri materiali sono state integrate alcune voci di dichiarazione; per cui il Consorzio deve indicare le quantità richieste suddivise nelle apposite tipologie di imballaggi.

A22

Dal 1° gennaio 2024 è stato ridotto il Contributo per gli imballaggi in legno. Dal 1° aprile 2024 è stato ridotto il Contributo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, mentre è aumentato il Contributo per gli imballaggi in alluminio e sono aumentati i valori per le fasce contributive degli imballaggi in carta e i valori per quasi tutte le fasce degli imballaggi in plastica.

A23

Per i materiali plastica e carta dovranno essere indicati i quantitativi distinti per fasce contributive.

V11

Circolare CONAI dell'1.12.2021 aggiornata a novembre 2023.

La scheda 6.3 può essere compilata:

- inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica Dettaglio Esenzione" da compilare indicando codice fiscale o partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone "Carica da file";
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone "Carica da dichiarazione precedente".

Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. La periodicità mensile o trimestrale resta comunque in vigore per le aziende che intendano continuare a utilizzarla.

La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell'anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale. **A24**

Il consorziato che intende usufruire della nuova procedura in oggetto, è tenuto a indicare nella prima dichiarazione dell'anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell'ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento. **V12**

A24

Si precisa che ai fini della soglia di 150 t:

- nei casi di diversificazione contributiva, si deve tener conto della somma di tutte le fasce contributive per ciascun materiale (carta o plastica);
- per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati nella stessa scheda.

V12

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.07.2022.

Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni

Rappresentano una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, attraverso calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso.

Le procedure semplificate sono applicabili:

- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

A25.A26

Il consorziato compila il riquadro relativo alla procedura semplificata attraverso la quale intende dichiarare il Contributo Ambientale CONAI. A27

a. Per importazioni di prodotti alimentari imballati. Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna “Valore Totale Contributo” viene riportato il Contributo Ambientale risultante. A28

b. Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati. Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna “Valore Totale Contributo” viene riportato il Contributo Ambientale risultante.

A25

Monoprodotto/monomateriale.

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. “monoprodotto/monomateriale” non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni “monoprodotto/monomateriale” le importazioni “pluriprodotto/plurimateriale” che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

A26

Il ricorso a tali procedure semplificate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità. La difficoltà/impossibilità a tenere distinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati invece non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, in questo caso, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo delle semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

A27

Dal 1° aprile 2024 variano sia le aliquote da applicare alle importazioni di prodotti alimentari e non alimentari sia il contributo forfetario da applicare al peso dei soli imballaggi delle merci importate.

A28

I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, in modo congruente con le registrazioni ai fini IVA.

c. Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci. In alternativa alla procedura semplificata “a valore”, il consorziato può utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico Contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate. Nella prima colonna va riportato il peso complessivo (espresso in t) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. I pesi dei soli imballaggi sono calcolati, normalmente, per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinzione tra i sette materiali di imballaggio). Nella terza colonna “Valore Totale Contributo” viene riportato il Contributo Ambientale risultante.

Alla colonna “N. Ord. da indicare in fattura” viene indicato l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di filiera. È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone “carica da dichiarazione precedente”.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione Intrastat. Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. È quindi possibile inserire le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni con il modulo 6.2 import imballaggi pieni anche se già fatturate.

6.2 / IMPORT IMBALLAGGI PIENI –
Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente

Consulta le istruzioni

RICHIEDA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all’area “Contattaci”, selezionando per la plastica “Contributo diversificato plastica”, per la carta “Contributo diversificato carta”, per gli altri materiali l’argomento “Imballaggi e materiale di imballaggio” oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNUALE

ANNO DI RIFERIMENTO

2024

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

dichiara:

- di essere Consorziata CONAI;
- di volersi avvalere della procedura forfetizzata per l'anno 2024;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato* e di versare il relativo contributo forfetario:

SELEZIONA	FATTURATO ANNO PRECEDENTE (Euro)	CONTRIBUTO AMBIENTALE FORFETARIO (Euro)
☐	Fino a 200.000	Esenzione totale
☐	Oltre 200.000 - fino a 500.000	221,00 €
☐	Oltre 500.000 - fino a 1.000.000	441,00 €
☐	Oltre 1.000.000 - fino a 1.500.000	663,00 €
☐	Oltre 1.500.000 - fino a 2.000.000	884,00 €

* Tale procedura è riservata alle imprese con fatturato (riferito all'anno precedente) fino a 2.000.000 di Euro.

Il dichiarante,
è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibi-
le conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la
procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

invia

← indietro

versione di stampa



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

6.2 Import imballaggi pieni
Procedura semplificata mediante
calcolo forfetario

Condizioni

La presente procedura di dichiarazione forfetaria è da considerarsi come op-
zione alternativa alle procedure di dichiarazione semplificate per le importa-
zioni di merci imballate, basate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse,
senza distinzione per singoli materiali.

È riservata alle imprese con fatturato complessivo fino a 2.000.000 di Euro
e consente di determinare il Contributo Ambientale forfetario sulla base del
fatturato riferito all'anno precedente a quello oggetto di dichiarazione.

Il consorzio importatore di imballaggi pieni verifica annualmente il fattura-
to relativo all'ultimo esercizio chiuso e sulla base di questo calcola il Contri-
buto Ambientale dovuto per l'anno in corso come segue:

Fatturato anno precedente (Euro)	Contributo Ambientale forfetario (Euro)
Fino a 200.000	Esenzione totale
Oltre 200.000 - fino a 500.000	221,00
Oltre 500.000 - fino a 1.000.000	441,00
Oltre 1.000.000 - fino a 1.500.000	663,00
Oltre 1.500.000 - fino a 2.000.000	884,00

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org. ^{A29}

Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.2 Import Imballaggi Pieni – Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno va compilato dai consorziati che intendono avvalersi di tale procedura semplificata e deve essere presentato dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza.

Periodicità

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'anno di riferimento della dichiarazione.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Determinazione del Contributo forfetario

Selezionare l'opzione corrispondente al fatturato registrato nell'esercizio precedente.

Nel caso in cui il fatturato dell'anno precedente sia fino a 200.000 Euro, il consorziato è esentato dall'inviare la dichiarazione per l'anno di riferimento. ^{A30}

A29

Tale procedura può essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del Contributo Ambientale per importazione di merci imballate.

A30

Il Contributo Ambientale risultante dalla dichiarazione deve essere versato previo ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare e inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it). Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

6.10 / COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Peso degli imballaggi importati ed esportati e Contributo Ambientale CONAI

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A		B		C=(A-B)	D		E=(DxC)	N. Ord. da indicare in fattura
			Quantità importate		Quantità esportate		Compensazione quantità	Contributo Ambientale		Valore Contributo	
			Vuoti (t)	Pieni (t)	Vuoti (t)	Pieni (t)	t	Euro/t		Euro	
								Fino al 31.03.2024	Dall'1.04.2024		
	Acciaio	Fusti (nuovi o rigenerati)						5,00	5,00		
		Altri imballaggi in acciaio						5,00	5,00		
	Alluminio	Lattine per bevande						7,00	12,00		
		Altri imballaggi in alluminio						7,00	12,00		
	Carta *	Fascia 1						35,00	65,00		
		Fascia 2						55,00	85,00		
		Fascia 3						145,00	175,00		
		Fascia 4						275,00	305,00		
	Legno	Pallet						7,00	7,00		
		Altri imballaggi in legno						7,00	7,00		
	Plastica *	Fascia A1.1						20,00	24,00		
		Fascia A1.2						90,00	90,00		
		Fascia A2						220,00	220,00		
		Fascia B1.1						20,00	224,00		
		Fascia B1.2						20,00	233,00		
		Fascia B2.1						350,00	441,00		
		Fascia B2.2						477,00	589,00		
		Fascia B2.3						555,00	650,00		
		Fascia C						560,00	655,00		
	Plastica biodegradabile e compostabile	Imballaggi di tipo 1, conformi alla norma UNI EN 13432:2002						170,00	130,00		
		Imballaggi di tipo 2, conformi alla norma UNI EN 13432:2002						170,00	130,00		

	Vetro	Bottiglie						15,00	15,00		
		Altri imballaggi in vetro						15,00	15,00		

* L'elenco completo delle varie tipologie per fascia contributiva è presente sul modulo 6.10 Compensazione import/export, disponibile sul sito dichiarazioni online.

Ai fini della presente dichiarazione, sono considerati:

- a) per il materiale **CARTA**:
- **imballaggi in carta monomateriale**, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale cellulosico nonché quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non cellulosico è comunque inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi accoppiati con altri materiali (o composti a prevalenza carta)**, gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo A (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 90% e < 95% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo B (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 80% e < 90% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo C**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è ≥ 60% e < 80% del peso complessivo dell'imballaggio;
 - **imballaggi Compositi di tipo D**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è < 60% del peso complessivo dell'imballaggio, oppure non è esplicitato;
 - **CPL**, contenitori composti per liquidi.

SALDO DA FATTURARE PER ANNO DI COMPETENZA	
Materiale	Saldo

Il dichiarante, con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.



6.10 Compensazione import/export

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.10 va compilato da tutti i consorziati che intendano avvalersi della specifica procedura e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La compensazione import/export consente ai consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.

In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che tale procedura venga attivata da aziende che non si trovano sbilanciate in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano a un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio. ^{A31}

A31

Tale procedura è alternativa alle procedure di esenzione "ex-post" e "ex-ante" e non è, quindi, utilizzabile per gli stessi materiali.

Condizioni di applicabilità della compensazione ^{A32}

- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque Paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. ^{A33}
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura "ex-post". ^{A34}
- La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

Periodicità

Il consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. Si ricorda che dalle dichiarazioni di competenza 2022 è stata elevata la soglia della classe "esente" (a 200,00 Euro per materiale) e di quella "annuale" (a 3.000,00 Euro per materiale). ^{A35.V13}

Dall'apposito menù a tendina selezionare l'opzione:

- **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 Euro;
- **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 3.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona l'anno di riferimento e il trimestre solare di riferimento della dichiarazione.
- **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona l'anno e il mese di riferimento della dichiarazione.

A32

In ogni caso tutti gli imballaggi dichiarati tra le esportazioni devono essere già stati assoggettati a Contributo Ambientale qualora non compresi tra le importazioni della dichiarazione stessa.

A33

Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 5.1.2, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

A34

Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 7.1, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

A35

Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

V13

Guida CONAI, Schemi esemplificativi – C, D ed E, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

Peso degli imballaggi importati ed esportati e Contributo Ambientale CONAI

Tale sezione deve essere compilata per il calcolo del Contributo Ambientale CONAI sulla base del peso degli imballaggi e/o dei materiali di imballaggio importati ed esportati nel periodo di riferimento. ^{A36}

La tabella è suddivisa in alcune colonne:

- **colonna Azioni**, il consorziato clicca il bottone “Modifica quantità”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Prodotto” da compilare riportando i quantitativi importati e i quantitativi esportati – distintamente tra vuoti e pieni – per ciascun materiale e l’eventuale numero d’ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa dai rispettivi Consorzi di filiera; clicca il bottone “Cancella quantità” per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente;
- **colonna materiale e colonna Fascia Contributiva/Tipologia Imballaggi**: sono riportati i materiali di riferimento e le tipologie di imballaggio per i vari materiali; ^{A37.A38}
- **colonna A**: vengono riportate le quantità (in t) importate nel periodo – distintamente tra vuoti e pieni – suddivise per materiale/tipologia imballaggi;
- **colonna B**: vengono riportate le quantità (in t) esportate nel periodo – distintamente tra vuoti e pieni – suddivise per materiale/tipologia imballaggi;

A36
Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg= 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

A37
Per il materiale plastica, il modulo è stato integrato con alcune specifiche voci di dettaglio con riferimento alle tipologie “bocconi, bottiglie, barattoli e flaconi in PET”, “casce, cassette in plastica”, “vasi da fiori/piante” ecc.

Il materiale carta si suddivide nelle tipologie: monomateriale, Compositi tipo A, Compositi tipo B, CPL, Compositi tipo C, Compositi tipo D.

Il materiale Plastica Biodegradabile e compostabile si suddivide nelle tipologie: Imballaggi di tipo 1, conformi alla norma UNI EN 13432:2002, Imballaggi di tipo 2, conformi alla norma UNI EN 13432:2002.

Anche gli altri materiali si suddividono in alcune tipologie di imballaggi.

A38
Se non si dispone delle informazioni per tracciare distintamente le varie tipologie di imballaggi per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile oggetto di dichiarazione (in import e in export) non è possibile utilizzare questa modalità dichiarativa.

- **colonna C**: vengono riportati i saldi di periodo (in t) derivanti dalla differenza della colonna A meno la colonna B, suddivisi per materiale/fascia contributiva/tipologia imballaggi;
- **colonna D**: è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo a materiali di imballaggio/tipologie imballaggi e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. ^{A39}
- **colonna E**: viene riportato il valore totale del Contributo (sia positivo che negativo), in Euro, ottenuto dalla moltiplicazione del valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna D per le quantità compensate indicate nella colonna C.

A seguito della presentazione da parte del consorziato dell’ultima dichiarazione dell’anno solare di riferimento (dicembre, IV trimestre o annuale) verrà determinato il saldo complessivo annuale, corrispondente alla sommatoria dei valori indicati nella colonna E di ciascuna dichiarazione infrannuale o di quella annuale, distintamente per materiale; per la plastica e la carta, distintamente per tipologia imballaggi (con l’ulteriore possibilità di sommare 2 o 3 saldi dello stesso segno – solo a debito o solo a credito).

Per i saldi complessivi annuali a debito per il consorziato (valori positivi), CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica e la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive/tipologie imballaggi siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi e una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.

Il raggiungimento – nel corso dell’anno solare – della soglia di € 10.000,00 di debito infrannuale (determinato dalla sommatoria dei valori indicati nella colonna E di ciascuna dichiarazione infrannuale, per ciascun materiale) sarà oggetto di immediata fatturazione da parte di CONAI. Per la plastica e la carta si procederà come indicato per la fatturazione di fine anno. Si procederà inoltre alla fatturazione immediata di eventuali saldi a debito infrannuali, a prescindere dal raggiungimento della soglia sopra indicata, nei confronti delle aziende estere che abbiano aderito facoltativamente a CONAI, per effetto di quanto previsto nel paragrafo 2.4 della Guida CONAI.

A39
Dal 1° gennaio 2024 è stato ridotto il Contributo per gli imballaggi in legno. Dal 1° aprile 2024 è stato ridotto il Contributo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, mentre è aumentato il Contributo per gli imballaggi in alluminio e sono aumentati i valori per le fasce contributive degli imballaggi in carta e i valori per quasi tutte le fasce degli imballaggi in plastica.

In caso di saldi complessivi annuali a credito per il consorziato (valori negativi), quest'ultimo potrà inserire nel modulo Rimborso da 6.10 entro la fine di febbraio dell'anno successivo.^{V14}

- l'elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
- la dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell'anno di riferimento o l'autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione IVA all'Agenzia delle Entrate.^{A40}

All'esito dei riscontri effettuati sulla documentazione presentata dai consorziati, CONAI emetterà nota di credito per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive/tipologie imballaggi siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi e una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. È quindi possibile inserire le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni con il modulo 6.10 Compensazione import/export anche se già fatturate.

V14

Modulo Rimborso da 6.10, disponibile sul sito Dichiarazioni online, nell'area Richieste esenzione/rimborso del Contributo e nella presente Guida.

A40

Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzia la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

6.14 / PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER ETICHETTE ALLUMINIO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2024

DATI ANAGRAFICI	
Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di filiera relativo;
- di volersi avvalere della procedura forfetizzata per l'anno solare 2024;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo contributo forfetario:

FATTURATO	CONTRIBUTO AMBIENTALE
☐ 100'000 €	370,00 €
☐ 100'001 - 250'000 €	490,00 €
☐ 250'001 - 500'000 €	1.330,00 €
☐ 500'001 - 1'000'000 €	2.080,00 €
☐ 1'000'001 - 1'500'000 €	2.540,00 €
☐ 1'500'001 - 2'000'000 €	3.700,00 €
☐ > 2'000'000 €	3.700,00 + 0,117% x (Inserire il fatturato eccedente i 2.000.000,00 €) = € (quota da versare)
N. Ord. da indicare in fattura	

Si dichiara inoltre che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da: **ALLUMINIO**

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

6.14 / PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER ETICHETTE CARTA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2024

DATI ANAGRAFICI	
Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di filiera relativo;
- di volersi avvalere della procedura forfetizzata per l'anno solare 2024;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo contributo forfetario:

FATTURATO	CONTRIBUTO AMBIENTALE
☐ 100'000 €	370,00 €
☐ 100'001 - 250'000 €	490,00 €
☐ 250'001 - 500'000 €	1.330,00 €
☐ 500'001 - 1'000'000 €	2.080,00 €
☐ 1'000'001 - 1'500'000 €	2.540,00 €
☐ 1'500'001 - 2'000'000 €	3.700,00 €
☐ > 2'000'000 €	3.700,00 + 0,117% x (Inserire il fatturato eccedente i 2.000.000,00 €) = € (quota da versare)
N. Ord. da indicare in fattura	

Si dichiara inoltre che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da: **CARTA**

Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

6.14 / PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ETICHETTE PLASTICA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2024

DATI ANAGRAFICI	
Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di filiera relativo;
- di volersi avvalere della procedura forfetizzata per l'anno solare 2024;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo contributo forfetario:

FATTURATO	CONTRIBUTO AMBIENTALE
☐ 100'000 €	370,00 €
☐ 100'001 - 250'000 €	490,00 €
☐ 250'001 - 500'000 €	1.330,00 €
☐ 500'001 - 1'000'000 €	2.080,00 €
☐ 1'000'001 - 1'500'000 €	2.540,00 €
☐ 1'500'001 - 2'000'000 €	3.700,00 €
☐ > 2'000'000 €	3.700,00 + 0,117% x (Inserire il fatturato eccedente i 2.000.000,00 €) = € (quota da versare)
N. Ord. da indicare in fattura	

Si dichiara inoltre che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da: **PLASTICA**

Il dichiarante, con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

6.14 Procedura semplificata per etichette

Condizioni

La presente semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria già prevista da CONAI per il pagamento del Contributo Ambientale, si applica ai consorziati che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non.
Il modulo è aggiornato con i nuovi valori forfetari validi per l'intero anno 2024, conseguenti alle variazioni dei Contributi per gli imballaggi in alluminio, in carta di Fascia 1 e in plastica di Fascia C.

Fasce di fatturato relativo a etichette e Contributo Forfetario per l'anno 2024

Il fornitore di etichette verifica annualmente il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso.
Sulla base di questo, calcola quindi il Contributo Ambientale dovuto per l'anno in corso come segue:

Fatturato di etichette (Euro)	Contributo Ambientale forfetario (Euro)
100.000	370,00
100.001 - 250.000	490,00
250.001 - 500.000	1.330,00
500.001 - 1.000.000	2.080,00
1.000.001 - 1.500.000	2.540,00
1.500.001 - 2.000.000	3.700,00
> 2.000.000	3.700,00 + 0,117%

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.
Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.14 va compilato da tutti i consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per etichette e deve essere presentato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Nella home page del portale “Dichiarazioni online” nell’Area Dichiarazioni del Contributo, in base al materiale prevalente in peso di cui sono composte le etichette (alluminio, carta o plastica), il consorziato seleziona il modulo 6.14 corrispondente dall’apposito menù in “Compilazione”.

Periodicità

Selezionare dall’apposito menù a tendina l’anno di riferimento della dichiarazione.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

Determinazione del Contributo forfetario ^{A41}

Selezionare l’opzione corrispondente al fatturato di etichette registrato nell’esercizio precedente. Nel caso in cui il fatturato sia superiore a 2.000.000 di Euro, riportare nell’apposita cella nella colonna “Contributo Ambientale” il fatturato eccedente i 2.000.000 di Euro. Il sistema calcola in automatico l’importo in Euro dovuto sulla base della formula ivi riportata.

Alla riga “N. Ord. da indicare in fattura” indicare l’eventuale Numero d’Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di filiera.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni “non modificabili” (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle “modificabili” (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare e inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell’invio a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it).

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

A41

Il Contributo Ambientale risultante dalla dichiarazione deve essere versato previo ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.

Nelle fatture di prima cessione delle etichette, il fornitore, che si è avvalso di tale procedura semplificata, deve indicare la dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per etichette” in luogo della dicitura “Contributo

Ambientale CONAI assolto” che si riferisce esclusivamente alle merci imballate (imballaggi pieni).

Nel caso in cui il fornitore intendesse non esercitare la rivalsa sui clienti, in fattura può essere indicato “Corrispettivo non comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per etichette”.

6.17 / PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMBALLAGGI IN SUGHERO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2024

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di filiera relativo;
- i seguenti quantitativi di imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale per l'anno specificato, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2003;

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	A X B
	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. contributo
	t	Euro/t	Euro
SUGHERO (PROCEDURA SEMPLIFICATA)		7,00	
N. Ord. da indicare in fattura			

Per il primo anno di utilizzo di tale procedura:
A = quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria dell'anno precedente

Per gli **anni successivi**:
A = C + (C - D)

A = quantità da dichiarare per l'anno in corso

C = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente

D = quantità dichiarata a CONAI nell'anno precedente

Il dichiarante, con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

indietro

invia

versione di stampa

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito [www.conai.org](#) – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



6.17

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Procedura semplificata per imballaggi in sughero

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 6 febbraio 2003, tenuto conto della particolare tipologia degli imballaggi in sughero e del basso peso specifico del materiale, ha deliberato la forfetizzazione del versamento del Contributo Ambientale CONAI da parte dei produttori di imballaggi in sughero.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](#). Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.17 va compilato da tutti i consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per gli imballaggi in sughero e deve essere presentato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Periodicità

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'anno di riferimento della dichiarazione.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Determinazione del Contributo forfetario ^{A42}

Il consorziato dichiara le quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nell’anno precedente.

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi assoggettati a Contributo, da calcolare come di seguito indicato:

- per il **primo anno** di utilizzo di tale procedura riportare la quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria nell’anno precedente;
- per gli **anni successivi**: calcolare le quantità da dichiarare per l’anno in corso (A) secondo la seguente formula:
A = C + (C–D) = quantità da dichiarare per l’anno in corso, dove:
C = quantità effettivamente ceduta nell’anno precedente,
D = quantità dichiarata a CONAI nell’anno precedente.

Nella **colonna B** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo al materiale di imballaggio legno e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. ^{A43}

Nella **colonna AxB** viene riportato l’importo in Euro ottenuto moltiplicando le quantità indicate nella colonna A per il Contributo Ambientale esposto nella colonna B.

Alla riga “N. Ord. da indicare in fattura” indicare l’eventuale Numero d’Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di filiera.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni “non modificabili” (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle “modificabili” (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare e inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell’invio a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it). Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

A42

- Sulla base di quanto dichiarato con il modulo 6.17 viene calcolato il Contributo Ambientale CONAI dovuto per l’anno in corso, da versare dopo il ricevimento della relativa fattura.
- Nelle fatture di vendita il fornitore, che si è avvalso di tale procedura semplificata, deve indicare la dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per imballaggi in sughero” in luogo della dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto anche in prima cessione”. La dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” si riferisce esclusivamente alle merci imballate (imballaggi pieni).

- Nel caso in cui il fornitore intendesse non esercitare la rivalsa sui clienti, in fattura può essere indicato “Corrispettivo non comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per imballaggi in sughero”.

A43

Dal 1° gennaio 2024 il valore del contributo per gli imballaggi in legno è diminuito da 8,00 a 7,00 €/t.



Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

6.20 / PROCEDURA CIRCOLARE CONAI 05/04/2012

Consulta le istruzioni

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2023

DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Determinazione delle quantità e Contributo Ambientale CONAI

MATERIALE IMBALLAGGIO	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	D=(C-A)
		Quantitativi già assoggettati a Contributo fino all'anno precedente (vedi istruzioni)	Quantitativi acquistati/ importati non assoggettati a Contributo	Quantitativi che hanno terminato il ciclo di utilizzo, compresi quelli dispersi o fuoriusciti dal circuito	Quantità assoggettata
		t	t	t	t
Acciaio					
Legno					
Plastica	Fascia A1.1				
	Fascia A1.2				
	Fascia A2				
	Fascia B1.1				
	Fascia B1.2				
	Fascia B2.1				
	Fascia B2.2				
	Fascia B2.3				
	Fascia C				
Vetro					
Totale					

MATERIALE IMBALLAGGIO	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	E		
		Contributo Ambientale		
		Euro/t		
Acciaio		5,00		
Legno		8,00		
Plastica	Fascia A1.1	20,00		
	Fascia A1.2		60,00 (fino al 30.06.2023)	90,00 (dall'1.07.2023)
	Fascia A2		150,00 (fino al 30.06.2023)	220,00 (dall'1.07.2023)
	Fascia B1.1	20,00		
	Fascia B1.2	20,00		
	Fascia B2.1	350,00		
	Fascia B2.2		410,00 (fino al 30.06.2023)	477,00 (dall'1.07.2023)
	Fascia B2.3	555,00		
	Fascia C	560,00		

Vetro			23,00 (fino al 30.09.2023)	15,00 (dall'1.10.2023)
Totale				

MATERIALE IMBALLAGGIO	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	F=(DxE)	N. Ord. da indicare in fattura
		Valore totale contributo	 carica da dichiarazione precedente
		Euro	
Acciaio			
Legno			
Plastica	Fascia A1.1		
	Fascia A1.2		
	Fascia A2		
	Fascia B1.1		
	Fascia B1.2		
	Fascia B2.1		
	Fascia B2.2		
	Fascia B2.3		
	Fascia C		
Vetro			
Totale			

Il dichiarante, con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, tutta la documentazione comprovante la procedura adottata. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

← indietro

 versione di stampa

 invia

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito [www.conai.org](#) – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



Procedura Circolare CONAI 05/04/2012

Premessa

Come previsto dalla Circolare CONAI del 5 aprile 2012 (disponibile sul sito www.conai.org nell'Area consorziati – sezione Circolari applicative) per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà) il Consiglio di amministrazione di CONAI ha deliberato, con decorrenza 1° aprile 2012:

l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI nel momento in cui l'imballaggio, facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. Ne consegue che, il proprietario dell'imballaggio riutilizzabile non deve versare il Contributo Ambientale a CONAI (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la prima cessione), ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI;

la dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

In un'ottica di semplificazione, ai fini della determinazione del Contributo Ambientale dovuto, sono da considerare dismessi per primi gli imballaggi eventualmente già assoggettati al Contributo Ambientale CONAI (se idoneamente documentati) e facenti parte del parco circolante al 31.12.2022. Vedi Istruzioni colonna A da specificare comunque in sede di dichiarazione per l'anno 2023 da inviare a gennaio 2024.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.20 deve essere compilato dai consorziati che si avvalgono della procedura agevolata per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili e deve essere presentato entro il 20 gennaio di ogni anno.

Periodicità

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'anno di riferimento della dichiarazione. Il consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Determinazione delle quantità e Contributo Ambientale CONAI

Il consorzio comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, sulla base dei quantitativi degli imballaggi che nel periodo hanno terminato il loro ciclo di riutilizzo o risultino comunque dispersi o fuori dal circuito. ^{A44}

La tabella è suddivisa in alcune colonne:

Prime due colonne: i quattro materiali di riferimento e le fasce contributive per il materiale plastica.

Colonna A: vanno indicate le quantità (in t), suddivise per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva già assoggettate a Contributo Ambientale e facenti parte del parco circolante al 31.12.2022. In tale colonna devono essere inseriti esclusivamente i quantitativi di imballaggi ancora in circolazione al 31.12.2022 per i quali sussista idonea documentazione comprovante l'effettivo pagamento del Contributo Ambientale CONAI in un periodo precedente; ad esempio da fatture dei fornitori e/o da dichiarazioni periodiche a CONAI. ^{A45}

Colonna B: vanno indicate le quantità (in t), suddivise per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva acquistate e/o importate non assoggettate a Contributo Ambientale nel 2023.

Colonna C: vanno indicate le quantità (in t), suddivise per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva degli imballaggi che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 hanno terminato il loro ciclo di riutilizzo, ivi compresi quelli smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora il proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito (ad esempio attraverso documenti di consegna degli imballaggi non più utilizzabili o rotti – in conto lavorazione – a un terzo con incarico di utilizzare la materia prima ottenuta dal riciclo degli stessi per produrre nuovi imballaggi da rimettere nello stesso circuito). ^{A46}

^{A44} Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

^{A45} La compilazione di tale colonna è facoltativa e deve riportare i quantitativi complessivamente assoggettati a Contributo Ambientale CONAI prima del 31.12.2022 senza distinzione rispetto a eventuali variazioni intervenute nel tempo sul Contributo unitario. Le aziende che hanno presentato la dichiarazione modulo 6.20 per l'anno 2022 riportano in questa colonna il saldo risultante dalla colonna D della stessa dichiarazione. Nelle fatture relative ai trasferimenti di imballaggi effettuati sul territorio nazionale a titolo non traslativo della proprietà, deve

essere apportata la dicitura "Imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale – Circolare CONAI del 05.04.2012". In caso di mancata restituzione degli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà, sulle fatture di addebito di eventuali penalità, deve essere applicato il Contributo Ambientale CONAI (peso in tonnellate per Contributo in vigore).

^{A46} Non vanno ricompresi in questa colonna gli imballaggi esportati o quelli dispersi o fuoriusciti dal circuito fuori dal territorio nazionale (la destinazione estera deve risultare da idonea documentazione).

Colonna D (C - A): viene riportato il saldo derivante dalla differenza tra l'importo della colonna C e quello della colonna A, suddiviso per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva. Qualora il saldo fosse negativo, lo stesso, espresso in tonnellate, dovrà essere riportato – in valore assoluto – nella colonna A della dichiarazione del periodo successivo (ad esempio colonna C = 100; colonna A = 150; saldo colonna D = -50. In tal caso nella colonna A della successiva dichiarazione per l'anno 2024 dovrà essere riportato 50 e non -50).

Colonna E: è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo a materiali di imballaggio/fasce contributive e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. ^{A47}

Colonna F (D x E): è compilata automaticamente solo nel caso in cui il saldo della colonna D sia positivo.

Alla colonna "N. Ord. da indicare in fattura" indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di filiera. ^{A48}

È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone "carica da dichiarazione precedente".

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione".

Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, tutta la documentazione comprovante la procedura adottata.

^{A47} Per l'anno di competenza 2023 sono stati ridotti i contributi per i materiali acciaio, legno e vetro. Per quanto riguarda la plastica, sono stati ridotti i valori per alcune fasce mentre sono aumentati i valori per altre fasce.

^{A48} La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di filiera.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. ^{A49}

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare e inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it).

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

A49

Prima dell'invio della dichiarazione, verificare che il CONAI abbia riscontrato la richiesta di utilizzo della specifica procedura da parte dell'azienda dichiarante.

AREA

Richiesta di regolarizzazione

MODELLO DI AUTODENUNCIA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

Per definire la propria posizione secondo la procedura prevista dall’art. 14, comma 8, del Regolamento CONAI, si dichiara che l'azienda sopra indicata:

- è iscritta a CONAI;

- è incorsa nelle seguenti violazioni degli obblighi consortili *:

- ☐ omessa applicazione del Contributo Ambientale CONAI in fattura;
- ☐ omessa o insufficiente **indicazione** del Contributo Ambientale CONAI in fattura, tale da impedire l’accertamento dell’effettiva applicazione;
- ☐ omessa **** presentazione** della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI;
- ☐ infedele dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI;
- ☐ utilizzo non corretto delle procedure di esenzione per le esportazioni;
- ☐ altro:

note da indicare per causale ALTRO:

per il seguente periodo:

dal (mese) (anno) al (mese) (anno)

per uno o più dei seguenti materiali ***:

- ☐ Acciaio
- ☐ Alluminio
- ☐ Carta
- ☐ Legno
- ☐ Plastica
- ☐ Plastica biodegradabile e compostabile
- ☐ Vetro
- ☐ Materiali non noti

☐ **Chiede di avvalersi della procedura di regolarizzazione agevolata che CONAI ha introdotto con effetto dal 20 febbraio 2019 (vedi istruzioni).**

- si impegna quindi a dichiarare il Contributo Ambientale CONAI, seguendo le modalità indicate nella presente Guida, entro 30 giorni dall’invio della presente e/o a rettificare altre eventuali infrazioni commesse.

* Art. 14 del Regolamento CONAI.
** Si considera omessa anche la dichiarazione inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
*** Ove noti al momento della compilazione della presente.

Il **dichiarante** è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

← indietro

✉ invia



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello di autodenuncia

Premessa

Il consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto a infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia” (art. 14, comma 8, del Regolamento CONAI – di seguito anche Regolamento). Ciò a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell’avvio di controlli di cui all’art. 12 del Regolamento. ^{A1} Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 13 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli di cui al citato art. 12, autodenuncino l’infrazione commessa:

- liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto **entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia;**
- versando tale Contributo entro la scadenza indicata nelle fatture emesse dal CONAI, con le modalità previste nell’art. 4, comma 11 del Regolamento.

Modalità e termini per la presentazione

L'autodenuncia deve essere inviata tramite il servizio Dichiarazioni online (selezionando l'area del sito Richiesta di regolarizzazione) prima dell'avvio dei controlli di cui all’art. 12 del Regolamento nei confronti dello stesso consorziato. È consentito l’invio del Modello di autodenuncia anche con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art. 18 del Regolamento) e, in tal caso, è necessaria la sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita di appositi poteri.

A1
L'autodenuncia non può esplicitare gli effetti di cui all'art. 14, comma 8, del Regolamento, nel caso in cui il consorziato abbia ricevuto una comunicazione scritta di avvio dei controlli da parte di CONAI, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione dell'autodenuncia (se inviata online). Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Violazioni degli obblighi consortili (art.14 del Regolamento)

Barrare la casella relativa a una o più delle seguenti violazioni oggetto dell'autodenuncia:

- a. omessa applicazione del Contributo Ambientale CONAI in fattura.** La casistica si riferisce ad aziende che hanno omesso l'applicazione del Contributo Ambientale sulle fatture emesse relative a "prime cessioni" ^{A2} di imballaggi finiti/materiali di imballaggio;
- b. omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale CONAI in fattura, tale da impedire l'accertamento dell'effettiva applicazione.** A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale violazione riguarda cessioni di imballaggi con apposizione sulle fatture emesse dal cedente con diciture che non consentono di appurare se il Contributo Ambientale sia stato effettivamente assolto;
- c. omessa presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI.** La violazione riguarda aziende che hanno omesso di presentare, entro i 30 giorni dalla scadenza dei termini indicati dal Regolamento (in base alle differenti periodicità previste dalle norme consortili), le dichiarazioni del Contributo Ambientale prelevato o dovuto. Si tratta in particolare di dichiarazioni relative a:
 - i.** "prime cessioni" di imballaggi effettuate nel territorio nazionale;
 - ii.** importazioni dall'estero – sia UE che extra UE – di imballaggi vuoti o pieni ecc.;
- d. infedele dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI.** La violazione riguarda aziende che hanno presentato dichiarazioni del Contributo Ambientale in misura inferiore a quello dovuto;

A2

Art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto CONAI e art. 4, commi 4 e 9 del Regolamento. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;

- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoprodotto che gli risulti o si dichiara tale.

e. utilizzo non corretto delle procedure di esenzione per le esportazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo di un'esenzione del Contributo Ambientale riservata alle aziende esportatrici (ex-ante o ex-post), senza inviare al CONAI la specifica modulistica (es. modulo 6.5) o senza possedere i requisiti per avvalersi di tale esenzione e/o per richiedere il rimborso (es. modulo 6.6).

La voce "altro" deve essere barrata esclusivamente per eventuali tipologie di infrazioni alle norme consortili diverse dalle precedenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo tale voce può essere utilizzata in caso di acquisto di imballaggi in "prima cessione" senza applicazione del Contributo Ambientale o con diciture che non consentono di appurare se il Contributo Ambientale sia stato effettivamente applicato o meno (art. 14, comma 4 del Regolamento).

Altre informazioni necessarie

Indicare il **periodo** (mese e anno) e barrare una o più caselle relative al **materiale** degli imballaggi, oggetto dell'autodenuncia.

Invio dell'autodenuncia

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati inseriti vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio dell'autodenuncia, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Procedura agevolata di regolarizzazione

CONAI ha introdotto – con effetto dal 20 febbraio 2019 – una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo Ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell'autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 12 del Regolamento consortile;

- la possibilità di rateizzare le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi. ^{A3}

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo Ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- regolare pagamento delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.

AREA

Richieste esenzione / rimborso del Contributo

A3

È possibile richiedere la rateizzazione fino a 36 mesi del pagamento delle somme dovute al CONAI inviando una comunicazione al seguente indirizzo PEC: recuperocrediti@conai.legalmail.it

6.5 ESENZIONE EX-ANTE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI, **dichiara** che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno **2024** il Plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A			B	C	D	E	F		G
			Vendite estero anno precedente			Acquisti esenti (con plafond) anno precedente	Vendite totali anno precedente	Plafond anno corrente (A/C*100)	Saldo esenzioni anno precedente (A-B)	Contributo Ambientale		Importo a saldo (E x F)*
			Pieni (t)	Vuoti (t)	Totale (t)	t	t	%	t		Euro/t	Euro
	Acciaio										5,00	
	Alluminio										7,00	
	Carta	Fascia 1								Fino al 30.09.2023	5,00	
	Carta	Fascia 1								Dall'1.10.2023	35,00	
	Carta	Fascia 2								Fino al 30.09.2023	25,00	
	Carta	Fascia 2								Dall'1.10.2023	55,00	
	Carta	Fascia 3								Fino al 30.09.2023	115,00	
	Carta	Fascia 3								Dall'1.10.2023	145,00	
	Carta	Fascia 4								Fino al 30.09.2023	245,00	
	Carta	Fascia 4								Dall'1.10.2023	275,00	
	Legno										8,00	
	Plastica	Fascia A1.1									20,00	
	Plastica	Fascia A1.2								Fino al 30.06.2023	60,00	
	Plastica	Fascia A1.2								Dall'1.07.2023	90,00	
	Plastica	Fascia A2								Fino al 30.06.2023	150,00	
	Plastica	Fascia A2								Dall'1.07.2023	220,00	
	Plastica	Fascia B1.1									20,00	
	Plastica	Fascia B1.2									20,00	
	Plastica	Fascia B2.1									350,00	
	Plastica	Fascia B2.2								Fino al 30.06.2023	410,00	
	Plastica	Fascia B2.2								Dall'1.07.2023	477,00	
	Plastica	Fascia B2.3									555,00	
	Plastica	Fascia C									560,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile										170,00	
	Vetro									Fino al 30.09.2023	23,00	
	Vetro									Dall'1.10.2023	15,00	

* Se l'importo è negativo CONAI emetterà fattura verso il Dichiarante; se positivo, CONAI emetterà nota di credito a favore del consorziato stesso.

Determinazione del plafond anno corrente applicabile a tutti i materiali, in alternativa al calcolo per singolo materiale (colonna D)		
H	Fatturato estero	
I	Fatturato complessivo	
L	Plafond Anno Corrente (H / I x 100) per tutti i materiali	

Riepilogo acquisti (con plafond) anno precedente		
MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	Acquisti esenti (con plafond) anno precedente
Acciaio		
Alluminio		
Carta	Fascia 1	
Carta	Fascia 2	
Carta	Fascia 3	
Carta	Fascia 4	
Legno		
Plastica	Fascia A1.1	
Plastica	Fascia A1.2	
Plastica	Fascia A2	
Plastica	Fascia B1.1	
Plastica	Fascia B1.2	
Plastica	Fascia B2.1	
Plastica	Fascia B2.2	
Plastica	Fascia B2.3	
Plastica	Fascia C	
Plastica biodegradabile e compostabile		
Vetro		

Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura ex-ante)

Per inserire i dati si può procedere inserendo una riga alla volta (facendo click sul bottone "nuovo fornitore" e, successivamente, digitare codice fiscale e quantitativi) oppure caricando i dati da un file Excel precedentemente compilato (carica da file)

AZIONI

MATERIALE

FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI

QUANTITÀ

CODICE FISCALE

nuovo fornitore

carica da file

carica da anno precedente

cancella tutto

- ☒ di richiedere ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei Plafond indicati;
- ☒ sin da ora la sua disponibilità a documentare a CONAI la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento consortile;
- ☒ con l'invio della presente, di essere responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c.

Documento non obbligatorio

Scheda Tecnica *(clicca qui per caricare il file)*

Elenco allegati (vedi istruzioni)

File caricati:
0

Documento non obbligatorio Fatture a campione dei fornitori di imballaggi indicati nella presente richiesta di esenzione (<i>clicca qui per caricare il file</i>)	File caricati: 0
--	---------------------------------------

Documento non obbligatorio	File caricati:
Modello di Dichiarazione IVA (Quadri VE e VF) o autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione Iva all'Agenzia delle Entrate (<i>clicca qui per caricare il file</i>)	0

Elenco Clienti aventi sede a San Marino ai quali sono stati ceduti imballaggi, i cui quantitativi sono stati considerati nella presente richiesta di esenzione

AZIONI	Codice Fiscale
 	
 	

 nuovo cliente

 carica da file

 cancella tutto

Codice IBAN

Indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale il consorziato chiede di bonificare il rimborso spettante.

[illegible]



carica da anno precedente

Data:

[← indietro](#)
[🖨 versione di stampa](#)
[✉ invia](#)

L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.

6.5

ESENZIONE EX-ANTE – FORNITORI

Spett.le:

Denominazione o Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Partita IVA / Codice fiscale _____

Partita IVA / Codice fiscale _____

Oggetto: dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI.

Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI attraverso la procedura ex-ante nel limite del plafond indicato.

Denominazione o Ragione Sociale:

Via/Piazza:

CAP: Città: Provincia:

[illegible]

Con la presente dichiara di essere Consorzata CONAI.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l'attività in oggetto,

_____ DICHIARA

di aver esportato nell'anno solare precedente le seguenti percentuali sul totale di imballaggi venduti per singolo materiale, che costituiranno per l'anno 2024 il plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:

Materiali	% plafond				
Acciaio		Plafond unico per materiale CARTA			
Alluminio					
Carta					
Fascia 1					
Fascia 2					
Fascia 3					
Fascia 4					
Legno					
Plastica					
Fascia A1.1		Fascia B1.2		Fascia C	
Fascia A1.2		Fascia B2.1		Plafond unico per materiale PLASTICA	
Fascia A2		Fascia B2.2			
Fascia B1.1		Fascia B2.3			
Plastica biodegradabile e compostabile					
Vetro					

di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati, secondo le modalità previste dalla stessa procedura.

di richiedere (barrare la casella solo in caso di scelta della seguente opzione):

per il materiale CARTA, l'applicazione della percentuale unica per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia

per il materiale PLASTICA, l'applicazione della percentuale unica per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data _____ **In fede (il legale rappresentante)** _____



Istruzioni per la compilazione

La procedura “ex-ante” si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, il consorziato/esportatore può richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale e, per la plastica e la carta, per ciascuna fascia contributiva.

Tale procedura sarà di norma adottata da imprese che utilizzano imballaggi oggetto di prima cessione. È invece preferibile che gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, utilizzino la procedura “ex-post” (modulo 6.6), secondo le modalità previste nelle relative istruzioni. ^{A1}

Con il modulo 6.5 il consorziato, oltre a comunicare il plafond di esenzione per l’anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra gli acquisti esenti e le esportazioni effettuate nell’anno precedente. ^{A2}

In sostanza, il modulo 6.5 ha una triplice funzione:

- comunicazione della percentuale di esenzione, con le relative modalità di calcolo;
- dichiarazione del Contributo Ambientale dovuto – per ciascun materiale – in caso di acquisti esenti superiori alle esportazioni effettuate nell’anno precedente;
- richiesta di rimborso del Contributo Ambientale in caso di esportazioni superiori agli acquisti esenti effettuati nell’anno precedente.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall’home page del sito www.conai.org.

Il consorziato è tenuto a verificare l’avvenuta “ricevuta di presentazione”, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione del modulo.

A1

Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale/fascia contributiva, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali.

A2

Per il saldo a debito o a credito è prevista una soglia minima di fatturazione o di emissione di nota di credito fino a 200,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non fatturerà né rimborserà importi a debito o a credito del consorziato fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale, risultante dal modulo 6.5, che sarà comunque oggetto di analisi e riscontro da parte di CONAI.

A3

Per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI, le richieste di rimborso pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2024 per le pratiche di competenza del 2024) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante. Rimane l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.

A4

Nel modulo 6.5 chiusura plafond non è prevista la compilazione delle colonne C e D.

Il consorziato determina il plafond per ogni materiale/fascia contributiva di cui intende avvalersi dell’esenzione, compila il modulo 6.5 e lo invia a CONAI **entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio** dell’anno stesso in cui intende acquistare in esenzione (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per il Mod. 6.5 dell’anno 2024 tale termine è il 29 febbraio 2024. ^{A3}

Contestualmente all’invio del modulo 6.5 a CONAI, e comunque entro la fine del mese di febbraio, il consorziato richiede ai propri fornitori l’esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati, attraverso l’invio del modulo 6.5 Fornitori.

Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta da parte di CONAI. Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale/fascia contributiva, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai fornitori dell’esportatore. Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo, i consorziati possono utilizzare il plafond dell’anno precedente.

Casi particolari

CHIUSURA DEL PLAFOND

Data la specifica triplice funzione del modulo 6.5, lo stesso deve essere inviato a CONAI anche nel caso in cui il consorziato non intenda più avvalersi della procedura “ex-ante”, ma debba solo definire la sua posizione di credito/debito verso CONAI. A tal fine il consorziato procederà alla compilazione del **modulo 6.5 Esenzione ex-ante chiusura plafond** (presente nell’area Richieste esenzione/rimborso per export del sito dichiarazioni online). ^{A4}

CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DEL CONSORZIATO

Analoga procedura potrà essere seguita dal consorziato che abbia cessato l’attività in corso d’anno e che, per lo stesso anno, si sia avvalso della procedura “ex-ante”.

CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi e dei plafond di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/ Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del consorzio che richiede l'esenzione. Le dichiarazioni non veritiere da parte del consorzio o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura “ex-ante”. CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.



COMPILAZIONE DEL MODULO

6.5 Esenzione ex-ante

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici.

Determinazione del plafond

Il consorzio dichiara a CONAI i quantitativi di imballaggi esportati nell’anno precedente e le vendite totali di imballaggi effettuate nel medesimo periodo. Il rapporto tra queste due quantità determina, per ciascun materiale/fascia contributiva, i nuovi plafond da applicare nel corso dell’anno 2024. Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento “matita”, posizionato nella colonna “azioni”, a sinistra del nome del materiale per cui si intende chiedere l'esenzione, che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio prodotto”. ^{A5}

Nella **colonna A** va indicato, per ciascun materiale/fascia contributiva di cui si chiede l'esenzione, il peso totale degli imballaggi relativi alle vendite estere effettuate nell’anno precedente e la relativa suddivisione tra imballaggi pieni e vuoti. ^{A6}

A5
Per i materiali che hanno subito variazioni del Contributo Ambientale in corso d'anno, è obbligatoria la compilazione distintamente per periodo infrannuale. Per i materiali carta e plastica i quantitativi dovranno essere indicati distintamente, per ciascuna fascia contributiva.

A6
Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.
La procedura “ex-ante” non può essere utilizzata per gli imballaggi prodotti ed esportati dallo stesso consorzio.
Tra gli imballaggi esportati non possono essere considerati quelli documentati da fatture di acquisto con la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.2.3, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

Tra gli imballaggi esportati possono essere considerati solo gli imballaggi che sono stati assoggettati a Contributo in maniera ordinaria dal fornitore. In caso di applicazione del Contributo con percentuale di abbattimento del peso (ad. es. sui pallet), va considerato, tra gli imballaggi esportati, il peso al netto dell’abbattimento.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, Capitolo 8, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

HOME | DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO | RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE | RICHIESTE ESENZIONE/ RIMBORSO DEL CONTRIBUTO | AUTODICHIARAZIONI PER CASI PARTICOLARI | MODIFICA DATI ANAGRAFICI | MY ACCOUNT

6.5 ESENZIONE EX-ANTE CHIUSURA PLAFOND

Spett.le CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI, **dichiara** di voler "chiudere" il plafond per l'anno:

☐ 2024

☐ 2023

Nella **colonna B** va indicato il peso degli imballaggi acquistati in esenzione nell'anno precedente, per ciascun materiale/fascia contributiva. Il dato dovrà, inoltre, essere dettagliato, distintamente per materiale/fascia contributiva e suddiviso per ciascun fornitore, nella sezione “Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura “ex-ante”)”. **V1.A7**

Nella **colonna C** va indicato il peso degli imballaggi relativi alle vendite totali (Italia+Estero) effettuate nell'anno precedente.

Nella **colonna D** viene riportato il valore in percentuale (senza decimali) ottenuto dal rapporto tra il peso degli imballaggi esportati riportato nella colonna A e il peso degli imballaggi relativi alle vendite totali riportato nella colonna C, che costituirà il plafond di esenzione comunicato a CONAI e da richiedere ai propri fornitori. Per i materiali che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni del Contributo Ambientale, il plafond è determinato sulla base delle quantità complessive.

Nella **colonna E** viene riportato il saldo esenzioni, costituito dalla differenza tra i dati della colonna A meno quelli della colonna B.

Nella **colonna F** è già riportato il valore unitario del Contributo Ambientale CONAI (Euro/t) relativo al periodo considerato per ciascun materiale/fascia contributiva.

Nella **colonna G** viene riportato l'importo a saldo (in Euro), ottenuto dalla moltiplicazione del saldo esenzioni riportato nella colonna E per il valore unitario (Euro/t) del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna F.

Completati i necessari riscontri, per saldi negativi (vale a dire che le quantità acquistate in esenzione sono superiori alle quantità effettivamente esportate) CONAI emetterà la relativa fattura; per saldi positivi (cioè le quantità acquistate in esenzione sono inferiori rispetto alle quantità effettivamente esportate) CONAI provvederà all'emissione della nota di credito a favore del consorziato, semprechè in regola con le norme consortili. **A8**

V1
Sezione Fornitori e peso degli imballaggi acquistati in esenzione e relative istruzioni.

A7
Non possono essere considerati in questo campo i quantitativi di imballaggio rilevati da fatture con la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.2.3, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

A8
Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione dei saldi a credito con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale/fascia contributiva, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali.

Nella **riga H** va indicato il valore del fatturato estero.

Nella **riga I** va indicato il valore del fatturato complessivo.

Nella **riga L** viene riportato il valore in percentuale (senza decimali) ottenuto dal rapporto tra il fatturato estero riportato nella riga H e il fatturato complessivo riportato nella riga I, che costituirà il plafond di esenzione comunicato a CONAI e da richiedere ai propri fornitori.

Nel caso in cui il consorziato decida di determinare il plafond con questa modalità, i saldi a debito o a credito di fine anno continueranno comunque ad essere determinati attraverso la contrapposizione delle quantità esportate (colonna A) con quelle acquistate in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI (colonna B) nell'anno di riferimento.

Fornitori e peso degli imballaggi acquistati in esenzione

Il consorziato comunica a CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi (in tonnellate con arrotondamento alla terza cifra decimale) di imballaggi/materiali di imballaggio acquistati in esenzione nell'anno precedente, suddivisi per materiale/fascia contributiva.

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal consorziato, riportare il proprio codice fiscale.

Per compilare l'elenco dei fornitori, il consorziato può, alternativamente:

- caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone “nuovo fornitore” che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio esenzione” da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale/fascia contributiva;
- caricare i dati da file in formato .csv, cliccando il bottone “carica da file”, che aprirà automaticamente la finestra “import da file csv”. Per caricare il file cliccare sul bottone “browse”, selezionare il file contenente l'elenco fornitori e cliccare sul bottone “importa csv”; per compilare il file in maniera corretta seguire le istruzioni presenti nella finestra “import da file csv”;
- caricare i dati dell'anno precedente, cliccando il bottone “carica da anno precedente”.

I totali dei quantitativi esenti, per ogni materiale/fascia contributiva, acquistati o importati e indicati nella colonna B, dovranno coincidere con i dati, riportati nella sezione “Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura “ex-ante”)”. **A9**

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone “continua”.

Documentazione da allegare

Se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura “ex-ante” o in caso di **“acquisti esenti anno precedente” (colonna b) pari a zero**, allegare cliccando sul collegamento “clicca qui per caricare il file” la seguente documentazione:

1) SCHEDA TECNICA

relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota che dichiara come si è arrivati a stimare i pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- i dati rilasciati dai fornitori;
- un sistema di pesata a campione;
- le schede tecniche proposte da CONAI. **V2**

La scheda tecnica deve essere in ogni caso inviata a CONAI ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

2) MODELLO DICHIARAZIONE IVA (QUADRI VE E VF)

(con allegata ricevuta di presentazione/spedizione), da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE del 2023. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di esenzione, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il consorziato può allegare un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. **A10**

È possibile allegare, facoltativamente, **fatture a campione** dei fornitori di imballaggi indicati nell'apposita sezione.

Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino**, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di esenzione, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone “carica da anno precedente”. **A11.V3**

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l'invio del modulo, il dichiarante:

- si impegna a richiedere ai propri fornitori/produttori l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati;
- conferma la propria disponibilità a documentare a CONAI la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento consortile;
- dichiara di essere responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

A9

La compilazione dell'elenco fornitori con dati incompleti o inesatti potrebbe comportare il mancato o tardivo riconoscimento dei crediti da parte di CONAI.

V2

Guida CONAI, Schede tecniche per materiale, disponibile sul sito www.conai.org, in Download documenti/Guida al Contributo.

A10

Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzia la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

A11

Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di esenzione.

V3

Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, Capitolo 7, paragrafo “I controlli da parte di CONAI”.



6.5 Esenzione ex-ante – Fornitori

Contestualmente alla compilazione del modulo 6.5 Esenzione ex-ante, con il modulo 6.5 Esenzione ex-ante – Fornitori, il consorziato richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale nel limite massimo del plafond indicato per ciascun materiale e per la plastica e la carta, per ciascuna fascia contributiva. **A12**

È possibile stamparne una copia – già precompilata – per i fornitori direttamente dal sito Dichiarazioni online di CONAI. Infatti, dopo aver trasmesso il modulo 6.5 Esenzione ex-ante al CONAI, il consorziato accede al modulo stesso dal menù “Consultazione” e una volta aperto clicca sulla voce “Clicca qui per stampare il modulo 6.5 da inviare ai fornitori”. **A13**

Tale modulo deve essere inviato ai fornitori **entro e non oltre l'ultimo giorno (29) del mese di febbraio 2024** (fa fede la data di spedizione del fax, della PEC o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il modulo può ovviamente essere inviato anche successivamente ai fornitori acquisiti dopo tale termine.

HOME | DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO | RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE | RICHIESTE ESENZIONE/ RIMBORSO DEL CONTRIBUTO | AUTODICHIARAZIONI PER CASI PARTICOLARI | MODIFICA DATI ANAGRAFICI | MY ACCOUNT

6.5 ESENZIONE EX-ANTE

Spett.le CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Codice Socio: | Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA: | Codice Fiscale:

Uff. Addetto: | Referente per la compilazione:

Tel: | email:

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l'attività di cui in oggetto,
dichiara
che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno 2024 il plafond di cui all'art. 4, comma 10, del regolamento CONAI:

Clicca qui per stampare il modulo 6.5 da inviare ai fornitori

A12
Relativamente ai materiali carta e plastica, oggetto di diversificazione contributiva, è possibile, richiedere al proprio fornitore una percentuale unica di esenzione (plafond) per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia. Tale opzione deve essere esplicitamente selezionata barrando l'apposita casella in calce al modulo.

A13
Il modulo 6.5 Fornitori non deve essere inviato a CONAI, ma solo ai fornitori.

288 | Modulistica

HOME | DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO | RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE | RICHIESTE ESENZIONE/ RIMBORSO DEL CONTRIBUTO | AUTODICHIARAZIONI PER CASI PARTICOLARI | MODIFICA DATI ANAGRAFICI | MY ACCOUNT

6.6 RIMBORSO EX-POST

Spett.le CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio: | Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA: | Codice Fiscale:

Uff. Addetto: | Referente per la compilazione:

Tel: | email:

Richiesta di rimborso per cessioni di imballaggi effettuate fuori dal territorio nazionale

Quantità (t) di imballaggi acquistati nell'anno 2023
I dati si possono inserire compilando i singoli campi (facendo click sul bottone "nuovo fornitore" e, successivamente digitare codice fiscale e quantitativi) oppure caricandoli da un file Excel, precedentemente compilato con la medesima struttura (carica da file).

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ	CODICE FISCALE	NOTE

nuovo fornitore

carica da file

cancella tutto

continua

indietro

versione di stampa

Quantità (t) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno 2023
Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "INSERISCI" posizionato al di sotto del materiale per cui si intende chiedere il rimborso.

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A			B		C
			Imballaggi esportati			Contributo Ambientale		Importo richiesto a rimborso
			Pieni (t)	Vuoti (t)	Totale (t)		Euro/t	Euro
	Acciaio						5,00	
	Alluminio						7,00	
	Carta	Fascia 1				Fino al 30.09.2023	5,00	
	Carta	Fascia 1				Dall'1.10.2023	35,00	
	Carta	Fascia 2				Fino al 30.09.2023	25,00	
	Carta	Fascia 2				Dall'1.10.2023	55,00	
	Carta	Fascia 3				Fino al 30.09.2023	115,00	
	Carta	Fascia 3				Dall'1.10.2023	145,00	
	Carta	Fascia 4				Fino al 30.09.2023	245,00	
	Carta	Fascia 4				Dall'1.10.2023	275,00	
	Legno						8,00	
	Plastica	Fascia A1.1					20,00	
	Plastica	Fascia A1.2				Fino al 30.06.2023	60,00	
	Plastica	Fascia A1.2				Dall'1.07.2023	90,00	
	Plastica	Fascia A2				Fino al 30.06.2023	150,00	
	Plastica	Fascia A2				Dall'1.07.2023	220,00	

	Plastica	Fascia B1.1					20,00	
	Plastica	Fascia B1.2					20,00	
	Plastica	Fascia B2.1					350,00	
	Plastica	Fascia B2.2				Fino al 30.06.2023	410,00	
	Plastica	Fascia B2.2				Dall'1.07.2023	477,00	
	Plastica	Fascia B2.3					555,00	
	Plastica	Fascia C					560,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile						170,00	
	Vetro					Fino al 30.09.2023	23,00	
	Vetro					Dall'1.10.2023	15,00	

continua

indietro

versione di stampa

Elenco allegati (vedi istruzioni)

Documento non obbligatorio

Elenco Clienti ai quali sono stati ceduti imballaggi, in esenzione dal Contributo Ambientale a seguito di richiesta con modulo 6.5

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ	CODICE FISCALE	NOTE

nuovo cliente

carica da file

cancella tutto

Elenco allegati (vedi istruzioni)

Documento non obbligatorio

Scheda Tecnica (clicca qui per caricare il file)

File caricati:
0

Documento non obbligatorio

Fatture a campione dei fornitori di imballaggi indicati nella presente richiesta di esenzione (clicca qui per caricare il file)

File caricati:
0

Documento non obbligatorio

Modello di Dichiarazione IVA (Quadri VE e VF) o autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione Iva all'Agenzia delle Entrate (clicca qui per caricare il file)

File caricati:
0

Elenco Clienti aventi sede a San Marino ai quali sono stati ceduti imballaggi, i cui quantitativi sono stati considerati nella presente richiesta di esenzione

AZIONI	Codice Fiscale

nuovo cliente

carica da file

cancella tutto

Codice IBAN

Indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale il consorziato chiede di bonificare il rimborso spettante.

carica da anno precedente

Il **dichiarante** è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

indietro

versione di stampa

invia

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito [www.conai.org](#) – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

6.6 Rimborso ex-post

Premessa

Il consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può richiedere, con modulo 6.6, un rimborso pari al credito maturato. ^{A14}

Tale procedura viene adottata dagli utilizzatori esportatori di merci imballate ma può anche essere utilizzata:

- per gli imballaggi vuoti (già assoggettati a Contributo) esportati dai “piccoli commercianti” che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata;
- per i soli materiali di confezionamento (già assoggettati a Contributo) di imballaggi vuoti esportati dal Produttore e/o Commerciante.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta “ricevuta di presentazione”, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione del modulo.

Il modulo 6.6 deve essere inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo** a quello in cui ha esportato o ceduto in esenzione a clienti esportatori, imballaggi assoggettati a Contributo. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo 6.6 relativo alle esportazioni effettuate nell'anno 2023 è pertanto il 29 febbraio 2024. ^{A15}

A14

Per il saldo a credito dei Consorziati è prevista una soglia minima fino a 200,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del Consorzio fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale. Analogamente il Consorzio non ha alcun obbligo di presentazione del modulo 6.6 per i materiali il cui saldo a credito non superi tale soglia.

A15

Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2024 per i moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2023) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante..

Casi particolari

PASSAGGIO DA PROCEDURA "EX-POST" PER L'ESPORTAZIONE A PROCEDURA "EX-ANTE" ^{V4}

Un consorziato/esportatore che intenda passare dalla procedura “ex-post” a quella “ex-ante” può farlo presentando il modulo 6.5, con cui determinerà il plafond per l’anno in corso e il saldo a credito per i quantitativi di imballaggi/materiali esportati nell’anno precedente.

In questo caso non è necessario presentare il modulo 6.6.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL CONSORZIATO

In caso di cessazione dell’attività in corso d’anno, il consorziato può utilizzare lo stesso modulo 6.6 (opportunamente adattato) per chiedere il rimborso del credito maturato nel periodo infrannuale, anche prima della scadenza ordinaria (ossia la fine del mese di febbraio dell’anno successivo). L’invio del modulo dovrà essere in tal caso effettuato a mezzo PEC: contributo.conai@legalmail.it. Per eventuali approfondimenti contattare il numero verde 800.337799.

CESSIONI A DUTY FREE O PROVVISTE DI BORDO

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono da assoggettare al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l’avvenuta effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

^{V4}
Modulo 6.5 e relative istruzioni, disponibile sul sito CONAI, Dichiarazioni online, nell’area Richieste esenzione/rimborso del Contributo e nella presente Guida.

Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Il consorziato dichiara al CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi complessivamente acquistati (esportati e non) nell’anno precedente, distinguendo per materiale di imballaggio. Per i materiali carta e plastica i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva.

Per acquisti dall’estero effettuati direttamente dal consorziato e dichiarati al CONAI, inserire il proprio codice fiscale.

Per compilare l’elenco dei fornitori, il consorziato può, alternativamente:

- caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone “nuovo fornitore” che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio fornitore” da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale di imballaggio/fascia contributiva;
- caricare i dati da file in formato .csv, cliccando il bottone “carica da file”, che aprirà automaticamente la finestra “Import da file csv”. Per caricare il file cliccare sul bottone “browse”, selezionare il file contenente l’elenco fornitori e cliccare sul bottone “importa csv”; per compilare il file in maniera corretta seguire le istruzioni presenti nella finestra “Import da file csv”. ^{A16}

Per i materiali che nel corso dell’anno precedente hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali.

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone “continua”.

Determinazione dell’importo richiesto a rimborso

Il consorziato dovrà indicare per ogni materiale le quantità (in tonnellate con arrotondamento alla terza cifra decimale) degli imballaggi e dei materiali di imballaggio esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori, già assoggettati a Contributo nell’anno precedente. Per i materiali carta e plastica, il consorziato dovrà indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna fascia contributiva, o in alternativa (per la plastica) può tenere indistinti i flussi; in tal caso, però, il credito maturato è calcolato tenendo conto del valore contributivo più basso tra quelli previsti.

^{A16}
Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento “inserisci”, posizionato al di sotto del nome del materiale per cui si intende chiedere il rimborso, che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio prodotto”.

Nella **colonna A** va indicata, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi esportata e la relativa suddivisione tra imballaggi pieni e vuoti.

Nella **colonna B** è già riportato il valore unitario, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della richiesta di rimborso. **A17.A18**

Nella **colonna C** è riportato l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) per ciascun materiale, ottenuto dalla moltiplicazione dei quantitativi di imballaggio esportati riportati nella colonna A, per il valore unitario (Euro/t) del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna B. **A19**

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone “continua”.

Documentazione da allegare

La documentazione di seguito indicata può essere allegata cliccando sui rispettivi collegamenti “clicca qui per caricare il file”:

1. **Elenco clienti (documento non obbligatorio)** In caso di richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI per vendite in esenzione a clienti esportatori abituali, il consorzio comunica a CONAI il codice fiscale di ciascun cliente e i quantitativi complessivamente ceduti in esenzione nell'anno precedente, distinguendo per materiale di imballaggio. Per i materiali carta e plastica i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva.
- Per compilare l'elenco dei clienti, il consorzio può caricare i dati per singolo cliente, cliccando sul bottone “nuovo cliente” che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio cliente” da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del cliente e indicando le quantità cedute per materiale di imballaggio/fascia contributiva.

A17
Nella colonna B, in corrispondenza dei materiali carta e plastica, sono indicati i valori corrispondenti alle fasce/tipologie contributive. Per la plastica, ai fini della determinazione dell'importo da richiedere a rimborso, il consorzio può tenere indistinti i flussi di imballaggi esportati. In tal caso però il credito maturato è calcolato tenendo conto del valore contributivo più basso tra quelli previsti.

A18
I quantitativi chiesti a rimborso non possono superare, per singolo materiale, i quantitativi sui quali è stato assolto il Contributo, come indicati nel prospetto precedentemente compilato “Quantità (t) di imballaggi acquistati nell'anno 2023”.

A19

- CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita e autorizza il rimborso, sempre che il consorzio sia in regola con le norme consortili. Il consorzio riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto i cui estremi sono stati indicati nel modulo 6.6.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione a conguaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

2. **Scheda tecnica (documento non obbligatorio)** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il consorzio indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:
- i dati rilasciati dai fornitori;
 - un sistema di pesata a campione;
 - le schede tecniche proposte da CONAI.
- La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta. **V5**

SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15,00
	Casse in compensato	20	7,00
Plastica	Shopper	650	0,25

V5
Guida CONAI, Schede tecniche per materiale, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

3. Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) (documento obbligatorio) con allegata ricevuta di presentazione/spedizione, da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il consorziato può allegare un'autocertificazione da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. **A20.A21.A22**

È possibile allegare, facoltativamente, **fatture a campione** dei fornitori di imballaggi indicati nell'apposita sezione.

Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino**, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di rimborso, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il **codice IBAN** del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone “carica da anno precedente”. **A23**

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l’invio del modulo il dichiarante è responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

A20
La definizione della richiesta di rimborso potrà avvenire solo dopo il ricevimento della Dichiarazione IVA da parte del CONAI.

A21
Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzi la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

A22
Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di rimborso.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

A23
Se gli imballaggi sono stati acquistati in una fase successiva alla prima cessione, potrà essere rimborsato solo il Contributo Ambientale relativo alle fatture nelle quali il fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna. Non può essere rimborsato il Contributo Ambientale se esposto in fattura con la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI as-solto”, a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extra-contabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale. Tra gli imballaggi esportati possono essere considerati solo gli imballaggi che sono stati assoggettati a Contributo in maniera ordinaria dal fornitore. In caso di applicazione del Contributo con percentuale di abbattimento del peso (ad. es. sui pallet), va considerato, tra gli imballaggi esportati, il peso al netto dell'abbattimento.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, Capitolo 8, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

6.6 BIS RIMBORSO EX-POST DA SEMPLIFICATA IMPORT 6.2

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Richiesta di rimborso per imballaggi pieni esportati già dichiarati al momento dell'import con procedura semplificata nell'anno 2023

A	Totale CAC dichiarato con procedura semplificata	
B	Fatturato estero	
C	Fatturato complessivo	
D	Percentuale di fatturato estero (B/C x 100)	
E	Rimborso	

continua | indietro | versione di stampa

Elenco allegati (vedi istruzioni)

Documento obbligatorio Modello di Dichiarazione IVA (Quadri VE e VF) o autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione Iva all'Agenzia delle Entrate (clicca qui per caricare il file)	File caricati: 0
--	----------------------------

Elenco Clienti aventi sede a San Marino ai quali sono stati ceduti imballaggi, i cui quantitativi sono stati considerati nella presente richiesta di rimborso.

AZIONI	Codice Fiscale
 	
 	

nuovo cliente | carica da file | cancella tutto

Codice IBAN

Indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale il consorziato chiede di bonificare il rimborso spettante.

carica da anno precedente

Il dichiarante è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

indietro | versione di stampa | invia

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



6.6 Bis rimborso ex-post da semplificata import 6.2

Premessa

Il consorziato che ha dichiarato al CONAI il Contributo attraverso le procedure semplificate sul valore o sulla tara delle merci imballate importate (mod. 6.2 Import imballaggi pieni), per un importo annuo fino a 12.500 Euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2023, può richiedere con il modulo 6.6 Bis un rimborso del Contributo Ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate. **A24.A25**

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta "ricevuta di presentazione", che è il presupposto per ritenere valida la presentazione del modulo.

Il modulo 6.6 Bis deve essere inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo** a quello in cui ha esportato imballaggi pieni importati e assoggettati a Contributo. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per il modulo presentato nel 2024 (per le esportazioni effettuate nel 2023) tale termine è il 29 febbraio 2024. **A26**

A24

Per l'anno 2023, la soglia di Contributo Ambientale CONAI dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 10.000 a 12.500 Euro con ulteriore estensione degli aventi diritto.

A25

È prevista una soglia minima fino a 300,00 Euro. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del consorziato fino a concorrenza di tale soglia. Analogamente il consorziato non ha alcun obbligo di presentazione del modulo 6.6 Bis per il credito non superiore a tale soglia.

A26

Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (quindi per il 2024 il 30 marzo) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Condizioni di applicabilità della richiesta di rimborso

- a.** è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex-ante - modulo 6.5, ex-post - modulo 6.6 e compensazione - modulo 6.10), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente;
- b.** si applica solo in presenza di flussi costanti di import e di export, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;
- c.** le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);
- d.** tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale;
- e.** è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse (mod. 6.2 Import imballaggi pieni), per un importo complessivo annuo non superiore a 12.500,00 Euro.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione della richiesta di rimborso. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportati direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Il consorziato dovrà indicare il valore del fatturato estero e del fatturato complessivo, mentre è già evidenziato l'importo totale di Contributo Ambientale dichiarato con la procedura semplificata per import nel corso del 2023.

Nella **riga A** è indicato automaticamente l'importo totale di Contributo (competenza 2023) dichiarato con il modulo 6.2 import imballaggi pieni - procedura semplificata.

Nella **riga B** (fatturato estero) va indicato il valore delle "operazioni che concorrono alla formazione del plafond" rilevabile dalla dichiarazione IVA.

Nella **riga C** (fatturato complessivo) va indicato il "volume d'affari" rilevabile dalla dichiarazione IVA.

Nella **riga D** viene riportato il valore in percentuale (senza decimali) ottenuto dal rapporto tra il fatturato estero (riga B) e quello complessivo (riga C).

Nella **riga E** è riportato l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) ottenuto dalla moltiplicazione dell'importo totale di contributo dichiarato (riga A) con il rapporto fatturato estero/complessivo (riga D). **A27**

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone “continua”.

Documentazione da allegare

Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) (documento obbligatorio) con allegata ricevuta di presentazione/spedizione, da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il consorziato può allegare un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. **A28.A29.A30**

Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di rimborso**, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

Codice IBAN

È necessario indicare nell'apposita sezione il **codice IBAN** del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo del credito spettante al consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone “carica da anno precedente”.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

A27

- CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita e autorizza il rimborso, sempre che il consorziato sia in regola con le norme consortili. Il consorziato riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto i cui estremi sono stati indicati nel modulo 6.6 Bis.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione a congruaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

A28

La definizione della richiesta di rimborso potrà avvenire solo dopo il ricevimento della Dichiarazione IVA da parte del CONAI.

A29

Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzia la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

A30

Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di rimborso.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

RIMBORSO DA 6.10

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Rimborso per credito maturato con la procedura di compensazione import/export

Quantità (t) di imballaggi acquistati nell'anno 2023

I dati si possono inserire compilando i singoli campi (facendo click sul bottone "nuovo fornitore" e, successivamente digitare codice fiscale e quantitativi) oppure caricandoli da un file Excel, precedentemente compilato con la medesima struttura (carica da file).

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ	CODICE FISCALE	NOTE

nuovo fornitore

carica da file

cancella tutto

continua

indietro

versione di stampa

Quantità (t) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno 2023

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "INSERISCI" posizionato al di sotto del materiale per cui si intende chiedere il rimborso.

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A			B		C
			Imballaggi esportati			Contributo Ambientale		Importo richiesto a rimborso
			Pieni (t)	Vuoti (t)	Totale (t)		Euro/t	Euro
	Acciaio						5,00	
	Alluminio						7,00	
	Carta	Fascia 1				Fino al 30.09.2023	5,00	
	Carta	Fascia 1				Dall'1.10.2023	35,00	
	Carta	Fascia 2				Fino al 30.09.2023	25,00	
	Carta	Fascia 2				Dall'1.10.2023	55,00	
	Carta	Fascia 3				Fino al 30.09.2023	115,00	
	Carta	Fascia 3				Dall'1.10.2023	145,00	
	Carta	Fascia 4				Fino al 30.09.2023	245,00	
	Carta	Fascia 4				Dall'1.10.2023	275,00	
	Legno						8,00	
	Plastica	Fascia A1.1					20,00	
	Plastica	Fascia A1.2				Fino al 30.06.2023	60,00	
	Plastica	Fascia A1.2				Dall'1.07.2023	90,00	
	Plastica	Fascia A2				Fino al 30.06.2023	150,00	

	Plastica	Fascia A2				Dall'1.07.2023	220,00	
	Plastica	Fascia B1.1					20,00	
	Plastica	Fascia B1.2					20,00	
	Plastica	Fascia B2.1					350,00	
	Plastica	Fascia B2.2				Fino al 30.06.2023	410,00	
	Plastica	Fascia B2.2				Dall'1.07.2023	477,00	
	Plastica	Fascia B2.3					555,00	
	Plastica	Fascia C					560,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile						170,00	
	Vetro					Fino al 30.09.2023	23,00	
	Vetro					Dall'1.10.2023	15,00	

continua

indietro

versione di stampa

Elenco allegati (vedi istruzioni)

Documento non obbligatorio Scheda Tecnica <i>(clicca qui per caricare il file)</i>	File caricati: 0
Documento non obbligatorio Fatture a campione dei fornitori di imballaggi indicati nella presente richiesta di rimborso <i>(clicca qui per caricare il file)</i>	File caricati: 0
Documento non obbligatorio Modello di Dichiarazione IVA (Quadri VE e VF) o autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione Iva all'Agenzia delle Entrate <i>(clicca qui per caricare il file)</i>	File caricati: 0

Elenco Clienti aventi sede a San Marino ai quali sono stati ceduti imballaggi, i cui quantitativi sono stati considerati nella presente richiesta di rimborso

AZIONI	Codice Fiscale

nuovo cliente

carica da file

cancella tutto

Codice IBAN

Indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale il consorzio chiede di bonificare il rimborso spettante.

-

-

-

carica da anno precedente

Il **dichiarante** è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

indietro

versione di stampa

invia



Rimborso da 6.10

Premessa

Il consorziato che durante l'anno ha effettuato importazioni ed esportazioni di imballaggi o materiali di imballaggi (pieni e/o vuoti), dichiarati al CONAI con il modulo 6.10 (procedura di compensazione import/export) e, a seguito della presentazione dell'ultima dichiarazione dell'anno solare di riferimento, risulta a credito, può ottenere il rimborso compilando il modulo Rimborso da 6.10. ^{A31}

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta "ricevuta di presentazione", che è il presupposto per ritenere valida la presentazione del modulo.

Il modulo Rimborso da 6.10 deve essere inviato a CONAI entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ha esportato o ceduto in esenzione a clienti esportatori, imballaggi assoggettati a Contributo. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo Rimborso da 6.10 relativo alle esportazioni effettuate nell'anno 2023 è pertanto il 29 febbraio 2024. ^{A32}

A31

Per il saldo a credito del consorziato è prevista una soglia minima fino a 200,00 Euro per ciascun materiale. Non è pertanto possibile proseguire con la compilazione e l'invio del modulo in caso di credito del consorziato fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale.

A32

Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2024 per i moduli Rimborso da 6.10 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2023) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Il consorziato dichiara al CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi complessivamente acquistati (esportati e non) nell'anno precedente, distinguendo per materiale di imballaggio. Per i materiali carta e plastica, i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva.

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal consorziato e dichiarati al CONAI, inserire il proprio codice fiscale.

Per compilare l'elenco dei fornitori, il consorziato può, alternativamente:

- caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone "nuovo fornitore" che aprirà automaticamente la finestra "modifica dettaglio fornitore" da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale di imballaggio/fascia contributiva;
- caricare i dati da file in formato .csv, cliccando il bottone "carica da file", che aprirà automaticamente la finestra "Import da file csv". Per caricare il file cliccare sul bottone "browse", selezionare il file contenente l'elenco fornitori e cliccare sul bottone "importa csv"; per compilare il file in maniera corretta seguire le istruzioni presenti nella finestra "Import da file csv". ^{A33}

Per i materiali che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali.

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone "continua".

A33

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

Determinazione dell'importo a credito da rimborsare

L'importo a credito da rimborsare viene calcolato direttamente dal CONAI dopo che è stata ultimata la fatturazione delle dichiarazioni di Contributo di competenza dell'anno di riferimento.
Prima di tale data, il consorziato ha comunque la possibilità di compilare e inviare il modulo nel quale, però, non viene valorizzato il saldo a credito. ^{A34}

Documentazione da allegare

La documentazione di seguito indicata può essere allegata cliccando sui rispettivi collegamenti “clicca qui per caricare il file”:

1. **Scheda tecnica (documento non obbligatorio)** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:
- i dati rilasciati dai fornitori;
 - un sistema di pesata a campione;
 - le schede tecniche proposte da CONAI.

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta. ^{V6}

SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15,00
	Casse in compensato	20	7,00
Plastica	Shopper	650	0,25

A34
Non è possibile proseguire con la compilazione e l'invio del modulo Rimborso da 6.10 nel caso in cui non siano presenti (in tutto o in parte) dichiarazioni con il modulo 6.10 per l'anno di riferimento, oppure tali dichiarazioni siano con saldi a debito per il consorziato.

V6
Guida CONAI, Schede tecniche per materiale, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

2. **Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) (documento obbligatorio) con allegata ricevuta di presentazione/spedizione**, da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il consorziato può allegare un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. ^{A35.A36.A37}

È possibile allegare, facoltativamente, **fatture a campione** dei fornitori di imballaggi indicati nell'apposita sezione.

Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino**, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di rimborso, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il **codice IBAN** del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone “carica da anno precedente”.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.
Con l'invio del modulo il dichiarante è responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

A35
La definizione della richiesta di rimborso potrà avvenire solo dopo il ricevimento della Dichiarazione IVA da parte del CONAI.

A36
Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzi la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

A37
Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di rimborso.
Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

RIMBORSO EX-POST PER IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI/PRODOTTI FARMACEUTICI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Richiesta di rimborso per cessione di imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici utilizzati in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE (solo per i farmaci)

Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo nell’anno 2023 e relative quantità (t)

I dati si possono inserire compilando i singoli campi (facendo click sul bottone "nuovo fornitore" e, successivamente digitare codice fiscale e quantitativi) oppure caricandoli da un file Excel, precedentemente compilato con la medesima struttura (carica da file).

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ	CODICE FISCALE	NOTE

nuovo fornitore

carica da file

cancella tutto

continua

indietro

versione di stampa

Quantità (t) di imballaggi assoggettati a Contributo nel 2023 e trasferiti a strutture sanitarie pubbliche o private o (solo per i farmaci) smaltiti attraverso il circuito ASSINDE

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "INSERISCI" posizionato al di sotto del materiale per cui si intende chiedere il rimborso.

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B		C
			Imballaggi primari a diretto contatto	Contributo Ambientale		Importo richiesto a rimborso
			(t)		Euro/t	Euro
	Acciaio				5,00	
	Alluminio				7,00	
	Carta	Fascia 1		Fino al 30.09.2023	5,00	
	Carta	Fascia 1		Dall'1.10.2023	35,00	
	Carta	Fascia 2		Fino al 30.09.2023	25,00	
	Carta	Fascia 2		Dall'1.10.2023	55,00	
	Carta	Fascia 3		Fino al 30.09.2023	115,00	
	Carta	Fascia 3		Dall'1.10.2023	145,00	
	Carta	Fascia 4		Fino al 30.09.2023	245,00	
	Carta	Fascia 4		Dall'1.10.2023	275,00	
	Legno				8,00	
	Plastica	Fascia A1.1			20,00	

	Plastica	Fascia A1.2		Fino al 30.06.2023	60,00	
	Plastica	Fascia A1.2		Dall'1.07.2023	90,00	
	Plastica	Fascia A2		Fino al 30.06.2023	150,00	
	Plastica	Fascia A2		Dall'1.07.2023	220,00	
	Plastica	Fascia B1.1			20,00	
	Plastica	Fascia B1.2			20,00	
	Plastica	Fascia B2.1			350,00	
	Plastica	Fascia B2.2		Fino al 30.06.2023	410,00	
	Plastica	Fascia B2.2		Dall'1.07.2023	477,00	
	Plastica	Fascia B2.3			555,00	
	Plastica	Fascia C			560,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile				170,00	
	Vetro			Fino al 30.09.2023	23,00	
	Vetro			Dall'1.10.2023	15,00	

continua

indietro

versione di stampa

Elenco allegati (vedi istruzioni)

Documento non obbligatorio

Scheda Tecnica (clicca qui per caricare il file)

File caricati: 0

Documento non obbligatorio

Fatture a campione dei fornitori di imballaggi indicati nella presente richiesta di esenzione (clicca qui per caricare il file)

File caricati: 0

Documento non obbligatorio

Modello di Dichiarazione IVA (Quadro VF) o autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione Iva all'Agenzia delle Entrate (clicca qui per caricare il file)

File caricati: 0

Codice IBAN

Indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale il consorziato chiede di bonificare il rimborso spettante.

-

-

-

-

-

Il **dichiarante** è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

indietro

versione di stampa

invia

L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/ prodotti farmaceutici

Premessa ^{V7}

Il consorzio che durante l'anno 2023 ha acquistato imballaggi primari assoggettati al Contributo Ambientale, successivamente destinati al diretto contatto con i dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici riservati esclusivamente all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private o (solo per i prodotti farmaceutici) smaltiti attraverso il circuito Assinde, può richiedere, con il presente modulo, un rimborso pari al credito maturato. ^{A38.A39}

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorzio è tenuto a verificare l'avvenuta "ricevuta di presentazione", che è il presupposto per ritenere valida la presentazione del modulo.

Il presente modulo deve essere inviato a CONAI entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo relativo alle compravendite effettuate nell'anno 2023 è pertanto il 29 febbraio 2024. ^{A40}

V7

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 4 dicembre 2017, dove viene illustrata la procedura di rimborso ex-post, da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione ex-ante con i moduli 6.12/6.13.

A38

Il rimborso relativo agli imballaggi primari a diretto contatto con farmaci smaltiti attraverso circuito ASSINDE fa riferimento ai quantitativi effettivamente smaltiti attraverso tale circuito ed oggetto di specifici report consuntivi predisposti periodicamente dall'Ente.

A39

Per il saldo a credito dei consorziati è prevista una soglia minima fino a 200,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del consorzio fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale. Analogamente il consorzio non ha alcun obbligo di presentazione del presente modulo per materiali il cui saldo a credito non superi tale soglia.

A40

Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (quindi per il 2024 entro il 30 marzo) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Il consorzio dichiara al CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi complessivamente acquistati nel 2023, distinguendo per materiale di imballaggio. ^{A41} Per i materiali carta e plastica, i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva.

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal consorzio e dichiarati al CONAI, inserire il proprio codice fiscale.

Per compilare l'elenco dei fornitori, il consorzio può, alternativamente: caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone "nuovo fornitore" che aprirà automaticamente la finestra "modifica dettaglio fornitore" da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale di imballaggio/fascia contributiva.

Caricare i dati da file in formato .csv, cliccando il bottone "carica da file", che aprirà automaticamente la finestra "Import da file csv". Per caricare il file cliccare sul bottone "browse", selezionare il file contenente l'elenco fornitori e cliccare sul bottone "importa csv"; per compilare il file in maniera corretta seguire le istruzioni presenti nella finestra "Import da file csv".

Per i materiali che nel corso del 2023 hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali.

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone "continua".

A41

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Il consorziato dovrà indicare per ogni materiale le quantità (in tonnellate con arrotondamento alla terza cifra decimale) degli imballaggi ceduti alle strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde (solo per i farmaci), già assoggettati a Contributo nel 2023. Per i materiali carta e plastica il consorziato dovrà indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna fascia contributiva, o in alternativa (per la plastica), può tenere indistinti i flussi.

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento “inserisci”, posizionato al di sotto del nome del materiale per cui si intende chiedere il rimborso, che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio prodotto”.

Nella **colonna A** va indicata, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi ceduta.

Nella **colonna B** è già riportato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della richiesta di rimborso. **A42.A43**

Nella **colonna C** è riportato l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) per ciascun materiale, ottenuto dalla moltiplicazione dei quantitativi di imballaggio ceduti riportati nella colonna A, per il valore (Euro/t) del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna B. **A44**
Terminata la compilazione, cliccare sul bottone “continua”.

A42
Nella colonna B, in corrispondenza dei materiali carta e plastica, sono indicati i valori corrispondenti alle relative fasce contributive. Per la plastica, ai fini della determinazione dell'importo da richiedere a rimborso, il consorziato può tenere indistinti i flussi di imballaggi ceduti. In tal caso però il credito maturato è calcolato tenendo conto del valore contributivo più basso tra quelli previsti.

A43
I quantitativi chiesti a rimborso non possono superare, per singolo materiale, i quantitativi sui quali è stato assolto il Contributo, come indicati nel prospetto precedentemente compilato “Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo nell'anno 2023 e relative quantità”.

A44

- CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita e autorizza il rimborso, sempre che il consorziato sia in regola con le norme consortili. Il consorziato riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto i cui estremi sono stati indicati sul presente modulo.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione a conguaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

Documentazione da allegare

La documentazione di seguito indicata può essere allegata cliccando sui rispettivi collegamenti “clicca qui per caricare il file”:

- 1. Fattura a campione** per ciascun fornitore di imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici, assoggettati a Contributo Ambientale CONAI.
- 2. Scheda tecnica** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli ceduti, in cui il consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:
 - i dati rilasciati dai fornitori;
 - un sistema di pesata a campione;
 - le schede tecniche proposte da CONAI.

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta. **V8**

SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15,00
	Casse in compensato	20	7,00
Plastica	Shopper	650	0,25

V8
Guida CONAI, Schede tecniche per materiale, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

3. Modello Dichiarazione IVA (quadro VF) – solo in caso di importazione di imballaggi vuoti a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici – con allegata ricevuta di presentazione/spedizione, da cui risultino i valori delle importazioni UE ed Extra UE dell’anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l’avvio della gestione della richiesta, il consorziato può allegare un’autocertificazione da cui risultino i dati relativi alle importazioni effettuate. **A45.A46**

È necessario, infine, indicare nell’apposita sezione il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al consorziato.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Con l’invio del modulo, il dichiarante è responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

A45
Per i consorziati che hanno aderito all’agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell’anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzi la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

A46
Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell’ambito della gestione delle richieste di rimborso.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

Se gli imballaggi sono stati acquistati in una fase successiva alla prima cessione, potrà essere rimborsato solo il Contributo Ambientale relativo alle fatture nelle quali il fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna o abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale.

Vedi Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.2.3, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

RIMBORSO EX-POST PER SFRIDI DA AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI (Circolare CONAI del 21/10/2021)

Spett.le CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Richiesta di rimborso ex-post per sfridi da autoproduzione di imballaggi

Quantità (t) di materie prime/semilavorati acquistati/importati ed impiegati per l’autoproduzione di imballaggi nel 2023

I dati si possono inserire compilando i singoli campi (facendo click sul bottone "nuovo fornitore" e, successivamente digitare codice fiscale e quantitativi) oppure caricandoli da un file Excel, precedentemente compilato con la medesima struttura (carica da file).

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA (solo per carta o plastica)	QUANTITÀ ASSOGGETTATE A CAC	QUANTITÀ ESENTI PER PLAFOND DI ESENZIONE PER EXPORT (mod. 6.5)	CODICE FISCALE DEL FORNITORE

nuovo fornitore

carica da file

cancella tutto

indietro

versione di stampa

continua

Quantità (t) di sfridi generati dall’autoproduzione di imballaggi nel 2023

Per inserire i dati, cliccare sul simbolo della matita posizionato in corrispondenza del materiale per il quale si intende chiedere il rimborso del Contributo Ambientale CONAI (CAC).

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA (solo per carta o plastica)	A	B	C		D (BxC)
			Q.tà imballaggi autoprodotti (t)	Q.tà Sfridi generati dal processo di autoproduzione per i quali si chiede il rimborso del CAC (t)	Contributo Ambientale unitario assolto sulle materie prime/semilavorati		Importo richiesto a rimborso
					Periodo	Euro/t	
	Acciaio				1° semestre 2022	12,00	
	Acciaio				2° semestre 2022	8,00	
	Acciaio				Anno 2023	5,00	
	Alluminio				1° semestre 2022	10,00	
	Alluminio				2° semestre 2022	7,00	
	Alluminio				Anno 2023	7,00	
	Carta	Fascia 1			1° semestre 2022	10,00	
	Carta	Fascia 1			2° semestre 2022	5,00	
	Carta	Fascia 2			1° semestre 2022	30,00	
	Carta	Fascia 2			2° semestre 2022	25,00	
	Carta	Fascia 3			1° semestre 2022	120,00	
	Carta	Fascia 3			2° semestre 2022	115,00	
	Carta	Fascia 4			1° semestre 2022	250,00	
	Carta	Fascia 4			2° semestre 2022	245,00	

	Carta	Fascia 1			Da gennaio a settembre 2023	5,00	
	Carta	Fascia 1			Da ottobre a dicembre 2023	35,00	
	Carta	Fascia 2			Da gennaio a settembre 2023	25,00	
	Carta	Fascia 2			Da ottobre a dicembre 2023	55,00	
	Carta	Fascia 3			Da gennaio a settembre 2023	115,00	
	Carta	Fascia 3			Da ottobre a dicembre 2023	145,00	
	Carta	Fascia 4			Da gennaio a settembre 2023	245,00	
	Carta	Fascia 4			Da ottobre a dicembre 2023	275,00	
	Legno				Anno 2022	9,00	
	Legno				Anno 2023	8,00	
	Plastica	Fascia A1			1° semestre 2022	104,00	
	Plastica	Fascia A1			2° semestre 2022	60,00	
	Plastica	Fascia A2			Anno 2022	150,00	
	Plastica	Fascia B1			1° semestre 2022	149,00	
	Plastica	Fascia B1			2° semestre 2022	20,00	
	Plastica	Fascia B2			1° semestre 2022	520,00	
	Plastica	Fascia B2			2° semestre 2022	410,00	
	Plastica	Fascia C			1° semestre 2022	642,00	
	Plastica	Fascia C			2° semestre 2022	560,00	
	Plastica	Fascia A1.1			Anno 2023	20,00	
	Plastica	Fascia A1.2			1° semestre 2023	60,00	
	Plastica	Fascia A1.2			2° semestre 2023	90,00	
	Plastica	Fascia A2			1° semestre 2023	150,00	
	Plastica	Fascia A2			2° semestre 2023	220,00	
	Plastica	Fascia B1.1			Anno 2023	20,00	
	Plastica	Fascia B1.2			Anno 2023	20,00	
	Plastica	Fascia B2.1			Anno 2023	350,00	
	Plastica	Fascia B2.2			1° semestre 2023	410,00	
	Plastica	Fascia B2.2			2° semestre 2023	477,00	
	Plastica	Fascia B2.3			Anno 2023	555,00	
	Plastica	Fascia C			Anno 2023	560,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile				Anno 2022	294,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile				Anno 2023	170,00	
	Vetro				1° semestre 2022	33,00	
	Vetro				2° semestre 2022	29,00	
	Vetro				Da gennaio a settembre 2023	23,00	
	Vetro				Da ottobre a dicembre 2023	15,00	

→ continua

← indietro

 versione di stampa

Elenco allegati (vedi istruzioni)

Documento obbligatorio solo in casi particolari

Dettaglio del calcolo sfridi oggetto della presente richiesta di rimborso da allegare solo nel caso di variazioni/aggiornamenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva (*clicca qui per caricare il file*)

File caricati:
0

Documento non obbligatorio

Fatture a campione di acquisto di materie prime /semilavorati indicati nella presente richiesta di rimborso (*clicca qui per caricare il file*)

File caricati:
0

Codice IBAN

Indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale il consorzio chiede di bonificare il rimborso spettante.

- - - - -

 carica da anno precedente

Il **dichiarante** è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

← indietro

 versione di stampa

 invia

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Rimborso ex-post per sfridi da autoproduzione di imballaggi (Circolare CONAI del 21/10/2021)

Premessa

Il consorziato che durante l'anno ha acquistato materie prime/semilavorati (assoggettati al Contributo Ambientale CONAI - CAC) per l'autoproduzione di imballaggi, può chiedere il rimborso del CAC sugli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi. ^{A47} L'esenzione non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

La Circolare in oggetto prevede tra l'altro quanto segue:

- il consorziato che intende chiedere il rimborso del CAC sugli sfridi generati dall'autoproduzione di imballaggi, deve anticipare al CONAI una **comunicazione preventiva** entro il 30/9 dell'anno precedente (a quello per il quale intende chiedere il rimborso), con una stima delle quantità/tipologie di imballaggi autoprodotti e delle quantità dei relativi sfridi. Alla suddetta comunicazione preventiva deve essere allegata, solo il primo anno o in caso di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione, una relazione peritale contenente:
 - i. la descrizione dei criteri di stima degli sfridi;
 - ii. altri dettagli sul flusso di autoproduzione di imballaggi;
 - iii. informazioni circa la gestione a fine vita degli sfridi;
- **l'importo minimo è fissato in 200 Euro per materiale**, al di sotto del quale il CONAI non riconoscerà il rimborso;
- **la soglia massima di sfridi è fissata al 10%** del peso delle materie prime/semilavorati (già assoggettati al CAC) impiegati per l'autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale. Pertanto, il CONAI non riconoscerà il rimborso sulla quota di sfridi eventualmente eccedente il 10%;

^{A47}

Circolare CONAI del 21.10.2021 disponibile sul sito www.conai.org, "Circolari applicative".

- è prevista una validazione e un'analisi di congruità – da parte del CONAI – dei dati risultanti dalla richiesta di rimborso. In particolare, **per i rimborsi con un importo annuo superiore a 10.000 Euro**, ^{A48} il relativo riconoscimento è subordinato ad un'analisi contabile affidata ai revisori scelti dal consorziato in base ad una lista di revisori proposta dal CONAI stesso; i costi dell'audit saranno a carico del consorziato che ha richiesto il rimborso. **Per i rimborsi di importo fino a 10.000 Euro**, ^{A49} il CONAI potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi.

Modalità e termini per la presentazione

Il presente modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta "ricevuta di presentazione", che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione. Il modulo deve essere inviato a CONAI entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Quando tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Casi particolari

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL CONSORZIATO

In caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, il consorziato può utilizzare tale modulo (opportunamente adattato) per chiedere il rimborso del credito maturato nel periodo infrannuale, anche prima della scadenza ordinaria (ossia la fine del mese di febbraio dell'anno successivo). L'invio del modulo dovrà essere in tal caso effettuato a mezzo PEC: contributo.conai@legalmail.it. Per eventuali approfondimenti contattare il numero verde 800.337799.

^{A48}

Intesi come totale dei Contributi Ambientali richiesti a rimborso anche se ottenuti dalla somma di più materiali.

^{A49}

Intesi come totale dei Contributi Ambientali richiesti a rimborso anche se ottenuti dalla somma di più materiali.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Elenco fornitori e peso delle materie prime/semilavorati acquistati e/o importati

Il consorziato dichiara al CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi ^{A50} (assoggettati al CAC e/o esenti per plafond di esenzione) di materie prime/semilavorati complessivamente acquistati ed impiegati per gli imballaggi autoprodotti nell'anno per il quale si intende chiedere il rimborso, distinguendo per materiale di imballaggio e per fascia contributiva (per i materiali carta e plastica).

Per gli acquisti di materie prime/semilavorati effettuati presso fornitori esteri e dichiarati al CONAI dal consorziato, inserire il proprio codice fiscale di quest'ultimo.

Per compilare l'elenco dei fornitori, il consorziato può, alternativamente:

- caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone "nuovo fornitore" che aprirà automaticamente una specifica finestra da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale di imballaggio e, ove prevista, la fascia contributiva;
- caricare i dati da file in formato .csv, cliccando il bottone "carica da file", che aprirà automaticamente la finestra "Import da file csv".

Per i materiali che hanno subito variazioni del Contributo nel corso dell'anno, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali.

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone "continua".

Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Il consorziato dovrà indicare per ogni materiale (e fascia contributiva, ove prevista):

- nella **colonna A**, le quantità di imballaggi (in tonnellate) autoprodotti con le materie prime indicate nel riquadro precedente, distintamente per periodo riportato nel modulo;

A50

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:
1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t

- nella **colonna B**, le quantità di sfridi (in tonnellate) per i quali si chiede il rimborso del CAC, generati dal processo di autoproduzione degli imballaggi indicati in colonna A. Nella scheda tecnica in calce al presente modulo sono riportati alcuni esempi illustrativi per determinare le quantità di imballaggi sui quali spetta il rimborso da indicare nella **colonna B**;
- in base al Contributo Ambientale unitario indicato in **colonna C** per ciascun periodo di riferimento si determina in automatico in **colonna D** l'importo richiesto a rimborso per ciascun periodo e materiale, che confluisce nel totale della colonna.

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "inserisci" (simbolo della matita), posizionato in corrispondenza del nome del materiale per cui si intende chiedere il rimborso, che aprirà automaticamente una specifica finestra.

A questo punto, cliccare sul bottone "continua" per inserire in un apposito campo note la tipologia (o tipologie) di imballaggio autoprodotta.

Documentazione da allegare

La documentazione di seguito indicata può essere allegata cliccando sui rispettivi collegamenti "clicca qui per caricare il file".

- 1. Dettaglio del calcolo sfridi oggetto della presente richiesta di rimborso, da allegare solo nel caso di variazioni/aggiornamenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva (documentazione obbligatoria solo in casi particolari);**
- 2. Fatture a campione di acquisto di materie prime (documentazione non obbligatoria).** Il consorziato può allegare alcune fatture a campione di materie prime (impiegate per l'autoproduzione di imballaggi) acquistate presso fornitori nazionali e/o importate dal consorziato stesso. Qualora siano stati effettuati acquisti di materie prime in esenzione dal CAC (per plafond per export), si suggerisce di allegare anche qualche fattura di acquisto a supporto.

Codice IBAN

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il codice IBAN del conto corrente sul quale il consorziato chiede di bonificare il rimborso spettante. In alternativa, dal secondo anno, è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando su I bottone "carica da anno precedente".

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.
Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Controlli da parte di CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione del rimborso – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: elenco delle fatture di acquisto, dettaglio di calcolo degli sfridi e altra documentazione anche ai fornitori del consorzio che richiede il rimborso. Le dichiarazioni non veritiere da parte del consorzio o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio al rimborso. CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

Scheda tecnica con esempi illustrativi (non esaustivi)
considerando 100 tonnellate di materie prime acquistate
per autoproduzione di imballaggi:

Caso 1

100 tonnellate di materie prime acquistate con totale assoggettamento a CAC (€ 30/ton) da cui sono state autoprodotte 94 tonnellate di imballaggi, a prescindere dal fatto che gli stessi imballaggi possano essere destinati in tutto o in parte all'estero e che, in tal caso, siano oggetto di richiesta di rimborso ex-post Mod. 6.6.

Poiché gli sfridi generati dal processo di autoproduzione rientrano nella soglia massima del 10% rispetto al totale delle materie prime impiegate, **nella colonna B inserire la quantità di sfridi effettivamente generata, in tonnellate, vale a dire 6**. Nella colonna D apparirà automaticamente l'importo del rimborso (colonna B X 30 €/ton) e, dunque, 180 €.

Caso 2

100 tonnellate di materie prime acquistate con totale assoggettamento a CAC (€ 30/ton) da cui sono state autoprodotte 85 tonnellate di imballaggi, a prescindere dal fatto che gli stessi imballaggi possano essere destinati in tutto o in parte all'estero e che, in tal caso, siano oggetto di richiesta di rimborso ex-post Mod. 6.6.

Poiché gli sfridi generati dal processo di autoproduzione superano la soglia massima del 10% rispetto al totale delle materie prime impiegate, **nella colonna B inserire 10 tonnellate**. In tal caso nella colonna D apparirà automaticamente l'importo del rimborso (colonna B X 30 €/ton) e, dunque, 300 €.

Caso 3

100 tonnellate di materie prime acquistate con parziale assoggettamento a CAC per effetto dell'utilizzo del plafond di esenzione per export (Mod. 6.5 - CONAI) pari al 70% e un CAC unitario di 30 €/ton. Dal processo di autoproduzione si ottengono 94 tonnellate di imballaggi esportati al 70% (65,8 tonnellate). Con il Mod. 6.5 a chiusura d'anno, il consorzio provvede a conguagliare gli acquisti in esenzione effettuati durante l'anno e gli imballaggi esportati nello stesso periodo. Pertanto il Mod. 6.5 avrà un saldo a debito di € 126,00 (pari a 4,2 tonnellate) che sarà fatturato dal CONAI.

Poiché gli sfridi generati dal processo di autoproduzione rientrano nella soglia massima del 10% rispetto al totale delle materie prime impiegate, **nella colonna B inserire la quantità di sfridi effettivamente generata, in tonnellate, vale a dire 6**. Nella colonna D apparirà automaticamente l'importo del rimborso (colonna B X 30 €/ton) e, dunque, 180 €.

In buona sostanza, con il conguaglio da Mod. 6.5, gli acquisti effettuati sono da ritenere a tutti gli effetti assoggettati al CAC in misura integrale, di conseguenza il saldo a rimborso per gli sfridi risulta identico a quello del caso 1.

Caso 4

100 tonnellate di materie prime acquistate con parziale assoggettamento a CAC per effetto dell'utilizzo del plafond di esenzione per export (Mod. 6.5 - CONAI) pari al 70% e un CAC unitario di 30 €/ton. Dal processo di autoproduzione si ottengono 85 tonnellate di imballaggi esportati al 70% (59,5 tonnellate). Con il Mod. 6.5 a chiusura d'anno, il consorzio provvede a congruare gli acquisti in esenzione effettuati durante l'anno e gli imballaggi esportati nello stesso periodo. Pertanto il Mod. 6.5 avrà un saldo a debito di € 315,00 (pari a 10,5 tonnellate) che sarà fatturato dal CONAI.

Poiché gli sfridi generati dal processo di autoproduzione superano la soglia massima del 10% rispetto al totale delle materie prime impiegate, **nella colonna B inserire 10 (e non 15)**. Nella colonna D apparirà automaticamente l'importo del rimborso (colonna B X 30 €/ton) e, dunque, 300 €.

In buona sostanza, con il congruaggio da Mod. 6.5, gli acquisti effettuati sono da ritenere a tutti gli effetti assoggettati al CAC in misura integrale, di conseguenza il saldo a rimborso per gli sfridi risulta identico a quello del caso 2.

AREA

Autodichiarazioni per casi particolari

6.4 / DICHIARAZIONE AUTOPRODUTTORE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Dichiarazione ai sensi dell'Art. 4, comma 4 e 5, del Regolamento CONAI.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Con la presente dichiara

di svolgere attività di autoproduzione delle seguenti tipologie di imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale in:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE/FASCIA

Richiede pertanto l'addebito del Contributo Ambientale CONAI su materie prime/semilavorati acquistati presso la vostra azienda sulla base del materiale o della fascia degli imballaggi autoprodotti.

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

invia



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

6.4 Dichiarazione autoproduttore

Premessa

Quando un’impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/ riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita “autoproduttore”. Poiché l’attività prevalente dell’autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI). Per dichiarare il proprio *status*, l’autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori di materie prime o semilavorati e a CONAI una specifica dichiarazione.

Dal momento in cui il fornitore di materie prime (o semilavorati) è a conoscenza, direttamente o attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un autoproduttore (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI. L’autoproduttore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del fornitore di materie prime (o semilavorati), nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita della merce imballata.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (ad esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.4 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato al fornitore **prima dell'effettuazione degli acquisti** di materie prime (o semilavorati) per imballaggio ed è valido fino a revoca.

Per la compilazione, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori) e selezionare i materiali utilizzati per l'autoproduzione di imballaggi e la relativa tipologia di imballaggi autoprodotti.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione "Consultazione" dell'area "Autodichiarazioni per casi particolari" e una volta rientrati nel modulo, cliccare su "invia mail fornitore" (contraddistinto dal simbolo "@"), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto "Invia tutti".

Casi particolari

Nei casi di acquisto di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex-ante, l'autoproduttore può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e, per conoscenza, al CONAI, il modulo 6.26 in cui dovranno essere indicate le fasce per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotta e le rispettive percentuali al fine di consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo in prima cessione. ^{A1} Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione. ^{A2.A3}

A1

Vedi modulo 6.26 e relative istruzioni.

A2

Il fac-simile dell'autodichiarazione sarà reso disponibile da CONAI, ai soli consorziati che avranno presentato il Mod. 6.26 nel corso del medesimo anno.

A3

Quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) occorrenti per produrre/riparare gli imballaggi delle proprie merci è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Quando un autoproduttore acquista materie prime (o semilavorati) e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.

6.5 / ESENZIONE EX-ANTE – FORNITORI – BIS

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Richiesta di esenzione ex-ante dal Contributo Ambientale CONAI riservata ad utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi (vuoti e/o pieni) destinati solo all'esportazione (UE/Extra UE).

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Tel:

Iscritto in quanto:

Codice Fiscale:

Referente per la compilazione:

email:

Con la presente dichiara

di essere Consorziate CONAI.

Nel rispetto della procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione di CONAI il 4 giugno 2021 e il 22 novembre 2023,

dichiara

- di acquistare imballaggi (vuoti e/o pieni) fin dall’origine solo all’esportazione;
- di richiedere l’esenzione (100%) dal Contributo Ambientale CONAI sulle prossime forniture di imballaggi in:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE	FASCIA	IMBALLAGGI ACQUISTATI

aventi esclusiva destinazione estera.

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

indietro

invia



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

6.5 Esenzione ex-ante – Fornitori – Bis

A partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata una esenzione totale del Contributo Ambientale CONAI subordinata alla predisposizione ed all’invio al fornitore dello specifico modulo 6.5 “Esenzione ex-ante – Fornitori – Bis”. **V1**

Dall’1.1.2024 l’esenzione totale del Contributo Ambientale CONAI può essere applicata anche agli imballaggi pieni (merci confezionate) destinati esclusivamente all’esportazione, sempre che siano rispettate le condizioni già in vigore per gli imballaggi vuoti e con le ulteriori precisazioni di seguito riportate. **A4**

Condizioni

L'utilizzo di tale procedura è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
- gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
- gli utilizzatori devono conservare la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi oggetto di esenzione.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

I fornitori che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- esplicitare in fattura l’esenzione totale applicata sugli imballaggi vuoti ceduti;
- indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione: in particolare, nella colonna A dei moduli 6.1 o 6.2 e nella correlata 6.3/Scheda quantità in esenzione (paragrafo 7.2 della Guida CONAI).

V1
Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI dell'1.12.2021, aggiornata a novembre 2023.

A4
Il Consorzio che si avvalga della procedura di esenzione descritta non è tenuto ad effettuare congruagli di fine anno a meno che, per sopravvenuti ed imprevedibili eventi, l'esportazione non si verifichi entro l'anno successivo a quello dell'acquisto oppure gli imballaggi siano stati – eccezionalmente – immessi a consumo sul territorio nazionale. In tali casi l'utilizzatore è tenuto alla presentazione del modulo “6.5 Esenzione ex-ante CONAI” (si veda Paragrafo 7.2).

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI IMBALLAGGI PIENI

I fornitori di merci imballate:

- su richiesta dei clienti esportatori, sono tenuti a rilasciare la cosiddetta scheda “extracontabile” che riporta il materiale, la tipologia e il peso degli imballaggi delle merci nonché l’indicazione che gli stessi imballaggi sono stati trasferiti senza il riaddebito del Contributo Ambientale CONAI;
- possono chiedere al CONAI il rimborso del Contributo Ambientale CONAI assolto al momento dell’acquisto degli imballaggi sui quali non hanno esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti esportatori che usufruiscono della particolare procedura di esenzione.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.5 “Esenzione ex-ante – Fornitori – Bis” deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online” (nell’area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo 6.5 “Esenzione ex-ante – Fornitori – Bis” deve essere inviato al fornitore prima dell’effettuazione degli acquisti di imballaggi destinati a essere esportati nella loro totalità ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.5 “Esenzione ex-ante – Fornitori – Bis” deve essere inviato esclusivamente al CONAI.

Per la compilazione, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore e selezionare:

- i. i materiali di imballaggio per i quali si richiede l’esenzione totale dal Contributo Ambientale CONAI;
- ii. la fascia contributiva (per gli imballaggi in carta o in plastica);
- iii. gli imballaggi acquistati (“vuoti”, “pieni” o entrambe le casistiche).

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione “Consultazione” dell’area “Autodichiarazioni per casi particolari” e una volta rientrati nel modulo, cliccare su “invia mail fornitore” (contraddistinto dal simbolo “@”), inserire l’indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto “Invia tutti”.

6.11 / IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI
IMPIEGATI NELL’AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO
O DI UNA RETE COMMERCIALE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Attestazione per la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI - Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera A.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Dichiara

- di essere consorziata CONAI;
- che per le tipologie di imballaggi di seguito indicate:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE	TIPO FLUSSO
 					
 					
 					
 					

Ricorrono le condizioni per l'esclusione dal Contributo Ambientale CONAI ai sensi della Circolare 5 aprile 2012, lettera a). Si tratta in particolare di imballaggi riutilizzabili, struttural-mente concepiti per un uso generalmente pluriennale, impiegati per movimentare prodotti internamente a uno o più siti produttivi/logistici - appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

 nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quan-to di sua possibile conoscenza.

← indietro

✉ invia

6.11B / IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI
IN SISTEMI DI RESTITUZIONE VIRTUOSI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Attestazione per la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI - Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera B - Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto 2.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Dichiara

- di essere consorziata CONAI;
- che per le tipologie di imballaggi di seguito indicate:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE	TIPO SISTEMA
 					
 					
 					
 					

Ricorrono le condizioni per la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI (ai sensi delle Circolari CONAI 5 aprile 2012, lettera b e 2 luglio 2012, punto 2) al momento dell’immis-sione al consumo o della prima cessione di imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale, impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, nell'ambito di circuiti chiusi a "filiera corta" o che coinvolgono un maggior numero di soggetti.

 nuovo fornitore

Si impegna a

- ☒ dichiarare e a versare il Contributo direttamente a CONAI, tramite il modulo 6.20, nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamen-te il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. La dichiarazione e il versamento comprendono anche gli eventuali imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, per i quali non si è in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quan-to di sua possibile conoscenza.

← indietro

✉ invia

6.11C / IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI IN SISTEMI DI RESTITUZIONE VIRTUOSI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Attestazione per l'abbattimento del peso dell'imballaggio (in vetro o in plastica) da assoggettare al Contributo Ambientale CONAI - Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto 1.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Dichiara

- di essere consorziata CONAI;
- che per le tipologie di imballaggi di seguito indicate:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE	PERCENTUALE ABBATTIMENTO

Ricorrono le condizioni per la riduzione della base di calcolo del Contributo Ambientale CONAI (ai sensi della Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto1) per gli imballaggi riutilizzabili – di durata pluriennale – impiegati nell'ambito di circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande, oppure dalle aziende operanti in sistemi di restituzione a "filiera corta" ma limitatamente alle citate tipologie di imballaggio.

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

✉ invia



6.11

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o di una rete commerciale oppure in sistemi di restituzione virtuosi (Circolari CONAI 5 aprile e 2 luglio 2012)

Premessa

CONAI, fin dall’avvio del sistema consortile, ha **escluso dal Contributo Ambientale gli imballaggi riutilizzabili impiegati “all’interno di un ciclo produttivo per movimentare prodotti internamente alle aziende e non per contenere beni destinati alla vendita”**. **V2**

Tale esclusione, da marzo 2012, è stata estesa anche agli imballaggi impiegati in un “circuitocommerciale” purché “chiuso” e “controllato”.

Resta ferma la natura di imballaggio atteso che gli stessi articoli sono adibiti e reimpiegati per il trasporto di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) in determinati circuiti.

Sempre nel corso del 2012, CONAI ha introdotto **due altre formule premianti V3** di applicazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata media pluriennale – impiegati in **sistemi di restituzione** particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale a “filiera corta” (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà) oppure che coinvolgono un maggior numero di soggetti (dal produttore dell’imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande).

Condizioni

L’esclusione dal Contributo Ambientale **V4** riguarda esclusivamente gli imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale adibiti alla movimentazione di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti). **A5** Per utilizzo in un **“ciclo produttivo”** o **“circuitocommerciale”** deve intendersi l’impiego di un imballaggio riutilizzabile:

V2
Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI del 5.04.2012, lettera a).

V3
Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, Circolare CONAI del 5.04.2012, lettera b) e Circolare CONAI del 2.07.2012.

V4
Modulo 6.11.

A5
Secondo le casistiche più ricorrenti riscontrate, si tratta di casse di varie dimensioni in plastica e pallets in legno o plastica.

- sia nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- sia tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

Le due formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi controllati, certificati/verificabili sono le seguenti:

- 1. applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito.** ^{V5} In particolare, l'utilizzatore industriale, proprietario degli imballaggi riutilizzabili, puntualmente monitorati, alla stregua dei circuiti "a filiera corta", non deve versare il Contributo Ambientale al CONAI (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la "prima cessione"), ma si impegna a dichiararlo e a versarlo in seguito direttamente al CONAI. ^{A6} La dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

- 2. Acquisto degli imballaggi nuovi (bottiglie in vetro e casse/cestelli in plastica) tenendo conto di una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI rispetto alla procedura ordinaria:** ^{V6}

- per le **bottiglie in vetro: percentuale da assoggettare: 15%** (abbattimento 85%);
- per le **casse/cestelli in plastica: percentuale da assoggettare: 7%** (abbattimento 93%).

Il fornitore (produttore, importatore o commerciante di imballaggi vuoti) dichiara i **quantitativi** degli imballaggi, assoggettati secondo tale procedura, nelle apposite voci del modulo di dichiarazione 6.1. ^{A7}

In caso di esportazioni di tali imballaggi, l'eventuale esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sarà proporzionata al peso assoggettato al Contributo Ambientale.

V5
Modulo 6.11B.

A6
Tramite il modulo 6.20. **Vedi** Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.20 e relative istruzioni.

V6
Modulo 6.11C.

A7
Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica (voci: "Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso", "Cestelli assoggettati come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012") e Vetro (voce: "Bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012") e relative istruzioni.

Qualora gli imballaggi siano destinati a un circuito a rendere solo in un momento successivo a quello dell'acquisto, l'utilizzatore dovrà corrispondere il Contributo Ambientale al fornitore in misura integrale al momento della "prima cessione". Dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo, è facoltà del consorziato utilizzatore richiedere al CONAI il rimborso del Contributo Ambientale riferito agli imballaggi immessi nel proprio circuito a rendere.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Per ciascuna delle tre differenti formule agevolate, vi è uno specifico modulo da utilizzare. In particolare:

- **modulo 6.11** – IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O DI UNA RETE COMMERCIALE – relativo all'attestazione per la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI - Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera a);
- **modulo 6.11B** – IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI IN SISTEMI DI RESTITUZIONE VIRTUOSI – relativo all'attestazione per la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI - Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera b - Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto 2;
- **modulo 6.11C** – IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI IN SISTEMI DI RESTITUZIONE VIRTUOSI – relativo all'attestazione per l'abbattimento del peso dell'imballaggio (in vetro o in plastica) da assoggettare al Contributo Ambientale CONAI - Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto 1.

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato al fornitore **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi riutilizzabili ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Per la compilazione del modulo occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore e selezionare il materiale (o materiali) e le relative tipologie di imballaggi. Verrà inoltre richiesto di selezionare le seguenti ulteriori informazioni, differenti in base al modulo scelto: “tipo di flusso” (nel modulo 6.11), “tipo di sistema” (nel modulo 6.11B) e “percentuale di abbattimento” (nel modulo 6.11C).

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione “Consultazione” dell'area “Autodichiarazioni per casi particolari” e una volta rientrati nel modulo, cliccare su “invia mail fornitore” (contraddistinto dal simbolo “@”), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto “Invia tutti”.

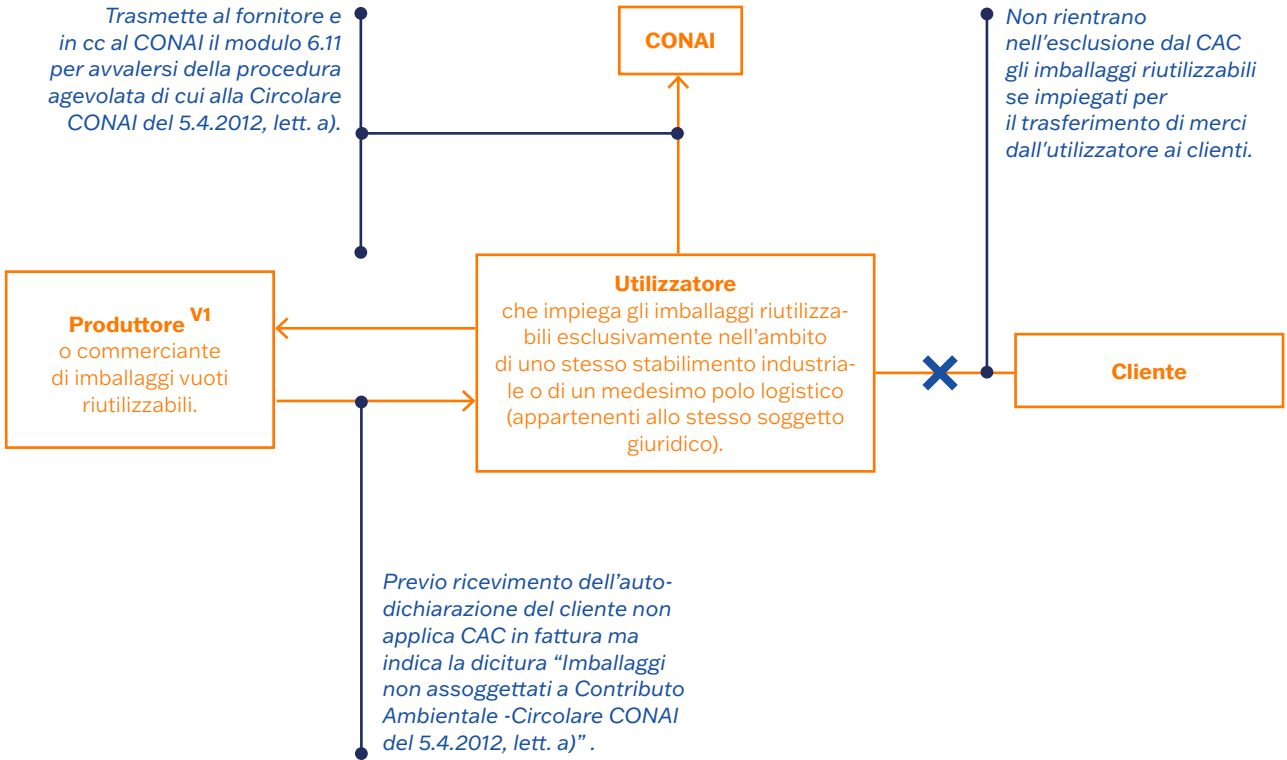
Per quanto di utilità si riportano di seguito:

- la **tabella** con le principali tipologie di imballaggi riutilizzabili:

Materiali	Tipologie di imballaggi riutilizzabili	Materiali	Tipologie di imballaggi riutilizzabili
Acciaio	- bombole - casse - fusti nuovi - fusti rigenerati - gabbie/basi per cisternette nuove - gabbie/basi per cisternette rigenerate - pallet - altro	Plastica	- big bags e analoghi sacchi tessuto per usi industriali - bocconi per distributori d'acqua e relativi tappi - cassette e casse/cassoni industriali/agricoli - cestelli portabottiglie - fusti e cisternette IBC - interfalde - pallet - taniche-capacità oltre 5 litri - rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile - altro
Alluminio	- bombole - pallet - altro		
Carta	- octabin - altro	Vetro	- bottiglie - altro
Legno	- casse - bobine e doghe - gabbie - pallet - altro		

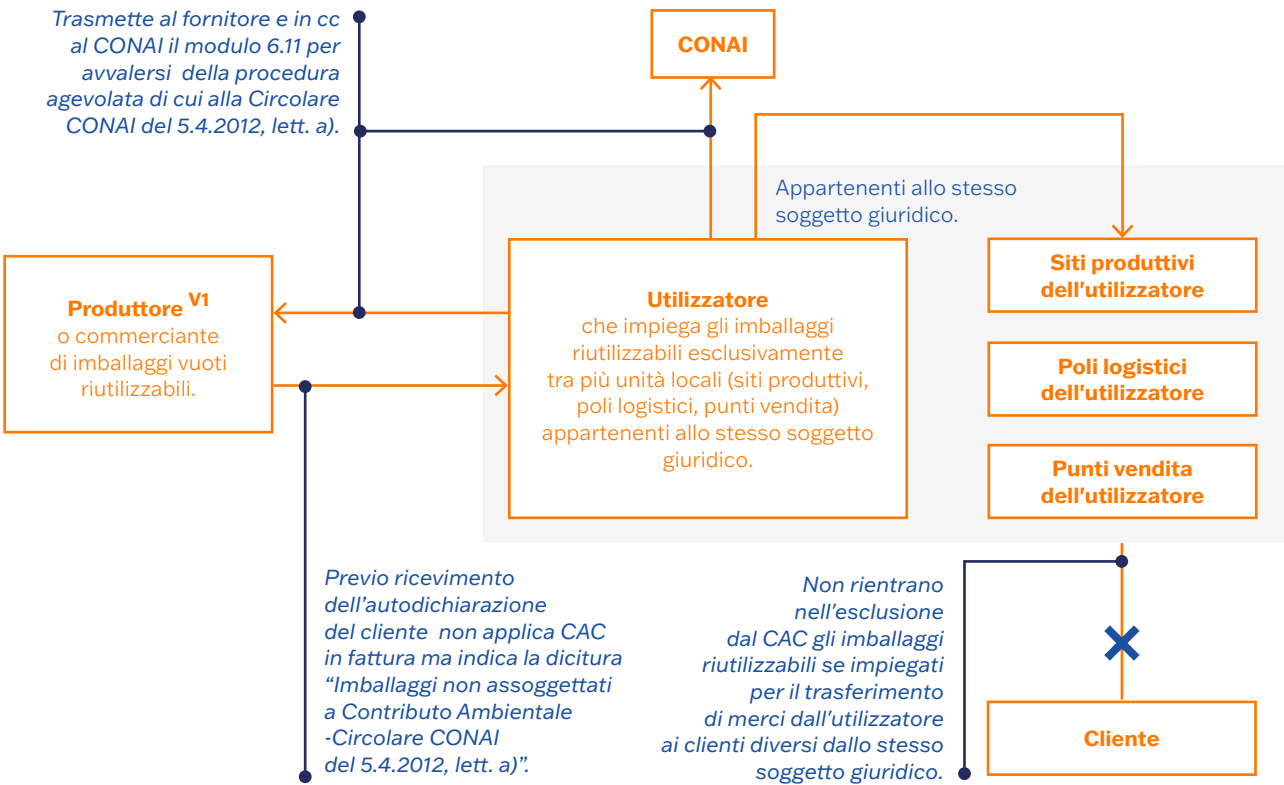
- tre schemi esemplificativi** dei soli flussi di imballaggi (nell'ambito del ciclo produttivo) esclusi dal Contributo Ambientale e, in particolare:
 - SCHEMA 1** – imballaggi impiegati per movimentare prodotti nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
 - SCHEMA 2** – imballaggi impiegati per movimentare prodotti tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico;
 - SCHEMA 3** – imballaggi impiegati per movimentare prodotti tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti al medesimo gruppo/ rete industriale o commerciale.

SCHEMA 1



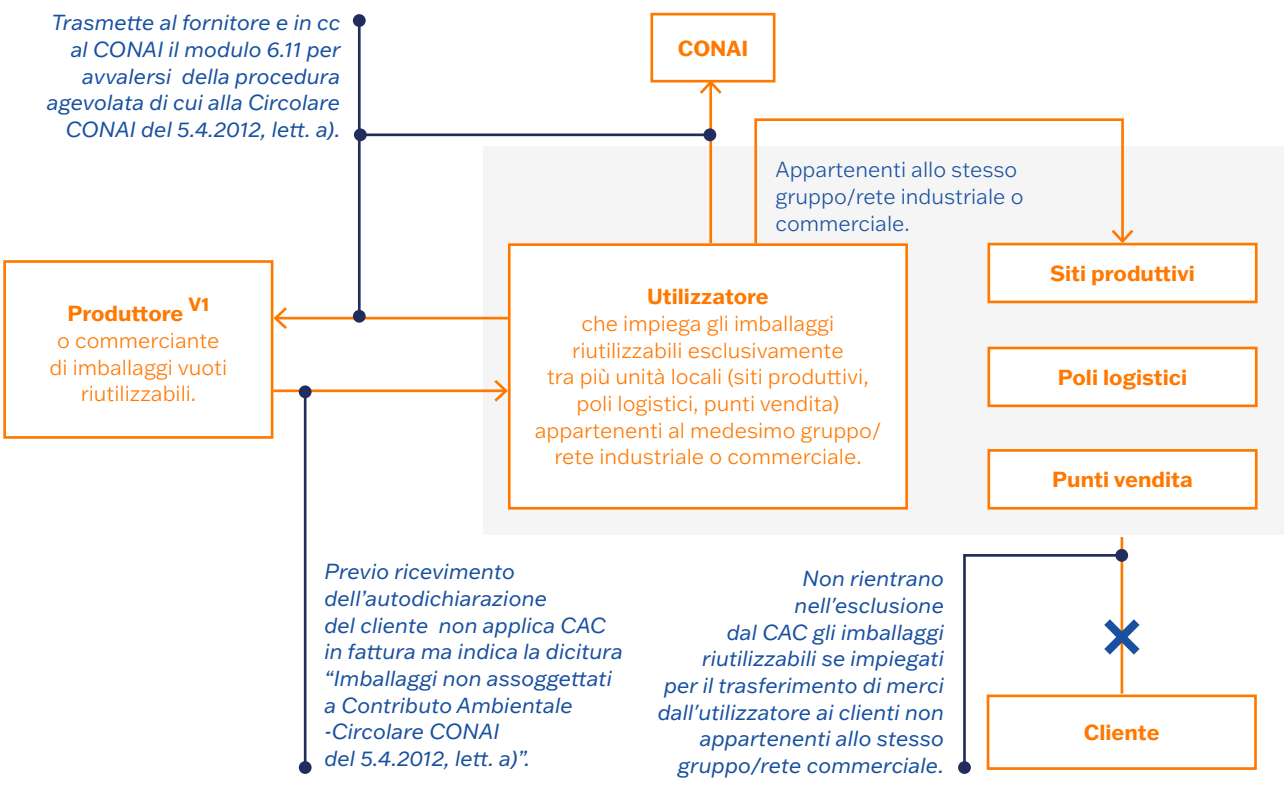
V1
Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.

SCHEMA 2



V1
Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.

SCHEMA 3



V1
Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.

6.12 / ESENZIONE - IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con dispositivi medici.

DATI ANAGRAFICI	
Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

Con la presente dichiara di essere consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

Dichiara

- di essere di dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e/o dispositivi medici impiantabili attivi;
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari in:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE

a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

indietro invia



6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di:

- dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro;
- dispositivi medici impiantabili attivi.

Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i dispositivi medici, **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private**, vista la destinazione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere, che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque non all'interno dei servizi pubblici di R.U..

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. ^{A8}

Nelle fatture di vendita il fornitore non deve esporre il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari ma deve indicare il titolo di esenzione e/o fare riferimento alla richiesta di esenzione presentatagli dal cliente (nel caso di specie con il modulo 6.12).

A8

A partire dall'anno 2018 è prevista anche una procedura di esenzione "ex-post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private, se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero. Tale procedura che si basa sulla possibilità di determinare

a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione con il modulo 6.12.

Vedi Modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.12, deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato al fornitore **prima dell'effettuazione degli acquisti di imballaggi** primari a diretto contatto con i suddetti dispositivi medici ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.12 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Per la compilazione, occorrerà innanzitutto indicare (mediante selezione di opzioni preimpostate) se l'azienda risulta essere un produttore, commerciante e/o importatore di dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e/o dispositivi medici impiantabili attivi. Successivamente, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori) e selezionare il materiale (o materiali) relativo agli imballaggi primari (a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private), per i quali si richiede l'esenzione.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione "Consultazione" dell'area "Autodichiarazioni per casi particolari" e una volta rientrati nel modulo, cliccare su "invia mail fornitore" (contraddistinto dal simbolo "@"), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto "Invia tutti".

6.13 / ESENZIONE - IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con prodotti farmaceutici e medicinali.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Con la presente dichiara di essere consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

Dichiara

- di essere di prodotti farmaceutici e medicinali, definiti principio attivo, intermedio chimico, prodotto attivo formulato dalle normative nazionali e comunitarie in vigore nel tempo;

- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari in:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE

a contatto diretto con i suddetti prodotti farmaceutici e medicinali destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o inclusi nei quantitativi smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

✉ invia



6.13

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esenzione – Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a diretto contatto con il medicinale così come definito dalle normative nazionali e comunitarie in vigore nel tempo:

- principio attivo;
- intermedio chimico;
- prodotto attivo formulato.

Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE**. L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive.

Nelle fatture di vendita il fornitore non deve esporre il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari ma deve indicare il titolo di esenzione e/o fare riferimento alla richiesta di esenzione presentatagli dal cliente (nel caso di specie con il modulo 6.13). ^{A9}

A9

A partire dall'anno 2018 è prevista anche una procedura di esenzione "ex-post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici e medicinali, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private, o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE, se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero. Tale procedura che si basa sulla possibilità di determinare a

consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione con il modulo 6.13. **Vedi** Modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.13, deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online” (nell’area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.
Il modulo deve essere inviato al fornitore **prima dell’effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i prodotti farmaceutici e medicinali ed è valido fino a revoca. Nel caso di importazione, il modulo 6.13 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.
Per la compilazione, occorrerà innanzitutto indicare (mediante selezione di opzioni preimpostate) se l’azienda risulta essere un produttore, commerciante e/o importatore di prodotti farmaceutici e medicinali. Successivamente, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori) e selezionare il materiale (o materiali) relativo agli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti prodotti farmaceutici e medicinali (utilizzati all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito AS-SINDE), per i quali si richiede l’esonazione.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.
Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione “Consultazione” dell’area “Autodichiarazioni per casi particolari” e una volta rientrati nel modulo, cliccare su “invia mail fornitore” (contraddistinto dal simbolo “@”), inserire l’indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto “Invia tutti”.



6.18 / ESENZIONE - FOGLIO DI ALLUMINIO/ PELLICOLA PER ALIMENTI

Spett.le CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale CONAI su rotoli di foglio di alluminio e di pellicola per alimenti adibiti esclusivamente ad uso domestico.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Con la presente dichiara di essere consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019,

Dichiara

di essere “utilizzatore” di rotoli di foglio di alluminio e/o di pellicola per alimenti

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE	TIPO ESCLUSIONE
					☐ rotoli di foglio di alluminio superiori a 50 metri ☐ rotoli di pellicola di plastica biodegradabile e compostabile superiori a 75 metri ☐ rotoli di pellicola di plastica superiori a 75 metri
					☐ rotoli di foglio di alluminio superiori a 50 metri ☐ rotoli di pellicola di plastica biodegradabile e compostabile superiori a 75 metri ☐ rotoli di pellicola di plastica superiori a 75 metri
					☐ rotoli di foglio di alluminio superiori a 50 metri ☐ rotoli di pellicola di plastica biodegradabile e compostabile superiori a 75 metri ☐ rotoli di pellicola di plastica superiori a 75 metri

destinati ad essere rivenduti "a scaffale" al consumatore.

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.



6.18 Esenzione – Foglio di alluminio / Pellicola per alimenti

Premessa

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di "imballaggio" è basata su tre criteri supplementari. In base al secondo criterio "sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio".

Di conseguenza, qualora tali prodotti vengano riempiti nel punto di distribuzione/ vendita, essi devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI. Qualora invece vengano venduti alla grande distribuzione o agli esercizi commerciali, in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, essi possono essere ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale.

Procedura (in vigore dal 1° ottobre 2004) valida fino al 31 dicembre 2019 ^{A10}

- **Rotoli di alluminio non astucciati** – A tutti i rotoli di alluminio non astucciati viene applicato il Contributo Ambientale CONAI.
- **Rotoli di alluminio astucciati** – Esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per i rotoli astucciati destinati a uso domestico e applicazione del Contributo sui rotoli astucciati destinati a uso professionale.

Per tutta analogia, fino al 31.12.2019, le stesse regole erano applicabili alle pellicole di plastica trasparente per alimenti, con la conseguenza che, se adibiti esclusivamente a uso domestico, erano esenti dal Contributo Ambientale CONAI. In tal caso, però, non era previsto un modulo specifico come per i fogli di alluminio ma una richiesta di esenzione su semplice carta intestata del cliente da inviare ai fornitori, con evidenza che si trattava appunto di articoli da adibire esclusivamente a uso domestico e non a uso professionale.

A10
Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2004.

Procedura valida dal 1° gennaio 2020 ^{A11}

a. Esenzione dal Contributo Ambientale CONAI:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO fino a 50 metri;
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA fino a 75 metri (concepiti per uso domestico ^{N1});

b. Applicazione del Contributo Ambientale CONAI:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO superiori a 50 metri;
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA superiori a 75 metri (concepiti per uso professionale ^{N2});

c. Per entrambi gli articoli a uso professionale (cioè superiori a 50 e a 75 metri rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) i clienti possono **richiedere l'esenzione ai fornitori con il nuovo modulo 6.18**, qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati a essere rivenduti "a scaffale" al consumatore e tale circostanza sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) all'utilizzatore-rivenditore;

d. I fornitori (produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti) sono a loro volta tenuti a trasmettere a CONAI con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno **un elenco riepilogativo con i riferimenti dei clienti** ai quali hanno trasferito (in prima cessione) in esenzione dal Contributo i rotoli superiori alle metrature sopra indicate;

e. Restano salve le altre procedure previste per casi particolari di commercializzazione di imballaggi qualora al momento dell'acquisto il cosiddetto "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti (secondo la Circolare CONAI del 29.11.2018) non abbia ancora chiara la destinazione d'uso (domestico o professionale) dei rotoli acquistati.

In questi casi, se il "piccolo commerciante" si avvale della specifica procedura è tenuto a pagare il Contributo ai fornitori in misura integrale (100%) e potrà richiedere il rimborso al CONAI per la quota di rotoli (in alluminio o in plastica) sui quali non ha esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti richiedenti l'esenzione per uso domestico. In alternativa, lo stesso "piccolo commerciante" potrà usufruire di una procedura di esenzione "ex-ante" (Circolare CONAI del 19.12.2014) se ha la possibilità di tracciare distintamente i flussi "professionale" e "domestico". ^{V7}

A11
Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019.

N1
Per "rotoli concepiti per uso domestico" si intendono quei rotoli progettati per la vendita diretta al consumatore che generalmente li trova esposti "a scaffale", senza alcuna merce all'interno.

N2
Per "rotoli concepiti per uso professionale" si intendono quei rotoli concepiti per essere destinati ad utilizzatori industriali o del commercio, i quali li impiegano per il confezionamento di prodotti, principalmente alimentari.

V7
Circolare CONAI del 29 novembre 2019, disponibile sul sito www.conai.org, "Circolari applicative".

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.18, deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online” (nell’area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.
Il modulo deve essere inviato al fornitore **prima dell’effettuazione degli acquisti** di rotoli di foglio di alluminio superiori a 50 metri e di pellicole di plastica e di plastica biodegradabile e compostabile superiori a 75 metri, destinati a essere rivenduti “a scaffale” al consumatore, ed è valido fino a revoca.
Nel caso di importazione, il modulo 6.18 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.
Per la compilazione, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori) e selezionare la tipologia di rotoli (tra le tre opzioni presenti) destinati a essere rivenduti “a scaffale” al consumatore, per i quali si richiede l’esenzione.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.
Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione “Consultazione” dell’area “Autodichiarazioni per casi particolari” e una volta rientrati nel modulo, cliccare su “invia mail fornitore” (contraddistinto dal simbolo “@”), inserire l’indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto “Invia tutti”.



6.19 / ESENZIONE - STOVIGLIE MONOUSO (PIATTI E BICCHIERI)

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle stoviglie monouso in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Con la presente dichiara di essere consorziata CONAI.
Nel rispetto della procedura deliberata dal **Consiglio di Amministrazione** del **23 novembre 2011 (in vigore dall'1.7.2012)**,

Dichiara

- di essere impresa distributrice al dettaglio/centro di approvvigionamento/distribuzione;
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle stoviglie monouso in quanto destinate ad essere vendute in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE
				☐ Alluminio ☐ Carta ☐ Plastica ☐ Plastica biodegradabile e compostabile
				☐ Alluminio ☐ Carta ☐ Plastica ☐ Plastica biodegradabile e compostabile
				☐ Alluminio ☐ Carta ☐ Plastica ☐ Plastica biodegradabile e compostabile

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.



6.19 **Esenzione – Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)**

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per le stoviglie in plastica monouso (piatti e bicchieri), in funzione della destinazione d'uso finale.

Procedura valida dal 1° luglio 2012 ^{A12}

- **Applicazione del Contributo Ambientale nella misura ordinaria del 100%** da parte dei produttori/importatori ^{N3} di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti Ho.Re.Ca., Distribuzione Automatica (vending) e grossisti ^{A13}.
- **Esenzione dal pagamento del Contributo** per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente a uso domestico, previa attestazione mediante il modulo 6.19.

Ne consegue che, nel caso in cui all'atto dell'acquisto o importazione di stoviglie monouso, il piccolo commerciante non sia in grado di conoscere/attestare l'effettiva destinazione d'uso, il Contributo Ambientale si applica in misura ordinaria (100%). Lo stesso potrà inoltrare a CONAI – entro il 31 marzo di ogni anno – una richiesta di rimborso del Contributo Ambientale versato nell'anno precedente sugli acquisti/importazioni di stoviglie monouso, successivamente cedute a soggetti non tenuti al pagamento del Contributo Ambientale CONAI (es. dettaglianti per rivendita uso domestico).

A12
Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011.

A13
Nel caso in cui il grossista abbia optato per la procedura agevolata riservata ai cosiddetti "piccoli commercianti" di cui alla Circolare CONAI del 29.11.2018.

N3
Dal 1° gennaio 2019 anche da parte dei commercianti di stoviglie monouso.

La richiesta di rimborso dovrà essere munita di timbro dell'azienda e sottoscritta da una persona abilitata che attesterà la veridicità dei dati e delle informazioni. La richiesta deve inoltre essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del Contributo Ambientale sugli acquisti (elenco riportante le quantità acquistate presso ciascun fornitore e il Contributo Ambientale pagato) e la mancata applicazione del Contributo Ambientale sulle vendite dell'anno precedente (ad esempio elenco dei clienti con evidenza delle quantità cedute in esenzione). CONAI si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la congruità dell'importo da rimborsare.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.19, deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato al fornitore **prima dell'effettuazione degli acquisti** di stoviglie monouso da adibire esclusivamente a uso domestico ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.19 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Per la compilazione, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori) e selezionare il materiale (tra alluminio, carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile) delle stoviglie monouso da adibire esclusivamente a uso domestico, per le quali si richiede l'esenzione.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione “Consultazione” dell’area “Autodichiarazioni per casi particolari” e una volta rientrati nel modulo, cliccare su “invia mail fornitore” (contraddistinto dal simbolo “@”), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto “Invia tutti”.

6.21 / ESCLUSIONE - ROTOLI, TUBI, CILINDRI SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE

Spett.le CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Dichiarazione ai sensi della Circolare CONAI del 27 giugno 2013 (Contributo Ambientale CONAI. "Rotoli, tubi, cilindri* sui quali è avvolto materiale flessibile". Delibera CdA CONAI del 26 giugno 2013).

* Detti anche: anime, mandrini, rocchetti, coni, ecc.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Con la presente dichiara di essere consorziata CONAI.

Nel rispetto della procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione di CONAI del 26 giugno 2013,

Dichiara

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE	TIPO ESCLUSIONE
					☐ A (Esclusione dalla natura di imballaggi) ☐ B (Esclusione dall'applicazione del CAC)
					☐ A (Esclusione dalla natura di imballaggi) ☐ B (Esclusione dall'applicazione del CAC)
					☐ A (Esclusione dalla natura di imballaggi) ☐ B (Esclusione dall'applicazione del CAC)

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

invia



6.21 **Esclusione – Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile**

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 26 giugno 2013, ha deliberato con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'applicazione del Contributo Ambientale e le ipotesi di esclusione dal Contributo per i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile. ^{V8}

Procedura

Applicazione del Contributo Ambientale sui tubi e rotoli su cui è/sarà avvolto materiale flessibile impiegato dall'utilizzatore/utente finale senza altre fasi di lavorazione/trasformazione o comunque destinato al consumatore.

Applicazione del Contributo Ambientale sulla materia prima destinata all'autoproduzione di tali imballaggi.

Esclusione dalla natura di imballaggi per i tubi e rotoli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita, previa attestazione mediante il modulo 6.21.

Esclusione dall'applicazione del Contributo, ferma restando la loro natura di imballaggi, sui tubi e rotoli sui quali è/sarà avvolto materiale flessibile costituente materia prima o semilavorato, utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione dello stesso materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, previa attestazione mediante il modulo 6.21.

^{V8}

Circolare CONAI del 27 giugno 2013, disponibile sul sito www.conai.org, "Circolari applicative".

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.21, deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato al fornitore **prima dell'effettuazione degli acquisti** di rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.21 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Per la compilazione, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori), selezionare il materiale (o i materiali) dei rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto il materiale flessibile e la casistica (o le casistiche) di esclusione richiesta. In aggiunta, occorrerà indicare (tramite apposito campo editabile) le tipologie di prodotti che formeranno oggetto delle forniture per le quali si richiede l'esclusione dal Contributo.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione "Consultazione" dell'area "Autodichiarazioni per casi particolari" e una volta rientrati nel modulo, cliccare su "invia mail fornitore" (contraddistinto dal simbolo "@"), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto "Invia tutti".

6.22 / DICHIARAZIONE DI "AZIENDA ESPORTATRICE NETTA"

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Dichiarazione ai sensi della Circolare CONAI dell'8 ottobre 2013 (Convenzioni - Accordi CONAI/Associazioni di categoria: procedure agevolate riservate alle aziende esportatrici nette. Delibera CdA CONAI del 25 settembre 2013).

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Isritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Iscritto ad un'associazione di categoria: ☐ Sono iscritto ☐ Non sono iscritto

con la presente **dichiara di essere Consorzata CONAI nonché esportatrice netta*** di imballaggi in:

- ☐ Acciaio
- ☐ Alluminio
- ☐ Carta
- ☐ Legno
- ☐ Plastica
- ☐ Plastica biodegradabile e compostabile
- ☐ Vetro

per l'anno **2024**.

* Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

invia →



6.22

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dichiarazione di "Azienda esportatrice netta"

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 25 settembre 2013, ha deliberato con decorrenza dal 1° gennaio 2014 una procedura semplificata da riservare alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, consorziate CONAI. Ai fini della stessa procedura, per “esportatrici nette”, si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. ^{V9}

Condizioni

L'azienda “esportatrice netta”:

1. si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
2. è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;
3. è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento.

V9
Circolare CONAI dell'8 ottobre 2013, disponibile sul sito www.conai.org, “Circolari applicative”.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.22 deve essere inviato **entro il 30 aprile di ogni anno a CONAI**, esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Per la compilazione, l'azienda dovrà innanzitutto indicare se intende accedere alla procedura per il tramite dell'associazione di riferimento che abbia eventualmente stipulato un accordo con CONAI. In tal caso, occorre selezionare "Sono iscritto" a un'associazione di categoria (anch'essa da selezionare) tra quelle proposte. Nel caso l'azienda intenda, invece, accedere direttamente alla procedura, dovrà selezionare "Non sono iscritto" a un'associazione di categoria e allegare (tramite il tasto "clicca qui per caricare") **copia della dichiarazione IVA** (o stralcio di essa purché riportante le informazioni anagrafiche dell'azienda nonché quelle relative al fatturato nazionale ed estero) e **una nota sintetica descrittiva dei flussi degli imballaggi e dei relativi materiali**. L'azienda che per la prima volta utilizzerà tale procedura, è tenuta a presentare al CONAI le ultime tre copie disponibili della dichiarazione IVA per dimostrare di essere esportatrice abituale.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Nel caso in cui l'azienda abbia optato per accedere alla procedura per il tramite dell'associazione di riferimento che ha eventualmente stipulato un accordo con CONAI, una copia del modulo 6.22 dovrà essere inviata anche all'associazione stessa **con le modalità tradizionali**.

6.23 / ATTESTAZIONE DI "CESSIONE TRA PRODUTTORI E/O COMMERCianti" DI IMBALLAGGI VUOTI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Attestazione di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per "cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

con la presente dichiara di:

- essere Consorziate CONAI;
- svolgere l'attività di *(barrare una o più voci)*:

- ☐ Produzione di imballaggi
- ☐ Commercio di imballaggi vuoti
- ☐ Importazione di imballaggi vuoti

Richiede, pertanto, l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sulle prossime forniture di imballaggi in:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	MATERIALE

e si impegna ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi, secondo le vigenti norme consortili.

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

invia



6.23

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attestazione di "Cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti

Premessa

Quando un produttore/importatore cede gli imballaggi a un altro produttore/importatore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore si verifica la cosiddetta “cessione tra produttori”. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti. **V10**

Pertanto il produttore/commerciante/cessionario deve rilasciare una specifica attestazione di esenzione al produttore/commerciante/cedente con la quale precisa di svolgere l'attività di produzione e/o commercio e/o importazione di imballaggi, di essere consorziato CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi.

V10
Circolare CONAI del 29 novembre 2018, disponibile sul sito www.conai.org, "Circolari applicative".

Nel contempo, il produttore/commerciante/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" collegata al modulo 6.1. Diversa è la situazione del produttore/commerciante che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto/commercializzato: in questo caso il produttore/commerciante agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.23 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato dal produttore/commerciante/cessionario al produttore/commerciante/cedente **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi ed è valido fino a revoca.

Per la compilazione, occorrerà selezionare la casella relativa a una o più attività svolte (produzione, commercio e/o importazione di imballaggi vuoti) e il materiale (o i materiali) in cui sono prodotti gli imballaggi che vengono acquistati in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori. A tal fine, occorrerà accedere alla sezione "Consultazione" dell'area "Autodichiarazioni per casi particolari" e una volta rientrati nel modulo, cliccare su "invia mail fornitore" (contraddistinto dal simbolo "@"), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto "Invia tutti".

6.24 / DICHIARAZIONE DI "PICCOLO COMMERCIANTE" DI IMBALLAGGI VUOTI

Spett.le CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Dichiarazione di "piccolo commerciante" per usufruire della procedura agevolata di applicazione del Contributo Ambientale CONAI riservata alle seguenti casistiche:

- Commercializzazione di imballaggi vuoti da parte dei cosiddetti "Piccoli commercianti" di imballaggi vuoti (Circolare CONAI 29.11.2018);
- Commercializzazione di imballaggi vuoti a "completamento di gamma o dell'imballaggio" da parte di "produttori di imballaggi" (Circolare CONAI 4.12.2019);
- Acquisto e rivendita di imballaggi finiti sui quali vengono eseguite minime lavorazioni (es. stampa, serigrafia, incollaggio e similari) che non ne incidono sul peso (Circolare CONAI 28.07.2022).

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

con la presente dichiara di:

- rientrare nella definizione di:

- ☐ **"Piccolo commerciante" di imballaggi vuoti in:**

☐ Acciaio

☐ Plastica

☐ Alluminio

☐ Plastica biodegradabile e compostabile

☐ Carta

☐ Vetro

☐ Legno
- ☐ **"Produttore" di imballaggi che commercializza imballaggi nei seguenti altri materiali, a "completamento di gamma o dell'imballaggio":**

☐ Acciaio

☐ Plastica

☐ Alluminio

☐ Plastica biodegradabile e compostabile

☐ Carta

☐ Vetro

☐ Legno
- ☐ **Trasformatore che effettua lavorazioni minimali sugli imballaggi finiti commercializzati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (es. stampa, serigrafia, incollaggio e similari) in:**

☐ Acciaio

☐ Plastica

☐ Alluminio

☐ Plastica biodegradabile e compostabile

☐ Carta

☐ Vetro

☐ Legno

- optare per la procedura agevolata in oggetto e, quindi, si impegna a:

- effettuare gli acquisti di imballaggi (nei materiali selezionati) con addebito del Contributo Ambientale da parte dei fornitori, a partire dalla data di sottoscrizione della presente;
- revocare nel contempo il modulo 6.23 eventualmente rilasciato ai fornitori dei medesimi imballaggi.

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

✉ invia



6.24

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dichiarazione di "Piccolo commerciante" di imballaggi vuoti

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, con delibere del 20 giugno e del 21 novembre 2018, ha introdotto una procedura agevolata – con decorrenza dal 1° gennaio 2019 – da riservare ai commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”.

Ai fini della stessa procedura, per piccoli commercianti di imballaggi vuoti, si intendono quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino a un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la carta e per la plastica come somma delle fasce). ^{V11} Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa), i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI (secondo le nuove regole di applicazione del Contributo in “prima cessione”, previste per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019). ^{A14}

Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del Contributo, il “piccolo commerciante” dovrà indicare la seguente dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”.

Dal 1° gennaio 2024, CONAI ha introdotto un'ulteriore agevolazione per il “piccolo commerciante” che acquista all'estero (sia UE sia extra UE) imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale.

In particolare, la nuova procedura consente al “piccolo commerciante” di dichiarare al CONAI il Contributo in base alle importazioni di imballaggi vuoti effettuate in un determinato periodo (anno, trimestre o mese), evitando di quantificare di volta in volta il Contributo nelle fatture emesse in relazione alla “prima cessione” di detti imballaggi importati.

V11
Circolare CONAI del 29 novembre 2018 aggiornata a novembre 2023, disponibile sul sito www.conai.org, “Circolari applicative”.

A14
La procedura agevolata si può applicare anche alle aziende di nuova costituzione o che comunque iniziano l'attività di commercio di imballaggi vuoti.

L'agevolazione consente nel contempo al “piccolo commerciante” di indicare nelle fatture emesse al successivo trasferimento degli imballaggi vuoti la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”, a prescindere che gli imballaggi siano stati acquistati presso fornitori nazionali o importati.

Termine per l'individuazione dello status di “piccolo commerciante” al 31 dicembre di ciascun anno per usufruire della procedura agevolata

Qualora un commerciante di imballaggi vuoti non sia in grado di conoscere l'eventuale superamento del limite delle 150 tonnellate di imballaggi ceduti prima del 31 dicembre, non avendo quindi la certezza di poter rientrare o meno nella procedura agevolata riservata ai cosiddetti “piccoli commercianti”, potrà adottare comunque fin dal 1° gennaio dell'anno successivo tale procedura agevolata, a condizione che:

- il limite delle 150 tonnellate non sia stato superato già al 30 settembre dell'anno precedente;
- provveda entro 90 giorni a revocare – se del caso – la procedura agevolata secondo le modalità indicate di seguito.

L'azienda ha quindi a disposizione un lasso di tempo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio, per la verifica dei requisiti per usufruire della procedura agevolata oppure, in caso contrario, per revocare la procedura adottata all'inizio dell'anno.

Revoca dell'agevolazione

Qualora il “piccolo commerciante” che usufruisce della procedura agevolata superi il limite di 150 tonnellate di imballaggi gestiti (per materiale) in corso d'anno, sarà tenuto a revocare la procedura e assolvere direttamente gli adempimenti connessi alla “prima cessione” (applicazione in fattura del Contributo nonché successiva dichiarazione e versamento al CONAI) con riferimento al materiale o ai materiali per i quali ha superato tale limite. In questo caso, il “piccolo commerciante” dovrà, entro 90 giorni dal superamento del limite, inviare al fornitore (e al CONAI) il modulo 6.23 - attestazione di “cessione tra produttori e/o commercianti” di imballaggi vuoti, valido anche come revoca della procedura agevolata.

Per i materiali per i quali non sia stato superato il limite delle 150 tonnellate, il commerciante potrà continuare ad adottare la procedura agevolata o, in alternativa, revocare la procedura agevolata e adottare la stessa procedura ordinaria prevista per i materiali per i quali è stata superata la soglia.

Estensione della procedura ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell'imballaggio” in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione

Con effetto dall'1.1.2020, CONAI ha introdotto l'estensione della procedura agevolata (facoltativa) finora riservata ai “piccoli commercianti”, anche ai produttori di imballaggi. Questi ultimi hanno, quindi, la possibilità (non l'obbligo) di pagare il Contributo Ambientale CONAI direttamente ai loro fornitori.

Tale procedura è però limitata agli imballaggi o ai componenti di imballaggio acquistati e commercializzati a “completamento di gamma o dell'imballaggio”, purché in materiale differente da quello degli imballaggi oggetto di produzione e a patto che non superino le 150 tonnellate (per materiale e per la carta e per la plastica come somma delle fasce previste) con riferimento ai flussi gestiti dal produttore nell'anno precedente.^{A15}

Sulle fatture emesse per gli imballaggi meramente commercializzati, sui quali è stato già pagato il Contributo ai fornitori per effetto della presente procedura, il produttore dovrà indicare la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto” mentre resta ferma l'applicazione del Contributo, con le modalità tipiche della cosiddetta “prima cessione”, per gli imballaggi prodotti.^{V12}

Estensione della procedura ai trasformatori che effettuano lavorazioni minimali sugli imballaggi finiti commercializzati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (es. stampa, serigrafia, incollaggio e simili)

Dal 1° ottobre 2022, CONAI ha introdotto un'ulteriore estensione della citata procedura agevolata (facoltativa) anche ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.). Questi ultimi hanno, quindi, la possibilità (non l'obbligo) di pagare il Contributo direttamente ai loro fornitori, al momento dell'acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione.

Sono escluse da tale procedura le aziende che effettuano lavorazioni minimali su imballaggi dello stesso materiale (a prescindere dalla tipologia) di quelli prodotti o trasformati direttamente e oggetto di prime cessioni e le aziende che superano le 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale (per la carta e per la plastica come somma delle fasce previste), gestiti nell'anno precedente.

A15

Potrebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali dallo stesso gestiti.

V12

Circolare CONAI del 4 dicembre 2019, disponibile sul sito www.conai.org, “Circolari applicative”.

Sulle fatture emesse, i trasformatori che hanno adottato tale procedura indicheranno la dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”. **V13**

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all’area “Modifica dati anagrafici”.

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.24 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online” (nell’area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato solo al CONAI (e non al fornitore) dal “piccolo commerciante” o dal produttore o dal “trasformatore” ed è valido fino a revoca. **A16**

Per la compilazione, occorrerà selezionare il materiale (o i materiali) in corrispondenza della categoria (commerciante, produttore o trasformatore) rientrante nella procedura agevolata. In automatico, il sistema apporrà un *flag* sulla categoria di interesse.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

V13
Circolare CONAI del 28 luglio 2022, disponibile sul sito www.conai.org, “Circolari applicative”.

A16
In caso di autocertificazione non veritiera sullo status di “piccolo commerciante” inviata al CONAI dal commerciante di imballaggi vuoti, il Contributo sarà sempre dovuto al CONAI da quest’ultimo (per le “prime cessioni” effettuate), che potrà richiederne lo storno al fornitore al quale lo ha erroneamente corrisposto.

6.25 / ATTRIBUZIONE FASCIA CONTRIBUTIVA
PER CASI PARTICOLARI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI e richiede sulle prossime forniture di imballaggi in plastica l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI corrispondente alla seguente fascia:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	TIPOLOGIA IMBALLAGGI/ FASCIA CONTRIBUTIVA

nuovo fornitore

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

invia



6.25

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attribuzione fascia contributiva
per casi particolari di imballaggi
in plastica

Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con la finalità di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi stessi.

In particolare, sono stati introdotti inizialmente tre e in seguito, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi in plastica.

Nel corso del 2020 alcune tipologie di imballaggi in plastica sono state riallocate in fasce contributive differenti.
Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi in plastica sono suddivisi in cinque fasce contributive che diventano nove dal 1° gennaio 2023. **Per l'anno 2024 restano confermate le nove fasce.**

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la pagina del sito Internet CONAI dedicata al “Contributo diversificato plastica”, al cui interno sono anche disponibili le Liste imballaggi plastica nelle fasce contributive 2024.

L'autodichiarazione (con il modulo 6.25), entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, è stata aggiornata nel 2024 alla luce della ridefinizione delle liste degli imballaggi in quanto, a partire dal 1° aprile 2024, alcune tipologie di imballaggi cambiano fascia di appartenenza. Può essere trasmessa dall’azienda utilizzatrice al fornitore (e al CONAI) in caso di acquisto di imballaggi di dubbia attribuzione della fascia contributiva, con l’indicazione della relativa fascia agevolata di appartenenza. **A17**

A17
Qualora il produttore sia in grado fin dalla “prima cessione” degli imballaggi di individuare esattamente la tipologia di imballaggio agevolata, lo stesso applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI previsto per la corrispondente fascia; in tutti gli altri casi, il fornitore applicherà il Contributo Ambientale CONAI di fascia C, a meno che non riceva dal cliente utilizzatore l'autocertificazione di cui ai Mod. 6.25 o 6.26.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.25 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato dall'utilizzatore di imballaggi al fornitore, e a CONAI, prima dell'effettuazione degli acquisti di imballaggi ed è valido fino a revoca o modifica delle tipologie di imballaggio di interesse e/o delle relative fasce di riferimento.

Per la compilazione, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori) e selezionare la casella relativa a una o più tipologie di imballaggi (e relativa fascia contributiva agevolata). ^{A18}

A18

Nei casi di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive e non note al momento dell'acquisto, il cliente utilizzatore potrà comunque adottare il modulo 6.26 per la particolare procedura semplificata (già prevista per gli acquisti di materie prime/semlavorati per autoproduzione di imballaggi) attraverso la quale richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi utilizzati nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. **Vedi** Modulo 6.26 e relative istruzioni. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso utilizzatore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione il cui fac-simile sarà reso disponibile da CONAI ai soli consorziati che avranno presentato il Mod. 6.26 nel corso del medesimo anno.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori (produttore/commerciante/cedente). A tal fine, occorrerà accedere alla sezione "Consultazione" dell'area "Autodichiarazioni per casi particolari" e una volta rientrati nel modulo, cliccare su "invia mail fornitore" (contraddistinto dal simbolo "@"), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto "Invia tutti".

6.26 / PROCEDURA SEMPLIFICATA PER FLUSSI
DI IMBALLAGGI/MATERIALI DI IMBALLAGGI
IN PLASTICA RIENTRANTI IN DIFFERENTI
FASCE CONTRIBUTIVE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

Percentuali di attribuzione delle fasce contributive per flussi misti di imballaggi in plastica o di materie prime per autoproduzione di imballaggi in plastica.

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI e richiede sulle forniture dell’anno 2024 l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI corrispondente alle fasce indicate per ciascuna tipologia e in ragione delle rispettive percentuali:

AZIONI	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	DATA DA	TIPOLOGIA IMBALLAGGI/ FASCIA CONTRIBUTIVA	%

nuovo fornitore

Si impegna a

☒ effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a quello delle forniture di imballaggi/materiali di imballaggio.

Il dichiarante, è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

← indietro

✉ invia



6.26

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Procedura semplificata per flussi
di imballaggi/materiali di imballaggi
in plastica rientranti in differenti
fasce contributive

Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con la finalità di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi stessi.

In particolare, sono stati introdotti inizialmente tre e in seguito, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi in plastica.

Nel corso del 2020 alcune tipologie di imballaggi in plastica sono state riallocate in fasce contributive differenti.

Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi in plastica sono suddivisi in cinque fasce che diventano nove dal 1° gennaio 2023. **Per l'anno 2024 restano confermate le nove fasce.**

Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina del sito internet CONAI dedicata al "Contributo diversificato plastica" al cui interno sono anche disponibili le Liste imballaggi plastica nelle fasce contributive 2024.

L'autodichiarazione (con il modulo 6.26), entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 è stata aggiornata nel 2024 alla luce della ridefinizione delle liste degli imballaggi in quanto, a partire dal 1° aprile 2024, alcune tipologie di imballaggi cambiano fascia di appartenenza. Può essere trasmessa dall'azienda utilizzatrice al fornitore (e al CONAI) in caso di acquisto di imballaggi/materiali di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce contributive e non note ex-ante al momento dell’acquisto. ^{A19}

A19

La presente autocertificazione è prevista anche per gli acquisti di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi che potrebbero rientrare in differenti fasce contributive in un momento successivo rispetto all'acquisto dei materiali e alla lavorazione degli imballaggi stessi.
Vedi Modulo 6.4 Dichiarazione di autoproduttore e relative istruzioni, disponibile sul sito CONAI, Dichiarazioni online, nell’area Autodichiarazioni per casi particolari.

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione del modulo. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.26 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online" (nell'area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

Il modulo deve essere inviato dall'utilizzatore al fornitore, e a CONAI, prima dell'effettuazione degli acquisti di imballaggi nell'anno di riferimento ed è valido per l'anno stesso.

Per la compilazione, occorrerà inserire le informazioni relative al fornitore (o ai fornitori) e selezionare la casella relativa a una o più tipologie di imballaggi (e relativa fascia contributiva agevolata) e le corrispondenti percentuali in ragione delle quali l'azienda utilizzatrice richiede l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI al fornitore.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso utilizzatore/autoproduttore a effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione il cui fac-simile sarà reso disponibile da CONAI ai soli consorziati che avranno presentato il Mod. 6.26 nel corso del medesimo anno. **A20**

A20

Le percentuali sono determinate sulla base dei quantitativi di imballaggi utilizzati e/o autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva; pertanto, il fornitore tiene conto di tali percentuali al fine di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo (in prima cessione) sempre per ciascuna fascia contributiva.

Per acquisti effettuati durante il 1° anno di attività che comporta l'utilizzo di imballaggi/materiali di imballaggi, la percentuale potrà essere indicata solo se è già possibile (prima degli acquisti) stimare i flussi relativi ad imballaggi rientranti in fasce diverse, sempre con obbligo di conguaglio a fine anno.

Invio del modulo

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Con l'invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Tramite il medesimo servizio web è possibile inviare il modulo compilato direttamente ai propri fornitori (produttore/commerciante/cedente). A tal fine, occorrerà accedere alla sezione "Consultazione" dell'area "Autodichiarazioni per casi particolari" e una volta rientrati nel modulo, cliccare su "invia mail fornitore" (contraddistinto dal simbolo "@"), inserire l'indirizzo e-mail del proprio fornitore e dare conferma. Nel caso di invio simultaneo a più fornitori è possibile usare il tasto "Invia tutti".

COMUNICAZIONE PREVENTIVA della richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Dichiara

- di svolgere attività di autoproduzione di imballaggi;
- che per gli sfridi generati nel 2025 nell'ambito dell'autoproduzione di imballaggi di cui alla seguente tabella, presenterà apposita richiesta di rimborso del Contributo Ambientale, secondo modalità e termini previsti dalla Circolare CONAI del 21/10/2021:

AZIONI	TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO AUTOPRODOTTO	STIMA DI IMBALLAGGI AUTOPRODOTTI NEL 2025 (t)	STIMA DI SFRIDI GENERATI NEL 2025 DALL'AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI (t)
+	ACCIAIO		
+	ALLUMINIO		
+	CARTA		
+	LEGNO		
+	PLASTICA		
+	PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE		
+	VETRO		
TOTALE			

Allegare relazione peritale (clicca qui per caricare il file). Per maggiori dettagli, vedere "consulta le istruzioni".

File caricati:
0

AZIONI	DOCUMENTO

Il dichiarante è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

invia

indietro

versione di stampa



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

COMUNICAZIONE PREVENTIVA (Circolare CONAI del 21/10/2021)

Premessa

L'esenzione del Contributo Ambientale CONAI prevista dalla procedura di cui alla Circolare del 21/10/2021 è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi. **V14**

L'esenzione non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

Il consorziato che intende chiedere il rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi generati dall'autoproduzione di imballaggi, dovrà inviare al CONAI una comunicazione preventiva nei termini di seguito indicati alla quale farà seguito la richiesta di rimborso. **A21**

Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono visualizzati automaticamente al momento della compilazione della comunicazione preventiva. Eventuali variazioni di dati (a esclusione del codice socio, P.IVA, Codice Fiscale e Stato/Paese) rispetto a quelli visualizzati, possono essere apportate direttamente accedendo all'area "Modifica dati anagrafici".

- V14**
Circolare CONAI del 21.10.2021 disponibile sul sito www.conai.org, "Circolari applicative".
- A21**
 - La richiesta di rimborso per l'anno 2025 deve essere inviata al CONAI entro l'ultimo giorno di febbraio 2026, mediante il modulo "Rimborso ex-post per sfridi da autoproduzione di imballaggi".
 - Le materie prime e i semilavorati impiegati per l'autoproduzione di imballaggi devono essere già stati assoggettati al Contributo Ambientale CONAI.

Modalità e termini per la presentazione della comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva deve essere inviata esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online” (nell’area Autodichiarazioni per casi particolari), fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

La comunicazione preventiva deve essere inviata al CONAI entro l’ultimo giorno del mese di settembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono gli sfridi da autoproduzione di imballaggi per i quali il consorziato intende chiedere rimborso. ^{A22}

Per la compilazione, occorrerà selezionare il materiale (o i materiali) e le relative tipologie di imballaggi autoprodotti, per ciascuna delle quali inserire le quantità (in tonnellate) degli imballaggi autoprodotti e relativi sfridi generati dal processo di autoproduzione nell’anno per il quale il consorziato intende chiedere rimborso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE - RELAZIONE PERITALE

La relazione peritale dovrà essere allegata se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura o di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione (cfr. Circolare CONAI del 21.10.2021). In caso sia ancora valida la relazione peritale inviata il primo anno, non occorrerà riallegarla.

Ai fini della procedura di cui alla Circolare del 21.10.2021, per relazione peritale si intende un documento tecnico (non una perizia giurata) trasmesso al CONAI dal consorziato su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto da questi delegato), riportante almeno le seguenti informazioni per l’anno di riferimento:

- i criteri adottati per la stima (in tonnellate) degli sfridi;
- la descrizione dell’intero processo di autoproduzione di imballaggi (distintamente per tipologia) da cui si generano gli sfridi;
- la gestione/destinazione degli sfridi “a fine vita”.

Per caricare la relazione peritale è necessario cliccare sul collegamento “clicca qui per caricare il file”.

A22

La comunicazione preventiva per gli sfridi generati nel 2025 deve essere inviata al CONAI entro il 30.09.2024.

Invio della comunicazione preventiva

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Con l’invio del modulo, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.



Parte speciale

Legenda SISTEMA DI NOTAZIONE AL TESTO

N1 . N2 . N3 ...

Note: annotazione di approfondimento.

V1 . V2 . V3 ...

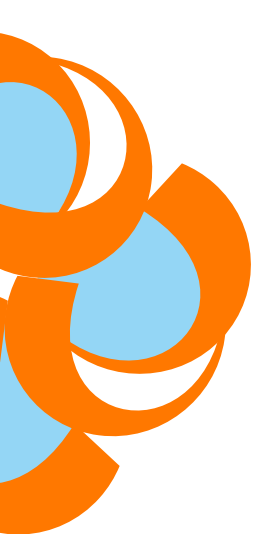
Vedi: collegamenti ipertestuali, riferimenti a documenti esterni o rimandi a pagine o sezioni interne alla Guida.

A1 . A2 . A3 ...

Attenzione: specifiche importanti da considerare.

ES1 . ES2 . ES3 ...

Esempio: caso emblematico di applicazione di quanto riportato nel testo.



1

Modalità semplificata di dichiarazione

1.1 | Descrizione sintetica del servizio

Le dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI sono ormai nel ventiseiesimo anno e, come noto ai consorziati interessati, sono state gradualmente interessate anche dalla inesorabile evoluzione tecnologica di quest'ultimo quarto di secolo. Dai primi moduli cartacei compilati manualmente e inviati dai consorziati al CONAI a mezzo posta o fax si è arrivati a un servizio di Dichiarazioni online che da circa un decennio ha automatizzato, velocizzato e reso nel complesso più efficiente il processo operativo per le imprese e per l'intero sistema consortile.

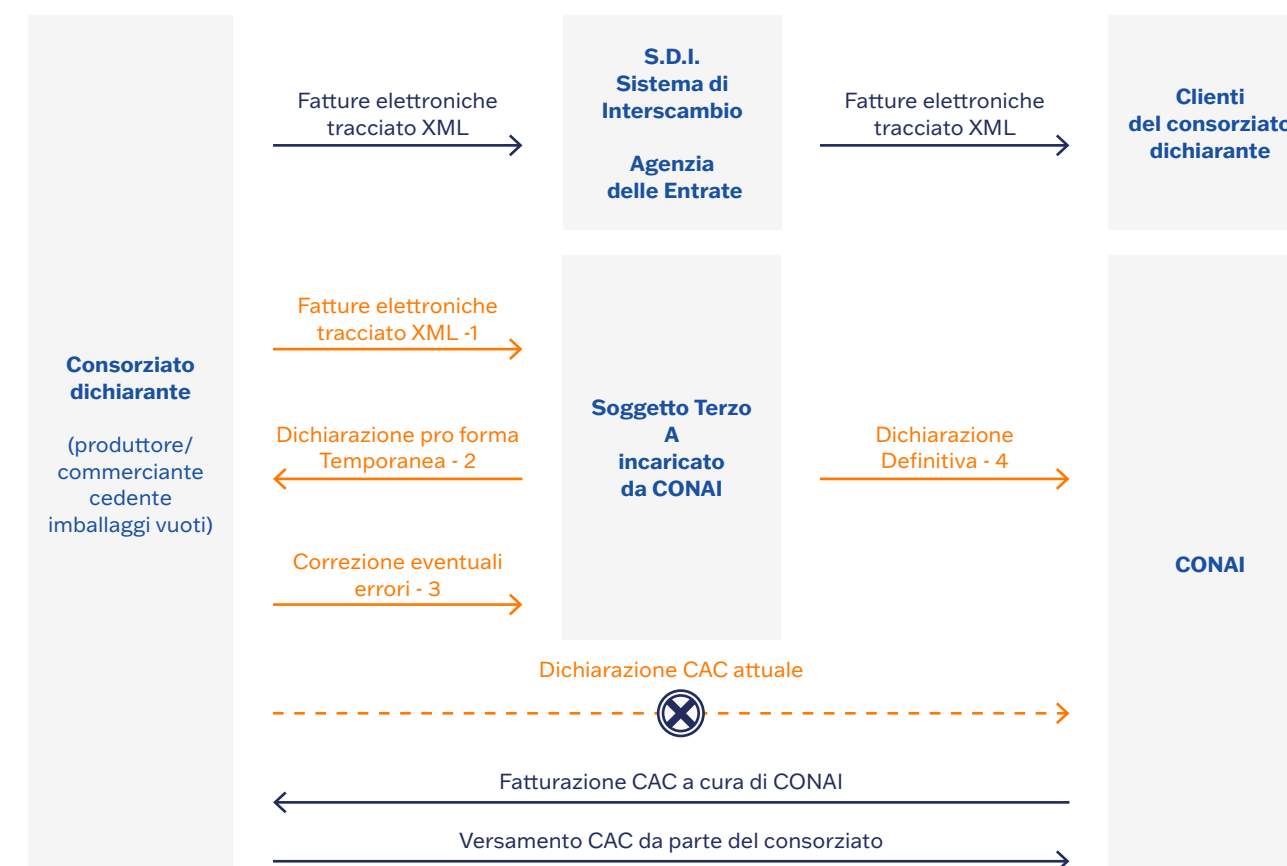
In perfetta coerenza con questa logica evolutiva, l'introduzione della fattura elettronica, prevista dalle norme fiscali dal 2019, ha ispirato un'ulteriore idea di semplificazione rispetto alla modalità di dichiarazione.

Nel 2022 è stato dunque eseguito uno specifico studio di fattibilità che ha coinvolto consulenti (esperti del settore incaricati dal CONAI) e consorziati rappresentativi delle imprese potenzialmente interessate su base volontaria. Il passaggio alla nuova modalità dichiarativa semplificata prevede un idoneo e fattivo supporto ai consorziati che intenderanno volontariamente aderire al nuovo modello sia da parte del CONAI sia dei Soggetti Terzi A e B incaricati dal CONAI, meglio descritti nel prosieguo della presente sezione della Guida. Ciò al fine di garantire il minimo impatto organizzativo e amministrativo alle imprese interessate e agevolare così il passaggio a questa innovativa procedura; in tale contesto saranno raccolti tutti i suggerimenti e le segnalazioni per valutare possibili ulteriori semplificazioni e/o correttivi nell'ottica di ulteriori semplificazioni operative ai fini della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI.

Da gennaio 2023, CONAI ha dunque avviato la fase sperimentale di questo ambizioso progetto che mira appunto all'abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati

XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano "prime cessioni" di imballaggi. L'adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne faranno man mano richiesta al CONAI ed è subordinata alla integrazione delle fatture elettroniche con alcune informazioni che consentono l'esatta individuazione e classificazione dell'imballaggio oggetto di fatturazione. È stato inoltre messo a disposizione dei consorziati un apposito strumento web che aiuta a individuare un codice univoco dell'imballaggio oggetto di fatturazione e/o di dichiarazione del CAC. Il progetto prevede anche l'intervento di soggetti appositamente incaricati dal CONAI a ricevere ed elaborare i dati delle fatture elettroniche, per i quali sono previsti specifici impegni alla riservatezza, meglio descritti nei paragrafi che seguono.

In estrema sintesi, il flusso di fatturazione e di dichiarazione del CAC (Mod. 6.1 «prima cessione») con la nuova modalità semplificata è quello illustrato nel seguente grafico:



Nei paragrafi che seguono sono invece riportati:

- il fac-simile della richiesta di adesione volontaria alla nuova modalità dichiarativa;
 - gli allegati 1, 2 e 3 alla citata richiesta, che ne costituiscono parte integrante.
- Per eventuali approfondimenti è possibile contattare il numero verde 800337799 o scrivere all'indirizzo infocontributo@conai.org.

Richiesta di adesione volontaria alla modalità semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI

Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Il sottoscritto (Denominazione o Ragione Sociale):

Codice Socio:

Codice Fiscale: Partita IVA:

PEC:

(di seguito anche "il consorziato"), in persona del legale rappresentante pro tempore, con la presente

CHIEDE

di aderire - su base volontaria - alla modalità semplificata di dichiarazione¹ del Contributo Ambientale CONAI

(di seguito anche CAC), a partire dal periodo di competenza

(ad es. GENNAIO 2023, I TRIMESTRE 2023 ecc.),

DICHIARA

di essere consapevole e di accettare senza riserve e/o condizioni:

- a che l'avvio della modalità semplificata di dichiarazione da parte del consorziato è subordinato a una specifica autorizzazione da parte di CONAI, all'indirizzo PEC su indicato;
- b che, per accedere alla modalità dichiarativa semplificata, le fatture elettroniche emesse dal consorziato in relazione alle prime cessioni di imballaggi dovranno essere opportunamente integrate dallo stesso con i Codici Imballaggio di riferimento, secondo le indicazioni di dettaglio riportate nel documento “Linee Guida” in **Allegato 1**, in cui sono descritti anche gli aspetti operativi riguardanti la gestione di eventuali note di variazione e/o rettifiche di errori/anomalie;
- c dei rapporti e degli impegni reciproci esistenti tra i soggetti coinvolti (consorziato, Soggetto Terzo A, Soggetto Terzo B e CO-NAI) nella gestione della modalità semplificata di dichiarazione del CAC e riepilogati nel documento “Rapporti e impegni” in **Allegato 2**, nel quale sono altresì riportate le relative scadenze e tempistiche;
- d che, in ordine alle scadenze e tempistiche riepilogate nel documento “Rapporti e impegni” in **Allegato 2**, la Dichiarazione pro forma Temporanea deve intendersi accettata “tacitamente” dal consorziato entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (periodo T3), e che il consorziato, entro il medesimo termine, è tenuto a rettificare/chiarire le anomalie rilevate dal sistema;
- e che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 codice civile, a seguito dell'accettazione tacita della Dichiarazione pro forma Temporanea, il consorziato non potrà sollevare alcun tipo di eccezione avente il fine di evitare o ritardare la prestazione di pagamento in favore del CONAI;
- f delle garanzie sulla tutela, riservatezza e conservazione dei dati che sono contenuti nei tracciati XML forniti dal consorziato ai Soggetti Terzi incaricati da CONAI (cfr. Allegato 2), nel rispetto della normativa in materia di privacy (Allegato 3);

1 Riservata ai consorziati produttori-commercianti di imballaggi che effettuano le cosiddette prime cessioni (di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento CONAI), tenuti a presentare a CONAI il modello di dichiarazione 6.1 Imballaggi Vuoti.

g che è previsto un periodo definito di “dual run”², in cui il consorziato dovrà inviare sia le dichiarazioni del CAC al CONAI con le modalità ordinarie/standard sia i tracciati XML delle proprie fatture elettroniche al suddetto Soggetto Terzo A, per verificare l'allineamento dei dati, come meglio descritto in Allegato 2;

h) che il mancato rispetto, anche parziale, di quanto previsto a carico del consorziato negli Allegati 1 e 2, comporterà la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente punto a., fermo restando l'obbligo dichiarativo secondo la modalità ordinaria/standard e di pagamento delle fatture emesse dal CONAI;

i che, per tutto quanto non espressamente previsto dalla nuova modalità semplificata di dichiarazione, si continuano ad applicare le procedure ordinarie vigenti in materia di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI;

j che il luogo del pagamento delle fatture che saranno emesse dal CONAI è Milano ai sensi dell'art. 1182 comma 1 codice civile

Gli allegati 1, 2 e 3 richiamati nella presente richiesta ne formano parte integrante e sostanziale.

Luogo e data _____ **In fede** _____
(il legale rappresentante o altra
persona munita di appositi poteri)

Per espressa accettazione delle clausole:

- d) accettazione tacita della Dichiarazione pro forma Temporanea da parte del consorziato
- e) clausola solve et repete
- h) revoca dell'autorizzazione da parte del CONAI in caso di inadempimento del consorziato
- j) luogo del pagamento a Milano

Luogo e data _____ **In fede** _____
(il legale rappresentante o altra
persona munita di appositi poteri)

Linee Guida – Dettagli tecnici per la corretta applicazione del CAC in fattura per accedere alla procedura semplificata di dichiarazione.

Si evidenzia innanzitutto che con la nuova modalità dichiarativa semplificata, i tracciati XML delle fatture elettroniche – opportunamente integrate – dovranno essere forniti dai consorziati che intenderanno avvalersi facoltativamente di tale modalità (produttori/commercianti di imballaggi) al Soggetto Terzo A incaricato dal CONAI; il Soggetto Terzo A, dopo le elaborazioni e analisi che prevedono anche un confronto con il consorziato, predispone e invia al CONAI le dichiarazioni del CAC.

Al CONAI perverranno le informazioni che già oggi sono comunicate dai consorziati (dati da mod. 6.1 e relative schede allegate) e non le altre contenute comunque nei tracciati XML (come, ad esempio, il prezzo degli imballaggi, i dati dei clienti a cui è stato applicato il CAC per intero ecc.) nonché gli estremi (solo numero) delle linee dei tracciati XML prese in considerazione ai fini della generazione della Dichiarazione Definitiva del CAC.

Nei paragrafi seguenti sono riportati dettagli operativi e altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione del CAC in fattura, le note di variazione di fatture emesse e la gestione di eventuali errori/anomalie rilevate dall'analisi dei tracciati XML.

Si precisa altresì che il passaggio alla nuova modalità dichiarativa semplificata prevede un idoneo e fattivo supporto al consorziato sia da parte del CONAI sia dei Soggetti Terzi A e B incaricati da CONAI. Ciò al fine di garantire il minimo impatto organizzativo e amministrativo al consorziato e agevolare così il passaggio a questa innovativa procedura; in tale contesto saranno raccolti tutti i suggerimenti e le segnalazioni per valutare possibili ulteriori semplificazioni e/o correttivi nell'ottica di ulteriori semplificazioni operative ai fini della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI.

Modalità di applicazione del CAC in fattura

L'adesione alla nuova modalità dichiarativa semplificata richiede alcuni passaggi tecnici che dovranno essere **posti in essere dai singoli consorziati** al fine di poter correttamente esporre il Contributo Ambientale all'interno dei tracciati XML delle fatture elettroniche che verranno emesse per le "prime cessioni" di imballaggi.

La principale novità è legata all'indicazione in fattura – all'inizio del campo "Descrizione" – di **specifici codici imballaggio dedicati al Contributo Ambientale** (ad. esempio ACL002CONAI, da non confondere con i valori indicati nel campo "codice articolo", per il quale – invece – non è prevista una specifica particolare).

Ciò consentirà di **ottimizzare il processo di automazione della dichiarazione** periodica del Contributo Ambientale attraverso tali informazioni aggiuntive nei documenti trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

I dati (codice imballaggio e valore CAC unitario) utilizzati negli esempi riportati di seguito sono quelli in vigore nell'anno 2022.

“Prima cessione” di imballaggi vuoti

Nei casi di **prima cessione di imballaggi vuoti**, l'esposizione in fattura del CAC potrà avvenire, in linea con quanto a oggi previsto, sia in modo cumulativo (opzione 1) sia per singola riga (opzione2).

OPZIONE 1 - AGGREGAZIONE IN RIGA UNICA				FATTURA TO BE - ESEMPIO 1	
Codice articolo	Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €
CAMRT 1	Capsule in acciaio CA10 (80g)	PZ.	1.500	5,00	7.500,00
CAMRT 2	Capsule in acciaio CA11 (80g)	PZ.	1.500	5,00	7.500,00
CAMRT 3	Capsule in acciaio CA12 (80g)	PZ.	1.500	5,00	7.500,00
VACHR 1	Vasi in vetro - DORATI (180g)	PZ.	500	10,00	5.000,00
VACHR 2	Vasi in vetro - ARGENTO (180g)	PZ.	500	10,00	5.000,00
VACHR 3	Vasi in vetro - AMERICANI (180g)	PZ.	500	10,00	5.000,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,36	8,00	2,88
CAC-VEL005	VEL005CONAI	TN.	0,27	29,00	7,83
Totale imponibile					37.510,71

OPZIONE 2 - SPLIT IN PIÙ RIGHE			FATTURA TO BE - ESEMPIO 2		
Codice articolo	Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €
CAMRT 1	Capsule in acciaio CA10 (80g)	PZ.	1.500	5,00	7.500,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,12	8,00	0,96
CAMRT 2	Capsule in acciaio CA11 (80g)	PZ.	1.500	5,00	7.500,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,12	8,00	0,96
CAMRT 3	Capsule in acciaio CA12 (80g)	PZ.	1.500	5,00	7.500,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,12	8,00	0,96
VACHR 1	Vasi in vetro - DORATI (180g)	PZ.	500	10,00	5.000,00
CAC-VEL005	VEL005CONAI	TN.	0,9	29,00	2,61
VACHR 2	Vasi in vetro - ARGENTO (180g)	PZ.	500	10,00	5.000,00
CAC-VEL005	VEL005CONAI	TN.	0,9	29,00	2,61
VACHR 3	Vasi in vetro - AMERICANI (180g)	PZ.	500	10,00	5.000,00
CAC-VEL005	VEL005CONAI	TN.	0,9	29,00	2,61
Totale imponibile					37.510,71

- Le quantità di imballaggi devono essere esposte in fattura utilizzando, alternativamente, tre unità di misura:
- Tonnellate: **TO, TN, T**
 - Chilogrammo: **KG, K**
 - Pezzi: **PZ** (N.B.: tale unità di misura potrà essere utilizzata dai soli consorziati dichiaranti di fusti in acciaio rigenerati).

Casistiche di esenzione del Contributo Ambientale

CESSIONI IN ESENZIONE VS. ESPORTATORI ABITUALI CON PLAFOND
Per i **trasferimenti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI relativi a cessioni a un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi** (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori Bis), l'esposizione in fattura prevede **due distinte linee di dettaglio**:

- **Linea 1:** con le quantità di imballaggi cedute assoggettate a Contributo Ambientale e con indicazione del relativo valore unitario e del valore totale;
- **Linea 2:** con le quantità di imballaggi cedute in esenzione dal Contributo Ambientale e con indicazione del **valore del CAC pari a 0,00**.

ESEMPIO 1 - PLAFOND DI ESENZIONE 30%			FATTURA TO BE - ESEMPIO 1		
Codice articolo	Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €
CAMRT 1	Capsule in acciaio CA10 (250g)	PZ.	4.000	5,00	20.000,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,70	8,00	5,60
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,30	0,00	0,00
Totale imponibile					20.005,60

ESEMPIO 2 - PLAFOND DI ESENZIONE 50%			FATTURA TO BE - ESEMPIO 2		
Codice articolo	Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €
CAMRT 1	Capsule in acciaio CA10 (250g)	PZ.	4.000	5,00	20.000,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,50	8,00	4,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,50	0,00	0,00
Totale imponibile					20.004,00

ESEMPIO 3 - PLAFOND DI ESENZIONE 100%			FATTURA TO BE - ESEMPIO 3		
Codice articolo	Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €
CAMRT 1	Capsule in acciaio CA10 (250g)	PZ.	4.000	5,00	20.000,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,00	8,00	0,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	1,00	0,00	0,00
Totale imponibile					20.000,00

CESSIONI IN ESENZIONE A PRODUTTORI/COMMERCianti DI IMBALLAGGI VUOTI

Nel caso di trasferimenti di imballaggi **tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti** (da modulo 6.23) è prevista la non applicazione del Contributo Ambientale. Si precisa che non deve essere riportata la dicitura “Plafond 100%”, bensì l’esposizione del codice imballaggio con indicazione della **quantità e del valore del CAC pari a 0,00**.

ESEMPIO 4 - ESENZIONE PER PRODUTTORI/COMMERCianti DI IMBALLAGGI VUOTI			FATTURA TO BE - ESEMPIO 4		
Codice articolo	Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo totale €
CAMRT 1	Capsule in acciaio CA10 (250g)	PZ.	4.000	5,00	20.000,00
CAC-ACL002	ACL002CONAI	TN.	0,00	0,00	0,00
Totale imponibile					20.000,00

In questo caso sarà sufficiente una sola riga di riepilogo con indicazione della **quantità e del valore del CAC pari a 0,00**.

Sarà necessario dunque intervenire sul tracciato XML delle fatture elettroniche, utilizzando i seguenti campi standard all'interno del blocco **2.2 <DatiBeniServizi>** del tracciato XML:

ID e Nome Tag XML	Valori ammessi
2 <FatturaElettronicaBody>	
2.2 <DatiBeniServizi>	
2.2.1 <DettaglioLinee>	
2.2.1.1 <NumeroLinea>	Es. 1, 2, 3, ...
2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>	[AC]: spesa accessoria
2.2.1.4 <Descrizione>	Es. ACL001CONAI
2.2.1.5 <Quantita>	Es. 1, 2, 3, ...
2.2.1.6 <UnitaMisura>	TO, TN, T, KG, K
2.2.1.9 <PrezzoUnitario>	Es. 8,00
2.2.1.11 <PrezzoTotale>	Es. (8x1), (8x2), ...
2.2.1.12 <AliquotaIVA>	Aliquota IVA degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto di prima cessione

I **tag XML** di interesse del Contributo Ambientale sono i seguenti:

- **<NumeroLinea>**: numero che identifica la riga di dettaglio del documento che contiene il Contributo Ambientale. Tale numero di linea differisce rispetto a quello della riga di dettaglio del documento che contiene la descrizione dell'imballaggio vuoto oggetto di cessione;
- **<TipoCessionePrestazione>**: codice che identifica la tipologia di cessione/prestazione (nel caso di specie [AC]: spesa accessoria);
- **<Descrizione>**: indicazione del Codice Imballaggio dedicato agli imballaggi oggetto di prima cessione ovvero ceduti in esenzione (nei confronti di clienti esportatori abituali con plafond o di produttori/commercianti di imballaggi vuoti);
- **<Quantita>**: quantità di imballaggio cedute (pari a 0,00 nei casi di cessioni in esenzione a produttori/commercianti di imballaggi vuoti);
- **<UnitaMisura>**: unità di misura in cui è espresso il campo Quantità;
- **<PrezzoUnitario>**: valore unitario del Contributo Ambientale applicato (pari a 0,00 in entrambi i casi di esenzione);
- **<PrezzoTotale>**: valore totale del Contributo Ambientale applicato.

Note di variazione

Le note di credito e le note di debito rettificative di fatture già emesse, ove riferite anche al CAC e agli imballaggi, devono contenere i **riferimenti della fattura collegata** al fine di poterle collocare correttamente nella dichiarazione del periodo di competenza.

All'interno del tracciato XML, a completamento del blocco **2.2 <DatiBeniServizi>**, è richiesta la compilazione del blocco **2.1.6 <DatiFattureCollegate>**: blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega la nota di credito/nota di debito. In particolare, devono essere compilati i seguenti tag:

- **<RiferimentoNumeroLinea>**: numero della linea o delle linee di dettaglio della nota di credito/nota di debito alle quali si riferisce la fattura collegata;
- **<IdDocumento>**: numero della fattura collegata associata alla nota di credito/nota di debito o alla linea/linee della nota di credito/nota di debito indicate nell'elemento *RiferimentoNumeroLinea*;
- **<Data>**: data della fattura associata alla nota di credito/nota di debito o alla linea/linee della nota di credito/nota di debito indicate nell'elemento *RiferimentoNumeroLinea*.

ID e Nome Tag XML	Valori ammessi
2 <FatturaElettronicaBody>	
2.1 <DatiGenerali>	
2.1.6 <DatiFattureCollegate>	
2.1.6.1 <RiferimentoNumeroLinea>	Es. 1, 2, 3, ...
2.1.6.2 <IdDocumento>	Es. 25, 115A, P400, ...
2.1.6.3 <Data>	Es. 25/06/2022

In relazione alla modalità di esposizione del Contributo Ambientale, si specifica che, nel caso in cui le fatture collegate siano più di una e riferite a periodi di Dichiarazione differenti, potranno essere emesse note di credito/note di debito differenti per ciascuna fattura collegata o, alternativamente, potrà essere emessa una sola nota di credito/nota di debito riportando tante linee quante sono le fatture collegate.

La corrispondenza univoca tra linea presente nella nota di credito/nota di debito e relativa fattura collegata sarà possibile attraverso i seguenti tag:

- Blocco 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: 2.1.6.1 <RiferimentoNumeroLinea>
- Blocco 2.2 <DatiBeniServizi>: 2.2.1.1 <NumeroLinea>

Si specifica che, in caso di emissione di note di credito/note di debito collegate a fatture di un periodo precedente, è necessario inserire il codice imballaggio in vigore in quel momento, disponibili nel seguente portale www.codiceimballaggio-conai.org.

Gestione di eventuali errori/anomalie

Il portale a cui ogni consorziato avrà accesso per il caricamento dei tracciati XML delle fatture consentirà anche di gestire **direttamente online** eventuali errori – ai fini della dichiarazione del CAC – che dovessero essere intercettati in fase di elaborazione automatica dei dati contenuti nei medesimi tracciati.

A titolo esemplificativo, gli errori sono allo stato classificati in due macrocategorie:

- **Errore statistico:** se non ha impatti sulle norme vigenti in ambito fiscale (es. il codice CAC imballaggio inserito non è corretto). La gestione di un errore statistico prevede la correzione manuale da parte del Dichiarante in apposita sezione del Tool;
- **Errore contabile:** se genera anche un impatto di tipo fiscale (es. incoerenza tra codice CAC imballaggio e prezzo unitario). La gestione di un errore contabile prevede la correzione manuale da parte del Dichiarante in apposita sezione del Tool e successiva emissione di eventuale nota di variazione inserendo uno specifico codice CAC imballaggio dedicato: **RETTIFICACONAI**.

Gli step relativi alla gestione dell'errore contabile possono essere così ri-epilogati:

1. **rilevazione dell'errore contabile** da parte del Tool a seguito di controlli automatici predefiniti;
2. in una sezione dedicata del Tool, viene richiesto al consorziato Dichiarante di **correggere manualmente l'errore**;
3. a seguito della correzione dell'errore, il **Tool procede con l'aggiornamento automatico della Dichiarazione Pro forma Temporanea e, decorsi i tempi previsti dalla procedura (descritti nell'Allegato 2), con la generazione della Dichiarazione Definitiva, la quale viene successivamente trasmessa al consorziato e a CONAI per la conseguente fatturazione del CAC dovuto**;
4. il Dichiarante procede con **l'emissione di una nota di credito/debito nei confronti di ogni cliente interessato, inserendo la descrizione "RETTIFICACONAI" nella riga dedicata al Contributo Ambientale (2.2.1.4 <Descrizione>)**. L'inserimento di tale dicitura consentirà di escludere, nei periodi successivi, i dati corretti manualmente sul Tool da parte del Dichiarante e già inviati a CONAI per la fatturazione.

1.3

ALLEGATO 2

Rapporti e impegni tra i soggetti coinvolti.

Il presente documento – che costituisce l'Allegato 2 alla richiesta di adesione volontaria alla nuova modalità semplificata di dichiarazione del CAC (di seguito anche **RICHIESTA DI ADESIONE**) – descrive i **rapporti e gli impegni** tra i seguenti soggetti coinvolti dalla particolare procedura:

1. il **consorziato aderente** – su base volontaria - alla citata modalità semplificata di dichiarazione (di seguito anche **consorziato**);
2. **SELECTA DIGITAL S.p.A.** ^{N1} (di seguito anche **SELECTA** o **Soggetto Terzo A**), incaricata da CONAI della estrapolazione automatica (attraverso uno strumento informatico appositamente realizzato, di seguito anche Tool) dai tracciati XML delle fatture elettroniche prodotti dal consorziato, dei dati e delle informazioni utili per la conseguente predisposizione di una dichiarazione pro forma mod. 6.1 imballaggi vuoti, da sottoporre al consorziato prima dell'invio a CONAI per conto del consorziato stesso;
3. **PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES S.R.L.** ^{N2} (di seguito anche **PwC** o **Soggetto Terzo B**), incaricata da CONAI, durante un periodo definito di **"Dual Run"** ^{N3}, delle preliminari verifiche di linearità tra i dati e le informazioni desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dal consorziato e la dichiarazione pro forma generata dal tool e poi tra questa e la dichiarazione del CAC presentata a CONAI dal consorziato con le modalità standard/ordinarie;
4. **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi** ^{N4} (di seguito anche CONAI) che in tema di prelievo del contributo ambientale agisce in applicazione dei principi e delle previsioni dell'art. 224 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del proprio Statuto e Regolamento.

Nel presente documento sono altresì analiticamente descritte le relative scadenze e tempistiche. Il documento informa inoltre sulle **garanzie sulla tutela, riservatezza e conservazione dei dati** che sono contenuti nei tracciati XML forniti dal consorziato ai soggetti terzi incaricati da CONAI, nel rispetto della normativa in materia di privacy (cfr. Allegato 3).

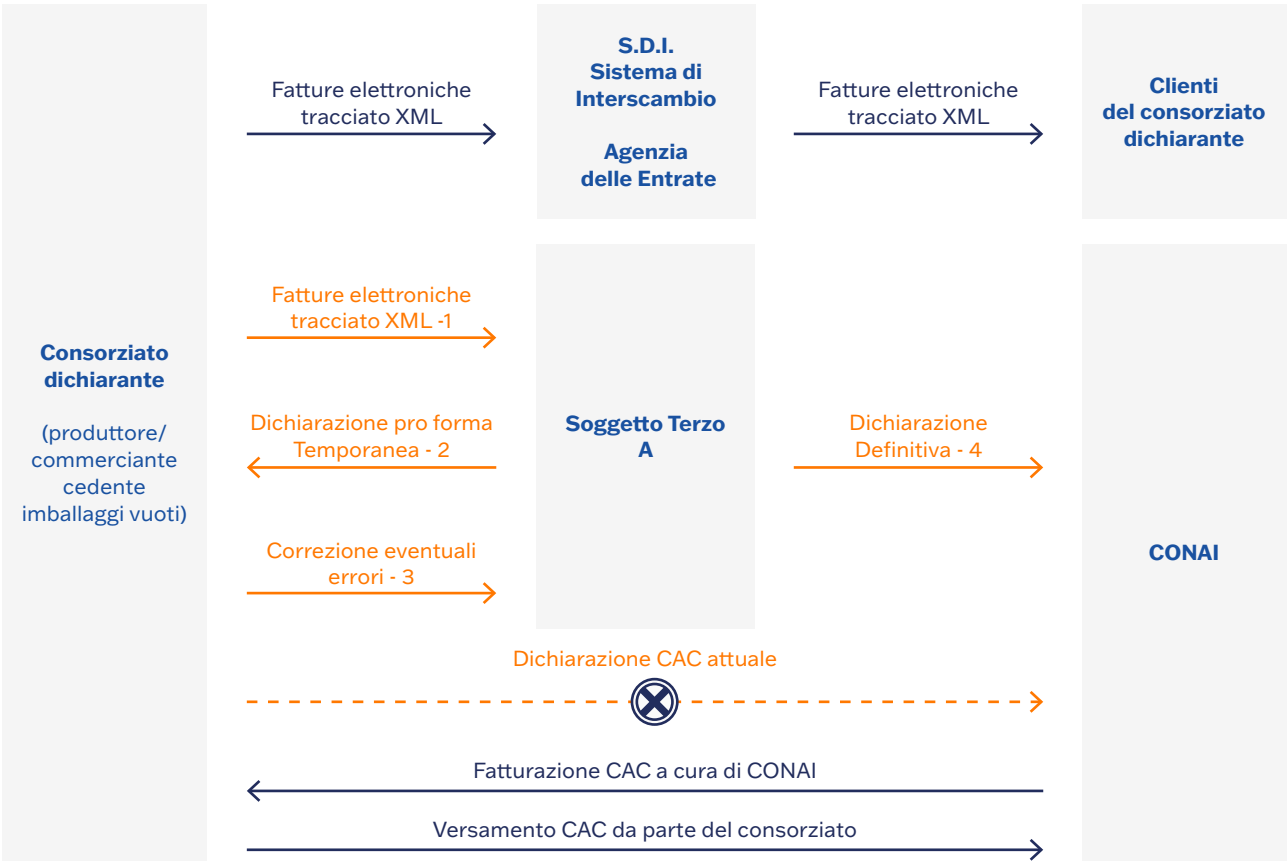
N1
C.F. e P. IVA 02628600351

N2
C.F. e P. IVA 03230150967

N3
Periodo in cui il consorziato dovrà inviare sia le dichiarazioni del CAC al CONAI con le modalità ordinarie/standard sia i tracciati XML delle proprie fatture elettroniche al suddetto Soggetto Terzo A, per verificare l'allineamento dei dati.

N4
C.F. e P. IVA 05451271000

Flusso di fatturazione e di dichiarazione del CAC (mod. 6.1 «prima cessione») previsto – **a regime** – dalla modalità semplificata e relative scadenze e tempistiche:



Scadenze e tempistiche

- Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo oggetto di dichiarazione (**periodo T1**), il consorziato trasmette al Soggetto Terzo A, attraverso il portale “Dichiarazione Automatica CONAI” (in sintesi anche DAC), i tracciati XML di tutte le fatture elettroniche emesse nel periodo di riferimento, opportunamente integrate con i Codici Imballaggio di riferimento, secondo le indicazioni riportate nel documento “Linee Guida” in Allegato 1 alla richiesta di adesione. A partire dal caricamento dei tracciati XML, il consorziato avrà la possibilità di rettificare/chiarire eventuali anomalie rilevate immediatamente dal sistema;
- entro il 2° giorno non festivo successivo al T1 (**periodo T2**), il Soggetto Terzo A invia al consorziato una e-mail contenente il link per accedere al portale DAC, in cui il consorziato avrà la possibilità sia di consultare la Dichiarazione pro forma Temporanea (predisposta dal Soggetto Terzo A sulla base delle informazioni relative ai Codici Imballaggio integrati nelle fatture elettroniche emesse nel periodo di riferimento - vgs fac-simile in calce) sia di proce-

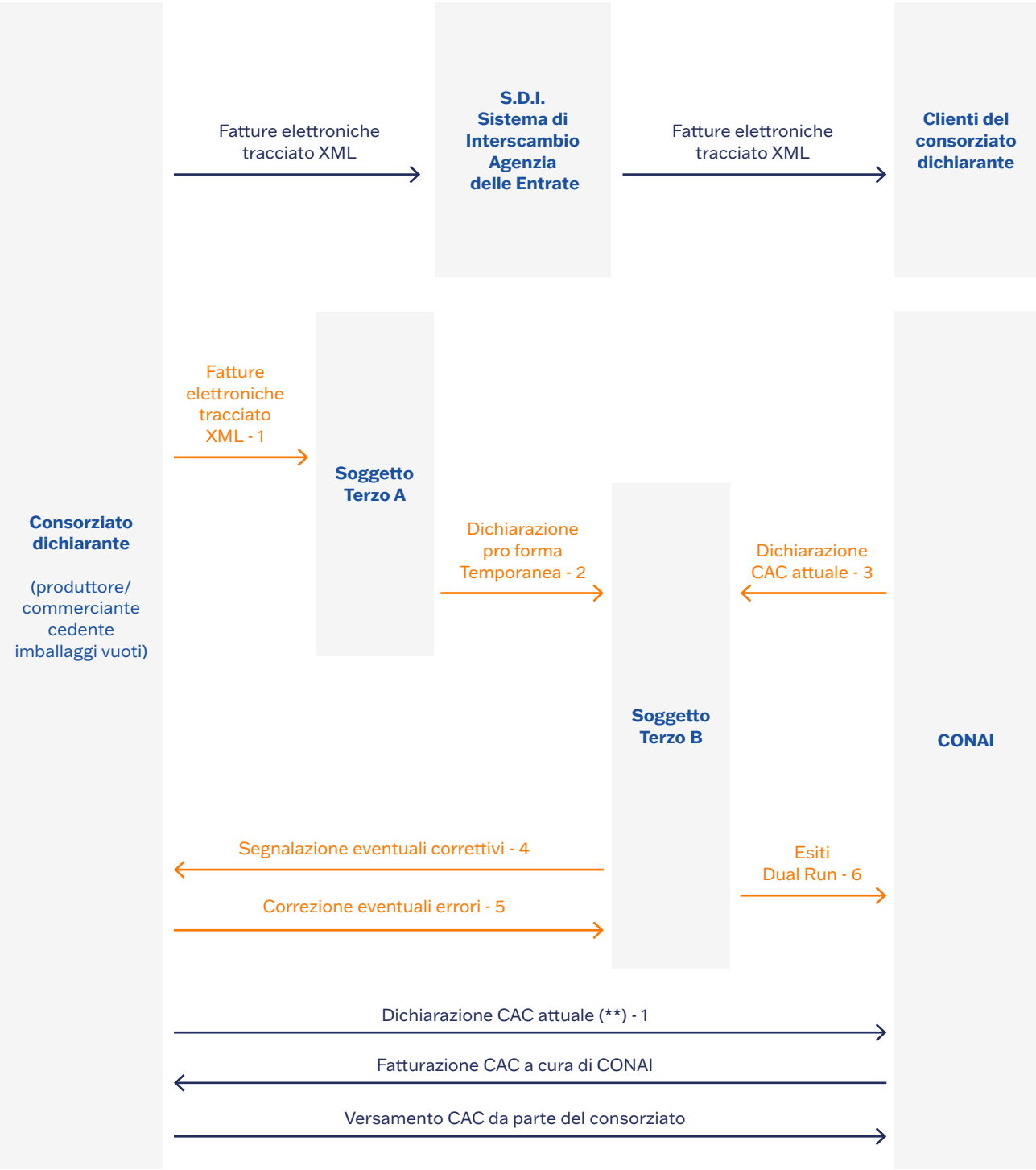
dere alla verifica e alla correzione di eventuali errori rilevati dal sistema sia di inserire eventuali dati mancanti relativi alle note di variazione emesse nel periodo;

- entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (**periodo T3**), la Dichiarazione pro forma Temporanea deve intendersi accettata “tacitamente” dal consorziato, il quale – entro il medesimo termine – è tenuto a rettificare/chiarire le anomalie rilevate dal sistema;
- entro il 2° giorno non festivo successivo al T3 (**periodo T4**), il Soggetto Terzo A invierà: i) al consorziato e al CONAI, con separate e-mail, la Dichiarazione Definitiva; ii) al CONAI l'elenco delle anomalie non chiarite dal consorziato entro il termine T3 nonché le informazioni di dettaglio di eventuali note di variazione relative al CAC ma riferite a periodi di dichiarazione precedenti. Tali ultime informazioni saranno conseguentemente gestite da CONAI (anche per il tramite di fornitori esterni appositamente incaricati) per la predisposizione delle dichiarazioni rettificative correlate alle note di variazione emesse dal consorziato con riferimento a periodi precedenti a quello oggetto di dichiarazione e aventi effetto sul CAC sia in aumento (a debito) sia in diminuzione (a credito);
- entro il giorno non festivo successivo al T4 (**periodo T5**), CONAI elaborerà i dati ricevuti dal Soggetto Terzo A per le conseguenti attività (invio al consorziato della notifica di avvenuto inserimento della dichiarazione definitiva nelle banche dati CONAI; avvio delle altre attività connesse alle rettifiche riferite ai periodi di dichiarazione precedenti o alle eventuali anomalie non chiarite);
- entro il giorno 10 del 2° mese successivo al periodo di riferimento (**periodo T6**), sulla base dei dati di dichiarazione disponibili, CONAI emetterà le relative fatture, a cui potranno seguire eventuali rettifiche in base a nuove informazioni acquisite.

È previsto un periodo iniziale definito di “**Dual Run**” ^{N5}, in cui il consorziato invia sia le dichiarazioni del CAC al CONAI con le modalità ordinarie/standard sia i tracciati XML delle proprie fatture elettroniche al suddetto Soggetto Terzo A, per consentire al Soggetto Terzo B (anch'esso appositamente incaricato da CONAI) di verificare l'allineamento dei dati. L'analisi delle fatture elettroniche relative al periodo di *dual run* sarà effettuata dal Soggetto Terzo B, il quale avrà cura di verificare anche la congruità dei dati rilevabili dai tracciati XML con quelli oggetto di dichiarazione da parte del consorziato.

N5
Fino a 4 mesi per i consorziati in classe di periodicità mensile. Per quelli con periodicità trimestrale o annuale, il periodo di “Dual Run” potrà essere ridotto in funzione dell'effettivo allineamento delle informazioni.

Illustrazione grafica del flusso di fatturazione e di dichiarazione CAC (mod. 6.1 «prima cessione») **durante il periodo di "Dual Run"**:



1 | Rapporti e impegni tra il consorziato e il Soggetto Terzo A

- Il consorziato è tenuto a trasmettere al Soggetto Terzo A i file dei tracciati XML di tutte le fatture elettroniche emesse nel periodo di dichiarazione, tramite upload nell'apposita sezione del portale DAC, raggiungibile dal sito Dichiarazione online di CONAI, previo login con le apposite credenziali. Per i dichiaranti rientranti in classe di periodicità trimestrale o annuale, è consigliabile caricare i file dei tracciati XML mensilmente, anche per evitare di dover gestire file di grandi dimensioni alla fine di ciascun trimestre o anno. In ogni caso, il Soggetto Terzo A genererà la dichiarazione del CAC secondo la periodicità (mensile, trimestrale o annuale) prevista per ciascun materiale, in funzione del CAC complessivamente dichiarato nell'anno precedente, secondo le regole consortili vigenti;
- il Soggetto Terzo A, con l'elaborazione massiva e automatica effettuata tramite l'apposito Tool, genererà la Dichiarazione pro forma Temporanea sulla base delle informazioni desumibili dalle fatture elettroniche emesse dal consorzio (opportunamente integrate con i Codici Imballaggio relativi alle tipologie di imballaggi oggetto di fatturazione). La dichiarazione conterrà anche i dati relativi alle cessioni in esenzione effettuate nei confronti di esportatori abituali nonché l'elenco dei clienti produttori/commercianti di imballaggi, in coerenza con quelle inviate in modalità ordinaria/standard.
Per ciascun periodo di dichiarazione, saranno disponibili al consorzio in apposite sezioni del portale DAC:
 - l'elenco delle righe delle fatture elettroniche che hanno contribuito alla generazione automatica della Dichiarazione pro forma Temporanea;
 - le righe delle fatture elettroniche/note di variazione per le quali sono state rilevate anomalie/errori;
 - le righe di eventuali fatture elettroniche riferite a periodi di dichiarazione precedenti (documenti fiscali tardivi);
 - le righe delle note di variazione emesse nel periodo di riferimento ma inrenti a fatture di periodi precedenti ovvero prive dei riferimenti della/e fattura/e collegata/e;
- il consorzio, entro il periodo T3, corregge gli eventuali errori e integra eventuali dati mancanti correlati alle fatture elettroniche/note di variazione trasmesse al Soggetto Terzo A e da questo segnalati al consorzio;
- la conservazione e il trattamento delle informazioni e dei dati forniti dal consorzio al Soggetto Terzo A, nell'ambito delle attività di cui alla modalità semplificata di dichiarazione, sono tutelate da apposito Impegno di Riservatezza sottoscritto e rilasciato a CONAI dallo stesso Soggetto Terzo A. Le informazioni e i dati forniti dal consorzio saranno conservati dal Soggetto Terzo A fino al termine del quarto mese successivo alla

generazione della Dichiarazione Definitiva di riferimento, in relazione alla periodicità della stessa (mensile, trimestrale o annuale). Decorso tale termine, le informazioni e i dati saranno cancellati, fermo restando il rispetto di eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge e conservazioni legate a necessità di accertamento, esercizio e difesa di un diritto;

- in esecuzione dell'incarico conferitogli da CONAI, il Soggetto Terzo A è vincolato a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza nel rispetto della vigente normativa in materia, e all'adozione di tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da **scongiurare** i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dell'incarico stesso. Allo scopo il Soggetto Terzo A è stato nominato da CONAI quale Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è visionabile nell'Allegato 3.

2 | Rapporti e impegni tra il consorziato e il Soggetto Terzo B

- Durante il periodo iniziale di "Dual Run", il consorziato dovrà attenersi alle istruzioni che gli verranno fornite dal Soggetto Terzo B, per la correzione di eventuali errori/difformità rilevate da quest'ultimo sui tracciati XML delle fatture elettroniche trasmesse al Soggetto Terzo A, rispetto alle indicazioni riportate nel documento "Linee Guida" in Allegato 1;
- la conservazione e il trattamento delle informazioni e dei dati forniti dal consorziato al Soggetto Terzo A e da quest'ultimo al Soggetto Terzo B, nell'ambito delle attività di cui alla modalità semplificata di dichiarazione, sono tutelate da apposito Impegno di Riservatezza sottoscritto e rilasciato a CONAI dallo stesso Soggetto Terzo B. Le informazioni e i dati forniti dal consorziato saranno conservati dal Soggetto Terzo B fino al termine del quarto mese successivo alla generazione della Dichiarazione Definitiva di riferimento, in relazione alla periodicità della stessa (mensile, trimestrale o annuale). Decorso tale termine, le informazioni e i dati saranno cancellati, fermo restando il rispetto di eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge e conservazioni legate a necessità di accertamento, esercizio e difesa di un diritto;
- in esecuzione dell'incarico conferitogli da CONAI, il Soggetto Terzo B, è vincolato a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza nel rispetto della vigente normativa in materia, e all'adozione di tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dell'incarico stesso. Allo scopo il Soggetto Ter-

zo B è stato nominato da CONAI quale Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è visionabile nell'Allegato 3.

3 | Rapporti e impegni tra il Soggetto Terzo A e il Soggetto Terzo B

- Durante il periodo iniziale di "Dual Run", il Soggetto Terzo A metterà a disposizione del Soggetto Terzo B per ciascun periodo interessato:
 - la Dichiarazione pro forma Temporanea generata automaticamente dal Tool, unitamente all'elenco delle righe delle fatture elettroniche che hanno contribuito alla sua generazione;
 - le righe delle fatture elettroniche/note di variazione per le quali sono state rilevate anomalie/errori;
 - le righe di eventuali fatture elettroniche riferite a periodi di dichiarazione precedenti (documenti fiscali tardivi);
 - le righe delle note di variazione emesse nel periodo di riferimento ma inerenti a fatture di periodi precedenti ovvero prive dei riferimenti della/e fattura/e collegata/e;
 - l'elenco delle righe delle fatture elettroniche/note di variazioni diverse da quelle indicate nei punti precedenti, al fine di verificare che tutte le righe inerenti alla "prima cessione" di imballaggi oggetto di dichiarazione del CAC siano state correttamente integrate, secondo le indicazioni riportate nel documento "Linee Guida" in Allegato 1;
 - il tracciato originale ricevuto dal consorziato;
- la conservazione e il trattamento delle informazioni e dei dati forniti dal consorziato al Soggetto Terzo A e da quest'ultimo al Soggetto Terzo B, nell'ambito delle attività di cui alla modalità semplificata di dichiarazione, sono tutelate da appositi Impegni di Riservatezza sottoscritti e rilasciati separatamente a CONAI da entrambi i Soggetti Terzi.

4 | Rapporti e impegni tra il Soggetto Terzo A e CONAI

- CONAI trasmetterà tempestivamente al Soggetto Terzo A l'anagrafica completa del consorziato autorizzato ad aderire alla nuova modalità semplificata di dichiarazione, per consentire a quest'ultimo l'accesso al portale DAC, utilizzando pertanto le medesime credenziali in uso per l'accesso al sito Dichiarazione online di CONAI;
- il Soggetto Terzo A, dopo aver espletato le attività previste in relazione ai suoi rapporti con il consorziato, invierà la Dichiarazione Definitiva al CONAI per la conseguente archiviazione da parte del Consorzio. La stessa

conterrà anche i dati relativi alle cessioni in esenzione dal CAC effettuate nei confronti di esportatori abituali nonché l'elenco dei clienti produttori/commercianti di imballaggi. Per ciascun periodo di dichiarazione, il Soggetto Terzo A trasmette al CONAI appositi report in cui sono riepilogati i dati relativi alle linee dei tracciati XML:

- che hanno contribuito alla generazione automatica della Dichiarazione Definitiva;
- con errori/anomalie non chiariti/corretti dal consorziato entro il termine T3;
- riguardanti: i) documenti fiscali emessi tardivamente (che riguardano un periodo di dichiarazione precedente rispetto a quello della Dichiarazione Definitiva in gestione); ii) note di variazione per rettifiche di fatture emesse in periodi precedenti a quello oggetto di Dichiarazione Definitiva; iii) note di variazione da cui non è possibile evincere i dati identificativi delle fatture rettificate.

Tali ultime informazioni saranno conseguentemente gestite da CONAI (anche per il tramite di fornitori esterni appositamente incaricati) per la predisposizione delle dichiarazioni rettificative correlate a tali documenti;

- la conservazione e il trattamento delle informazioni e dei dati forniti dal consorziato al Soggetto Terzo A, nell'ambito delle attività di cui alla modalità semplificata di dichiarazione, sono tutelate da apposito Impegno di Riservatezza sottoscritto e rilasciato a CONAI dallo stesso Soggetto Terzo A.

5 | Rapporti e impegni tra il Soggetto Terzo B e CONAI

- Durante il periodo di "Dual Run", CONAI metterà a disposizione del Soggetto Terzo B – per ciascun periodo interessato – le dichiarazioni del CAC presentate secondo le modalità standard/ordinarie dal consorziato;
- il Soggetto Terzo B, dopo aver espletato le attività previste in relazione ai suoi rapporti con il consorziato, comunicherà a CONAI entro il termine del periodo di "Dual Run", gli esiti delle verifiche effettuate **circa la congruità e coerenza dei dati rilevabili dai tracciati XML con quelli oggetto di dichiarazione** da parte del consorziato;
- la conservazione e il trattamento delle informazioni e dei dati forniti dal consorziato al Soggetto Terzo A e da quest'ultimo al Soggetto Terzo B, nell'ambito delle attività di cui alla modalità semplificata di dichiarazione, sono tutelate da apposito Impegno di Riservatezza sottoscritto e rilasciato a CONAI dallo stesso Soggetto Terzo B.

6 | Rapporti e impegni tra il CONAI e il consorziato

- CONAI emetterà fattura nei confronti del consorziato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Definitiva generata dall'apposito servizio e inviata al CONAI dal Soggetto Terzo A, tenendo conto anche di eventuali rettifiche apportate tempestivamente dal consorziato secondo la particolare procedura operativa;
- CONAI fornisce adeguata informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) circa il trattamento dei dati in Allegato 3.

Dichiarazione periodica pro forma Temporanea / Dichiarazione periodica Definitiva
Per attività di produzione/importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio

Periodicità:

Denominazione o Ragione Sociale:

User:

Codice Socio:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Referente per la compilazione:

Telefono:

Email:

Tipologia di attività prevalente:	Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"			
Fascia contributiva/ tipologia imballaggi	A	B	C	BxC
	Quantità in esenzione	Quantità assoggettata	Contributo	Totale contributo dovuto
	t	t	Euro/t	Euro
FASCIA A2				
Subtotale Fascia A2				
FASCIA B2				
Subtotale Fascia B2				
TOTALE				
N. Ord. da indicare in fattura				

6.3 / SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE

Codice Fiscale	Plastica (t)
FASCIA A2	
FASCIA B2	
TOTALE	

SCHEDA CESSIONE TRA PRODUTTORI/COMMERCianti DI IMBALLAGGI VUOTI PLASTICA

Codice Fiscale

Il **dichiarante** è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI attraverso il Servizio Dichiarazione Automatica CONAI (DAC) e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data: 04/11/2022

N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è allegata alla richiesta di adesione volontaria alla modalità semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI.
Si prega di verificare la correttezza dei dati inseriti e di conservare la notifica di avvenuta presentazione al fine di una eventuale esibizione a terzi.

Informativa privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali

Anche se la normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito “Regolamento”) non si applica al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in un’ottica di trasparenza CONAI fornisce comunque a tutti i consorziati le informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento, di seguito vengono fornite le informazioni relative al trattamento dei dati che i consorziati conferiscono per usufruire del servizio “Dichiarazione Automatica CONAI” (di seguito “il Servizio DAC”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in Milano, Via Pompeo Litta, 5 - tel. 02.540441, PEC conai@conai.legalmail.it.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato da CONAI può essere contattato inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo dpo@conai.org.

3. DATO PERSONALE

Il trattamento riguarda dati e altre informazioni riferibili ai consorziati quali: denominazione, ragione sociale, sede legale, recapiti telefonici, indirizzi e-mail e/o PEC, P.IVA (di seguito “i Dati dei consorziati”).

Il trattamento può altresì riguardare dati e altre informazioni riferibili ai clienti dei consorziati, che vengono conferiti dai consorziati stessi ai fini del Servizio DAC, quali: denominazione, ragione sociale, sede legale, P.IVA e ulteriori informazioni che si possono ricavare dalle fatture elettroniche fornite dai consorziati ai fini del Servizio DAC (di seguito “i Dati dei Clienti” e complessivamente “i Dati”).

I consorziati avranno cura di informare i propri clienti interessati: (i) dell’eventuale comunicazione di loro dati personali a CONAI, quale titolare autonomo; (ii) del contenuto della presente informativa, per la parte relativa al trattamento dei loro dati, adempiendo altresì agli ulteriori obblighi imposti dal Regolamento.

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I Dati saranno trattati per fornire il Servizio DAC e nello specifico per le seguenti finalità:

- a.** estrazione dei dati d’interesse dalle fatture elettroniche emesse in un determinato periodo e relativa elaborazione massiva finalizzata alla generazione automatica della corrispondente dichiarazione periodica del contributo ambientale CONAI (di seguito “CAC”);
- b.** fatturazione del CAC dichiarato a CONAI;
- c.** invio di comunicazioni, a mezzo posta elettronica, avente contenuto informativo e di aggiornamento sul Servizio DAC;
- d.** esercizio e difesa dei diritti di CONAI in ogni sede anche giudiziaria, amministrativa, nelle procedure arbitrali, di mediazione e di conciliazione.

Il trattamento dei Dati per le finalità indicate, a eccezione della lettera d), trova base giuridica nell’esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. a) GDPR), nonché nell’adempimento di obblighi a cui è soggetto CONAI (art. 6.1 lett. c) GDPR). Il trattamento dei Dati per le finalità indicate alla lettera d) trova base giuridica nel perseguimento del legittimo interesse di CONAI (art. 6.1 f) Regolamento).

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4., il trattamento dei Dati avverrà in forma cartacea e, prevalentemente, mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate.

Il trattamento dei Dati sarà gestito da personale interno a CONAI che svolge attività connesse e strumentali alle predette finalità, appositamente autorizzato, formato e istruito per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al punto 4, i Dati potranno essere comunicati a:

- Organi della Pubblica Amministrazione, anche in caso di verifiche e accessi ispettivi;
- Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia, organismi di informazione e sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
- Organi di controllo o di revisione, in ottemperanza a obblighi cui è soggetto CONAI;
- soggetti/enti con cui CONAI ha avviato interazioni o collaborazioni per lo svolgimento di attività o funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo, attività di monitoraggio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi). In questo caso i Dati sono comunicati in forma aggregata e anonima.

I Dati saranno trattati da:

- SELECTA DIGITAL S.p.A. ^{N6}, società incaricata della generazione automatica delle dichiarazioni del CAC, che riceverà i Dati dei Clienti direttamente dai consorziati;
- PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES S.R.L. ^{N7}, società che gestisce le verifiche di congruità durante il periodo iniziale definito di “Dual Run”, che riceverà i Dati dei Clienti da SELECTA DIGITAL S.p.A., entrambe nominate Responsabili del Trattamento.

I Dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti specificamente nominati Responsabili del trattamento quali, a titolo esemplificativo, consulenti fiscali, soggetti addetti alla gestione di attività di data entry, di inoltro delle comunicazioni, di gestione e manutenzione dei sistemi informatici.

L'elenco nominativo aggiornato dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede operativa di CONAI.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati dei consorziati saranno conservati per tutta la durata della partecipazione a CONAI e, comunque, fino alla prescrizione dei diritti derivanti, fermo restando in ogni caso il rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla legge e conservazioni legate a necessità di accertamento, esercizio e difesa di un diritto.

I Dati dei Clienti saranno invece conservati da SELECTA DIGITAL S.p.A. e da PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES S.r.l. fino al termine del quarto mese successivo alla generazione della Dichiarazione Definitiva di riferimento, in relazione alla periodicità della stessa (mensile, trimestrale o annuale). Decorso tale termine, le informazioni e i dati saranno cancellati, fermo restando il rispetto di eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge e conservazioni legate a necessità di accertamento, esercizio e difesa di un diritto.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di chiedere a CONAI, con le modalità indicate dal Regolamento e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Parte I – Titolo I – Capo III):

- **l'accesso**, nei casi previsti (art.15 Regolamento) – l'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento, in particolare: finalità di trattamento, categorie di dati personali, categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei Dati o criteri utilizzati per determinare tale periodo, origine dei Dati,

esistenza di un processo automatizzato compresa la profilazione;

- **la rettifica** dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti, senza ingiustificato ritardo (art. 16 Regolamento);
- **la cancellazione** dei Dati per i motivi previsti senza ingiustificato ritardo (art. 17 Regolamento), come ad esempio quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
- **la limitazione di trattamento** per le ipotesi previste (art. 18 Regolamento), come nel caso si contesti l'esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza;
- **la portabilità**, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati a un altro titolare del trattamento;
- **l'opposizione** al trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento).

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati inviando a CONAI una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della sede operativa di Milano, Via Litta, 5

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Dati è obbligatorio solo nel caso di adesione volontaria dei consorziati al Servizio DAC. Il mancato conferimento anche parziale dei Dati comporta l'oggettiva impossibilità di usufruire di tale Servizio

10. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

I Suoi Dati sono conservati presso la sede di CONAI e su server ubicati nell'Unione Europea.

Qualora i Dati fossero oggetto di trasferimento verso Paesi terzi, CONAI si impegna ad assicurare che il trasferimento avvenga nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e, nello specifico, in presenza di adeguate garanzie (decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea ecc.).

^{N6}
C.F. e P. IVA 02628600351

^{N7}
C.F. e P. IVA 03230150967

RICREA

**Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio**

Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano
Tel 02.3980081 - Fax 02.40708219
www.consorzioricrea.org

COREPLA

**Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo
e il Recupero degli Imballaggi in Plastica**

Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano
Tel 02.76054.1 - Fax 02.76054320
www.corepla.it

CIAL

Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540291 - Fax 02.54123396
www.cial.it

BIOREPACK

**Consorzio Nazionale per il riciclo organico
degli imballaggi in plastica biodegradabile
e compostabile**

Corso Venezia, 12 - 20121 Milano
Tel 02.5007071
www.biorepack.org

COMIECO

**Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica**

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.550241 - Fax 02.54050240
www.comieco.org

COREVE

Consorzio Recupero Vetro

Piazza G. D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano
Tel 02.48012961 - Fax 02.48012946
www.coreve.it

RILEGNO

**Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero
e il riciclaggio degli imballaggi di legno**

Via L. Negrelli, 24/A - 47042 Cesenatico (FC)
Tel 0547.672946 - Fax 0547.675244
www.rilegno.org

CONAI

Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede legale:

Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma

Sede operativa:

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.54044.1

www.conai.org



Per informazioni
sull'adesione e la gestione
del Contributo Ambientale
CONAI

